BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:
Trento, via Gazzoletti 2 *Direttore responsabile:* Hedwig Kapeller

AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO -SÜDTIROL -
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:
Trient, via Gazzoletti 2 *Verantwortlicher Direktor:* Hedwig Kapeller

ANNO 62° PARTE PRIMA E SECONDA
62. JAHRGANG ERSTER UND ZWEITER TEIL

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

N./Nr.
10 agosto 2010 32 10. August 2010

SOMMARIO **INHALTSVERZEICHNIS**

Anno 2010 **Jahr 2010**

Decreti **Dekrete**

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige **Autonome Region Trentino - Südtirol**

[57693]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 28 luglio 2010, n. 10/L
Emanazione del regolamento concernente "Ulteriori modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 approvato con decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2009, n. 5/L." ..... P. 10

[57693]
DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION vom 28. Juli 2010, Nr. 10/L
Erlass der Verordnung betreffend „Weitere Änderungen zur mit Dekret des Präsidenten der Region vom 28. Juli 2009, Nr. 5/L genehmigten Durchführungsverordnung zum Art. 1 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 5" ..... S. 10

ERRATA CORRIGE

Errata corrige relativa al decreto n. 10/L dd 28 luglio 2010: Emanazione del regolamento concernente "Ulteriori modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 approvato con decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2009, n. 5/L."

Nel Bollettino n. 32/I-II del 10 agosto 2010 è stato erroneamente ripubblicato il decreto sopracitato, per quanto concerne l'entrata in vigore rimane a tutti gli effetti la data del 4 agosto 2010

BERICHTIGUNG

Berichtigung betreffend das Dekret vom 28. Juli 2010, Nr. 10/L.: Erlass der Verordnung betreffend „Weitere Änderungen zur mit Dekret des Präsidenten der Region vom 28. Juli 2009, Nr. 5/L genehmigten Durchführungsverordnung zum Art. 1 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 5"

Im Amtsblatt vom 10. August 2010, Nr. 32/I-II wurde irrtümlicherweise das für alle Wirkungen am 4. August 2010 in Kraft tretende Dekret wieder veröffentlicht.

[57686]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
del 3 agosto 2010, n. 27/A

Determinazione dell'ammontare del contributo dovuto alla Cassa Regionale Antincendi dalle Società di Assicurazione che esercitano il ramo incendi nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige ..... P. 14

[57686]
DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION
vom 3. August 2010, Nr. 27/A

Festlegung der Höhe des Beitrags, den die Versicherungsgesellschaften, die in der Region Trentino - Südtirol gegen Brandschäden versichern, der regionalen Feuerwehrkasse zu entrichten haben ..... S. 14

Leggi

Gesetze

Provincia Autonoma di Trento

Autonome Provinz Trient

[57674]
LEGGE PROVINCIALE
del 3 agosto 2010, n. 19

Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche ..... P. 20

Decreti

Dekrete

[57672]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg.

Regolamento per l'accesso all'impiego del personale sanitario presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (dell'articolo 49, comma 10, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 sul servizio sanitario provinciale) ..... P. 27

[57671]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg.

Approvazione del "Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (articolo 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7" (legge sul personale della Provincia)) ..... P. 44

Ordinanza

[57667]
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 29 luglio 2010, n. 208190/D329

Misure sulla circolazione dei cani sul territorio provinciale al fine di prevenire la diffusione della rabbia ..... P. 52

Verordnung

Decreti

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

[57687]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 7 luglio 2010, n. 25

Modifiche del regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola ..... P. 53

[57658]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 23 luglio 2010, n. 26

Abrogazione di regolamenti in materia di tutela della natura ..... P. 62

[57684]
DECRETO ASSESSORILE
del 24 giugno 2010, n. 224/34.0

Interventi per la promozione dell'imprenditoria femminile - Revoca di contributi ..... P. 64

[57685]
DECRETO ASSESSORILE
del 24 giugno 2010, n. 225/34.0

Interventi per la promozione dell'imprenditoria femminile - Revoca di finanziamenti dal fondo di rotazione - legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 ..... P. 67

[57645]
DECRETO ASSESSORILE
del 12 luglio 2010, n. 247/34.2

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Consultecno soc.coop.", ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice Civile ..... P. 70

Dekrete

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

[57687]
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 7. Juli 2010, Nr. 25

Änderungen der Verordnung über die schulinterne Organisation ..... S. 53

[57658]
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 23. Juli 2010, Nr. 26

Aufhebung von Verordnungen auf dem Gebiet des Naturschutzes ..... S. 62

[57684]
DEKRET DES LANDESRATES
vom 24. Juni 2010, Nr. 224/34.0

Maßnahmen zur Förderung des weiblichen Unternehmertums - Widerruf von Beiträgen ..... S. 64

[57685]
DEKRET DES LANDESRATES
vom 24. Juni 2010, Nr. 225/34.0

Maßnahmen zur Förderung des weiblichen Unternehmertums - Widerruf von Darlehen aus dem Rotationsfonds - Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9 ..... S. 67

[57645]
DEKRET DES LANDESRATES
vom 12. Juli 2010, Nr. 247/34.2

Zwangsauflösung durch eine behördliche Maßnahme der "Consultecno Gen.", im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches ..... S. 70

[57646]
DECRETO ASSESSORILE
del 16 luglio 2010, n. 251/34.2

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa sociale "Aktion Mondschein Onlus - Soc. Coop.", con sede a Merano, via Pendl 2, e nomina del commissario liquidatore ..... P. 73

[57639]
DECRETO ASSESSORILE
del 26 luglio 2010, n. 401/23.2

Integrazione della deliberazione provinciale n. 2478 del 10.07.2000 e successive integrazioni “Rubrica provinciale dei fornitori di dispositivi protesici ai sensi dell’art. 16 dei criteri sull’assistenza protesica” ..... P. 76

[57642]
DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
del 28 luglio 2010, n. 237

Delega di funzioni ai Direttori/trici degli uffici della Ripartizione 37 - Acque pubbliche ed energia ..... P. 79

[57646]
DEKRET DES LANDESRATES
vom 16. Juli 2010, Nr. 251/34.2

Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Sozialgenossenschaft "Aktion Mondschein Onlus Gen. ", mit Sitz in Meran, Pendl-Straße 2, und Ernennung des Liquidationskommissars ..... S. 73

[57639]
DEKRET DES LANDESRATES
vom 26. Juli 2010, Nr. 401/23.2

Ergänzung zum Beschluss der Landesregierung Nr. 2478 vom 10.07.2000, in geltender Fassung „Landesverzeichnis der Lieferfirmen von prothesischen Behelfen im Sinne des Art. 16 der Kriterien zur prothesischen Betreuung“ ..... S. 76

[57642]
DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 28. Juli 2010, Nr. 237

Übertragung von Befugnissen an die Direktoren/innen der Ämter der Abteilung 37 - Wasser und Energie ..... S. 79

Deliberazioni

Provincia Autonoma di Trento

[57675]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 9 luglio 2010, n. 1622

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Roverè della Luna con sede in Roverè della Luna, comune omonimo (TN) ..... P. 80

Beschlüsse

Autonome Provinz Trient

[57676]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 9 luglio 2010, n. 1623

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tonadico, con sede in Tonadico, comune omonimo (TN) ..... P. 81

[57677]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 9 luglio 2010, n. 1624

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario ed Irriguo di Santa Massenza con sede in Vezzano, Fr. S. Massenza (TN) ..... P. 82

[57683]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 9 luglio 2010, n. 1625

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss. mm. ii, L.P. 03 aprile 2007, n. 9 art. 31. Ampliamento del perimetro consortile del Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado denominato "Consorzio Generale Pongaiola" con sede in Taio, Fr. Segno a seguito adesione del "Consorzio Irriguo di Vervò" con sede in Vervò ed approvazione del relativo statuto ..... P. 83

[57682]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 9 luglio 2010, n. 1626

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii. - Proroga in sanatoria del termine per l'espletamento degli incarichi affidati al commissario per il Consorzio di Miglioramento Fondiario del Vanoi con sede in Canal San Bovo, comune omonimo ..... P. 84

[57691]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 luglio 2010, n. 1696

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 ..... P. 85

[57679]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 luglio 2010, n. 1718

Determinazione del periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2010/2011 nella Provincia Autonoma di Trento ..... P. 91

[57681]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 luglio 2010, n. 1719

Iscrizione degli Albi dei vigneti dei vini a Denominazione di Origine Controllata (d.o.c.) e degli Elenchi delle vigne I.G.T.- riapertura dei termini ..... P. 93

[57690]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 luglio 2010, n. 1748

Art. 5 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. e d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m. - Valutazione dell'impatto ambientale relativa al progetto "Collegamento "Loppio - Busa" sulla S.S. 240 e circonvallazione di Torbole", nei Comuni di Nago Torbole, Arco e Mori. - Ridefinizione termini istruttori (fascicolo n. 108D10S158) ..... P. 94

[57668]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 luglio 2010, n. 1751

Art. 12 bis, comma 2, legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m.: approvazione del bando per la realizzazione di interventi/iniziative/eventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente rivolto ad associazioni senza scopo di lucro (fascicolo 111D10S158) ..... P. 98

[57670]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 luglio 2010, n. 1769

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" per interventi pari o superiori a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i Beni Storico-artistici ..... P. 123

Disposizioni - determinazioni

Bestimmungen

[57678]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 21 luglio 2010, n. 20

Approvazione delle modifiche allo statuto dell'Associazione denominata "Protezione Civile A.N.A. Trento", con sede in Trento, Vicolo Benassuti, n. 1, adottate dall'Assemblea straordinaria con deliberazione di data 10 aprile 2010 ..... P. 134

[57669]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 29 luglio 2010, n. 502

Articolo 39 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento). Iscrizione al registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento dell'Associazione Orizzonti Comuni con sede a Vigolo Vattaro ..... P. 135

Deliberazioni

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

[57666]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 14 giugno 2010, n. 1021

Comune di Glorenza: Approvazione del piano urbanistico rielaborato e digitalizzato, adeguamento delle attuali norme d'attuazione alle norme unificate, nonché adeguamento del piano di zonizzazione alla legenda unificata con correzioni d'ufficio. Delibere consiliari n. 9 e 10 del 18 marzo 2009 ..... P. 136

[57662]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 5 luglio 2010, n. 1129

Comune di Rasun-Anterselva: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con rettifiche d'ufficio. Delibere consiliari n. 3, 5 e 6 del 18 febbraio 2010 .. P. 167

[57661]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 5 luglio 2010, n. 1133

Comune di Dobbiaco: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 7 del 4 febbraio 2010 ..... P. 170

[57653]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 5 luglio 2010, n. 1147

Approvazione delle modifiche ed integrazioni delle norme generali e del tariffario delle prove e prestazioni dell'Ufficio 11.6 "Geologia e prove materiali" sito in Cardano ..... P. 172

[57644]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 12 luglio 2010, n. 1163

A.S.S.E. - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano - Approvazione dello Statuto e nomina dei relativi organi ..... P. 190

Beschlüsse

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

[57666]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Juni 2010, Nr. 1021

Gemeinde Glurns: Genehmigung des überarbeiteten und digitalisierten Bauleitplanes, Anpassung der bestehenden Durchführungsbestimmungen an die vereinheitlichten Durchführungsbestimmungen, sowie Anpassung des Flächenwidmungsplanes an die Einheitslegende mit Korrekturen des Amtes. Ratsbeschlüsse Nr. 9 und 10 vom 18. März 2009 ..... S. 136

[57662]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 5. Juli 2010, Nr. 1129

Gemeinde Rasen-Antholz: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Richtigstellungen von Amts wegen. Ratsbeschlüsse Nr. 3, 5 und 6 vom 18. Februar 2010 ..... S. 167

[57661]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 5. Juli 2010, Nr. 1133

Gemeinde Toblach: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 7 vom 4. Februar 2010 ..... S. 170

[57653]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 5. Juli 2010, Nr. 1147

Genehmigung der Änderungen und Ergänzungen der allgemeinen Bestimmungen und Tarife für Prüfungen und Leistungen des Amtes 11.6 „Geologie und Baustoffprüfung" in Kardaun ..... S. 172

[57644]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 12. Juli 2010, Nr. 1163

A.S.W.E. - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen - Genehmigung des Statutes und Ernennung der diesbezüglichen Organe ..... S. 190

[57655]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 12 luglio 2010, n. 1166

Comune di Nova Ponente: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 75 del 23/11/2009 .... P. 203

[57656]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 19 luglio 2010, n. 1213

Comune di Renon: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con una correzione d'ufficio. Delibere consiliari nn. 4, 7 e 8 del 9/03/2010 ..... P. 205

[57638]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1249

Determinazione del periodo per la fermentazione dei mosti d'uva ..... P. 208

[57647]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1250

Parziale modifica della deliberazione del 03.11.2008, n. 4008, avente per oggetto la nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni locali per i masi chiusi per il periodo 2008-2013 - nomina della commissione locale per i masi chiusi di Cermes .... P. 210

[57643]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1251

Integrazione dell'assegnazione di prodotti petroliferi a causa delle particolari condizioni climatiche e meteorologiche. Annata agraria 2010 ..... P. 211

[57673]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1262

Gestione del servizio di trasporto ed accompagnamento dei bambini / alunni/e disabili ..... P. 214

[57655]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 12. Juli 2010, Nr. 1166

Gemeinde Deutschnofen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 75 vom 23.11.2009 ..... S. 203

[57656]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 19. Juli 2010, Nr. 1213

Gemeinde Ritten: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Korrektur des Amtes. Ratsbeschlüsse Nr. 04, 07 und 08 vom 09.03.2010 ..... S. 205

[57638]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1249

Festlegung des Zeitraumes der Gärung der Traubenmoste ..... S. 208

[57647]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1250

Teilweise Änderung des Beschusses Nr. 4008 vom 03.11.2008, betreffend die Ernennung der Vorsitzenden und Mitglieder der örtlichen Höfekommissionen für den Zeitraum 2008-2013 - Ernennung der örtlichen Höfekommission Tscherms ..... S. 210

[57643]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1251

Zusätzliche Treibstoffzuweisung aufgrund der besonderen klimatischen und meteorologischen. Verhältnisse. Agrarjahr 2010 .... S. 211

[57673]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1262

Führung des Fahr- und Begleitdienstes der Kinder / Schüler/innen mit Behinderungen S. 214

[57654]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1265

Comune di Dobbiaco: Rettifica del tracciato della pista ciclabile sovracomunale nella Val di Landro - Modifica d'ufficio al piano urbanistico - Approvazione definitiva ..... P. 219

[57659]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1268

Comune di Sesto: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una prescrizione d'ufficio. Delibera consiliare n. 22 del 3 agosto 2009 ..... P. 221

[57660]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1269

Comune di San Candido: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 22 del 31 marzo 2010 ..... P. 223

[57665]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1271

Comune di Valle Aurina: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 15 del 26 marzo 2010 ..... P. 225

[57663]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1275

Comune di Dobbiaco. Rigetto di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 10 del 4 febbraio 2010 ..... P. 227

[57689]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1277

Comune di Laces: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 11 del 12 marzo 2010 ..... P. 229

[57654]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1265

Gemeinde Toblach: Richtigstellung der Trasse des überörtlichen Radweges im Höhlensteintal - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung ..... S. 219

[57659]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1268

Gemeinde Sexten: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan mit einer Vorschrift von Amts wegen. Ratsbeschluss Nr. 22 vom 3. August 2009 ..... S. 221

[57660]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1269

Gemeinde Innichen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 22 vom 31. März 2010 ..... S. 223

[57665]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1271

Gemeinde Ahrntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 15 vom 26. März 2010 ..... S. 225

[57663]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1275

Gemeinde Toblach. Ablehnung einer Änderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 10 vom 4. Februar 2010 ..... S. 227

[57689]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1277

Gemeinde Latsch: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 11 vom 12. März 2010 ..... S. 229

[57688]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1317

Servizio di trasporto speciale scolastico per l'anno 2010 - 2011 - Proroga del contratto di appalto, approvazione dello schema di contratto ed impegno della spesa ..... P. 231

[57688]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1317

Schülersonderbeförderungsdienst für das Jahr 2010 - 2011 - Verlängerung des Werkvertrages, Genehmigung des Vertragsmusters und Zweckbindung der Ausgabe ..... S. 231

SUPPLEMENTO N. 1

Provincia Autonoma di Trento

[57649]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 16 luglio 2010 , n. 1682

Direttive all'Azienda provinciale per i Servizi sanitari per l'erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive - anno 2010

[57650]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 16 luglio 2010 , n. 1687

Governo clinico dell'assistenza sanitaria - Definizione dei livelli essenziali di assistenza della Psicologia clinica, per funzione attribuita e tipologia di prestazione erogata

BEIBLATT NR. 1

Autonome Provinz Trient

SUPPLEMENTO N. 2

Decreti

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

[57692]
DECRETO ASSESSORILE
del 24 giugno 2010 , n. 223/34,1

Interventi per il sostegno dell'economia - Bando a favore di imprese ed enti per la realizzazione di un progetto per l'impiego di energia rinnovabile e risparmio energetico nella creazione di edifici - Legge provinciale 13.02.1997, n.4, "Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano per il sostegno dell'economia"

BEIBLATT NR. 2

Dekrete

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

[57692]
DEKRET DES LANDESRATES
vom 24. Juni 2010 , Nr. 223/34,1

Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft Ausschreibung zu Gunsten von Unternehmen und Körperschaften zur Realisierung eines Projektes für die Nutzung von regenerativen Energie und Energieeinsparung beim Neubau von Gebäuden - Landesgesetz vom 13.02.1997, Nr. 4, "Maßnahmen des Landes Südtirol zur Unterstützung der Wirtschaft"

57725

ERRATA CORRIGE - Parte 1 - Anno 2010

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

ERRATA CORRIGE

Errata corrige relativa al decreto n. 10/L dd 28 luglio 2010

Errata corrige relativa al decreto n. 10/L dd 28 luglio 2010: “Ulteriori modifiche al regolamento di esecuzione dell’articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 approvato con decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2009, n. 5/L.”
Nel Bollettino n. 32/I-II del 10 agosto 2010 è stato erroneamente ripubblicato il decreto sopracitato, per quanto concerne l’entrata in vigore rimane a tutti gli effetti la data del 4 agosto 2010

BERICHTIGUNG - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Region Trentino - Südtirol

BERICHTIGUNG

Berichtigung betreffend das Dekret vom 28. Juli 2010, Nr. 10/L

Berichtigung betreffend das Dekret vom 28. Juli 2010, Nr. 10/L.: Erlass der Verordnung betreffend „Weitere Änderungen zur mit Dekret des Präsidenten der Region vom 28. Juli 2009, Nr. 5/L genehmigten Durchführungsverordnung zum Art. 1 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 5“
Im Amtsblatt vom 10. August 2010, Nr. 32/I-II wurde irrtümlicherweise das für alle Wirkungen am 4. August 2010 in Kraft tretende Dekret wieder veröffentlicht.

57686

Decreti - Parte 1 - Anno 2010 **Dekrete** - 1 Teil - Jahr 2010

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
del 3 agosto 2010, n. 27/A

Determinazione dell'ammontare del contributo dovuto alla Cassa Regionale Antincendi dalle Società di Assicurazione che esercitano il ramo incendi nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Il Presidente della Regione

Visto l'art. 32 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24, che fa obbligo alle Società di Assicurazione contro i rischi d'incendio, operanti nella Regione, di versare alla Cassa Regionale Antincendi un contributo pari alla misura stabilita dalle leggi dello Stato sui premi riscossi nell'anno precedente;

Vista la Circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio n. 112 del 16.01.1956 la quale stabilisce che i premi soggetti a contributo sono determinati a calcolo, mediante l'applicazione ai premi complessivamente incassati in tutto il territorio dello Stato della percentuale dell'1,76%, mentre per quanto riguarda le Assicurazioni regionali il contributo si calcola in base ai premi effettivamente riscossi dentro e fuori del territorio della Regione Trentino - Alto Adige;

Vista la successiva Circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio n. 194 del 26 novembre 1963 con la quale sono stati confermati i criteri di calcolo per il contributo dovuto alla Regione in base all'art. 32 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24 sopra citata, e ciò anche se è venuto a cessare, per effetto delle disposizioni del comma 2 dell'art. 32 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'obbligo per le imprese assicuratrici di corrispondere il contributo antincendio allo Stato;

Visto il comma 3 dell'art. 32, della Legge 29.10.1961, n. 1216;

Autonome Region Trentino - Südtirol

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION
vom 3. August 2010, Nr. 27/A

Festlegung der Höhe des Beitrags, den die Versicherungsgesellschaften, die in der Region Trentino - Südtirol gegen Brandschäden versichern, der regionalen Feuerwehrkasse zu entrichten haben

Aufgrund des Art. 32 des Regionalgesetzes vom 20. August 1954, Nr. 24, gemäß dem die in der Region tätigen Feuerversicherungsgesellschaften dazu verpflichtet sind, der regionalen Feuerwehrkasse einen Beitrag auf die im Vorjahr eingenommenen Prämien zu entrichten, und zwar in dem von den Staatsgesetzen festgelegten Ausmaß;

Aufgrund des Rundschreibens des Ministeriums für Industrie und Handel vom 16. Jänner 1956, Nr. 112, in dem festgelegt wird, dass die beitragspflichtigen Prämien folgendermaßen berechnet werden: Auf die im ganzen Staatsgebiet insgesamt eingenommenen Prämien wird ein Prozentsatz von 1,76% angewandt; was hingegen die regionalen Versicherungsgesellschaften anbelangt, wird der Beitrag aufgrund der effektiv innerhalb und außerhalb des Gebiets der Region Trentino-Südtirol eingenommenen Prämien berechnet;

Aufgrund des darauf folgenden Rundschreibens des Ministeriums für Industrie und Handel vom 26. November 1963, Nr. 194, mit dem die Kriterien für die Berechnung des der Region laut Art. 32 des oben genannten Regionalgesetzes vom 20. August 1954, Nr. 24 zu entrichtenden Beitrags bestätigt wurden, und zwar obwohl aufgrund der im Art. 32 Abs. 2 des Gesetzes vom 29. Oktober 1961, Nr. 1216 enthaltenen Bestimmungen die Versicherungsgesellschaften nicht mehr dazu verpflichtet sind, dem Staat den Beitrag für den Feuerwehrdienst zu entrichten;

Aufgrund des Art. 32 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 1961, Nr. 1216;

Dato atto che la misura del contributo dovuto alla Regione sui premi assicurativi, è pari al 5% della percentuale dell'1,76% prevista nella Circolare sopra citata n. 112/1956;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass sich das Ausmaß des der Region geschuldeten Beitrags auf die Versicherungsprämien auf 5% des in obgenanntem Rundschreiben Nr. 112/1956 vorgesehenen Prozentsatzes von 1,76% beläuft;

Rilevato che nelle assicurazioni cumulative di più rischi, la quota parte del premio da attribuirsi al ramo antincendi è, per le polizze globali autoveicoli del 10%, per le polizze per rischi dei proprietari di fabbricati e i rischi degli inquilini del 40% e per le polizze cumulative furti e incendi del 50%;

Nach Feststellung der Tatsache, dass bei den verschiedene Risiken betreffenden Sammelversicherungen der auf den Brandzweig entfallende Anteil für Sammelpolicen für Kraftfahrzeuge 10% der Prämie, für die Policen für Risiken der Gebäudeeigentümer und für die Risiken der Mietparteien 40% der Prämie, für die Sammelpolicen Diebstahl und Brandschaden 50% der Prämie beträgt;

Visto altresì il provvedimento dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo del 24 ottobre 2008 n. 2645 (in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008) che fissa l'aliquota del 6% per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2009 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Aufgrund der Maßnahme der Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen (ISVAP) vom 24. Oktober 2008, Nr. 2645 (veröffentlicht im Gesetzblatt vom 10. November 2008, Nr. 263), mit der für die Berechnung der Verwaltungskosten, die von den im Haushaltsjahr 2009 eingenommenen Prämien abgezogen werden können, ein Prozentsatz von 6% festgelegt wurde, um die auf die Prämien zu entrichtenden Beiträge bestimmen zu können;

Vista la nota prot. n. 5110 del 15 aprile 2010, dell'Amministrazione regionale inerente la richiesta alle Società di Assicurazione del prospetto riepilogativo annuale dei premi riscossi durante l'esercizio 2009;

Nach Einsichtnahme in das Schreiben der Regionalverwaltung vom 15. April 2010, Prot. Nr. 5110, in dem die Versicherungsgesellschaften darum gebeten wurden, eine Jahresübersicht über die im Haushaltsjahr 2009 eingenommenen Prämien zu erstellen;

Viste le relative comunicazioni da parte delle singole Società di Assicurazione;

Nach Einsichtnahme in die Mitteilungen der einzelnen Versicherungsgesellschaften;

Vista la nota protocollata in entrata con prot. n. 7435 del 31.05.2010, della Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited, la quale ha ritenuto di applicare il sesto capoverso della circolare n. 112 del 1956 del Ministero dell'Industria e del Commercio;

Nach Einsichtnahme in das am 31. Mai 2010 eingegangene Schreiben (Prot. Nr. 7435) der Gesellschaft Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited, die den sechsten Absatz des Rundschreibens des Ministeriums für Industrie und Handel Nr. 112/1956 angewandt hat;

Accertato, come risulta dal quadro allegato che fa parte integrante del presente decreto, l'ammontare dei contributi a carico delle singole Società per l'anno 2010, calcolato nella misura del 5% dell'introito complessivo dei premi di assicurazione effettuato nell'anno 2009 al netto della detrazione del 6% per spese di gestione e limitatamente alla quota parte da attribuirsi, nel caso di

Nach Feststellung der Tatsache, dass sich gemäß beiliegender Übersicht, die ergänzender Bestandteil dieses Dekretes ist, die Höhe der von den einzelnen Versicherungsgesellschaften für das Jahr 2010 zu entrichtenden Beiträge auf insgesamt **4.375.325,39 Euro** beläuft; die Beiträge wurden in Höhe von 5% der Gesamtbetrags der im Jahr 2009 eingenommenen Versicherungs-

assicurazioni cumulative di più rischi, al ramo incendi, e ammontante complessivamente ad **€ 4.375.325,39.-;**

decreta

Art. 1

E' determinato nella misura singolarmente indicata nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto il contributo dovuto per l'anno 2010 alla Cassa Regionale Antincendi dalle Società di Assicurazione operanti nella Regione.

Art. 2

Le Società di Assicurazione provvederanno al versamento del contributo, in unica soluzione entro il **31 agosto 2010**, sul conto corrente della Tesoreria n. **651100001720**, coordinate **IBAN: IT82 H032 4001 8016 5110 0001 720** intestato alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige (ABI/CAB **03240 - 01801**), presso **la Banca di Trento e Bolzano S.p.A. - Sede di Trento (38122) Via Mantova n. 19**, dando comunicazione dell'avvenuto versamento alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige - Ripartizione I - Risorse umane, strumentali e finanziarie.

La somma di **€ 4.375.325,39.-** sarà introitata sul capitolo **20305.005/E** dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034 e s.m.;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia inte-

prämien berechnet, von dem bereits 6% für Verwaltungskosten abgezogen wurden, und beziehen sich im Falle von verschiedene Risiken betreffenden Sammelversicherungen ausschließlich auf den Anteil, der für Brandschäden vorgesehen ist;

verfügt der Präsident:

Art. 1

Der Beitrag, den die in der Region tätigen Versicherungsgesellschaften der regionalen Feuerwehrkasse für das Jahr 2010 zu entrichten haben, wird in der Höhe festgelegt, die in der beiliegenden Übersicht, welche ergänzender Bestandteil dieses Dekretes ist, neben der jeweiligen Gesellschaft angegeben ist.

Art. 2

Die Versicherungsgesellschaften müssen ihren Beitrag in einer einzigen Überweisung bis zum **31. August 2010** auf das Kontokorrent des Schatzamtes Nr. **651100001720,** IBAN-Bankkoordinaten: **IT82 H032 4001 8016 5110 0001 720**, lautend auf die Autonome Region Trentino-Südtirol (ABI/CAB **03240 - 01801**) bei der **Bank für Trient und Bozen AG in Trient (38122), Via Mantova 19,** einzahlen und der Autonomen Region Trentino-Südtirol - Abteilung I - Human-, Finanz- und technische Ressourcen die erfolgte Überweisung mitteilen.

Der Betrag von **4.375.325,39 Euro** wird im Kap. **20305.005/E** des Einnahmenvoranschlages für das laufende Haushaltsjahr vereinnahmt.

Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:

a) von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 60 Tagen im Sinne des Gesetzes vom 6. Dezember 1971, Nr. 1034 mit seinen späteren Änderungen beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient einzulegender Rekurs;

b) von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen

resse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Trento, 03.08.2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DOTT. LUIS DURNWALDER

im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 einzulegender außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik.

Trient, den 3. August 2010

DER PRÄSIDENT DER REGION
DR. LUIS DURNWALDER

ELENCO

delle Società di Assicurazione e delle somme da versare da ognuna di esse alla Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24 per l'anno 2010.

VERZEICHNIS

der Versicherungsgesellschaften und der von einer jeden im Sinne des Art. 32 des Regionalgesetzes vom 20. August 1954, Nr. 24 für das Jahr 2010 an die Region Trentino - Südtirol zu entrichtenden Beträge:

SOCIETA' DI ASSICURAZIONE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT	**SEDE SITZ**	**AMMONTARE DEL CONTRIBUTO IN EURO HÖHE DES BEITRAGS IN EURO**
ABC ASSICURA S.p.A.	37126 VERONA	€ 3.527,86
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED	20128 MILANO	€ 17.651,94
AIOI MOTOR AND GENERAL INS.Co.of Eu. Ltd.	00144 ROMA	€ 1.386,74
ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI S.P.A.	10123 TORINO	€ 155.764,44
ALLIANZ S.p.A.	34123 TRIESTE	€ 248.777,18
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY AG	20122 MILANO	€ 13.082,65
ANTONIANA VENETA POPOLARE Ass. S.p.A.	34123 TRIESTE	€ 2.773,07
ARCA Assicurazioni S.p.A.	37138 VERONA	€ 10.744,70
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.	41018 S.CESARIO/S/PANARO (MO)	€ 2.347,52
ASSIMOCO S.p.A. - Comp. ass. e riass.	20090 SEGRATE (MI)	€ 22.093,01
AUGUSTA ASSICURAZIONI S.p.A.	10123 TORINO	€ 36.813,69
AVIVA Assicurazioni S.p.A.	20131 MILANO	€ 2.658,85
AVIVA ITALIA S.p.A.	20131 MILANO	€ 25.441,85
AXA Assicurazioni S.p.A.	20123 MILANO	€ 109.261,60
AXA ART Versicherung AG - Rapp. Gen. Ita	20123 MILANO	€ 983,93
CAPITALIA Assicurazioni S.p.A.	20161 MILANO	€ 3.897,40
CARIGE Assicurazioni S.p.A.	20156 MILANO	€ 62.459,02
CATTOLICA - Soc. Catt. di Ass. - Società Coop.	37126 VERONA	€ 60.780,06
CIRA - COMP.ITA. RISCHI AZIENDE S.p.A.	20143 MILANO	€ 4.122,00
CHUBB Insurance Company of Europe SE	20122 MILANO	€ 1.056,56
CREDITRAS Assicurazioni S.p.A.	20122 MILANO	€ 10.358,44
DUOMO UNI-ONE Assicurazioni S.p.A.	20143 MILANO	€ 44.341,03
ERGO Assicurazioni S.p.A.	20141 MILANO	€ 4.714,69
EURIZONTUTELA S.p.A.	10123 TORINO	€ 23.976,64
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.	00184 ROMA	€ 1.132,68
FONDIARIA - SAI S.p.A.	10126 TORINO	€ 464.783,65
GENERALI Assicurazioni S.p.A.	34132 TRIESTE	€ 414.846,97
GENERTEL S.p.A.	34132 TRIESTE	€ 3.674,37
GENIALLOYD S.p.A.	20127 MILANO	€ 3.246,83
GROUPAMA Assicurazioni S.p.A.	00136 ROMA	€ 108.752,89
HDI Assicurazioni S.p.A.	00187 ROMA	€ 10.566,86
HELVETIA Comp. Svizzera Assicurazioni SA	20139 MILANO	€ 35.525,25
INA ASSITALIA S.p.A.	00187 ROMA	€ 107.566,35
INCHIARO Assicurazioni S.p.A.	00187 ROMA	€ 1.578,25
ISI INSURANCE COMPAGNIA DI ASS. S.p.A.	37138 VERONA	€ 117,80
ITALIANA Assicurazioni S.p.A.	20149 MILANO	€ 49.121,34
ITALIANA Ass. S.p.A. per LA PIEMONTESE S.p.A	20149 MILANO	€ 14.198,14
ITAS MUTUA - Ist. T.A.A. - Trento	38122 TRENTO	€ 856.541,48
ITAS - Assicurazioni S.p.A. - Trento	38122 TRENTO	€ 22.383,93
L'ASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.p.A.	20122 MILANO	€ 2.392,03
LINEAR - Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.	40127 BOLOGNA	€ 13.364,98
MEDIOLANUM Assicurazioni S.p.A.	20121 MILANO	€ 3.057,95
MILANO Assicurazioni S.p.A.	20090 ASSAGO-MILANOFIORI (MI)	€ 345.236,08
NATIONALE SUISSE - Comp. Ita. Ass. S.p.A.	20097 S. DONATO MILANESE (MI)	€ 5.399,98
NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.	20097 S. DONATO MILANESE (MI)	€ 24.882,24

QUIXA S.p.A.	20123 MILANO	€ 249,34
REALE MUTUA Assicurazioni	10122 TORINO	€ 199.381,20
RSA - ROYAL INTER.INSURANCE HOLDINGS LTD	20121 MILANO	€ 5.394,14
RSA - SUN INSURANCE OFFICE Ltd .	16122 GENOVA	€ 41.909,07
R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG	20090 SEGRATE (MI)	€ 248,74
SARA Assicurazioni S.p.A.	00198 ROMA	€ 52.134,50
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.	39100 BOLZANO	€ 595,96
TOKIO MARINE Europe Insurance Ltd.	20137 MILANO	€ 555,88
UBI Assicurazioni S.p.A.	20149 MILANO	€ 19.584,77
UGF Assicurazioni S.p.A.	40128 BOLOGNA	€ 402.221,71
UNIQA Protezione S.p.A.	33100 UDINE	€ 6.720,34
VITTORIA Assicurazioni S.p.A.	20153 MILANO	€ 52.042,57
XL Insurance Company LTD	20121 MILANO	€ 1.457,63
ZURICH INSURANCE PLC - Rapp. Ita	20159 MILANO	€ 227.973,35
ZURICH VERS.AG - ÖSTERREICH	20159 MILANO	€ 5,14
ZURICH VERS. AG - DEUTSCHLAND	20159 MILANO	€ 511,79
ZURICH INS. PLC - SUCC. POUR LA FRANCE	20159 MILANO	€ 842,79
ZURICH INS. PLC - UK BRANCH	20159 MILANO	€ 2.275,00
ZURICH INSURANCE PLC - SWEDEN BRANCH	20159 MILANO	€ 60,02
ZURICH INS. PLC - BELGIUM BRANCH	20159 MILANO	€ 451,50
ZURICH INS. PLC - FINLAND BRANCH	20159 MILANO	€ 23,62
ZURICH INS. PLC - NETHERLANDS BRANCH	20159 MILANO	€ 34,28
ZURICH ESPANA COMP. D. S. Y R. S.A.	20159 MILANO	€ 315,01
ZURICH DANMARK - BRANCH OF ZURICH INS.PLC	20159 MILANO	€ 2,17
ZURITEL S.p.A.	20159 MILANO	€ 2.949,95
	TOTALE	**4.375.325,39**

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2010 , n. 19

Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche

INDICE

Art. 1 - *Finalità e interventi*
Art. 2 - *Limitazioni alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche*
Art. 3 - *Incentivi per la somministrazione di bevande analcoliche*
Art. 4 - *Disposizioni sanzionatorie*
Art. 5 - *Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria*
Art. 6 - *Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2000*
Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 69 della legge provinciale sul commercio 2010*
Art. 8 - *Disposizione finanziaria*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità e interventi

1. La Provincia autonoma di Trento sostiene azioni volte alla promozione e tutela della salute e della sicurezza in relazione al consumo di bevande alcoliche nella popolazione in generale e in particolare nelle fasce di età giovani in coerenza con gli obiettivi dell'Organizzazione mondiale della sanità, e in particolare:

a) adotta misure contro il consumo di bevande alcoliche da parte dei minorenni;
b) sostiene azioni di sensibilizzazione sugli effetti e sui costi sociali derivanti dall'abuso di bevande alcoliche, in particolare da parte dei giovani;
c) sviluppa iniziative finalizzate a coinvolgere i giovani, le famiglie e le associazioni di

categoria nelle politiche di prevenzione delle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche;

d) sviluppa specifiche azioni intersettoriali con particolare riferimento ai ragazzi in età scolare;

e) promuove il diritto di tutte le persone a ricevere, fin dalla prima infanzia, un'informazione e un'educazione corretta sugli effetti che il consumo di bevande alcoliche ha sulla salute, la famiglia e la società ai sensi della carta europea sull'alcol del 1995 adottata dalla Conferenza europea sulla salute, la società e l'alcol;

f) tutela il diritto degli adolescenti a una vita familiare e sociale protetta dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;

g) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;

h) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e aggiornamento del personale che si occupa dei problemi connessi al consumo di bevande alcoliche;

i) favorisce le associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la prevenzione o la riduzione dei problemi connessi al consumo di bevande alcoliche.

Art. 2
Limitazioni alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, negli esercizi di somministrazione, anche a carattere temporaneo, negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, negli esercizi agrituristici, negli esercizi commerciali, anche su area pubblica, nei rifugi alpini ed escursionistici, nelle manifestazioni fieristiche e in tutte le altre strutture o aziende, anche agricole, artigianali o industriali, nelle quali è autorizzata o ammessa, a qualsiasi titolo, la somministrazione o la vendita di bevande, sono vietate la somministrazione, la vendita e l'offerta, a titolo gratuito o di assaggio, di bevande alcoliche a soggetti minori di diciotto anni. Il divieto di somministrazione o vendita è reso pubblico con appositi cartelli esposti all'esterno o all'interno dei luoghi dai soggetti responsabili. Chi somministra o vende può esigere la visione di un documento di identità atto a comprovare l'età; nell'ipotesi di mancata esibizione la somministrazione è rifiutata.

2. Sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione di bevande alcoliche durante manifestazioni svolte in luoghi dedicati esclusivamente ai minori di diciotto anni.

3. Il comune territorialmente competente, in occasione di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo di particolare rilevanza, può, anche a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine, vietare o limitare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche nelle zone interessate.

Art. 3
Incentivi per la somministrazione di bevande analcoliche

1. E' istituito presso il servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa un albo degli esercizi di somministrazione di sole bevande analcoliche; la tenuta e la regolamentazione dell'albo sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Per contrastare i problemi derivanti dal consumo di bevande alcoliche e per promuovere modelli di comportamento e stili di vita consapevoli delle problematiche connesse al consumo di bevande alcoliche e rispondenti alle esigenze di promozione e tutela della salute e della sicurezza, la Giunta provinciale, nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi provinciali in materia di aiuti alle imprese, incentiva l'insediamento di

esercizi che somministrano bevande esclusivamente analcoliche.

3. I titolari degli esercizi previsti dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), che organizzano giornate nelle quali si impegnano a non somministrare bevande alcoliche possono con apposita istanza richiedere, fatta salva la tutela dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica, di posticipare l'orario di apertura fino alle ore quattro per la tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), fino alle ore tre per la tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e fino alle ore cinque per la tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge provinciale. In queste giornate è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

4. I titolari degli esercizi previsti dalla legge provinciale n. 9 del 2000, iscritti all'albo disciplinato dal comma 1, possono con apposita istanza richiedere, fatta salva la tutela dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica, un orario di apertura fino alle ore quattro per la tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), fino alle ore tre per la tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e fino alle ore cinque per la tipologia prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge provinciale. In questi esercizi non sono ammessi nuovi ingressi rispettivamente dalle ore tre, dalle ore due e dalle ore quattro.

5. La Provincia, in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove e incentiva azioni di sensibilizzazione, sia attraverso gli organi di informazione, sia attraverso campagne da attivare presso gli istituti scolastici e i pubblici esercizi, per la diffusione e la conoscenza delle disposizioni di questa legge e per la promozione delle finalità e degli interventi previsti dall'articolo 1.

Art. 4
Disposizioni sanzionatorie

1. I soggetti responsabili indicati nell'articolo 2, comma 1, che vendono o somministrano, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche ai minori di diciotto anni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se si tratta di minori di quattordici anni la sanzione è raddoppiata. Se le bevande alcoliche sono vendute a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino normalmente praticato la sanzione è aumentata del 50 per cento.

2. I maggiorenni che mettono a disposizione dei minori di diciotto anni bevande alcoliche negli esercizi e nelle strutture indicate nell'articolo 2, comma 1, o su aree pubbliche o aperte al pubblico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

3. I minori di diciotto anni che consumano bevande alcoliche negli esercizi e nelle strutture indicati nell'articolo 2, comma 1, o nelle loro adiacenze o su aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro.

4. La violazione delle altre disposizioni di questa legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

5. Per l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa. L'eventuale applicazione di sanzioni penali non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative previste da questa legge. Le somme riscosse ai sensi di quest'articolo sono introitate nel bilancio della Provincia e destinate alle azioni

previste dall'articolo 3, comma 5.

6. La vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti del servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari appositamente incaricati e dai corpi di polizia urbana dei comuni.

Art. 5
Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria

1. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce i casi e i criteri di partecipazione alla spesa sanitaria per interventi effettuati a favore di persone in evidente stato di ebbrezza, ovvero con un tasso di alcolemia superiore a 1,5 milligrammi per litro.

Art. 6
Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2000

1. I commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 18 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono abrogati.

Art. 7
Modificazione dell'articolo 69 della legge provinciale sul commercio 2010

1. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), è abrogato.

Art. 8
Disposizione finanziaria

1. Per i fini dell'articolo 3, comma 5, è prevista la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2012. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti già previsti in bilancio per i fini dell'articolo 18, comma 5 ter, della legge provinciale n. 9 del 2000, ora abrogato dall'articolo 6 di questa legge, sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 agosto 2010

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 2

- Gli articoli 689 e 691 del codice penale dispongono:

"Art. 689

Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio.

Art. 691

Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio."

Nota all'articolo 3

- Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, dispone:

"Art. 2

Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti, costituiti da:
   1) esercizi per la somministrazione di pasti tradizionali;
   2) esercizi per la somministrazione di pasti veloci;
   3) esercizi per la somministrazione di pizze con appositi forni di cottura;
b) esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande, costituiti da:
   1) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia;
   2) esercizi di cui al numero 1) di questa lettera nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
c) esercizi di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, aventi

carattere prevalente, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, cinema, teatri e altri esercizi simili. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago a carattere prevalente la semplice musica di accompagnamento e compagnia."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone:

"Art. 18

Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 18 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18

Limitazioni alla somministrazione

1. Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, in materia di somministrazione di bevande alcoliche, gli esercenti non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo se non sussiste un legittimo motivo.

2. Gli esercenti possono rifiutare la somministrazione a persone che disturbano palesemente la quiete e l'ordine dell'esercizio.

3. Negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche dalle ore due alle ore sette antimeridiane.

4. *omissis*

5. Negli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 14 è vietata, salvo espressa e motivata deroga del sindaco, la somministrazione di bevande superalcoliche.

~~5 bis. Fermo restando quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, negli esercizi disciplinati da questa legge, compresi quelli di cui all'articolo 14, sono vietate la somministrazione e la vendita di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione a soggetti minori di 18 anni.~~

~~5 ter. La Provincia promuove e incentiva, nel limite massimo di 300.000 euro all'anno, azioni di sensibilizzazione, sia attraverso gli organi di informazione, sia attraverso campagne da attivarsi presso gli istituti scolastici e i pubblici esercizi, in merito ai rischi per la salute connessi all'abuso di sostanze alcoliche.~~ **(abrogati)"**

Nota all'articolo 7

- L'articolo 69 della legge provinciale sul commercio 2010 - e cioè della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) - come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 69

Limitazioni alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche

~~1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, negli esercizi commerciali disciplinati da questa legge è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minorenni.~~ **(abrogato)**

2. Negli esercizi commerciali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, negli orari durante i quali non è consentita la somministrazione di bevande alcoliche è vietata anche la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione."

Nota all'articolo 8

- Per l'articolo 18 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, si veda la nota all'articolo 6.

- Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) - dispone:

"Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 15 luglio 2009, n. 56, d'iniziativa del consigliere Luigi Chiocchetti (U.A.L. - Union Autonomista Ladina), concernente "Misure a favore degli esercizi per la somministrazione di bevande esclusivamente analcoliche. Modifica alla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 relativa alla somministrazione di alimenti e bevande".
- Assegnato alla seconda commissione permanente il 18 agosto 2009.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente sul testo avente ad oggetto "Tutela dei minori dall'abuso di bevande alcoliche" espresso il 21 giugno 2010.
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche" il 23 luglio 2010.

57672
Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg.

Regolamento per l'accesso all'impiego del personale sanitario presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (dell'articolo 49, comma 10, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 sul servizio sanitario provinciale)
(Registrato alla corte dei conti il 02.08.2010, registro numero 1, foglio numero 16)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statutospeciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;
- visto l'articolo 49, comma 10 della legge sul servizio sanitario provinciale (legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10);
- vista la deliberazione n. 1070 di data 7 maggio 2010 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale sanitario presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici

emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 della legge sul servizio sanitario provinciale:
   a) i criteri, le modalità ed i requisiti di accesso all'impiego del personale sanitario presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari - di seguito Azienda - a tempo indeterminato e determinato;
   b) le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti;
   c) i termini entro i quali sono concluse le operazioni concorsuali;
   d) la composizione, il funzionamento delle commissioni esaminatrici e i criteri generali per la corresponsione dei compensi previsti per i componenti delle stesse.

Titolo I
Accesso all'impiego a tempo indeterminato

Art. 2
Oggetto

1. Questo titolo disciplina le modalità, i requisiti e le procedure per l'assunzione di personale sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Capo I
Modalità di accesso

Art. 3
Modalità di accesso all'impiego

1. L'accesso all'impiego presso l'Azienda di personale sanitario a tempo indeterminato avviene, in base all'articolo 97, comma 3, della Costituzione della Repubblica Italiana, mediante concorso pubblico, in via ordinaria per titoli ed esami, o per soli esami, con lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta.
2. La copertura dei posti vacanti può essere disposta anche mediante le procedure di mobilità dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Salvo specifiche e comprovate esigenze, non si fa luogo a mobilità su posti relativi a figure professionali per le quali è stato indetto concorso e sino a che risultano esistenti graduatorie utilizzabili. L'attuazione della mobilità può essere subordinata alla verifica del possesso dei requisiti professionali, da espletare nel rispetto dei principi previsti da questo regolamento.
3. Tutte le procedure di reclutamento devono svolgersi con modalità che ne garantiscono l'adeguata pubblicità, l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi automatizzati, la trasparenza, il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 4
Preselezione

1. Il bando di concorso può prevedere forme di preselezione, effettuate anche da aziende specializzate in selezione del personale. La preselezione avviene nella forma di test a risposta multipla e verte su tutte od alcune delle materie oggetto del concorso, come identificate nel bando. La preselezione può consistere anche in test psico-attitudinali rapportati alla categoria e figura professionale a concorso.
2. Il bando fissa il punteggio minimo per il superamento della preselezione e può anche fissare il numero massimo di concorrenti risultati idonei da ammettere alle successive prove d'esame.
3. Il bando può inoltre prevedere che la graduatoria formata in base al test preselettivo abbia valore di graduatoria al fine di eventuali assunzioni a tempo determinato.
4. Il provvedimento di indizione può disporre che siano esonerati dalla prova preselettiva i candidati che, negli ultimi cinque anni, abbiano prestato almeno un anno di servizio presso l'Azienda; per le assunzioni a tempo determinato è comunque richiesta la partecipazione alla prova preselettiva anche ai predetti candidati.

Art. 5
Concorsi per ambito territoriale

1. I concorsi sono indetti per l'intero ambito aziendale, oppure per l'assunzione presso singole articolazioni organizzative fondamentali o singole sedi aziendali.
2. Nella domanda di ammissione i candidati scelgono ed elencano, in ordine di preferenza, le sedi per le quali intendono concorrere. Se la domanda non indica alcuna sede di preferenza si intendono scelte tutte le sedi aziendali.
3. La graduatoria finale è composta dalle graduatorie parziali relative alle singole sedi. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato presso una delle sedi scelte ai sensi del comma 2 determina la decadenza da tutte le graduatorie.

Capo II
Requisiti e procedure di accesso

Art. 6
Oggetto

1. Questo capo regolamenta i requisiti e le procedure di accesso applicabili, per quanto compatibili, a tutte le modalità di accesso previste dall'articolo 3, comma 1.

Sezione I
Requisiti

Art. 7
Requisiti generali

1. Possono accedere all'impiego presso l'Azienda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
   a) età non inferiore agli anni diciotto, senza limiti massimi di età, salvo quanto previsto da specifiche normative;
   b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
   c) idoneità fisica all'impiego;
   d) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione;
   e) possesso del titolo di studio e dell'eventuale esperienza lavorativa e di eventuali abilitazioni all'esercizio di professioni prescritte per le diverse categorie professionali;
   f) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché coloro che negli ultimi cinque anni precedenti all'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nel medesimo profilo professionale e nella medesima disciplina.

Art. 8
Requisiti specifici

1. Oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, per l'accesso relativo ad ogni singola figura professionale il bando di concorso indica i requisiti specifici previsti dalle fonti che regolano l'accesso del personale sanitario al Servizio sanitario nazionale, nonché ogni altro requisito necessario in relazione al posto da coprire, fatto salvo quanto previsto all'articolo successivo.

Art. 9
Limitazioni per l'accesso dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea

1. È richiesto comunque il requisito della cittadinanza italiana per l'esercizio delle seguenti funzioni:
   a) che comportano l'attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria;
   b) che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi o coercitivi.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 può essere disposta, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla partecipazione a specifici concorsi o altre procedure di assunzione, oppure il diniego all'assunzione a specifici impieghi di quanti siano già risultati idonei e siano utilmente collocati nelle graduatorie; in tale ultimo caso il candidato mantiene comunque la propria posizione in graduatoria ai fini di un'eventuale assunzione che non comporti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.
3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono comunque godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti e dimostrare una adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale a concorso.

Art. 10
Possesso dei requisiti

1. I requisiti previsti dagli articoli 7, 8, e 9 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e alla data di assunzione.

2. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato che deve essere tempestivamente comunicato all'interessato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
3. Per l'assunzione di figure professionali che richiedono il possesso di un'abilitazione professionale, il bando può prevedere che il certificato d'iscrizione al rispettivo albo sia presentato non oltre la data di assunzione.
4. L'assunzione può essere subordinata alla visita medica preassuntiva di cui alla vigente normativa in materia.

Sezione II

Bando di concorso e presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico per esami

Art. 11

Indizione del concorso, approvazione del relativo bando e pubblicità

1. Con un unico provvedimento l'Azienda indice il concorso ed approva il relativo bando.
2. Il bando di concorso è pubblicato anche per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché integralmente sul sito internet dell'Azienda. Il provvedimento di indizione del concorso indica le altre forme con le quali è data pubblicità dell'indizione del concorso medesimo.

Art. 12

Contenuto del bando di concorso

1. Il bando di concorso contiene:
   a) il richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali è espletato il concorso alle norme contenute in questo regolamento e alle altre disposizioni normative vigenti in materia;
   b) l'eventuale determinazione del numero dei posti per i quali è indetto il concorso, a tempo pieno o a tempo parziale, con l'eventuale richiamo alla possibilità di utilizzare la graduatoria di idonei per ulteriori assunzioni;
   c) nel caso di concorso per la copertura di posti a tempo parziale, il numero di ore settimanali nonché l'articolazione giornaliera dell'orario;
   d) il termine e le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, l'indicazione dei requisiti soggettivi generali e specifici richiesti per l'ammissione all'impiego, con l'elenco delle dichiarazioni da rendere obbligatoriamente a pena di esclusione. Al bando è allegato un facsimile della domanda;
   e) le modalità di versamento della tassa di concorso ed il suo importo;
   f) l'individuazione della figura professionale alla quale si riferisce il concorso;
   g) le materie oggetto delle prove in relazione alla specificità della professionalità richiesta e la votazione minima necessaria per il superamento delle singole prove;
   h) l'indicazione dei criteri di svolgimento della prova di preselezione; se prevista ai sensi dell'articolo 4,
   i) il diario e la sede delle prove, oppure le modalità ed i termini per la comunicazione del diario e della sede o solamente della sede;
   j) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ed i relativi termini e modalità di presentazione;
   k) la possibilità di indicare l'eventuale situazione di portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai fini della fruizione degli ausili nonché dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;
   l) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;
   m) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ai fini del rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
   n) il responsabile del procedimento e il termine per l'ultimazione delle procedure oppure le modalità ed i termini per l'individuazione degli stessi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25;
   o) la documentazione da presentarsi in caso di assunzione e i relativi termini;

p) le modalità per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
q) le indicazioni relativamente alla scelta delle sedi di assegnazione ai sensi dell'articolo 5.

2. Il bando di concorso può prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché di almeno una lingua straniera; il bando può specificare altresì il livello di conoscenza richiesto e le relative modalità di accertamento, che possono comunque comportare l'utilizzo pratico di apparecchiature informatiche, inclusa la stesura delle prove scritte con il computer.

Art. 13

Contenuto e modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve contenere tutte le indicazioni specificate nel bando di concorso e deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione. La domanda deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione; nel caso di proroga o di riapertura dei termini, il termine di proroga o di riapertura per la presentazione della domanda può avere una durata inferiore a trenta giorni. Nel caso in cui il termine scada nel giorno di sabato o festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
2. La domanda può essere spedita a mezzo posta; in caso di spedizione mediante raccomandata o con altre modalità di spedizione, aventi le medesime caratteristiche, fa fede, ai fini dell'ammissione, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3. È ammessa la presentazione della domanda anche con trasmissione via fax o con altre modalità, anche telematiche, previste dal bando, nel quale sono specificate le modalità di sottoscrizione della domanda stessa nonché le conseguenze per la mancanza della firma.
4. L'amministrazione non risponde per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o via fax comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Sezione III
Commissioni esaminatrici

Art. 14

Composizione e nomina della commissione

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dall'Azienda e sono composte:
   a) dal presidente, scelto:
      1) per il personale non dirigenziale, fra personale in possesso della qualifica di dirigente o di titolare di posizione organizzativa, in servizio alla data di nomina della commissione;
      2) per il personale dirigenziale, tra direttori o dirigenti responsabili di struttura competenti per materia oppure, in caso di mancanza di queste figure, tra dirigenti con incarichi di direzione strategica aziendale;
   b) da due a quattro esperti nelle materie oggetto d'esame, in possesso di una professionalità rapportata alla posizione professionale a concorso e che non siano titolari di funzioni politico-istituzionali o rappresentanti sindacali o comunque designati dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente scelto tra personale comunque in servizio presso l'Azienda, inquadrato in categoria pari o superiore a C - livello base e corrispondenti.
3. Almeno un terzo dei componenti della commissione, escluso il segretario, è di sesso femminile; l'eventuale mancato rispetto di tale soglia di individuazione è motivato nell'atto di nomina della commissione.
4. Uno degli esperti previsti dal comma 1, lettera b), può svolgere anche le funzioni di segretario oppure di presidente purché in possesso dei requisiti richiesti rispettivamente per il segretario o per il presidente; in ogni caso la commissione è composta da almeno tre membri.
5. Per ogni componente della commissione, compreso il segretario, sono nominati uno o più supplenti, che intervengono alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

6. Per le prove di esame concernenti la lingua straniera o l'informatica o specifiche materie, alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti i quali partecipano alle sole sedute nelle quali si accertano le relative conoscenze.
7. Se i concorrenti interessati a sostenere le prove scritte superano le cento unità, la commissione può incaricare della correzione i membri esperti che vi provvedono in numero di almeno due con l'assistenza del segretario, ferma restando la revisione e l'attribuzione del voto da parte della commissione al completo. A tal fine la commissione può essere integrata da altri membri esperti, in numero massimo pari a quello dei componenti della commissione originaria. Di ogni sottocommissione fa parte un componente della commissione originaria; il presidente resta unico, mentre può essere nominato un segretario aggiunto.

Art. 15

Adempimenti delle commissioni esaminatrici e compensi ai componenti

1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici che non siano dipendenti aziendali o che non prestino comunque servizio presso l'Azienda, sono corrisposti i compensi secondo i seguenti criteri:
   a) un compenso base in misura variabile da 350 euro a 800 euro, rapportato alla categoria di appartenenza del personale cui si riferisce la procedura concorsuale;
   b) un compenso orario, in misura variabile tra 25 euro e 70 euro, rapportato al numero delle prove ed al numero dei concorrenti.
2. Entro i limiti stabiliti dal comma 1 l'Azienda definisce, con apposito atto, i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso nonché le modalità specifiche di corresponsione dei compensi. Con tale atto possono essere definite le modalità e i limiti per il riconoscimento delle spese di cui al comma 5. Con il provvedimento di nomina della commissione l'Azienda può stabilire per ogni procedura un limite massimo di spesa per i compensi previsti dal comma 1
3. Gli importi indicati dal comma 1 sono aggiornati nella misura e con la decorrenza stabilite dalla Giunta provinciale per le commissioni esaminatrici per l'accesso all'impiego presso la Provincia.
4. L'attività svolta in qualità di componente di commissioni esaminatrici da personale che presti comunque servizio presso l'Azienda è considerata attività di servizio ed è svolta in orario di lavoro; al medesimo personale e ai dipendenti dell'Azienda, anche se non prestano servizio presso l'Azienda ed al segretario, sono corrisposti i compensi previsti dal comma 2 nella misura del 20 per cento.
5. Ai componenti della commissione compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento effettivamente sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni. Agli stessi compete inoltre l'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo dell'automezzo nella misura e con le modalità previste per i dirigenti provinciali.

Art. 16

Incompatibilità

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione ed il segretario, presa visione dell'elenco dei partecipanti, procedono a verificare la non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile; di tale verifica e dell'esito della stessa è dato atto nel verbale.
2. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario o segretario interessato; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità intervenga, in un momento successivo, nel corso dell'espletamento del concorso.

Sezione IV
Prove d'esame

Art. 17

Tipologia delle prove d'esame

1. Le prove d'esame si distinguono in:
   a) una prova scritta consistente in appositi test a risposta multipla predeterminata oppure in quesiti a risposta sintetica oppure in un tema; il contenuto può avere carattere tecnico-pratico e psico-attitudinale oppure solamente tecnico-pratico oppure, nel caso di due prove scritte, solamente psico-attitudinale;
   b) una prova pratica rivolta ad accertare nel concreto le capacità dei concorrenti in relazione alla

specifica professionalità richiesta;
c) una prova orale consistente nella proposizione di una serie di domande volte ad accertare le conoscenze del concorrente nelle materie oggetto della prova orale nonché l'attitudine e la professionalità del medesimo con riferimento alle attività che è chiamato a svolgere.

2. Le prove d'esame, salvo diversa e motivata previsione nel bando di concorso, sono effettuate per ciascuna categoria di personale da assumere secondo l'ordine e la tipologia sottoindicate:
   a) per la categoria C: una prova scritta; una seconda prova scritta, oppure in alternativa una prova pratica; una prova orale;
   b) per la categoria D: una prova scritta; un'eventuale seconda prova scritta; una prova pratica; una prova orale;
   c) per il personale dirigenziale: una prova scritta; un'eventuale seconda prova scritta; una prova pratica; una prova orale.
3. Se le condizioni organizzative lo consentono, le prove scritte possono essere redatte anche con strumentazione informatica, garantendo comunque l'anonimato dell'elaborato.

Art. 18

Diario delle prove d'esame

1. Il diario delle prove d'esame nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1, può essere indicato in uno dei seguenti modi:
   a) direttamente nel bando di concorso;
   b) mediante comunicazione ai singoli concorrenti, con la decorrenza dei termini stabilita nel bando di concorso, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità specificata nel bando;
   c) mediante pubblicazione nell'apposito sito internet dell'Azienda.
2. Il diario della prova scritta o pratica è comunicato ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui ha inizio la prova medesima.
3. L'avviso per la presentazione alla prova orale è dato almeno venti giorni prima di quello in cui i concorrenti debbono sostenerla. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione, con le modalità ritenute idonee dall'amministrazione, del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti.
4. Nel caso in cui con un'unica comunicazione sia dato avviso del diario della prova scritta o pratica e del diario della prova orale, tale comunicazione è data almeno venti giorni prima di quello in cui i concorrenti devono sostenere la prima delle prove.
5. Le prove del concorso, scritte, pratiche ed orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Art. 19

Svolgimento della prova scritta

1. Se l'esame ha luogo in una sola sede, la commissione si riunisce con congruo anticipo sull'ora stabilita per l'inizio dello stesso, predispone un minimo di tre prove, tra le quali uno dei candidati sorteggia quella da svolgere, ne stabilisce la durata massima, nonché i criteri per la valutazione degli elaborati. Le prove, appena formulate, sono consegnate al segretario della commissione, che ne predispone la duplicazione, se necessaria, conservando il materiale in luogo idoneo a garantirne la piena segretezza.
2. Le prove, chiuse in buste siglate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario, sono segrete fino al loro svolgimento.
3. La commissione può in ogni caso stabilire criteri più specifici e dettagliati per la valutazione degli elaborati fino all'inizio delle operazioni di correzione dei medesimi.
4. Se non già indicato nel bando, con la comunicazione del diario delle prove, secondo quanto previsto dall'articolo 18, sono stabiliti i divieti o le modalità di consultazione dei testi normativi nonché l'utilizzo di eventuale altro materiale.
5. Il concorrente che è trovato in possesso, durante la prova, di materiale la cui utilizzazione è vietata o limitata ai sensi del comma 4 o che abbia copiato, in tutto o in parte, lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. In tale ultima ipotesi, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti

coinvolti. La mancata esclusione durante la prova non preclude che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione della prova medesima.

6. Durante le prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, oppure di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione; il segretario della commissione ed almeno un commissario, oppure almeno due commissari, restano nella sede ove le prove hanno luogo con il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni date. Nel caso di più sedi, la vigilanza è coordinata in ognuna da almeno un commissario o dal segretario; ove il numero di questi non sia sufficiente, nelle sedi residue la vigilanza è coordinata da un dipendente dell'Azienda di categoria non inferiore alla C.
7. Nei singoli locali ove si svolgono le prove, la sorveglianza è esercitata da uno o più dipendenti comunque in servizio presso l'amministrazione.
8. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della commissione esaminatrice o del segretario. Al candidato sono consegnate, per ciascuna prova scritta, due buste: una grande munita di linguetta in parte staccabile ed una piccola contenente un cartoncino su cui deve indicare i propri dati anagrafici. Il candidato svolge la prova senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno.
9. Per ciascuna prova scritta è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato, siglate sul lembo di chiusura da almeno due componenti della commissione e dal segretario. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata alla presenza di almeno due componenti della commissione e del segretario e di un numero di candidati non superiore a dieci.
10. Tutte le buste sono aperte alla presenza della commissione esaminatrice all'inizio dei lavori di correzione, mentre l'apertura delle buste contenenti i dati anagrafici avviene a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Art. 20

Svolgimento della prova pratica

1. Ai fini dello svolgimento della prova pratica la commissione può disporre che la medesima sia:
   a) assimilata alla prova scritta;
   b) assimilata alla prova orale;
   c) effettuata con modalità alternative, in relazione alla peculiarità della stessa.
2. Nel caso di assimilazione alla prova scritta, si osservano le procedure e modalità indicate dall'articolo 19, compatibilmente con la specifica natura della prova pratica.
3. Nel caso di assimilazione alla prova orale, si applicano le procedure e modalità previste dall'articolo 21, compatibilmente con la specifica natura della prova pratica.

Art. 21

Svolgimento della prova orale

1. Prima dell'inizio della prova, la commissione si riunisce e predetermina i quesiti da porre ai singoli concorrenti per ciascuna delle materie o gruppi di materie d'esame. I quesiti sono predeterminati in numero maggiore rispetto a quello dei candidati e sono estratti a sorte di volta in volta da ciascun concorrente.
2. Prima dell'inizio della prova orale la commissione stabilisce inoltre le modalità di espletamento della prova ed i criteri di valutazione, con la facoltà di attribuire anche un peso diverso alle singole materie o gruppi di materie.
3. Le domande poste sono verbalizzate, mentre non sono messe a verbale le singole risposte.
4. La prova orale è svolta in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei concorrenti esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che è affisso nella sede degli esami e successivamente pubblicato sul sito internet dell'Azienda.

Art. 22

Valutazione ed esito delle prove d'esame

1. Il punteggio massimo previsto per ciascuna prova d'esame è di 30/30 e, per il superamento delle prove, è richiesto in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30, salvo il punteggio più elevato previsto dal bando di concorso.
2. Nel caso di più prove d'esame sono ammessi alla prova successiva i concorrenti che nella prova precedente abbiano riportato una votazione almeno pari a quella fissata ai sensi del comma 1.
3. La motivazione della valutazione del concorrente da parte della commissione e del relativo punteggio assegnatogli può essere singolarmente espressa oppure risultare predeterminata in via generale per i vari punteggi attribuibili.
4. La graduatoria di merito è predisposta sulla base del punteggio finale dato dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova.
5. L'esito di tutte le prove d'esame è pubblicato sul sito internet dell'Azienda.

Art. 23

Processo verbale delle operazioni d'esame

1. Di tutte le operazioni svolte e delle decisioni adottate dalla commissione esaminatrice è redatto un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Sezione V

Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori

Art. 24

Formazione, approvazione e validità della graduatoria finale

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'amministrazione forma la graduatoria finale tenuto conto delle riserve di posti eventualmente previste dalla normativa vigente, e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dalla normativa vigente. In caso di permanenza di parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata nell'ordine:
   a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il concorrente sia coniugato o meno;
   b) all'aver prestato servizio di maggior durata in Azienda e/o in altre amministrazioni pubbliche;
   c) dal più giovane di età;
   d) dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.
2. L'Azienda approva la graduatoria finale e dichiara gli eventuali vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso.
3. La graduatoria finale è pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e integralmente sul sito internet dell'Azienda e conserva validità per un periodo di tre anni dalla data di approvazione.

Art. 25

Termini del procedimento concorsuale

1. Le operazioni concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata, entro otto mesi dalla data di indizione.
2. Il termine è reso noto mediante il bando di concorso, oppure tramite il diario delle prove scritte, oppure con altre adeguate forme di pubblicità specificate nel bando medesimo.

Capo III

Concorso pubblico per titoli ed esami

Art. 26

Definizione

1. Il concorso pubblico per titoli ed esami consiste in prove d'esame attinenti alla professionalità della relativa figura professionale da effettuarsi secondo le modalità previste dal capo II, sezione IV, nonché nella valutazione dei titoli di servizio, di cultura e titoli vari oppure solo di servizio o solo di cultu-

ra, eventualmente accompagnati dai titoli vari, con criteri predeterminati nell'apposito bando, secondo quanto previsto dall'allegato A.

Art. 27

Bando di concorso

1. Il bando del concorso pubblico per titoli ed esami contiene, oltre agli elementi previsti dall'articolo 12, comma 1:
   a) le categorie di titoli valutabili e, nell'ambito di queste, i singoli titoli valutabili, scegliendoli tra quelli indicati nell'allegato A, salvo diversa determinazione dell'amministrazione in sede di approvazione del bando di concorso, nonché le modalità ed i termini per la presentazione dei titoli;
   b) il punteggio massimo attribuibile per categorie di titoli ai sensi dell'allegato A.

Art. 28

Termini del procedimento concorsuale

1. Per i termini del procedimento concorsuale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 25.

Art. 29

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri previamente individuati da parte della commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere all'abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
2. Il risultato della valutazione dei titoli di coloro che abbiano superato la prova scritta è reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale mediante affissione nella sede dell'esame e/o sul sito internet dell'Azienda oppure anche con comunicazione scritta unitamente alla convocazione per la prova orale.
3. Il punteggio finale è determinato sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti riportati nelle prove d'esame.
4. Relativamente alla formazione, approvazione e validità della graduatoria finale, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24.

Titolo II
Accesso all'impiego a tempo determinato

Art. 30

Oggetto

1. Questo titolo disciplina le modalità e le procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 31

Modalità di individuazione del personale da assumere

1. L'individuazione del personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato è effettuata secondo una delle seguenti modalità, a scelta dell'amministrazione:
   a) mediante selezioni pubbliche, per esami o per titoli o per titoli ed esami, indette con la procedura prevista dall'articolo 32;
   b) mediante utilizzo di graduatorie valide per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel caso in cui non esistano valide graduatorie aziendali a tempo determinato.
2. Per la partecipazione alle prove previste dal comma 1, lettera a), è comunque richiesto il possesso dei requisiti generali e di quelli specifici previsti dagli articoli 7 e seguenti per le assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 32

Selezioni pubbliche

1. L'Azienda indice la selezione e ne assicura la pubblicità mediante la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica, integralmente sul

proprio sito internet, nonché mediante eventuali altre forme di pubblicità indicate dal provvedimento di indizione. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in almeno quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'atto di indizione della selezione contiene:
   a) la figura professionale, la categoria ed il livello del personale da assumere;
   b) i requisiti generali e specifici richiesti;
   c) il termine e le modalità di presentazione della domanda di ammissione;
   d) le modalità di versamento della tassa di selezione ed il suo importo;
   e) la tipologia ed il contenuto delle prove, in relazione alla specificità della professionalità richiesta, nonché la votazione minima richiesta per il superamento delle medesime;
   f) l'eventuale indicazione delle categorie di titoli valutabili e, nell'ambito di queste, i singoli titoli valutabili, scegliendoli tra quelli indicati nell'allegato A, salvo diversa determinazione dell'amministrazione in sede di approvazione dell'avviso di selezione, le modalità ed i termini per la presentazione dei titoli, nonché il punteggio massimo attribuibile per categorie di titoli ai sensi dell'allegato A;
   g) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ed i relativi termini e modalità di presentazione;
   h) la possibilità di indicare l'eventuale situazione di portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale n. 8 del 2003 e della legge n. 104 del 1992, ai fini della fruizione degli ausili o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;
   i) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ai fini del rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
   j) il diario e la sede delle prove oppure le modalità ed i termini per la comunicazione del diario e della sede o solamente della sede;
   k) la nomina della commissione esaminatrice;
   l) la documentazione da presentarsi in caso di assunzione e i relativi termini;
   m) il responsabile del procedimento e il termine per l'ultimazione delle procedure oppure le modalità ed i termini per l'individuazione degli stessi;
   n) le modalità per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003;
   o) le indicazioni relativamente alla scelta delle sedi di assegnazione ai sensi dell'articolo 5.
3. L'indicazione della data e del luogo di svolgimento della prova, o le modalità ed i termini per la comunicazione del diario e delle sedi o solo delle sedi, contenuta nell'avviso pubblico costituisce di per sé convocazione dei concorrenti.
4. Fatta salva diversa determinazione, la prova consiste in un test con domande a risposta multipla sulle materie inerenti la figura per le quali si procede alla selezione. La correzione avviene in via ordinaria mediante l'utilizzo di sistemi informatici e di lettura ottica, con la presenza almeno del segretario della commissione esaminatrice.
5. La selezione pubblica può essere indetta contestualmente al concorso pubblico relativo alla medesima figura professionale. In tal caso il bando è unico e indica le modalità di svolgimento delle procedure selettive.

Art. 33

Graduatorie

1. Le graduatorie delle selezioni sono formate dalla commissione secondo l'ordine di merito e sono approvate nel rispetto degli eventuali titoli di precedenza e preferenza a parità di punteggio.
2. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.

Art. 34

Assunzioni

1. Con proprio atto l'Azienda stabilisce le modalità di chiamata dei candidati nonché i criteri di utilizzazione delle graduatorie previste all'articolo 33.

Art. 35

Norma di rinvio

1. Per quanto non diversamente previsto da questo titolo si applicano le disposizioni contenute nel titolo I, capo I, capo II e capo III. Le commissioni esaminatrici possono essere formate da due soli componenti.

Titolo III
Selezioni per l'accesso alla direzione di struttura complessa

Art. 36
Oggetto

1. Questo titolo disciplina le procedure selettive pubbliche per l'accertamento dell'idoneità all'incarico di direzione di struttura complessa.
2. Le modalità di conferimento degli incarichi sono disciplinate dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 37
Accertamento dell'idoneità

1. L'accertamento dell'idoneità all'incarico di direzione di struttura complessa è effettuato mediante colloquio e valutazione del curriculum professionale dei candidati.

Art. 38
Requisiti di partecipazione

1. I requisiti di partecipazione alle selezioni previsti da questo titolo sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale della materia.
2. All'accertamento dei requisiti provvede la commissione esaminatrice.

Art. 39
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è composta da:
   a) un presidente: il responsabile della direzione strategica aziendale in ambito sanitario, secondo competenza;
   b) due componenti: direttori di struttura complessa del profilo professionale e della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dal Direttore generale ed uno dal Consiglio dei sanitari;
   c) un segretario: dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla "D".

Art. 40
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

1. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie della struttura da dirigere.
2. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
3. Il curriculum professionale è valutato con riferimento alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, tenuto conto:
   a) della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
   b) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ed in particolare delle seguenti casistiche, attestate dalla direzione sanitaria competente:
      1) per le discipline ricomprese nell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche: della casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive;
      2) per le altre discipline: della casistica di specifiche esperienze e attività professionali.
   c) dei soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a quindici giorni, con esclusione dei tirocini obbligatori;
   d) della partecipazione a specifici corsi di formazione manageriale;
   e) della attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
   f) della produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica; a tal fine il candidato deve produrre l'elenco completo delle pubblicazioni e presentare, in originale o in copia, cinque lavori, a propria scelta, selezionati in relazione al pe-

riodo di pubblicazione, all'importanza e all'attinenza con la struttura da dirigere.

4. Le attività di cui al comma 3, lettere b) ed e) sono riferite al decennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 41

Esito della selezione

1. Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum la commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l'idoneità del candidato all'incarico.

Art. 42

Rinvio

1. Per quanto non diversamente previsto da questo titolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I.

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 43

Modalità di espletamento dei concorsi in atto e utilizzazione delle graduatorie

1. Questo regolamento si applica alle procedure indette successivamente alla data della sua entrata in vigore, ferma l'immediata applicazione dell'articolo 34 alle graduatorie non ancora scadute o relative a procedure indette anteriormente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 28 giugno 2010

IL PRESIDENTE
LORENZO DELLAI

Allegato parte integrante
ALLEGATO A)

(articoli 26, 27e 32)
Norme generali relative ai titoli e alla loro valutazione

1. Nelle procedure selettive per titoli ed esami il punteggio complessivo per titoli non può essere superiore a 30 punti. La valutazione verte solo sui titoli attinenti la figura professionale a concorso, compresi quelli che costituiscono requisito di ammissione.

2. Il bando di concorso indica le categorie di titoli valutabili nonché, nell'ambito delle categorie scelte, i singoli titoli valutabili. Relativamente alle procedure di accesso alla dirigenza, per quanto concerne i diplomi di specializzazione e i rapporti di equipollenza e di affinità tra gli stessi, si applica la normativa nazionale vigente nel tempo. In ogni caso il punteggio per ciascuna categoria di titoli non può essere superiore a quello previsto dal comma 3.

3. Le categorie di titoli, i titoli ed i criteri generali di valutazione dei titoli sono i seguenti:

A) TITOLI DI SERVIZIO - 12 punti:

a) attività professionale svolta con rapporto di lavoro subordinato, stabile o temporaneo, a tempo pieno, presso datori di lavoro pubblici e privati accreditati oppure solo pubblici con funzioni corrispondenti o equiparabili al posto messo a concorso, ivi compresi, per l'accesso alla dirigenza medica, i periodi di formazione specialistica;
b) relativamente alla dirigenza medica, attività professionale in qualità di medici di medicina generale, di pediatri di libera scelta e di specialisti ambulatoriali interni, svolta con rapporto di lavoro in convenzione con il servizio sanitario nazionale, disciplinato dagli accordi collettivi nazionali; per i medici di assistenza primaria ed i pediatri di libera scelta il punteggio è rapportato al numero di assistiti; per gli altri medici il punteggio è rapportato all'orario di lavoro dei dirigenti medici a tempo pieno, in ragione dell'orario settimanale di lavoro;
c) le frazioni di anno sono valutabili in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di trenta giorni o frazioni uguali o superiori a quindici giorni;
d) l'attività prestata con rapporto di lavoro part-time o a regime ridotto è valutabile con punteggio proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione dell'orario.

B) TITOLI DI CULTURA

B.1. TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO - 5 punti:

a) Titolo di studio di accesso: valutabile in relazione al voto finale
b) Titoli di studio di grado superiore a quello di accesso
c) Abilitazioni all'esercizio della professione nonché eventuali altre abilitazioni previste dalla normativa statale, regionale e provinciale. Se costituiscono requisito di ammissione, sono valutati solo se è previsto un voto finale.
d) Nei concorsi per i quali è previsto il requisito della laurea, verranno valutati i master universitari, i titoli di specializzazione e il dottorato di ricerca.

B.2. PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI - 5 PUNTI:

a) le pubblicazioni devono essere edite a stampa; il bando può stabilire il numero massimo di pubblicazioni da presentare, a scelta del candidato, in relazione al periodo di pubblicazione, all'importanza ed all'attinenza con la figura professionale a concorso;
b) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione professionale da conferire,

all'eventuale collaborazione di più autori;

c) la commissione deve peraltro tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
   1) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
   2) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.
d) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

C) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (TITOLI VARI) - 8 PUNTI:

a) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali, le attività di studio e gli incarichi di insegnamento formalmente documentati, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonei ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione acquisito nell'arco della intera carriera e specifici rispetto alla posizione professionale da conferire;
b) in tale categoria possono essere valutati i soli corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla previsione di esame finale;
c) in tale categoria possono essere valutate anche le idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami;
d) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

4. I titoli risalenti a oltre dieci anni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande sono valutabili nell’ambito del curriculum formativo e professionale.

NOTE ESPLICATIVE
Avvertenza

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

Nota alle premesse

- L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta."

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:
1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
3. l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4. l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5. la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6. le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7. l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

- Il comma 10 dell'articolo 49 della legge sul Servizio sanitario provinciale dispone:

"10. Per il personale amministrativo, professionale e tecnico, l'accesso all'impiego presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari è regolato dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e dai regolamenti dell'azienda. La Provincia disciplina con proprio regolamento le procedure concorsuali per l'accesso all'impiego presso l'azienda del personale sanitario, nel rispetto delle norme di legge statali costituenti vincolo per l'esercizio della competenza provinciale in materia. Il direttore generale può delegare ai direttori di distretto e ai direttori degli ospedali di Trento e di Rovereto l'esercizio delle funzioni concernenti l'espletamento di determinate procedure per l'assunzione di personale.".

Nota all'articolo 3

Il comma 3 dell'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana dispone:

"Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.".

Nota alll'articolo 7

L'articolo 32 quinquies del codice penale dispone:

"Art. 32 - quinquies
Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.".

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg.

Approvazione del "Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (articolo 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7" (legge sul personale della Provincia))
(Registrato alla corte dei conti il 03.08.2010, registro numero 1, foglio numero 17)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale approvata in data 30 luglio 2010 avente ad oggetto: "Approvazione del "Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (articolo 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7" (legge sul personale della Provincia))".

emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 67 bis della legge sul personale della Provincia, questo regolamento definisce le funzioni e la composizione del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento previsto dall'articolo 14 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), nonché le modalità di accesso allo stesso.

Art. 2
Funzioni ed articolazione del Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito del servizio competente in materia di servizi antincendi e protezione civile, le funzioni attinenti:
   a) la prevenzione incendi;
   b) l'estinzione incendi;
   c) i soccorsi tecnici, anche in caso di emergenze ambientali;
   d) la protezione, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate da eventi calamitosi;
   e) la vigilanza antincendio;
   f) la ricezione degli allarmi e l'allertamento;
   g) la difesa civile su richiesta dei competenti organi statali;
   h) i compiti o le attribuzioni previste in sede nazionale per i vigili del fuoco, anche in riferimento ai nuovi dipartimenti interregionali o regionali dei vigili del fuoco medesimi. La Giunta provinciale può affidare questi compiti e funzioni al Corpo permanente dei vigili del fuoco fissando criteri e modalità per il loro svolgimento, previa verifica delle competenze eventualmente esercitate da altre strutture provinciali.
2. La struttura competente in materia di antincendi e protezione civile provvede al coordinamento e all'integrazione tra le attività del Corpo permanente dei vigili del fuoco e le altre funzioni riguardanti

le attività tecniche preliminari, complementari e comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal comma 1.

3. Nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco opera il nucleo elicotteri, costituito ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della regione Trentino - Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale, nonché un nucleo sommozzatori, previsto dall'articolo 1, quinto comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano)**.**
4. Nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco il responsabile della struttura competente in materia di antincendi e protezione civile, d'intesa con il responsabile della struttura d'incardinamento, individua in particolare per lo svolgimento delle attività connesse ai soccorsi speciali, alla prevenzione e soccorso in materie quali quelle riguardanti i materiali radioattivi, biologici e chimici nonché l'espletamento di attività tecniche di carattere speciale, specifici settori formati da un adeguato numero di dipendenti incaricati dello svolgimento delle suddette attività aventi carattere permanente oppure gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di attività o interventi di carattere temporaneo. Il responsabile della struttura competente in materia di antincendi e protezione civile definisce inoltre eventuali funzioni e responsabilità di coordinamento.
5. Nell'esercizio delle funzioni indicate da questo articolo, il Corpo permanente dei vigili del fuoco svolge anche funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 3
Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. Il Corpo permanente dei vigili del fuoco è costituito dal personale della struttura competente in materia di antincendi e protezione civile inquadrato nelle qualifiche, nelle figure e nei profili professionali di seguito indicati e in quelli nei quali gli stessi possono confluire a seguito di nuova disposizione contrattuale:
   a) dirigente del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile che ne assume anche le funzioni di comandante;
   b) direttori degli uffici istituiti quali articolazioni del servizio nelle materie di cui all'articolo 2;
   c) pilota di elicottero;
   d) personale del settore operativo e del settore aeronavigante inquadrato nei profili professionali previsti dalla contrattazione.
2. Il personale tecnico del servizio competente in materia di antincendi e protezione civile svolge funzioni di supporto tecnico al Corpo permanente dei vigili del fuoco al fine di permettere il miglior conseguimento ed espletamento delle funzioni e attività di spettanza di quest'ultimo, in particolare per quanto riguarda gli aspetti sanitari, di analisi, tecnologici e tecnici.

Capo I
Disposizioni comuni

Art. 4
Modalità di accesso al Corpo permanente dei vigili del fuoco

1. L'accesso alle qualifiche del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco previste dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) rispetto alle quali è previsto l'accesso dall'esterno, avviene mediante concorso pubblico per esami, per titoli ed esami oppure per concorso e corso di formazione, salvo quanto specificamente disciplinato da questo regolamento.
2. Con riferimento a ciascuna delle modalità previste dal comma 1, il bando di concorso può prevedere forme di preselezione, consistenti in test a riposta multipla vertenti su tutte o alcune le materie del concorso, come identificate nel bando**.** Il bando può stabilire il numero massimo di concorrenti risultati idonei alla preselezione da ammettere alle prove del concorso.
3. Il bando di concorso indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio o il punteggio massimo agli stessi attribuiti, singolarmente e per categorie di titoli.

4. Nel bando di concorso sono inoltre definite le modalità di attuazione del corso di formazione, del suo svolgimento, l'individuazione delle materie di insegnamento e di quelle oggetto degli esami finali.
5. Il corso di formazione è organizzato dalla scuola provinciale antincendi; l'amministrazione provinciale può comunque avvalersi dei corsi o di parte degli stessi organizzati per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. La Giunta provinciale determina le modalità di assunzione delle spese per l'organizzazione dei corsi previsti dal comma 5 di questo articolo e dal comma 3 dell'articolo 7, anche da porre eventualmente a carico del Bilancio della Cassa provinciale antincendi.

Art. 5
Uniformi

1. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, nel rispetto della vigente normativa, l'amministrazione provinciale mette a disposizioni le uniformi, costituite da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

Capo II
Accesso alla qualifica di vigile del fuoco

Art. 6
Requisiti di accesso

1. L'accesso al ruolo e alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante un concorso pubblico per titoli ed esami e un corso di formazione. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
   a) godimento dei diritti politici;
   b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32**;**
   c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
   e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Per il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale deve essere posseduta all'atto dell'assunzione. All'accertamento della stessa provvederà l'Amministrazione nei confronti dei candidati che avendo superato il concorso pubblico saranno assunti e ammessi al corso di formazione.
3. L'ammissione al concorso è subordinata alla mancanza delle condizioni ostative previste dall'ordinamento provinciale.
4. I posti del concorso possono essere riservati fino alla misura massima del 40 per cento a:
   a) personale che ha svolto servizio civile nel Corpo permanente dei vigili del fuoco;
   b) personale che, alla data di indizione del bando di concorso, presta servizio nei corpi volontari dei vigili del fuoco e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;
   c) personale che ha prestato servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco come vigile del fuoco discontinuo per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.
5. I posti riservati ai sensi del comma 4 e non coperti sono attribuiti agli altri candidati secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 7
Tipologia delle prove d'esame

1. Il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco consiste in una prova scritta, articolata in test a riposta multipla predeterminata o in quesiti a risposta sintetica, in un'eventuale prova pratica, in una prova orale e nella valutazione dei titoli. La graduatoria del concorso pubblico è data dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova e dal punteggio attribuito ai titoli.

2. Il bando di concorso può prevedere che per tutti i posti messi a concorso o per parte degli stessi i candidati sostengano una prova pratica nei mestieri di volta in volta da esso individuati e scelti dal candidato all'atto della presentazione della domanda.
3. Per favorire l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco di personale di genere femminile il bando di concorso può prevedere l'organizzazione di specifico corso nelle materie oggetto del concorso o delle eventuali prove preselettive, riservato ai candidati di genere femminile. Il corso può essere svolto dalla scuola provinciale antincendi o da altra struttura, anche esterna, competente in materia di formazione.

Art. 8
Corso di formazione per la qualifica di vigile del fuoco

1. I vincitori del concorso sono assunti e ammessi al corso di formazione come allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
2. Il corso di formazione teorico-pratico della durata di almeno tre mesi si conclude con un esame consistente in una prova scritta e una prova tecnico-pratica sulle materie trattate durante il corso. Durante il corso i frequentanti non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi.
3. Il coniuge, i figli superstiti, nonché il fratello, se sia l'unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di attività istituzionali o di missioni internazionali, a richiesta possono essere ammessi a frequentare il corso di formazione per allievi vigili del fuoco purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1 e non si trovino in alcuna delle condizioni che impediscono l'ammissione al concorso ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
4. Gli allievi vigili del fuoco sono esclusi dal corso di formazione per assenze superiori al 20 per cento delle giornate di corso oppure superiori al 30 per cento se l'assenza è dovuta a malattia; in quest'ultimo caso è ammessa la partecipazione al primo corso successivo al recupero dell'idoneità psicofisica.
5. Sono inoltre esclusi dal corso i frequentanti che commettano violazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della multa.
6. L'esclusione dal corso di formazione comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione provinciale.
7. Gli allievi vigili del fuoco, la cui assenza oltre il 20 per cento delle giornate di corso sia giustificata dalla fruizione degli istituti a tutela della maternità e della paternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al rientro dai periodi di assenza.
8. Gli allievi che hanno superato gli esami finali del corso sono inquadrati nella qualifica di vigile del fuoco secondo la graduatoria finale risultante dalla somma dei punteggi riportati nelle prove indicate dal comma 2. Dalla data di inquadramento nella qualifica di vigile del fuoco decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.

Capo III
Accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi

Art. 9
Accesso alla qualifica

1. La qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:
   a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami e corso di formazione. Un sesto dei predetti posti**,** è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio che partecipano al concorso a prescindere dal limite di età fissato dall'articolo 10. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;
   b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami e corso di formazione riservato al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, in possesso, alla data del bando di indizione del concor-

so, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di un diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

2. La partecipazione al concorso interno previsto dal comma 1, lettera b), e la possibilità di fruire della riserva dei posti stabilita dalla lettera a) dello stesso comma, è subordinata al possesso dei requisiti prescritti nonché all'assenza d'irrogazione di sanzioni disciplinari più gravi della multa nell'ultimo biennio.

Art. 10
Requisiti di accesso

1. Al concorso pubblico per vice ispettori antincendi previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
   a) godimento dei diritti politici;
   b) età non superiore a 37 anni;
   c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
   e) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Per il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale deve essere posseduta all'atto dell'assunzione. All'accertamento della stessa provvederà l'Amministrazione nei confronti dei candidati che avendo superato il concorso pubblico saranno assunti e ammessi al corso di formazione.
3. Le tipologie dei titoli di studio indicate dal comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso sono individuati dal bando di concorso in analogia con quanto previsto per il concorso per l'accesso alla corrispondente figura professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. L'ammissione al concorso è subordinata alla mancanza delle condizioni ostative previste dall'ordinamento provinciale.
5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 11
Tipologia delle prove d'esame

1. Il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi si articola in una prova scritta consistente in quesiti a risposta sintetica o in un tema e in una prova orale, secondo quanto previsto dal bando di concorso. La graduatoria del concorso pubblico è data dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova.

Art. 12
Corso di formazione alla qualifica di vice ispettore antincendi

1. I vincitori del concorso sono assunti e ammessi al corso di formazione come allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
2. Il corso di formazione della durata di almeno tre mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale, si conclude con un esame consistente in una prova scritta e in una prova tecnico-pratica sulle materie trattate durante il corso.
3. Il coniuge, i figli superstiti, nonché il fratello, se sia l'unico superstite, degli appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di attività istituzionali o di missioni internazionali, a richiesta possono essere ammessi a frequentare il corso di formazione per vice ispettori antincendi purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, comma 1 e non si trovino in alcuna delle condizioni che impediscono l'ammissione al concorso ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

4. Gli allievi vice ispettori durante i primi tre mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono essere impiegati per il servizio di vice ispettori antincendi esclusivamente a fine di addestramento e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
5. Gli allievi vice ispettori sono esclusi dal corso di formazione per assenze superiori al 20 per cento delle giornate di corso oppure superiori al 30 per cento se l'assenza è dovuta a malattia; in quest'ultimo caso è ammessa la partecipazione al primo corso successivo al recupero dell'idoneità psicofisica.
6. Sono inoltre esclusi dal corso i frequentanti che commettano violazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della multa.
7. L'esclusione dal corso di formazione comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione provinciale, salvo si tratti di personale proveniente dal Corpo permanente dei vigili del fuoco.
8. Gli allievi vice ispettori, la cui assenza oltre il 20 per cento delle giornate di corso sia giustificata dalla fruizione degli istituti a tutela della maternità e della paternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al rientro dai periodi di assenza.
9. Gli allievi vice ispettori che hanno superato gli esami finali del corso sono inquadrati nella qualifica di vice ispettori antincendi secondo la graduatoria finale risultante dalla somma dei punteggi riportati nelle prove indicate dal comma 2. Dalla data di inquadramento nella qualifica di vice ispettore antincendi decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.

Art. 13
Concorso interno

1. Le prove d'esame del concorso interno, previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), si articolano in una prova scritta consistente in quesiti a risposta sintetica o in un tema e in una prova orale, secondo quanto previsto dal bando di concorso.
2. La graduatoria del concorso è data dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova e del punteggio dei titoli di servizio. Per la formazione della graduatoria a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. I vincitori del concorso interno sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di almeno due mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, che si conclude con un esame consistente in una prova scritta e in una prova tecnico-pratica sulle materie trattate durante il corso.
4. Sono esclusi dal corso gli allievi vice ispettori in caso di assenze superiori al 30 per cento della durata del corso. Sono inoltre esclusi dal corso i frequentanti che commettano violazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della multa.
5. Sono inquadrati nella qualifica di vice ispettore antincendi coloro che abbiano superato gli esami finali del corso secondo la graduatoria finale risultante dalla somma dei punteggi riportati nelle prove indicate dal comma 3. Dalla data di inquadramento nella qualifica di vice ispettore antincendi decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.
6. I dipendenti che non abbiano superato i predetti esami sono ammessi alla frequenza del corso successivo. Il corso di formazione può essere ripetuto una sola volta.

Capo IV
Accesso alla qualifica di funzionario antincendi

Art. 14
Requisiti di accesso

1. L'accesso alla qualifica di funzionario antincendi avviene mediante concorso pubblico per esami e corso di formazione. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
   a) godimento dei diritti politici;
   b) età non superiore a 37 anni;
   c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti per il corri-

spondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei, e l'abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'Amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.

2. Per il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale deve essere posseduta all'atto dell'assunzione. All'accertamento della stessa provvederà l'Amministrazione nei confronti dei candidati che avendo superato il concorso pubblico saranno assunti e ammessi al corso di formazione.
3. Ai fini dell'ammissione al concorso previsto dal comma 1, sono fatti salvi i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oppure secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. I posti del concorso pubblico previsto dal comma 1 sono riservati fino alla misura massima del 20 per cento al personale del Corpo permanente inquadrato nelle qualifiche inferiori in possesso di laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti nel comma 1 e di un'anzianità di servizio alla data del bando di indizione del concorso di:
   a) almeno tre anni, per il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei collaboratori;
   b) sette anni se appartenente ai ruoli inferiori.
5. Non possono beneficiare della riserva prevista dal comma 4 i dipendenti che nell'ultimo triennio hanno riportato una sanzione disciplinare più grave della multa.

Art. 15
Tipologia delle prove d'esame

1. Il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di funzionario antincendi si articola in una prova scritta consistente in quesiti a risposta sintetica o in un tema e in una prova orale, secondo quanto previsto dal bando di concorso. La graduatoria del concorso pubblico è data dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova.

Art. 16
Corso di formazione alla qualifica di funzionario antincendi

1. I vincitori del concorso sono assunti e ammessi al corso di formazione come allievi funzionari antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
2. Il corso di formazione, della durata non inferiore a tre mesi, è articolato in cicli di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo finalizzato all'espletamento delle funzioni per la qualifica di funzionario antincendi. Al termine del corso i dipendenti devono superare l'esame finale consistente in una prova scritta e in una prova tecnico-pratica sulle materie trattate durante il corso.
3. Gli allievi funzionari sono esclusi dal corso di formazione per assenze superiori al 20 per cento delle giornate di corso oppure superiori al 30 per cento se l'assenza è dovuta a malattia; in quest'ultimo caso è ammessa la partecipazione al primo corso successivo al recupero dell'idoneità psico-fisica.
4. Sono inoltre esclusi dal corso i frequentanti che commettano violazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della multa.
5. L'esclusione dal corso di formazione comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione provinciale, salvo si tratti di personale proveniente dal Corpo permanente dei vigili del fuoco.
6. Gli allievi funzionari, la cui assenza oltre il 20 per cento delle giornate di corso sia giustificata dalla fruizione degli istituti a tutela della maternità e della paternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al rientro dai periodi di assenza.

7. Gli allievi funzionari che hanno superato gli esami finali del corso, sono inquadrati nella qualifica di funzionario antincendi secondo la graduatoria finale risultante dalla somma dei punteggi riportati nelle prove indicate dal comma 2. Dalla data di inquadramento nella qualifica di funzionario antincendi decorre il periodo di prova previsto dal contratto collettivo.

Capo V
Accesso ad altre qualifiche

Art. 17
Accesso al profilo professionale di pilota di elicotteri e alle qualifiche del settore aeronavigante

1. Per l'accesso al profilo professionale di pilota di elicotteri e alle qualifiche del settore aeronavigante si applica il decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg, con l'ulteriore previsione dei seguenti limiti massimi d'età:
   a) non superiore ai 45 anni, per la figura professionale di pilota di elicottero prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera c);
   b) non superiore ai 37 anni per l'accesso al settore aeronavigante, previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d).

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 18
Validità della graduatoria

1. Le graduatorie previste da questo regolamento conservano validità per un periodo di due anni dalla data di approvazione. La validità della graduatoria può essere prorogata una sola volta della metà della sua durata iniziale fino a raggiungere complessivamente la durata di tre anni.

Art. 19
Rinvio

1. Per quanto non diversamente previsto da questo regolamento si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg.

Art. 20
Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000 n. 6-24/Leg. è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 luglio 2010

IL PRESIDENTE
LORENZO DELLAI

57667
Ordinanza - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 29 luglio 2010, n. 208190/D329

Misure sulla circolazione dei cani sul territorio provinciale al fine di prevenire la diffusione della rabbia

Il Presidente

Trento, 29 luglio 2010

Prot. n. 208190/D329

- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 52, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale il Presidente della Provincia adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
- vista l'Ordinanza Ministeriale contingibile e urgente del 26 novembre 2009 recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord-est italiano;
- vista la precedente Ordinanza datata 11 dicembre 2009, prot. n. 133877/D329;
- vista la precedente Ordinanza datata 09 febbraio 2010, prot. n.28494/D329 recante misure sulla circolazione dei cani sul territorio provinciale;
- visto il verbale della riunione del 05 luglio 2010 dell'Unità di Crisi Centrale di cui al decreto ministeriale del 7 marzo 2008, trasmesso con nota del Ministero della Salute DGSA 001 l91-P- 27/01/2010 che, fra l'altro, ha deciso di eliminare l'obbligo di condurre al guinzaglio i cani nelle zone silvo-agro-pastorali dei territori a rischio;
- su proposta della Dirigente Generale del Dipartimento Politiche sanitarie;

ORDINA

1) è consentita la circolazione dei cani su tutto il territorio provinciale a condizione che detti animali siano stati sottoposti a vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni con esclusione del periodo di 15 giorni successivi alla distribuzione delle esche sul territorio provinciale;
2) l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvederà a comunicare in modo efficace alla popolazione della provincia di Trento il periodo di divieto di circolazione dei cani per distribuzione esche vaccinali;
3) nei Comuni nei quali sono constati casi di rabbia e trova applicazione l'articolo 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320/1954 la circolazione dei cani è consentita solo se sottoposti a vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni e tenuti al guinzaglio sotto stretta sorveglianza.

È revocata l'Ordinanza datata 09 febbraio 2010, prot. n.28494/D329 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento e farlo osservare.

LORENZO DELLAI

57687

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 7. Juli 2010, Nr. 25

Änderungen der Verordnung über die schulinterne Organisation

(Registriert beim Rechnungshof am 30.7.2010, Register 1, Blatt 22)

DER LANDESHAUPTMANN

hat den Beschluss der Landesregierung Nr. 1082 vom 28. Juni 2010 zur Kenntnis genommen und

erlässt

folgende Verordnung:

Art. 1

1. Artikel 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 22. Dezember 1994, Nr.63, erhält folgende Fassung:

„Art. 1
Anwendungsgebiet

1. Diese Verordnung regelt die interne Organisation und die internen Verfahren der Schulen gemäß Artikel 12 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, sowie die diesbezügliche finanzielle und buchhalterische Gebarung.
2. Personenbezogene Bezeichnungen, die in dieser Verordnung nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Auf eine geschlechtergerechte Formulierung wurde in dieser Verordnung verzichtet, um die Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten.“
3. Den Kindergartensprengeln gemäß Artikel 4 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, steht es frei, die Bestimmungen des Abschnitts II anzuwenden.

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 7 luglio 2010, n. 25

Modifiche del regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola

(Registrato alla Corte dei Conti il 30.7.2010, registro 1, foglio 22)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1082 del 28 giugno 2010

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L’articolo 1 del decreto Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è così sostituito:

“Art. 1
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano gli aspetti organizzativi e procedurali interni della scuola, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, nonché la relativa gestione finanziaria e contabile.
2. Le qualifiche relative a persone che, nel presente regolamento, compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Nel presente regolamento si è rinunciato a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.”
3. E’ in facoltà dei circoli di scuola dell’infanzia ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, applicare le disposizioni di cui al capo II.

Art. 2

1. Nach Artikel 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 22. Dezember 1994, Nr. 63, wird folgender Abschnitt I eingefügt: „ABSCHNITT I - ORGANISATION UND INTERNE VERFAHREN“.

Art. 3

1. Artikel 12 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 22. Dezember 1994, Nr. 63, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 12
Geltungsbereich

1. Dieser Abschnitt gilt für alle Fachschulen und Vollzeitkurse der Berufsbildung des Landes und für solche, die vom Land genehmigt sind. Sie gilt auch für die Lehrlingsausbildung und für die gleichgestellten Schulen der Berufsbildung. Für die Bewertung bei der Abschlussprüfung an den gleichgestellten Schulen der Berufsbildung werden die Bildungsguthaben gemäß den staatlichen Bestimmungen zuerkannt. Die Zulassung zur Abschlussprüfung und deren Durchführung erfolgt nach den geltenden staatlichen Bestimmungen.“

Art. 4

1. Nach Artikel 12 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 22. Dezember 1994, Nr. 63, in geltender Fassung, wird folgender Abschnitt II eingefügt: „ABSCHNITT II - FINANZGEBARUNG UND BUCHHALTUNG“.

Art. 5

1. Nach Artikel 12 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 22. Dezember 1994, Nr. 63, in geltender Fassung, werden folgende Artikel 13 bis 27 eingefügt:

„Art. 13
Allgemeine Grundsätze

1. Das Finanzjahr beginnt am 1. Jänner und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Die jährliche Finanzgebarung der Schulen erfolgt aufgrund eines Haushaltsvoranschlages.
2. Die Finanzgebarung der Schulen erfolgt in Form des Kompetenzhaushaltes und muss

Art. 2

1. Dopo l’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, è aggiunto il seguente capo I: “CAPO I - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE INTERNE”.

Art. 3

1. L’articolo 12 del decreto Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12
Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica a tutti i corsi a tempo pieno della formazione professionale della Provincia o autorizzati dalla Provincia, nonché all’apprendistato e alle scuole paritarie della formazione professionale. Per la valutazione relativa all’esame finale nelle scuole paritarie della formazione professionale i crediti formativi sono attribuiti in conformità alle norme statali. L’accesso all’esame finale nonché lo svolgimento dell’esame stesso sono regolamentati dalle rispettive norme statali vigenti.”

Art. 4

1. Dopo l’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche, è aggiunto il seguente capo II: “CAPO II - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE”.

Art. 5

1. Dopo l’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti articoli da 13 a 27:

“Art. 13
Principi generali

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'attività finanziaria annuale della scuola si svolge sulla base di un bilancio di previsione.
2. La gestione finanziaria della scuola si esprime in termini di competenza, è improntata a

sich an die Kriterien der Wirksamkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit halten. Dabei befolgt sie die Grundsätze der Transparenz, Jährlichkeit, Allgemeinheit, Vollständigkeit, Einheitlichkeit, Wahrhaftigkeit und des finanziellen Gleichgewichtes.

Art. 14
Haushaltsvoranschlag

1. Der Haushaltsvoranschlag wird vom Direktor der Schule erstellt; dieser übermittelt ihn zur Genehmigung an die für die Berufsbildung zuständige Abteilung, in der Folge als zuständige Abteilung bezeichnet.
2. Dem Voranschlag werden beigelegt:
   a) Bericht, in dem die zu verwirklichenden Ziele und die Bestimmung der Ressourcen angegeben sowie die Ergebnisse der laufenden Finanzgebarung zusammenfassend erläutert werden,
   b) eine Tabelle, aus der der voraussichtliche Verwaltungsüberschuss hervorgeht.
3. Im Haushaltsvoranschlag werden alle Einnahmen angegeben, sowie die in Gruppen zusammengefügten Ausgabenbereitstellungen, die für den allgemeinen Verwaltungs- und Unterrichtsbetrieb der Schule zugeteilt sind. Der Gesamtbetrag der Ausgaben darf jenen der Einnahmen nicht überschreiten.

Art. 15
Einnahmen der Schule

1. Die Einnahmen entstammen aus Zuweisungen aus dem Landeshaushalt, von anderen öffentlichen Körperschaften und von privaten Subjekten sowie aus Spenden oder aus Verträgen einschließlich Sponsoring.

Art. 16
Reservefonds

1. Im Haushalt ist auf der Ausgabenseite ein Reservefonds vorgesehen, der nicht mehr als fünf Prozent der ordentlichen Finanzausstattung ausmachen darf.
2. Die Behebungen aus dem Reservefonds werden mit Maßnahme des Direktors verfügt.

Art. 17

Verwaltungsüberschuss

1. In den Haushalt wird als erstes Einnahmekapitel der Verwaltungsüberschuss eingetragen, der zum 31. Dezember des dem Bezugsjahr vorausgehenden Haushaltsjahres angenommen

criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità e dell'equilibrio finanziario.

Art. 14
Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore della scuola, che lo trasmette per l'approvazione alla ripartizione competente per la formazione professionale, di seguito denominata ripartizione competente.
2. Sono allegati al bilancio:
   a) la relazione previsionale nella quale sono individuati gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse e sono sinteticamente illustrati i contenuti della gestione finanziaria;
   b) una tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto.
3. Nel bilancio di previsione sono indicate tutte le entrate, nonché gli stanziamenti di spesa, aggregati ed assegnati per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale della scuola. Le spese non possono superare, nel loro ammontare complessivo, il totale delle entrate.

Art. 15
Entrate della scuola

1. Le entrate derivano da assegnazioni provenienti dal bilancio provinciale, da altri enti pubblici, da soggetti privati, da atti di liberalità o da contratti, ivi incluse le sponsorizzazioni.

Art. 16
Fondo di riserva

1. Nel bilancio è iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria.
2. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del direttore.

Art. 17

Avanzo di amministrazione

1. Nel bilancio è iscritto, come primo capitolo di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio finanziario che pre-

wird.

Art. 18

Durchlaufkonten

1. Die Durchlaufkonten, die im Haushalt aufscheinen, umfassen die Einnahmen und Ausgaben, die für Rechnung Dritter getätigt werden. Diese stellen gleichzeitig sowohl eine Verbindlichkeit als auch eine Forderung für die Schulen dar.

Art. 19

Haushaltsänderungen

1. Der Direktor überprüft periodisch die finanziellen Verfügbarkeiten, um eventuell notwendige Haushaltsänderungen vornehmen zu können.

2. Die ausgleichenden Haushaltsänderungen und jene, die aus Mehreinnahmen von privaten Subjekten herrühren, werden mit Dekret des Direktors angeordnet und der zuständigen Abteilung mitgeteilt.

3. Alle übrigen Haushaltsänderungen, die nicht im Absatz 2 angeführt sind, befolgen den Ablauf, der für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages vorgesehen ist.

Art. 20

Jahresabschlussrechnung

1. Die Jahresabschlussrechnung umfasst ausschließlich die Finanzrechnung. Der Jahresabschlussrechnung werden beigelegt:

a) die Verwaltungslage, die den Kassenbestand oder das Kassendefizit zu Beginn des Haushaltsjahres, die eingehobenen Beträge und jene, die in der laufenden und Rückständegebarung ausbezahlt wurden, den Kassenbestand oder das Kassendefizit bei Haushaltsabschluss und den Verwaltungsüberschuss aufzeigt;

b) das Verzeichnis der aktiven und passiven Rückstände mit Angabe des Rechtsgrundes der Forderung oder der Verbindlichkeit und deren Höhe.

2. In Bezug auf die im Haushalt enthaltene Einnahmen- und Ausgabenordnung umfasst die Finanzrechnung: die festgestellten, eingehobenen und einzuhebenden Einnahmen der laufenden Gebarung und die zweckgebundenen, bezahlten und noch auszuzahlenden Ausgaben der laufenden Gebarung sowie die Ergebnisse der aktiven und der passiven Rückständegebarung.

cede quello di riferimento.

Art. 18

Partite di giro

1. Le partite di giro evidenziate nel bilancio comprendono sia le entrate sia le spese che si prevede di effettuare per conto di terzi; esse costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per la scuola.

Art. 19

Variazioni del bilancio

1. Il direttore verifica periodicamente le disponibilità finanziarie, al fine di apportare le eventuali necessarie variazioni al bilancio.

2. Le variazioni di bilancio compensative e quelle derivanti da maggiori entrate provenienti da soggetti privati sono disposte con decreto del direttore e comunicate alla ripartizione competente.

3. Ogni altra variazione non contemplata nel comma 2 segue l'iter di approvazione previsto per il bilancio di previsione.

Art. 20

Conto consuntivo annuale

1. Il conto consuntivo annuale si compone esclusivamente del conto finanziario. Allo stesso sono allegati:

a) la situazione amministrativa che dimostri la giacenza o il deficit di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate in conto competenze ed in conto residui, il fondo o il deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo di amministrazione;

b) l'elenco dei residui attivi e passivi, il loro ammontare e l'indicazione della causale del credito o del debito.

2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese, comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare, nonché i risultati della gestione dei residui attivi e passivi.

3. Die Jahresabschlussrechnung wird bis zum 31. Jänner des dem Bezugsjahr folgenden Jahres erstellt. Der Direktor erstellt die Jahresabschlussrechnung zusammen mit einem ausführlichen Bericht, der die Entwicklung der Verwaltung der Schule und deren Ergebnisse in Bezug auf die vorgegebenen Ziele darlegt.

4. Die vom Direktor erstellte Abschlussrechnung wird der zuständigen Abteilung zur Genehmigung übermittelt.

5. Die zuständige Abteilung überprüft zusammen mit der Abteilung Finanzen und Haushalt periodisch die Korrektheit der Buchhaltungsunterlagen; sie geben ein Gutachten über die buchhalterische Richtigkeit der Jahresabschlussrechnung ab. Mindestens einmal im Jahr führen sie eine Inspektion an der Schule durch.

Art. 21

Kassendienst

1. Mit dem Kassendienst wird das Kreditinstitut, welches den Schatzamtsdienst für das Land durchführt, beauftragt, und zwar zu den Bedingungen, wie sie aus der bestehenden Vereinbarung hervorgehen.

Art. 22
Fonds für Ökonomatsdienste und geringfügige Ausgaben

1. Die geringfügigen Ausgaben und jene betreffend den Ökonomatsdienst der Schule, kann der Direktor entweder selbst verwalten oder einen oder mehrere Personen dazu delegieren. Der Kassenvorschuss wird mit eigenem Zahlungsauftrag zu Lasten der Durchlaufkonten verfügt.

Art. 23
Buchungsunterlagen

1. Die obligatorischen Buchhaltungsdokumente sind:
   a) der Haushaltsvoranschlag,
   b) das Kassenjournal,
   c) die Jahresabschlussrechnung.

2. Im Kassenjournal werden sämtliche Einhebungs- und Zahlungsbewegungen am Tag der Ausstellung der entsprechenden Anweisungen eingetragen.

3. Il conto consuntivo annuale è predisposto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il direttore predispone il conto consuntivo, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa, che espone l'andamento della gestione della scuola ed i suoi risultati in relazione agli obiettivi programmati.

4. Il conto consuntivo predisposto dal direttore viene trasmesso per l'approvazione alla ripartizione competente.

5. La ripartizione competente e la Ripartizione Finanze e Bilancio verificano periodicamente la correttezza delle scritture contabili ed esprimono un parere sulla regolarità contabile del conto consuntivo. Almeno una volta all'anno, effettuano una visita ispettiva presso la scuola.

Art. 21

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato all'istituto che svolge il servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Bolzano, alle medesime condizioni risultanti dalla convenzione in essere.

Art. 22
Fondo per servizi di economato e per minute spese

1. Per le minute spese e per quelle relative al servizio di economato della scuola, il direttore può provvedere direttamente o può nominare uno o più delegati per ogni gestione. Vi provvede tramite un fondo di anticipazione di cassa, con apposito mandato emesso in partite di giro.

Art. 23
Scritture contabili

1. I documenti contabili obbligatori sono:
   a) il bilancio di previsione;
   b) il giornale di cassa;
   c) il conto consuntivo annuale.

2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione alla data di emissione dei relativi ordini.

Art. 24
Vordrucke und elektronische Buchhaltung

1. Die zuständigen Abteilungen legen gemeinsam die erforderlichen Vordrucke fest, um die Einheitlichkeit der Buchhaltungsdokumente sowie des Systems der Buchhaltungs- und Finanzgebarung zu gewährleisten.
2. Die zuständigen Abteilungen, welche auf die Unterstützung der Abteilung Finanzen und Haushalt zurückgreifen, erlassen Richtlinien und bindende Anleitungen zur Anwendung dieses Abschnitts, einschließlich Richtlinien und Anleitungen für die Erstellung des Haushalts, für die Führung der obligatorischen Buchhaltungsdokumente, für die Jahresabschlussrechnung und für alle weiteren Aspekte, die für eine gute Verwaltung der Buchhaltung der Schulen notwendig sind.

Art. 25
Zusätzliche Ausgaben der Schule

1. Die Schule kann Ausgaben für das Zeremoniell, für Veranstaltungen und für Repräsentation tätigen.
2. Zu den Repräsentationsausgaben zählen jene, die der Realisierung von Initiativen zur Bildung und Erweiterung eines Netzwerkes von öffentlichen Beziehungen mit der Arbeitswelt und den Sozialpartnern, mit anderen Bildungs- und mit Forschungseinrichtungen sowie mit den Familien und den Schülern dienen.
3. Die Gebarung der Ausgaben laut diesem Artikel erfolgt gemäß Ermächtigung des Direktors und unter Beachtung folgender Prinzipien:
   a) Eintragung in den Haushalt von speziellen Haushaltsmitteln, deren maximaler Betrag mit Richtlinie im Sinne von Artikel 24 Absatz 2 zu bestimmen ist,
   b) Zusammenhang zwischen Ausgabe und erzieltem Ergebnis,
   c) Ausschluss jeder Repräsentationstätigkeit im institutionellen Dienstverhältnis,
   d) Ausschluss von Repräsentationsausgaben aus reiner Freigebigkeit.

Art. 26
Geschäftsfähigkeit

1. Der Direktor hat im Rahmen der für die Ämter der Landesverwaltung geltenden Bestim-

Art. 24
Modulistica e contabilità informatizzata

1. Le ripartizioni competenti stabiliscono, d'intesa tra loro, i modelli necessari per assicurare l'omogeneità dei documenti contabili, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile e finanziaria.
2. Le ripartizioni competenti, avvalendosi del supporto della Ripartizione Finanze e Bilancio, emanano direttive ed istruzioni vincolanti per l'applicazione del presente capo, ivi incluse direttive ed istruzioni per la redazione del bilancio, per la tenuta dei libri contabili obbligatori, per il conto consuntivo e per ogni altro aspetto necessario a garantire il buon andamento amministrativo-contabile delle scuole.

Art. 25
Ulteriori spese della scuola

1. La scuola può effettuare spese per il cerimoniale, per manifestazioni e di rappresentanza.
2. Sono spese di rappresentanza quelle destinate alla realizzazione di iniziative atte a creare e sviluppare reti di pubbliche relazioni con il mondo del lavoro e le parti sociali, con altre istituzioni formative e di ricerca, con le famiglie e gli allievi.
3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta in conformità a quanto autorizzato dal direttore, nel rispetto dei seguenti principi:
   a) iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento, il cui importo massimo è da stabilirsi con direttiva, ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
   b) correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;
   c) esclusione di ogni attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio;
   d) esclusione dall'attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità.

Art. 26
Capacità negoziale

1. Il direttore ha autonomia negoziale, nel rispetto delle normative in vigore per gli uffici

mungen volle Vertragsautonomie.
2. Im Falle der Außenstellen von Schulen kann der Direktor das Schulpersonal zur Durchführung der Ankäufe delegieren; vorher muss jedoch das Ausgabenlimit festgelegt werden.

Art. 27
Schlussbestimmungen und Inkrafttreten

1. Für all jenes, das der gegenständliche Abschnitt nicht vorsieht, gelten die einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes.
2. Die Bestimmungen dieses Abschnitts treten mit Beginn des Finanzjahres 2011 in Kraft."

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Bozen, den 7. Juli 2010

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

dell'amministrazione provinciale.
2. Nel caso di sedi distaccate facenti capo ad una scuola, il direttore può delegare il personale della scuola agli acquisti, previa fissazione dei limiti di spesa.

Art. 27
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente capo, trova applicazione la normativa provinciale in materia.
2. Le disposizioni di cui al presente capo entrano in vigore a partire dall'esercizio 2011."

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."

Bolzano, 7 luglio 2010

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

ANMERKUNGEN

Hinweis

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.

Anmerkungen zum Artikel 1:

Das Dekret des Landeshauptmannes vom 22. Dezember 1994, Nr. 63, beinhaltet die Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40, betreffend die Verordnung über die schulinterne Organisation „Ordnung der Berufsbildung".

Der Text von Artikel 12 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, lautet wie folgt:

Artikel 12
Regelung der Berufsbildung

(1) Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erlässt der Landeshauptmann auf Beschluss der Landesregierung mit Verordnung die Regelung der Berufsbildung; diese enthält detaillierte Bestimmungen über schulinterne Organisation und Verfahren und regelt im besonderen:

a) die Dauer der Unterrichtseinheiten, die mindestens 45 Minuten betragen muss,

b) die Schülerbeurteilungen, Klassenversetzungen, Wiederholungen und Disziplinarmaßnahmen,

c) alles Nähere über die Rechtfertigung der Absenzen,

d) die Nutzung der im Rahmen der praktischen Übungen von den Werkstätten oder den Labors der Schule erzeugten Produkte oder erbrachten Dienstleistungen,

e) die Zuständigkeiten der Kollegialorgane, die vom einschlägigen vereinheitlichten Text der Landesgesetze über die Ordnung des Landespersonals für die Berufsbildung vorgesehen sind, unter Beachtung der ihnen gesetzlich zugewiesenen Obliegenheiten.

Der Text von Artikel 4 des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, lautet wie folgt:

Art. 4
Autonomie der Kindergartensprengel

(1) Den Kindergartensprengeln wird Rechtspersönlichkeit und Autonomie in Bezug auf Organisation, Didaktik,

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all' articolo 1:

Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63, contiene il regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, concernente gli aspetti organizzativi della scuola "Ordinamento della formazione professionale".

Il testo dell' articolo 12 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è il seguente:

Articolo 12
Regolamento della formazione professionale

(1) Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, emana il regolamento per la formazione professionale, che disciplina dettagliatamente gli aspetti organizzativi e procedurali interni della scuola ed in particolare:

a) la durata delle unità di lezione, che non deve essere inferiore a 45 minuti;

b) le valutazioni, promozioni, ripetizioni dell'anno scolastico e le misure disciplinari;

c) le modalità di giustificazione delle assenze;

d) l'utilizzo dei beni prodotti e dei servizi resi dalle officine o dai laboratori della scuola, nell'ambito delle esercitazioni pratiche;

e) le competenze degli organi collegiali previsti dal vigente testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale, nel rispetto delle funzioni ad essi legislativamente demandate.

Il testo dell' articolo 4 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è il seguente:

Art. 4
Autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia

(1) Ai circoli di scuola dell'infanzia è riconosciuta personalità giuridica ed autonomia organizzativa, didattica, di ri-

Forschung und Versuche sowie finanzielle und verwaltungsmäßige Autonomie zuerkannt. Die Grundsätze der Autonomie laut Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, gelten - unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen - auch für die Kindergartensprengel. Die Verfahrensregeln und die sonstigen Detailregeln der Autonomie der Kindergartensprengel werden mit Durchführungsverordnung geregelt.

(2) Der Kindergartensprengel wird von einer Direktorin oder einem Direktor geleitet, welcher oder welchem die Zuständigkeiten laut Artikel 13 des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in geltender Fassung, zuerkannt werden.

(3) Die Direktorinnen und Direktoren der Kindergartensprengel mit Masterdiplom oder mit einem gleichwertigen Titel sowie mit der auf das Laureatsdiplom bezogenen Bescheinigung über die Kenntnis der deutschen und der italienischen Sprache beziehungsweise der deutschen, der italienischen und der ladinischen Sprache haben den Rechtstitel, mit der Führung eines Schulsprengels betraut zu werden. Die Schulführungskräfte der Unterstufe haben den Rechtstitel, mit der Führung eines Kindergartensprengels betraut zu werden.

(4) Die Landesregierung ernennt auf Vorschlag der zuständigen Schulamtsleiterin oder des zuständigen Schulamtsleiters die Inspektorinnen und Inspektoren für die Kindergärten der drei Sprachgruppen. Die Inspektorinnen und Inspektoren fördern gemäß den einschlägigen Bestimmungen und Kollektivverträgen des Landes die Autonomie der Kindergartensprengel und unterstützen den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Kindergarten- und Schulsprengeln.

cerca e sperimentazione, finanziaria e amministrativa. I principi dell'autonomia di cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, trovano applicazione anche per i circoli di scuola dell'infanzia, nel rispetto delle seguenti disposizioni. Le modalità e le altre regole dettagliate dell'autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia sono determinate con regolamento di esecuzione.

(2) Al circolo di scuola dell'infanzia è preposta una direttrice o preposto un direttore, cui sono attribuite le competenze di cui all'articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.

(3) Le direttrici e i direttori dei circoli di scuola dell'infanzia in possesso del diploma di laurea magistrale o equivalente e dell'attestato di conoscenza delle lingue tedesca e italiana, ovvero tedesca, italiana e ladina riferito al diploma di laurea, hanno titolo ad essere preposti a dirigere istituti scolastici comprensivi. Le dirigenti e i dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione hanno titolo ad essere preposti ai circoli di scuola dell'infanzia.

(4) Su proposta dell'Intendente scolastica o dell'Intendente scolastico competente la Giunta provinciale nomina le ispettrici e gli ispettori per le scuole dell'infanzia dei tre gruppi linguistici. Le ispettrici e gli ispettori supportano l'autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia secondo le disposizioni provinciali e le previsioni contrattuali in materia e promuovono lo scambio e la collaborazione fra i circoli di scuola dell'infanzia e gli istituti comprensivi.

57658

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 23. Juli 2010, Nr. 26

Aufhebung von Verordnungen auf dem Gebiet des Naturschutzes

(Registriert beim Rechnungshof am 30.7.2010, Register 1, Blatt 23)

DER LANDESHAUPTMANN

hat den Beschluss der Landesregierung Nr. 1224 vom 19. Juli 2010 zur Kenntnis genommen und

erlässt

folgende Verordnung:

Art. 1
Aufhebungen

1. Aufgehoben sind:

   a) das Dekret des Präsidenten des Landesausschusses vom 14. Februar 1973, Nr. 9,

   b) das Dekret des Präsidenten des Landesausschusses vom 13. November 1978, Nr. 23,

   c) das Dekret des Landeshauptmanns vom 17. Juli 1979, Nr. 63/Ho,

   d) das Dekret des Landeshauptmanns vom 26. Oktober 2001, Nr. 63, in geltender Fassung.

Art. 2
Inkrafttreten

1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 23 luglio 2010, n. 26

Abrogazione di regolamenti in materia di tutela della natura

(Registrato alla Corte dei Conti il 30.7.2010, registro 1, foglio 23)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1224 del 19 luglio 2010

emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Abrogazioni

1. Sono abrogati:

   a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 febbraio 1973, n. 9;

   b) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 23;

   c) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 luglio 1979, n. 63/Ho;

   d) il decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2001, n. 63, e successive modifiche.

Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Bozen, den 23. Juli 2010

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 luglio 2010

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

57684

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

DEKRET DES LANDESRATES
vom 24. Juni 2010, Nr. 224/34.0

Maßnahmen zur Förderung des weiblichen Unternehmertums - Widerruf von Beiträgen

Es wird folgendes vorausgeschickt

Punkt I) des verfügenden Teiles des Beschlusses der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2892, sieht die Übertragung von Befugnissen gemäß Art. 2, Absätze 4 und 6, des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, vor.

Das Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender Fassung, regelt Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft.

Der Beschluss der Landesregierung Nr. 3250 vom 01.10.2007 in geltender Fassung legt die Richtlinien zum Landesgesetz vom 13.02.1997, Nr. 4, „Maßnahmen des Landes Süditrol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft“ fest.

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1729 vom 22.05.2006 sind den in der Anlage „A“, welche Bestandteil dieses Dekretes ist, angeführten Unternehmen Beiträge im Sinne des oben genannten Landesgesetzes gewährt worden.

Die in der Anlage „A“, Bestandteil dieses Dekretes, angeführten Beiträge müssen aus den neben den Namen der Unternehmen angeführten Gründen widerrufen werden.

Im Sinne der oben genannten Landesgesetze muss der Widerruf und die Rückerstattung der gegenständlichen Beiträge vorgenommen werden.

Dies vorausgeschickt,

verfügen

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO ASSESSORILE
del 24 giugno 2010, n. 224/34.0

Interventi per la promozione dell’imprenditoria femminile - Revoca di contributi

Si premette quanto segue:

Il punto I) del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2892 prevede la delega di funzioni ai sensi dell’art. 2 - commi 4 e 6 della Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

La legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche disciplina gli interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia.

La deliberazione della Giunta provinciale del 01.10.2007, n. 3250, determina i criteri per l’applicazione della legge provinciale 13.02.1997, n. 4, “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”.

Con deliberazione della Giunta provinciale del 22.05.2006, n. 1729, sono stati concessi, ai sensi della succitata legge provinciale, contributi alle imprese indicate nell’allegato “A” che fa parte integrante del presente decreto.

I contributi indicati nell’allegato „A“, parte integrante del presente decreto, sono da revocare secondo le motivazioni indicate a fianco di ciascuna impresa.

Ai sensi delle precitate leggi provinciali è necessario revocare e recuperare i suddetti contributi.

Ciò premesso,

l’Assessore all’Innovazione, Ricerca e Cooperative, Informatica, Lavoro, Bilancio e Finanze e l’Assessore all'Agricoltura, Turismo, Libro Fondiario e Catasto nonché l’Assessore all’Artigianato, Industria, Commercio, Mobilità e Personale

der Landesrat für Innovation, Forschung und Genossenschaften, Informatiionstechnik, Arbeit, Finanzen und Haushalt und der Landesrat für Landwirtschaft, Tourismus, Grundbuch und Kataster sowie der Landesrat für Handwerk, Industrie, Handel, Mobilität und Personal:

decretano

1) die in der Anlage „A“, welche Bestandteil dieses Dekretes ist, angeführten Beiträge für einen Gesamtbetrag von 3.550,00 Euro aus den darin angeführten Gründen zu widerrufen und zusammen mit den gesetzlichen Zinsen einzutreiben;

1) i contributi approvati e di cui all'allegato "A", parte integrante del presente decreto, sono da revocare e recuperare per i motivi specificati a fianco di ciascun impresa per un importo complessivo di Euro 3.550,00;

2) den Betrag von 3.550,00 Euro zuzüglich der angereiften Zinsen als Einnahme auf dem Kapitel 430.35 bzw. auf dem Kapitel 322.10 des Gebarungsplans des Haushaltes 2010 festzustellen;

2) di accertare in entrata sul capitolo 430.35 l'importo di Euro 3.550,00 e gli interessi maturati sul capitolo 322.10 del piano di gestione del bilancio 2010;

3) im Falle der Nichteinhaltung der Zahlungsaufforderung ist die Eintreibung des Betrages gemäß Legislativdekret Nr. 46 vom 26.02. 1999 vorzunehmen;

3) in caso di mancata osservazione dell'invito al rimborso, il recupero del contributo sarà disposto ai sensi del Decreto legislativo del 26.02.1999, n. 46;

Das vorliegende Dekret ist endgültig und kann bei der zuständigen Gerichtsbehörde angefochten werden.

Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo che può essere impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region Trentino - Südtirol veröffentlicht.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige

DER LANDESRAT FÜR INNOVATION, FORSCHUNG UND GENOSSENSCHAFTEN, INFORMATIK, ARBEIT, FINANZEN UND HAUSHALT
DR. ING. ROBERTO BIZZO

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, RICERCA E COOPERATIVE, INFORMATICA, LAVORO, BILANCIO E FINANZE

DOTT. ING. ROBERTO BIZZO

DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT, TOURISMUS, GRUNDBUCH UND KATASTER
HANS BERGER

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, TURISMO, LIBRO FONDIARIO E CATASTO
HANS BERGER

DER LANDESRAT FÜR HANDWERK, INDUSTRIE, HANDEL, MOBILITÄT UND PERSONAL
DR. THOMAS WIDMANN

L'ASSESSORE ALL'ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO, MOBILITÀ E PERSONALE
DR. THOMAS WIDMANN

Anlage/Allegato

Akt Nr. Atto n.	Begünstigtes Unternehmen Impresa beneficiaria	Beschluss Delibera	Beitrag Contributo	Kapitel Capitolo	Erspranisse Econo-mia	Beiträge die rückerstattet werden müssen Contributi da restituire (Euro)	Grund/Motivo
FF06/05	**Dr. Marlene Ladurner ML Events** Passeirergasse/ Via passiria 38 **Meran/Merano** 02465950216	1729 vom/del 22/05/2006	3.800,00 €	19215.20	□	**2.800,00** (plus Zinsen ab/più interessi dal 31.12.2006)	Da das Unternehmen die Tätigkeit am 31.12.2006 aufgelassen hat, sind die Voraussetzungen laut Beschluss der Landesregierung vom 09.05.2005, Nr. 1524, "Maßnahmen zur Förderung des weiblichen Unternehmertums: Wettbewerb 2005-2007" für den Erhalt des gesamten Beitrages nicht mehr gegeben. In seguito alla cessione dell'attività in data 31.12.2006, in base alla deliberazione della Giunta provinciale del 09.05.2005, n. 1524 "Interventi per la promozione dell'imprenditoria femminile: bando 2005-2007" non sussistono più i presupposti per il godimento del contributo totale.
FF31/05	**Vitalstübele d. Schwitzer Kornelia** Stein/Sasso 94/B **Pfitsch/Val di Vizze** 02447890217	1729 vom/del 22/05/2006	750,00 €	19215.20	□	**750,00** (plus Zinsen ab/più interessi dal 19.10.2009)	Aufgrund der Gründung eines neuen Unternehmens "Vitalstein OHG d. Schwitzer K. & Kasslatter M." am 19.10.2009 sind die Voraussetzungen laut Beschluss der Landesregierung vom 09.05.2005, Nr. 1524, "Maßnahmen zur Förderung des weiblichen Unternehmertums: Wettbewerb 2005-2007" für den Erhalt des gesamten Beitrages nicht mehr gegeben. In seguito alla costitutuzione di una nuova impresa "Vitalstein SNC d. Schwitzer K. & Kasslatter M." in data 19.10.2009, in base alla deliberazione della Giunta provinciale del 09.05.2005, n. 1524 "Interventi per la promozione dell'imprenditoria femminile: bando 2005-2007" non sussistono più i presupposti per il godimento del contributo totale.
						3.550,00 €	

Es wird bescheinigt, dass die oben angeführten Widerrufe in Anwendung des Landesgesetzes vom 13.02.1997, Nr. 4 "Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft" - Maßnahmen zur Förderung des weiblichen Unternehmertums, Wettbewerb 2005-2007, auf der Grundlage der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3474 vom 06.10.2003 festgelegten Anwendungsrichtlinien in geltender Fassung erfolgen.

Si attesta che le suindicate revoche sono previste ai sensi della legge provinciale 13.02.1997, n. 4 "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige per il sostegno dell'economia" - Interventi per la promozione dell'imprenditoria femminile, bando 2005-2007, secondo i criteri di applicazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale del 06.08.2003, n. 3474 e successive modifiche.

IL SOSTIT. DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

DER STELLVERTRETENDE ABTEILUNGSDIREKTOR

Dr. Franz Schöpf

57685

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

DEKRET DES LANDESRATES
vom 24. Juni 2010, Nr. 225/34.0

Maßnahmen zur Förderung des weiblichen Unternehmertums - Widerruf von Darlehen aus dem Rotationsfonds - Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9

Es wird folgendes vorausgeschickt

Punkt I des verfügenden Teiles des Beschlusses der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2892, sieht die Übertragung von Befugnissen gemäß Art. 2, Absätze 4 und 6, des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, vor.

Das Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender Fassung, regelt Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft.

Das Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9, sieht die Errichtung von Rotationsfonds zur Wirtschaftsförderung vor.

Der Beschluss der Landesregierung Nr. 3250 vom 01.10.2007 in geltender Fassung legt die Richtlinien zum Landesgesetz vom 13.02.1997, Nr. 4, „Maßnahmen des Landes Süditrol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft“ fest.

Die Dekrete Nr. 31/13 vom 04.02.1992, Nr. 173/13 vom 23.11.1992, Nr. 203 vom 04.10.1994, Nr. 2040 vom 17.07.1995, Nr. 2053/5.5 vom 30.05.1996, Nr. 2172/5.5 vom 19.11.1996 und Nr. 2114/5.5 vom 19.08.1997 genehmigen die Abkommen zwischen der Autonomen Provinz Bozen und den Kreditanstalten Investitionsbank Trentino- Südtirol AG, Raiffeisen-Zentralkasse Südtirol AG, Südtiroler Sparkasse AG, Südtiroler Volksbank Gen.m.b.H, Banca Nazionale del Lavoro AG, Bank für Trient und Bozen AG und UniCredit Banca AG.

Die Beschlüsse der Landesregierung Nr. 7584, 7585 und 7586 vom 16.12.1991 legen die Modalitäten und die Kriterien für den Zugang zum

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO ASSESSORILE
del 24 giugno 2010, n. 225/34.0

Interventi per la promozione dell’imprenditoria femminile - Revoca di finanziamenti dal fondo di rotazione - legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9

Si premette quanto segue:

Il punto I del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2892 prevede la delega di funzioni ai sensi dell’art. 2 - commi 4 e 6 della Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

La legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche disciplina gli interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia.

La legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 prevede la costituzione di fondi di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche.

La deliberazione della Giunta provinciale del 01.10.2007, n. 3250, determina i criteri per l’applicazione della legge provinciale 13.02.1997, n. 4, “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”.

I decreti del Presidente della Provincia n. 31/13 dd. 04.02.1992, n. 173/13 dd. 23.11.1992, n. 203 dd. 04.10.1994, n. 2040 dd. 17.07.1995, n. 2053/5.5. dd. 30.05.1996, n. 2172/5.5 dd. 19.11.1996 e n. 2114/5.5 dd. 19.08.1997 approvano le convenzioni tra la Provincia Autonoma di Bolzano e gli Istituti di credito Mediocredito Trentino Alto Adige SpA, Cassa Centrale Altoatesina Raiffeisen SpA, Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, Banca Popolare dell’Alto Adige Soc.Coop. a r.l., Banca Nazionale del Lavoro SpA, Banca di Trento e Bolzano Spa e UniCredit Banca SpA.

Le deliberazioni della Giunta provinciale n. 7584, 7585 e 7586 del 16.12.1991, determinano le modalità ed i criteri per l’accesso al fondo di

Rotationsfonds im Sinne von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 9, „Errichtung von Rotationsfonds zur Wirtschaftsförderung“, fest.

Die in der Anlage „A“ angeführten Unternehmen erfüllen nicht mehr die Voraussetzungen zum Erhalt des Darlehens; die genehmigten Finanzierungen sind daher zu widerrufen.

Dies vorausgeschickt,

verfügen

der Landesrat für Innovation, Forschung und Genossenschaften, Informatiionstechnik, Arbeit, Finanzen und Haushalt und der Landesrat für Landwirtschaft, Tourismus, Grundbuch und Kataster sowie der Landesrat für Handwerk, Industrie, Handel, Mobilität und Personal:

1) die in der Anlage „A“, welche Bestandteil dieses Dekretes ist, angeführten Darlehen aus den darin angeführten Gründen zu widerrufen und die entsprechenden Darlehen, wo vorgesehen, zurückzuverlangen.

Das vorliegende Dekret ist endgültig und kann bei der zuständigen Gerichtsbehörde angefochten werden.

Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region Trentino - Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESRAT FÜR INNOVATION, FORSCHUNG UND GENOSSENSCHAFTEN, INFORMATIK, ARBEIT, FINANZEN UND HAUSHALT
DR. ING. ROBERTO BIZZO

DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT, TOURISMUS, GRUNDBUCH UND KATASTER
HANS BERGER

DER LANDESRAT FÜR HANDWERK, INDUSTRIE, HANDEL, MOBILITÄT UND PERSONAL
DR. THOMAS WIDMANN

rotazione, ai sensi dell’art. 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 “Costituzione di fondi di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche”.

Le imprese indicate nell’allegato “A” rispettivamente non hanno più i requisiti per l’ottenimento dei finanziamenti e quindi gli stessi sono da revocare.

Ciò premesso,

l’Assessore all’Innovazione, Ricerca e Cooperative, Informatica, Lavoro, Bilancio e Finanze e l’Assessore all'Agricoltura, Turismo, Libro Fondiario e Catasto nonché l’Assessore all’Artigianato, Industria, Commercio, Mobilità e Personale

decretano

1) di revocare i finanziamenti di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente decreto, per i motivi ivi indicati e di richiedere la restituzione ove previsto.

Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo che può essere impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria competente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige

L’ASSESSORE ALL’INNOVAZIONE, RICERCA E COOPERATIVE, INFORMATICA, LAVORO, BILANCIO E FINANZE
DOTT. ING. ROBERTO BIZZO

L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, TURISMO, LIBRO FONDIARIO E CATASTO
HANS BERGER

L’ASSESSORE ALL’ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO, MOBILITÀ E PERSONALE
DOTT. THOMAS WIDMANN

Anlage A/Allegato A

Akt Nr. Atto n.	Begünstigtes Unternehmen Impresa beneficiaria	Beschluss Delibera	Finanzierung Finanziamento	Anteil Land Quota Provincia	Bemerkungen Note
FF06/05	**ML Events d. Ladurner Marlene** Passeirergasse/ Via passiria 38 **Meran/Merano** 02465950216	1729 vom/del 22/05/2006	40.000,00 €	32.000,00 €	Das Unternehmen hat die Tätigkeit am 31.12.2006 aufgelassen. La ditta ha cessato l'attività in data 31.12.2006.
FF31/05	**Vitalstübele d. Schwitzer Kornelia** Stein/Sasso 94/B **Pfitsch/Val di Vizze** 02447890217	1729 vom/del 22/05/2006	40.000,00 €	32.000,00 €	Aufgrund der Gründung eines neuen Unternehmens "Vitalstein OHG d. Schwitzer K. & Kasslatter M." am 19.10.2009 sind die Voraussetzungen für die Gewährung des Darlehens nicht mehr gegeben, da nun ein geringerer Anteil der Mitglieder als der gemäß Wettbewerb vorgeschreibene Frauen sind (60 Prozent). A causa della costituzione di una nuova impresa "Vitalstein SNC d. Schwitzer K. & Kasslatter M." in data 19.10.2009 non sussistono più i requisiti per l'approvazione del finanziamento in quanto la società risulta ora costituita da una quota di partecipazione femminile inferiore a quella richiesta dal bando (60 per cento).
FF28/08	**Residenz Goldener Adler der De Biase Petra** Brennerstraße/Via Brennero 92 **Vahrn/Varna** 02587490216	201 vom/del 26/01/2009	40.000,00 €	32.000,00 €	Das Unternehmen hat die Tätigkeit am 31.05.2009 aufgelassen. La ditta ha cessato l'attività in data 31.05.2009.
			SUMME/TOTALE	**96.000,00 €**	

Es wird bescheinigt, dass die oben angeführten Widerrufe in Anwendung des Landesgesetzes vom 13.02.1997, Nr. 4 "Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft" - Maßnahmen zur Förderung des weiblichen Unternehmertums, Wettbewerb 2005-2007 auf der Grundlage der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3474 vom 06.10.2003 festgelegten Anwendungsrichtlinien sowie Wettbewerb 2008-2010 auf der Grundlage der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3250 vom 01.10.2007 festgelegten Kriterien in geltender Fassung erfolgen.

Si attesta che le suindicate revoche sono previste ai sensi della legge provinciale 13.02. 1997, n. 4 "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige per il sostegno dell'economia"- Interventi per la promozione dell'imprenditoria femminile, Bando 2005-2007, secondo i criteri di applicazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale del 06.08.2003 n. 3474 e successive modifiche, e Bando 2008-2010, secondo i criteri di applicazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale del 01.10.2007, n. 3250 e successive modifiche.

IL SOSTIT. DIRETTORE DI RIPARTIZIONE / DER STELLVERTRETENDE ABTEILUNGSDIREKTOR
Dr. Franz Schöpf

57645

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

DEKRET DES LANDESRATES
vom 12. Juli 2010, Nr. 247/34.2

Zwangsauflösung durch eine behördliche Maßnahme der "Consultecno Gen.", im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches

Der Landesrat für Innovation, Informatik, Arbeit, Genossenschaften, Finanzen und Haushalt hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen:

Der Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde eine Genossenschaft auflösen kann, falls diese für zwei aufeinander folgende Jahre die Jahresbilanz nicht hinterlegt oder keine Verwaltungsakte durchgeführt hat;

Das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, regelt die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidierung der genossenschaftlichen Körperschaften;

Die Artikel 34 und 36 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5 „Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften“ sehen die Zwangsauflösung einer genossenschaftlichen Körperschaft in Anwendung der nationalen Gesetzgebung vor;

Die Landesregierung hat mit Beschluss vom 14.12.2009, Nr. 2893, die Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Körperschaften, welche vom Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5, der Provinz oder der Landesregierung übertragen worden sind, mit Ausnahme jener allgemeiner Natur, den Mitgliedern der Landesregierung übertragen und zwar gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie kraft der vom Landeshauptmann im Sinne des Artikels 52, Absatz 3 des Autonomiesta-tutes vorgenommenen Aufgabenaufteilung entsprechen;

Aus dem Bericht über die ordentliche Revision der Genossenschaft Consultecno, mit Sitz in Bozen, Galileistraße, Nr. 2/E, gegründet am 02.

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO ASSESSORILE
del 12 luglio 2010, n. 247/34.2

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Consultecno soc.coop.", ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice Civile

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

L’art. 2545-septiesdecies del Codice Civile prevede che l’autorità di vigilanza può sciogliere le società cooperative che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;

Gli artt. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 “La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi”, prevedono lo scioglimento di un ente cooperativo per atto dell’autorità in applicazione della normativa nazionale;

La Giunta Provinciale ha delegato con deliberazione dd. 14.12.2009, n. 2893, l’assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti della Giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell’art. 52, comma 3 dello statuto di autonomia;

Dalla relazione di revisione ordinaria della cooperativa Consultecno soc. coop., con sede a Bolzano, Via Galilei 2/E, costituita il 02 aprile

April 2004, welcher am 14.05.2010 erlassen wurde, geht folgendes hervor:

a) die Genossenschaft hat für mehr als zwei aufeinander folgende Jahre weder die Jahresabschlüsse hinterlegt, noch wurde irgendeine Verwaltungstätigkeit ausgeübt;
b) die Genossenschaft ist nicht in der Lage das statutarische Genossenschaftsziel zu erreichen;

Die oben angeführten Unregelmäßigkeiten ermöglichen die Zwangsauflösung der Genossenschaft gemäß Artikel 2545-septesdecies des Zivilgesetzbuches;

Es bestehen keine zu regelnde Vermögensverhältnisse über das vom Gesetz für die Ernennung eines Liquidationskommissars vorgesehene Ausmaß;

Das Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens 34.2 hat mit Schreiben Prot. Nr. 360529 vom 14.Juni.2010 die oben genannte Genossenschaft über die Einleitung des Verfahrens für die Zwangsauflösung benachrichtigt; der Genossenschaft wurde dabei eine Frist von fünfzehn Tagen erteilt, um eventuelle Einwände einzureichen. Bei Ablauf der Frist sind keine Einwände eingereicht;

Aufgrund der verfügbaren Unterlagen sind für die Genossenschaft Consultecno, mit Sitz in Bozen, Galileistraße 2/E (Steuernummer 02401950213) die Voraussetzungen für die Auflösung im Verwaltungswege im Sinne des Artikels 2545-septesdecies des Zivilgesetzbuches ohne Ernennung des Liquidationskommissars gegeben;

und verfügt

1) aus den in den Prämissen erwähnten Gründen, die Genossenschaft Consultecno, mit Sitz in Bozen, Galileistraße 2/E (Steuernummer 02401950213) im Sinne des Artikels 2545-septesdecies des Zivilgesetzbuches ohne Ernennung des Liquidationskommissars im Verwaltungswege aufzulösen, da keine Vermögensverhältnisse über das vom Gesetz vorgesehene Ausmaß zu regeln sind.

2004, la quale è stata redatta il 14.05.2010 emerge quanto segue:

a) la cooperativa non ha provveduto a depositare per oltre due anni consecutivi i bilanci d'esercizio né ha compiuto atti di gestione;

b) la cooperativa non si trova nelle condizioni di raggiungere lo scopo sociale stabilito dallo statuto;

Le irregolarità sopra elencate consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septesdecies del Codice Civile;

Non sussistono attività patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge per la nomina di un commissario liquidatore;

L'Ufficio sviluppo della cooperazione 34.2 ha con propria lettera prot. n. 360529 del 14 giugno 2010 avvisato la sopraccitata cooperativa dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, dando nel contempo quindici giorni alla stessa per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione;

In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Consultecno, con sede a Bolzano in Via Galilei 2/E (C.F. 02401950213) ai sensi dell'articolo 2545-septesdecies del Codice Civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore;

e decreta

1) di disporre, per i motivi elencati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Consultecno, con sede a Bolzano in Via Galilei, n. 2/E (C.F. 02401950213) ai sensi dell'art. 2545-septesdecies del Codice Civile, senza provvedere alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi attività patrimoniali da regolare in misura superiore a quanto stabilito dalla legge.

2) Gegen dieses Dekret kann ab Veröffentlichung desselben bei der zuständigen gerichtlichen Behörde Rekurs eingereicht werden.

3) Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Republik und im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

4) Innerhalb 30 Tagen ab Veröffentlichung dieses Dekrets können Gläubiger oder andere interessierte Personen an das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens begründeten Antrag auf Ernennung eines Liquidationskommissars stellen.

DER LANDESRAT
FÜR INNOVATION, INFORMATIK, ARBEIT, GENOSSENSCHAFTEN,
FINANZEN UND HAUSHALT
DR. ING. ROBERTO BIZZO

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente, dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo Sviluppo della Cooperazione.

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE,
FINANZE E BILANCIO
DOTT. ING. ROBERTO BIZZO

57646

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

DEKRET DES LANDESRATES
vom 16. Juli 2010, Nr. 251/34.2

Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Sozialgenossenschaft "Aktion Mondschein Onlus Gen. ", mit Sitz in Meran, Pendl-Straße 2, und Ernennung des Liquidationskommissars

Der Landesrat für Innovation, Informatik, Arbeit, Genossenschaften, Finanzen und Haushalt hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen:

Der Artikel 2545-terdecies des Zivilgesetzbuches sieht bei Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft die Zwangsliquidation im Verwaltungswege vor.

Die Artikel 194 und folgende des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267, in geltender Fassung regeln die Zwangsliquidation im Verwaltungswege.

Das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, regelt die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidation der genossenschaftlichen Körperschaften.

Die Artikel 34 und 36 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5, „Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften“ sehen die Zwangsliquidation im Verwaltungswege vor.

Die Landesregierung hat mit Beschluss vom 14.12.2009, Nr. 2893, die Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Körperschaften, welche vom Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5, der Provinz oder der Landesregierung übertragen worden sind, mit Ausnahme jener allgemeiner Natur, den Mitgliedern der Landesregierung übertragen und zwar gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie kraft der vom Landeshauptmann im Sinne des Artikels 52, Ansatz 3 des Autonomiestatutes vorgenommenen Aufgabenaufteilung entsprechen.

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO ASSESSORILE
del 16 luglio 2010, n. 251/34.2

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa sociale "Aktion Mondschein Onlus - Soc. Coop.", con sede a Merano, via Pendl 2, e nomina del commissario liquidatore

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

L’articolo 2545-terdecies del Codice Civile prevede, in caso di insolvenza della società, la liquidazione coatta amministrativa.

Gli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche disciplinano la liquidazione coatta amministrativa.

La legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.

Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 “La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi”, prevedono la liquidazione coatta amministrativa.

La Giunta Provinciale con deliberazione dd. 14.12.2009, n. 2893, ha delegato l’assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la Giunta Provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell’art. 52, dello statuto di autonomia.

Am 18.12.2008 hat die ausserordentliche Vollversammlung der genannten Genossenschaft die Auflösung und die Versetzung in Liquidation beschlossen.

Der vom Bund der Genossenschaften Südtirols übermittelte Bericht über die ordentliche Revision der Genossenschaft „Aktion Mondschein Onlus Sozialgenossenschaft“, mit Sitz in Meran, Pendl-Straße 2, welche von der beauftragten Revisorin Dr. Monica Devilli am 31. Dezember 2009 beendet wurde, enthält den Hinweis, dass aus dem Revisionsbericht schwerwiegende Unregelmäßigkeiten in der Führung sowie eine sehr beeinträchtige, vermögensrechtliche, wirtschaftliche und finanzielle Lage hervorgehen.

Mit Schreiben vom 08.06.2010 hat die Revisorin die Zwangsliquidation im Verwaltungswege der oben genannten Genossenschaft gemäß Artikel 2545-terdecies des Zivilgesetzbuches beantragt.

Das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens hat die genannte Genossenschaft mit eigenem Schreiben vom 14. Juni 2010 über die Einleitung des Verfahrens betreffend die Zwangsliquidation im Verwaltungswege benachrichtigt. Gleichzeitig wurde der Genossenschaft eine Frist von fünfzehn Tagen, um eventuellen Einwände einzureichen, gegeben. Bei Ablauf der Frist wurden keine Einwände eingereicht.

Aufgrund der verfügbaren Unterlagen sind die Voraussetzungen für die Zwangsliquidation im Verwaltungswege der Genossenschaft „Aktion Mondschein Onlus Sozialgen.“ laut Artikel 2545-terdecies des Zivilgesetzbuches gegeben.

Aufgrund der nicht bedeutenden Größe der Genossenschaft und da gemäß den verfügbaren Unterlagen weder Liegenschaften im Eigentum der genannten Genossenschaft, noch durch Hypotheken garantierte Schulden bestehen, erscheint das Verfahren von geringer Komplexität und daher ist es nicht zweckmäßig, das Komitee der Gläubiger gemäß Artikel 198 des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267 in geltender Fassung zu ernennen.

und verfügt

1) aus den in den Prämissen erwähnten Gründen die Zwangsliquidation im Verwaltungs-

In data 18.12.2008 la assemblea straordinaria della citata cooperativa ha deciso lo scioglimento e la messa in liquidazione della stessa.

La relazione di revisione ordinaria terminata il 31 dicembre 2009 della cooperativa „Aktion Mondschein Onlus soc. coop. sociale“, con sede a Merano, via Pendl 2, svolta da Lega provinciale Cooperative Bolzano a mezzo del revisore incaricato dott.ssa Monica Devilli, contiene la indicazione che dalla revisione sono emerse gravi irregolarità gestionali nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria gravemente compromessa.

Con lettera del 08.06.2010 il revisore ha chiesto che per la citata cooperativa venga disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545-terdecies del codice civile.

L’ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con propria lettera del 14 giugno 2010 comunicato alla cooperativa sopra indicata l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione.

In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545-terdecies del Codice Civile della cooperativa “Aktion Mondschein Onlus soc. coop. sociale”.

Vista la ridotta dimensione della cooperativa e visto che in base alla documentazione disponibile non risultano immobili in proprietà della stessa né debiti sorretti da ipoteche e alla luce della presumibile ridotta complessità della procedura, non vi è l’opportunità di nominare il comitato dei creditori di cui all’articolo 198 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.

decreta

1) di disporre, per i motivi citati in premessa, la liquidazione coatta amministrativa della coo-

wege der Genossenschaft „Aktion Mondschein Onlus Sozialgenossenschaft“, mit Sitz in Meran, Pendli-Straße 2, (Mehrwertsteuernummer 02488860210), im Sinne von Artikel 2545-terdecies des Zivilgesetzbuches und von Artikel 194 und folgende des Königlichen Dekretes vom 16. März 1942, Nr. 267 in geltender Fassung, zu verfügen;

2) den Liquidationskommissar in der Person von Dr. Franz Christian Alber mit Büro in Meran, Sparkassenstraße 6, zu ernennen;

3) das Komitee der Gläubiger nicht zu ernennen;

4) gegen dieses Dekret kann ab Veröffentlichung desselben bei der zuständigen Gerichtsbehörde Rekurs eingereicht werden;

5) dieses Dekret wird im Amtsblatt der Republik sowie im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESRAT
FÜR INNOVATION, INFORMATIK, ARBEIT,
GENOSSENSCHAFTEN,
FINANZEN UND HAUSHALT
DR. ING. ROBERTO BIZZO

perativa “Aktion Mondschein Onlus soc. coop. sociale“ (P.I. 02488860210), con sede a Merano, via Pendl 2, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-terdecies del Codice Civile e agli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Franz Christian Alber, con ufficio a Merano, Via Cassa di Risparmio, 6;

3) di non disporre la nomina del comitato dei creditori;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l’autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nonchè nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

L’ASSESSORE
ALL’INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO,
COOPERATIVE,
FINANZE E BILANCIO
DOTT. ING. ROBERTO BIZZO

57639

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

DEKRET DES LANDESRATES
vom 26. Juli 2010, Nr. 401/23.2
Ergänzung zum Beschluss der Landesregierung Nr. 2478 vom 10.07.2000, in geltender Fassung „Landesverzeichnis der Lieferfirmen von prothesischen Behelfen im Sinne des Art. 16 der Kriterien zur prothesischen Betreuung“

RESSORT FÜR FAMILIE, GESUNDHEIT UND SOZIALWESEN

DER LANDESRAT

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Gesundheitsministeriums vom 27. August 1999, Nr. 332, “regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 1261 vom 4. Mai 2009, veröffentlicht im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 22 vom 26.05.2009 „Kriterien zur prothesischen Betreuung und Widerruf des Beschlusses Nr. 3473 vom 19. September 2005“;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 3481 vom 25. September 2000 „Übertragung von Befugnissen“;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr. 2478 vom 10. Juli 2000, im Amtsblatt Nr. 31 vom 25.07.2000 veröffentlicht, in geltender Fassung, mit welchem das Landesverzeichnis der Lieferfirmen von prothesischen Behelfen, die 100% des Preises laut Anlage 1 des DM 332/99 bekommen, genehmigt wird;

nach Einsichtnahme in die weiteren Ansuchen der Lieferfirmen von prothesischen Behelfen für die Eintragung in das Landesverzeichnis;

als notwendig erachtet den Beschluss Nr. 2478 vom 10.07.2000 in geltender Fassung zu ergänzen;

Nach Einsichtnahme in den Absatz 5 Punkt a) des Beschlusses Nr. 2893 vom 14.12.2009;

verordnet:

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO ASSESSORILE
del 26 luglio 2010, n. 401/23.2
Integrazione della deliberazione provinciale n. 2478 del 10.07.2000 e successive integrazioni “Rubrica provinciale dei fornitori di dispositivi protesici ai sensi dell’art. 16 dei criteri sull’assistenza protesica”

ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

L'ASSESSORE

Visto il Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332 “regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”;

vista la deliberazione provinciale n. 1261 del 04 maggio 2009, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 22 del 26.05. 2009 “criteri relativi all’assistenza protesica e revoca della delibera n. 3473 del 19 settembre 2005;

vista la deliberazione provinciale n. 3481 del 25 settembre 2000 “delega di funzioni”;

vista la deliberazione provinciale n. 2478 del 10 luglio 2000, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 31 del 25.07.2000, ed ulteriori integrazioni, con cui si approva la rubrica provinciale dei fornitori di dispositivi protesici che riceveranno il 100% del prezzo previsto per i prodotti di cui all’elenco 1 del DM 332/99;

viste le ulteriori domande presentate dai fornitori per l’inserimento nella rubrica provinciale;

ritenuto necessario integrare la deliberazione n. 2478 del 10.07.2000 e ulteriori integrazioni;

visto il comma 5 punto a) della delibera n. 2893 del 14.12.2009;

decreta:

1. das Verzeichnis gemäß eigenem Beschluss Nr. 2478 vom 10.07.2000, im Amtsblatt Nr. 31 vom 25.07.2000 veröffentlicht, in geltender Fassung, mit beiliegender Anlage A zu ergänzen; dieses Verzeichnis (Anlage A) ist integrierender Bestandteil dieses Dekretes;
2. dieses Dekret im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESRAT
DR. RICHARD THEINER

1. di integrare l'elenco di cui alla propria deliberazione n. 2478 del 10.07.2000 pubblicata sul bollettino ufficiale n. 31 del 25.07.2000 e ulteriori integrazioni con l'allegato elenco A che forma parte integrante del presente decreto;

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

L'ASSESSORE
DR. RICHARD THEINER

LANDESVERZEICHNIS / RUBRICA PROVINCIALE
DE+1:65536NITORI DI DISPOSITIVI PROTESICI
DIE 100% DES PREISES / CHE RICEVERANNO IL 100% DEL PREZZO
LAUT ANLAGE 1 DES MD 332/99 BEKOMMEN / PREVISTO PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ELENCO 1 DEL DM 332/99

FIRMA/DITTA	ADRESSE	INDIRIZZO	CAP	ORT	CITTÀ	TATIGKEIT/ATTIVITA'
Institut für Künstliche Augen di/des Weiss Nikolai	Gemeindeplatz 20	Piazza Municipio 20	39010	Gargazon (BZ)	Gargazzone (BZ)	Augenprothesen/protesi oculari
Ottica New Look di/des Svaluto Moreolo Sandro	Dantestr. 2	Via Dante 2	39031	Bruneck (BZ)	Brunico (BZ)	Optiker/Ottico

57642

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 28. Juli 2010, Nr. 237

Übertragung von Befugnissen an die Direktoren/innen der Ämter der Abteilung 37 - Wasser und Energie

Die Direktorin der Abteilung Wasser und Energie;

hat in den Artikel 10 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, eingesehen;

hat in den Artikel 6 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, eingesehen;

und

verfügt

1. Den Direktoren/innen des Amtes für Gewässernutzung (37.1), des Amtes für Energieeinsparung (37.2) und des Amtes für Stromversorgung (37.3) der Abteilung 37 - Wasser und Energie ist die Wahrnehmung der Aufgaben des Abteilungsdirektors gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, übertragen.

DIE ABTEILUNGSDIREKTORIN
DR. CINZIA FLAIM

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
del 28 luglio 2010, n. 237

Delega di funzioni ai Direttori/trici degli uffici della Ripartizione 37 - Acque pubbliche ed energia

La Direttrice della Ripartizione Acque pubbliche ed energia;

visto l'articolo 10, 5. comma, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni;

decreta

1. E' delegato ai Direttori/trici dell'Ufficio Gestione risorse idriche (37.1), dell'Ufficio Risparmio energetico (37.2) e dell'Ufficio Elettrificazione (37.3) della Ripartizione 37 - Acque pubbliche ed energia l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, al Direttore di Ripartizione.

LA DIRETTRICE DI RIPARTIZIONE
DOTT. CINZIA FLAIM

57675
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 9 luglio 2010, n. 1622

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Roverè della Luna con sede in Roverè della Luna, comune omonimo (TN)

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Roverè della Luna con sede in Roverè della Luna, comune omonimo (TN), così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 25 marzo 2010;

2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

57676
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 9 luglio 2010, n. 1623

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tonadico, con sede in Tonadico, comune omonimo (TN)

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Tonadico, con sede in Tonadico, comune omonimo (TN), così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 21 marzo 2010;

2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

57677
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 9 luglio 2010, n. 1624

Legge 12 febbraio 1942, n. 183 - articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario ed Irriguo di Santa Massenza con sede in Vezzano, Fr. S. Massenza (TN)

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario ed Irriguo di Santa Massenza con sede in Vezzano, Fr. S. Massenza (TN) così come approvati dall'Assemblea generale del medesimo consorzio in data 25 marzo 2010;

2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

57683
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 9 luglio 2010, n. 1625

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss. mm. ii, L.P. 03 aprile 2007, n. 9 art. 31. Ampliamento del perimetro consortile del Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado denominato "Consorzio Generale Pongaiola" con sede in Taio, Fr. Segno a seguito adesione del "Consorzio Irriguo di Vervò" con sede in Vervò ed approvazione del relativo statuto

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1) di approvare, per quanto esposto in premessa, l'ampliamento del perimetro consortile del Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado denominato "Consorzio Generale Pongaiola" con sede in Taio, Fr. Segno a seguito adesione del "Consorzio Irriguo di Vervò" con sede in Vervò;

2) di approvare il nuovo statuto del Consorzio di Miglioramento Fondiario di II° grado denominato "Consorzio Generale Pongaiola" con sede in Taio, Fr. Segno;

3) di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

57682
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 9 luglio 2010, n. 1626

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii. - Proroga in sanatoria del termine per l'espletamento degli incarichi affidati al commissario per il Consorzio di Miglioramento Fondiario del Vanoi con sede in Canal San Bovo, comune omonimo

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1) di concedere, per le motivazioni citate in premessa, la proroga in sanatoria fino al 31 dicembre 2010 del mandato di commissario del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Vanoi al dott. Giovanni Defrancesco, nato ad Trento il 24 luglio 1949;

2) lo stesso commissario dovrà concludere gli incarichi affidati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1158 di data 15 maggio 2009;

3) di confermare il compenso spettante al commissario per l'espletamento dei suoi compiti in Euro 500,00.= mensili oltre il rimborso delle spese vive, interamente a carico del Consorzio Consorzio di Miglioramento fondiario del Vanoi;

4) di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

57691
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 luglio 2010, n. 1696

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di apportare al bilancio 2010 e pluriennale 2010-2012 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, le variazioni riportate negli allegati prospetti A, B, C, D, E, F, G, H ed I che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che, ai sensi dell'Allegato 1) della deliberazione n. 492 del 12 marzo 2010, in conseguenza delle variazioni di cui al punto 1) è disposta altresì anche la relativa variazione del programma di gestione nonché la variazione ai relativi budget assegnati ai dirigenti;

3. di dare atto che il presente provvedimento e gli allegati limitatamente ai prospetti A, B e C saranno pubblicati per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

Allegato parte integrante
Prospetto A)

VARIAZIONI NELLE PARTITE DI GIRO
(ai sensi art. 27 comma 2 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

(importi in euro)

ENTRATE	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011	VARIAZIONE 2012
PARTITE DI GIRO	+1.815.000,00		

USCITE	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011	VARIAZIONE 2012
PARTITE DI GIRO	+1.815.000,00		

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO

CAPITOLO		OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011	VARIAZIONE 2012	note
ENTRATE	693900	AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE MEDIANTE CONFERIMENTI DI CREDITI E DI BENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA	+1.815.000,00			
USCITE	993900	CONFERIMENTI DI CREDITI E DI BENI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA A TITOLO DI SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE	+1.815.000,00			
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		Adeguamento degli stanziamenti per consentire il conferimento di beni alla Società Patrimonio del Trentino S.p.A.				

Allegato parte integrante
Prospetto B)

STORNI DI FONDI TRA UNITA' PREVISIONALI DI BASE
(ai sensi artt. 1 e 27, c. 3 e 4 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - USCITE

(importi in euro)

U.P.B.	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011	VARIAZIONE 2012
15.20.210	INDENNITA' AL PERSONALE E ALTRE SPESE GENERALI IN CONTO CAPITALE	+100.000,00	+100.000,00	+100.000,00
95.5.210	FONDI DI RISERVA E FONDI PER NUOVE LEGGI - SPESE IN C/CAPITALE	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
20.10.110	TRASFERIMENTI AI COMPRENSORI E ALLE COMUNITA' PER ONERI DI GESTIONE	+23.509.300,00	-	-
40.5.110	FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE	-23.509.300,00	-	-

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO - USCITE

U.P.B.	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011	VARIAZIONE 2012	note
15.20.210	**157510**	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALLA TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ***(di nuova istituzione)***				
15.20.210	**157510-003**	- ART. 003 - PROGRAMMI DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DI TURISMO E MARKETING TURISTICO-TERRITORIALE	+100.000,00	+100.000,00	+100.000,00	S007 - SERV. PER IL PERSONALE Tit. 02 - Sez. 16 - Cat. 16 Cod. Mecc. 1.1.280.3.1024 Cod. Siope 2.03.02.2324
95.5.210	**954500**	FONDO DESTINATO A FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE IN CONTO CAPITALE				
95.5.210	**954500-002**	***** NUOVE LEGGI - INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI GIUNTA (SPESE IN CONTO CAPITALE)	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		Adeguamento degli stanziamenti per entrata in vigore della Legge provinciale 17 giugno 2010, n. 14 Variazione ai sensi dell' artt. 1 e 27 c.3 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.				

Allegato parte integrante
Prospetto B)

U.P.B.	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011	VARIAZIONE 2012	note
40.5.110	**401000**	FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE				
40.5.110	**401000-001**	- ART. 001 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER FUNZIONI DELEGATE	-4.309.300,00			
40.5.110	**401000-003**	- ART. 003 - INTERVENTI PER I SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI	-19.200.000,00			
20.10.110	**206500**	FONDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME AI COMPRENSORI E ALLE COMUNITA' PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CORRENTI DI FUNZIONAMENTO E PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, NONCHE' PER GLI ONERI INERENTI LA LORO LIQUIDAZIONE	+23.509.300,00			
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		Adeguamento degli stanziamenti per permettere la concessione delle risorse alle nuove Comunità da parte del Servizio Autonomie Locali ai sensi dell'art. 43 della L.P. 16.06.2006 n. 3 Variazione ai sensi dell' art. 27, comma 4, lett. B, legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.: Gruppo compensabile Q) FUNZIONI DELEGATE AI COMPRENSORI - SPESE CORRENTI (L.P. 16.6.2006, N. 3 - art. 43, comma 01 ter)				

Allegato parte integrante
Prospetto C)

STORNI DI FONDI TRA CAPITOLI E RELATIVE U.P.B. DELLA STESSA FUNZIONE OBIETTIVO (ai sensi art. 27 comma 4 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - USCITE

(importi in euro)

U.P.B.	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011	VARIAZIONE 2012
61.22.210	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO PROVINCIALE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE	-55.000,00	-	-
61.22.215	PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO LOCALE	+55.000,00	-	-
65.10.210	CONTRIBUTI C/CAPITALE AI PRIVATI PER COSTRUZIONE, ACQUISTO E RISANAMENTO	-	+2.270.000,00	+2.350.000,00
65.10.299	CONTRIBUTI ANNUI PREGRESSI	-	-2.270.000,00	-2.350.000,00
90.10.120	ONERI CONNESSI ALLE ENTRATE	+60.000,00	-	-
90.10.190	ALTRE SPESE CORRENTI NON RIPARTIBILI	-60.000,00	-	-

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO - USCITE

(importi in euro)

U.P.B.	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011	VARIAZIONE 2012	note
61.22.210	615500	FONDO PER LA PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO PROVINCIALE	-55.000,00			Categoria economica 12
61.22.215	615540	FONDO PER LA PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO LOCALE	+55.000,00			Categoria economica 12

MOTIVO DELLA VARIAZIONE: Adeguamento degli stanziamenti necessari per poter finanziare due domande di contributo sull'anno 2010 presentate da soggetti che realizzano iniziative di commercializzazione a favore di operatori turistici associati.
Variazione ai sensi art. 27 comma 4, lettera A) della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 (stessa categoria economica)

Allegato parte integrante
Prospetto C)

U.P.B.	CAPITOLO	OGGETTO DELLE PREVISIONI	VARIAZIONE 2010	VARIAZIONE 2011	VARIAZIONE 2012	note
65.10.299	**655500**	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PLURIENNALI SU MUTUI CONTRATTI DA SINGOLI RICHIEDENTI PER RISANAMENTO, ACQUISTO E RISANAMENTO, COSTRUZIONE O ACQUISTO DI ALLOGGI, NONCHE' PER LE REGOLAZIONI NETTE A DEBITO DELLA PROVINCIA DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI SU MUTUI A TASSO VARIABILE	+0,00	-2.270.000,00	-2.350.000,00	Categoria economica 12
65.10.210	**654050**	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER RISANAMENTO, ACQUISTO E RISANAMENTO, COSTRUZIONE O ACQUISTO DI ALLOGGI	+0,00	+2.270.000,00	+2.350.000,00	Categoria economica 12
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		Adeguamento degli stanziamenti necessari per poter disporre delle risorse in conto capitale necessarie sul piano straordinario 2010 per dare positivo riscontro alle domande di contributo per gli investimenti di nuova costruzione. Variazione ai sensi art. 27 comma 4, lettera A) della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 (stessa categoria economica)				
90.10.190	**906050**	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE RIFERENTESI AD ESERCIZI PRECEDENTI	-60.000,00			
90.10.120	**903550**	RESTITUZIONE E RIMBORSI DI SOMME RISCOSSE DALLA PROVINCIA				
90.10.120	**903550-001**	- ART. 001 - RESTITUZIONE E RIMBORSI DI SOMME RISCOSSE DALLA PROVINCIA	+60.000,00			
MOTIVO DELLA VARIAZIONE:		Adeguamento degli stanziamenti necessari per poter predisporre le restituzioni di somme indebitamente versate al bilancio provinciale. Variazione ai sensi art. 27 comma 4, lettera C) della L.P. 14 settembre 1979, n. 7				

57679
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 luglio 2010, n. 1718

Determinazione del periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2010/2011 nella Provincia Autonoma di Trento

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1) di determinare il periodo vendemmiale, delle fermentazioni e delle rifermentazioni secondo l'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

Allegato parte integrante
ALLEGATO A

Articolo 1
(Periodo vendemmiale)

1. Per la campagna viticola 2010/2011 il periodo entro cui possono avere luogo le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione inizia, per la provincia di Trento, il 1° agosto 2010 e termina il 30 novembre 2010.

2. Tale periodo è prorogato al 31 dicembre 2010 per le uve destinate alla preparazione dei "vini ottenuti da uve appassite" e dei "vini di uve stramature" come definiti dall'allegato XI ter del Reg. Ce 1234/2007.

Articolo 2
(Periodo fermentazioni)

1. Per la campagna viticola 2010/2011 il periodo entro cui possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia, per la provincia di Trento, il 1° agosto 2010 e termina il 31 dicembre 2010.

2. Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo indicato nel paragrafo precedente devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma o telefax, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (I.C.Q.R.F.).

3. È vietata qualsiasi fermentazioni o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al paragrafo 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

4. Fanno eccezione, inoltre, le fermentazioni per la preparazione di vini derivanti da uve sottoposte ad appassimento, purché effettuate entro i seguenti periodi:

- dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2011 per i "vini ottenuti da uve appassite" ed i "vini di uve stramature" diversi da quelli di cui ai punti successivi;
- dal 1° febbraio 2011 al 30 aprile 2011 per il vino D.O.P. Trentino "Vino Santo";
- dal 1° marzo 2011 al 30 aprile 2011 per il vino D.O.P. Trentino Superiore "Vino Santo".

57681
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 23 luglio 2010, n. 1719

Iscrizione degli Albi dei vigneti dei vini a Denominazione di Origine Controllata (d.o.c.) e degli Elenchi delle vigne I.G.T.- riapertura dei termini

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1) di riaprire il termine per l'iscrizione dei vigneti ai rispettivi albi a denominazione di origine (D.O.C.) e agli elenchi delle vigne I.G.T., per le motivazioni indicate in premessa, dal 16 agosto al 31 ottobre 2010;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

MINUTA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1748** Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Art. 5 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. e d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.. - Valutazione dell'impatto ambientale relativa al progetto "Collegamento "Loppio - Busa" sulla S.S. 240 e circonvallazione di Torbole", nei Comuni di Nago Torbole, Arco e Mori. - Ridefinizione termini istruttori (fascicolo n. 108D10S158).

Il giorno **30 Luglio 2010** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**LORENZO DELLAI**
Presenti:	VICE PRESIDENTE	**ALBERTO PACHER**
	ASSESSORI	**MARTA DALMASO**
		MAURO GILMOZZI
		TIZIANO MELLARINI
		ALESSANDRO OLIVI
		FRANCO PANIZZA
Assenti:		**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**
		UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

MINUTA

Il Relatore comunica:

in data 18 marzo 2010 è stata depositata, presso l'Ufficio per le Valutazioni ambientali del Servizio Valutazione ambientale, l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale (VIA) relativa al progetto preliminare per la realizzazione del "Collegamento "*Loppio - Busa*" sulla S.S. 240 e circonvallazione di Torbole", nei Comuni di Nago Torbole, Arco e Mori, corredato dal relativo studio di impatto ambientale, proposto dal Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie. L'intervento è compreso nel piano straordinario delle opere pubbliche previsto dalla legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13; pertanto la valutazione di impatto ambientale è disciplinata dall'art. 6 della medesima legge provinciale, che prevede la conclusione del procedimento con il parere del Comitato provinciale per l'ambiente che deve essere reso nel termine di 90 giorni.

In data 16 aprile 2010, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 16/III l'avviso di deposito del progetto e del relativo studio di impatto ambientale.

Il progetto rientra nella tipologia 10.e) II dell'allegato A al d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "strade extraurbane a quattro o più corsie, raddrizzamento e/o allargamento di esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie", per la quale è definita la soglia dimensionale di assoggettabilità a procedura di VIA per le opere con lunghezza superiore a 3,5 Km. Il progetto riguarda il collegamento tra Loppio e l'Alto Garda attraverso un tunnel diretto appunto da Loppio alla piana di Linfano. Inoltre è contestualmente prevista la realizzazione della circonvallazione di Torbole. Il progetto depositato definisce tre differenti alternative progettuali:

- SOLUZIONE A (lunghezza 12,187 Km): tunnel diretto da Loppio alla piana di Linfano con realizzazione di una rotatoria in prossimità della zona della Chiesa della Beata Vergine delle Vittorie;
- SOLUZIONE A1 (lunghezza 13,196 Km): variante dell'ipotesi A, prevede la realizzazione della rotatoria nella piana di Linfano vicino a Casa Marchetti e circa 400 metri più a nord della precedente;
- SOLUZIONE B (lunghezza 16,173 Km): tunnel diretto da Loppio alla piana di Linfano con realizzazione di una rotatoria immediatamente a sud dell'area industriale, circa 1400 m più a nord della rotatoria relativa alla soluzione A1.

Con nota di data 30 marzo 2010 il Vicepresidente e Assessore ai Lavori pubblici, ambiente e trasporti, tenuto conto della complessità dell'opera e della necessità di assicurare, nelle valutazioni del progetto, un idoneo coinvolgimento delle amministrazioni comunali ed un'ampia partecipazione della popolazione, ha rilevato l'esigenza di un prolungamento dei tempi istruttori, ritenendo congruo per l'espletamento di opportuni approfondimenti e valutazioni un termine di 150 giorni (conclusione del procedimento il 13 settembre 2010).

Ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 28 del 1988, in data 27 aprile 2010 sono stati richiesti i pareri ritenuti necessari per l'assunzione della decisione sulla valutazione dell'impatto ambientale; il termine assegnato per l'espressione di tale parere è scaduto in data 11 luglio 2010. Il Comune di Arco ed il

Comune di Mori hanno inviato richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere di competenza. Le motivazioni della richiesta di proroga consistono nell'esigenza di garantire, nell'ambito di un progetto connotato da una significativa complessità tecnica, un adeguato coinvolgimento dei nuovi amministratori comunali eletti nelle recenti consultazioni elettorali, organizzando momenti di confronto con la cittadinanza e le istituzioni in modo da consentire una più ampia partecipazione dei portatori di interesse che operano sul territorio, e in generale, della cittadinanza, attraverso l'eventuale espressione di osservazioni.

Rilevata l'effettiva complessità del progetto e condivise le ragioni sopra evidenziate, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare un'efficace partecipazione delle comunità locali interessate, si propone di accogliere - in accordo con il proponente - le richieste dei Comuni, ridefinendo la tempistica del procedimento in coerenza con la ratio dell'art. 5 della legge provinciale n. 28/1988, che prevede la possibilità di autorizzare l'Ufficio competente a prolungare l'istruttoria nel caso di accertamenti o indagini di particolare complessità.

Si ritiene pertanto di ridefinire i termini dell'istruttoria – concedendo un'ulteriore estensione dei termini del procedimento di 90 giorni - secondo lo schema di seguito riportato:

espressione pareri e valutazioni tecniche dei comuni interessati e delle strutture della PAT	9 ottobre 2010
presentazione osservazioni	12 novembre 2010
conclusione istruttoria	12 dicembre 2010

Considerato che la procedura di valutazione di impatto ambientale è finalizzata anche a garantire un'ampia partecipazione dei soggetti interessati mediante la formulazione di osservazioni sul progetto, si ritiene altresì opportuno dare comunicazione dei termini del procedimento, così come ridefiniti dal presente provvedimento, mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale e sul sito internet della Provincia autonoma di Trento (Servizio Valutazione ambientale).

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la nota del Comune di Arco prot. n. 15487 di data 14 giugno 2010;
- vista la nota del Comune di Mori prot. n. 13737 di data 28 giugno 2010;
- considerato che la necessità di acquisire il motivato parere dei Comuni territorialmente interessati non consente di concludere l'istruttoria entro i termini previsti;
- vista la L.P. 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale ed ulteriori norme di tutela dell'ambiente) ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg.;

MINUTA

- vista la l.p. 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di ridefinire, per le ragioni espresse in premessa e in coerenza con le finalità dell'art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, i termini per l'istruttoria di valutazione dell'impatto ambientale del progetto "Collegamento "Loppio - Busa" sulla S.S. 240 e circonvallazione di Torbole" nei Comuni di Nago Torbole, Arco e Mori, secondo lo schema di seguito indicato:

espressione pareri e valutazioni tecniche dei comuni interessati e delle strutture della PAT	9 ottobre 2010
presentazione osservazioni	12 novembre 2010
conclusione istruttoria	12 dicembre 2010

2) di disporre l'invio della presente deliberazione al Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie, proponente dell'opera, nonché ai Comuni territorialmente interessati;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige, nonchè su un quotidiano locale e sul sito della Provincia autonoma di Trento (Servizio Valutazione ambientale).

- - - - - -

EM - CG

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 luglio 2010, n. 1751

Art. 12 bis, comma 2, legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m.: approvazione del bando per la realizzazione di interventi/iniziative/eventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente rivolto ad associazioni senza scopo di lucro (fascicolo 111D10S158)

Il Relatore comunica:

l'art. 12 bis, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela ambientale), stabilisce che il fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente è destinato al finanziamento d'iniziative, di progetti e di interventi realizzati dalla Provincia o da altri enti e soggetti pubblici o privati, finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di ambiente.

In attuazione del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 12 bis della legge provinciale n. 28 del 1988 sono stati approvati, con deliberazione di Giunta provinciale n. 1200 di data 22 maggio 2009, i criteri e delle modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente.

Il punto 4.1 dell'allegato A "testo coordinato dei criteri" parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta provinciale n. 1200 di data 22 maggio 2009 prevede che l'eventuale concessione di contributi a soggetti privati o soggetti pubblici che esercitano attività d'impresa possa avvenire esclusivamente a seguito di bandi adottati dalla Giunta provinciale, ai sensi del punto 4.4 e del punto 5 bis dell'allegato medesimo.

Il coerenza, quindi, con i criteri sopra menzionati, con il presente provvedimento si intende approvare un bando da destinare a soggetti privati, provvedendo a riservare le opportunità di accesso ai contributi alle Associazioni prive di scopo di lucro.

Il Bando intende promuovere la diffusione delle tematiche dello sviluppo sostenibile presso le realtà associative del territorio. Il mondo associazionistico è caratterizzato da una presenza capillare nel territorio provinciale. Promuovere una sensibilizzazione sulle tematiche ambientali presso questo tipo di enti permette di coinvolgere un numero importante sia di organizzatori di eventi che di fruitori degli eventi stessi. Inoltre la ricerca di strumenti innovativi e creativi di sensibilizzazione può trovare nelle associazioni degli interlocutori competenti e motivati.

Le risorse finanziarie previste per l'attuazione del presente bando ammontano complessivamente ad € 500.000,00.= e sono contemplate dal Fondo per lo sviluppo sostenibile. Le risorse saranno impegnate sul capitolo 803550-002 del Bilancio di previsione 2010 mediante provvedimenti di concessione dei singoli contributi assunti dal Dirigente del Servizio Valutazione ambientale, a seguito dell'approvazione in via definitiva della graduatoria di merito da parte della Giunta provinciale, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.4) dei "Criteri e modalità di gestione del fondo per il finanziamento delle iniziative e degli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente", approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 1200 di data 22 maggio 2009.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 12 bis comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela ambientale);
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1200 di data 22 maggio 2009 (Approvazione dei criteri

e delle modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente previsto dall'articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e ss.mm.);
- visti i pareri delle strutture di staff:
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1) di approvare - ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e ss.mm. – il bando per la realizzazione di interventi/iniziative/eventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente rivolto ad associazioni senza scopo di lucro, allegato alla presente deliberazione;
2) di dare atto che le risorse finanziarie previste per l'attuazione del presente bando (€ 500.000,00.=), contemplate dal Fondo per lo sviluppo sostenibile, saranno impegnate sul capitolo 803550-002 del Bilancio di previsione 2010 con provvedimento del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale, contestualmente all'approvazione in via definitiva della graduatoria di merito;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

Allegato parte integrante
Bando Associazioni

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE/PROGETTI/INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL BANDO

Comma 1)

Il presente bando contiene le modalità e i criteri per la presentazione di domande rivolte alle associazioni relativamente a iniziative/progetti/interventi da realizzarsi sul territorio provinciale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. ed in coerenza con le politiche ambientali della Provincia autonoma di Trento.

ARTICOLO 2
SOGGETTI DESTINATARI

Comma 1)

I destinatari del presente bando sono associazioni legalmente costituite nelle forme di legge e senza scopo di lucro, con sede legale nella Provincia di Trento.

Associazioni che non svolgono attività commerciale, ovvero che svolgono attività commerciale in via occasionale e non prevalente (art.77 TUIR)

Comma 2)

I soggetti di cui al comma 1) potranno presentare una sola iniziativa/progetto/intervento.

ARTICOLO 3
TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Comma 1)

I contributi di cui al presente bando sono finalizzati a finanziare iniziative/progetti/interventi di carattere ambientale, ed in particolare:

a) iniziative, manifestazioni, eventi culturali innovativi e creativi, con un marcato taglio ambientale;
b) realizzazione di attività promozionali e campagne di informazione, di educazione o sensibilizzazione in campo ambientale e dello sviluppo sostenibile rivolte ai cittadini giovani, anziani, stranieri anche con il possibile coinvolgimento degli istituti scolastici;
c) progetti, iniziative e attività destinati in generale alla promozione di una cultura ambientale, nonché all'attivazione e partecipazione ad iniziative, protocolli, carte e campagne aventi ad oggetto lo sviluppo sostenibile;
d) promozione di iniziative/progetti/interventi creativi e innovativi atti a valorizzare e diffondere la conoscenza sui temi dell'acqua, biodiversità, ecosistemi, paesaggi e stili di vita, energia, trasporti, clima;
e) valorizzazione delle peculiarità ambientali e dei saperi tradizionali del territorio alpino;
f) progetti che siano in grado di trasmettere la complessità delle tematiche dello sviluppo sostenibile in una prospettiva che va dal locale al globale e ne consideri le connessioni, gli intrecci e gli impatti ambientali delle scelte di sviluppo;
g) iniziative/progetti/interventi finalizzati alla promozione dei modelli di consumo, degli stili di vita e dei sistemi di produzione in ottica di sostenibilità;
h) iniziative che costituiscano servizi finalizzati a favorire una formazione culturale in tema ambientale e la partecipazione attiva al patrimonio e ai valori ambientali della società;
i) progetti di ricerca e di formazione innovativi sulle tematiche ambientali.

ARTICOLO 4
SPESE AMMISSIBILI

Comma 1)

Sono ammissibili a contributo i costi inerenti l'iniziativa/progetto/intervento di cui all'art. 3 e di seguito indicati:

Costi direttamente imputabili al progetto:

a) supporto esterno di esecutori, formatori, docenti, studiosi, ricercatori, relatori (attività assegnate a collaboratori regolate da apposito contratto nel quale siano chiaramente indicati l'oggetto della prestazione, la tempistica, la non appartenenza ai soci dell'associazione richiedente, l'eventuale rimborso spese vitto/alloggio/viaggio adeguatamente rappresentato);
b) affitto sale per la realizzazione del progetto;
c) traduzioni e interpreti;
d) promozione, pubblicità, diffusione, comunicazione: per tali attività i supporti comunicativi utilizzati dovranno riportare la dicitura: "realizzato con il contributo della Provincia autonoma di Trento – Assessorato ai lavori pubblici, ambiente e trasporti";
e) editoria, web, dvd, ecc;
f) produzione o acquisto di materiali e sussidi didattici;
g) affitto beni immobili, strutture fisse, attrezzature se strumentali e necessarie all'attuazione dell'iniziativa/progetto/intervento;
h) acquisto di spettacoli;
i) spese di allestimento, trasporto collettivo o di materiali (spostamenti collettivi, trasporto materiali espositivi, scenografici, ecc.);
j) assicurazione di materiali espositivi;
k) realizzazione cataloghi;
l) oneri SIAE, spese per autorizzazioni e concessioni, oneri di Pubblica Sicurezza (es: servizio ambulanze, C.R.I, Vigili del fuoco, etc.);
m) costi per la realizzazione di azioni di miglioramento ambientale coinvolgenti l'ambiente e le sue relazioni con l'esterno (risparmio energetico, idrico, gestione rifiuti, mobilità sostenibile);
n) altri costi indispensabili per la riuscita del progetto. Tali voci di spesa devono essere illustrate puntualmente nel progetto con le motivazioni che ne giustificano la necessità;
o) IVA non detraibile. Non è ammissibile l'IVA sostenuta da soggetti che applicano regimi forfettari.

Comma 2)

Sono escluse dal contributo:

a) spese non direttamente riferibili all'iniziativa/progetto/intervento;
b) spese per l'acquisto, la realizzazione e/o la ristrutturazione di beni immobili.

Comma 3)

Non sono ammissibili a contributo iniziative/progetti/interventi realizzati anteriormente, o in corso di esecuzione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Comma 4)

Per ogni domanda viene analizzato il documento "stima analitica dei costi" Allegato C e vengono prese in considerazione solo le voci di spesa ammissibili.

Comma 5)

La spesa ammessa viene quantificata sulla base:

- della congruità dei costi prospettati, con riguardo anche alla coerenza dei costi esposti rispetto alla tipologia e all'importanza dell'iniziativa/progetto/intervento;
- dell'indispensabilità di tali costi per la realizzazione dell'iniziativa/progetto/intervento;
- delle risorse derivanti da autofinanziamento.

ARTICOLO 5
DIVIETO DI CUMULO

Comma 1)
Non è ammesso per le stesse spese ammesse a contributo il cumulo con altre forme di contributo pubblico, previste da disposizioni provinciali, statali o comunitarie.

ARTICOLO 6
RISORSE FINANZIARIE

Comma 1)
Le risorse finanziarie previste per l'attuazione del presente bando ammontano complessivamente a euro 500.000 (cinquecentomila) euro e sono contemplate dal Fondo per lo Sviluppo Sostenibile – capitolo 803550-002 del Bilancio di Previsione 2010.

Comma 2)
Le risorse saranno impegnate, secondo le modalità previste dal successivo comma 4) dell'articolo 10, dal Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale, a seguito dell'approvazione in via definitiva della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 10 del presente bando.

ARTICOLO 7
CONTRIBUTI

Comma 1)
Non sono ammissibili a contributo iniziative/progetti/interventi che presentino costi superiori ai 40.000 (quarantamila) euro, al lordo dell'iva.

Comma 2)
La percentuale di finanziamento per ciascun iniziativa/progetto/intervento è pari all'85% della spesa ritenuta ammissibile.

ARTICOLO 8
CONTENUTO DELLE DOMANDE e
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Comma1)
Le domande di finanziamento firmate dal legale rappresentante e affrancate con la disciplina di bollo, se dovuta, devono essere predisposte secondo il fac simile, allegato al presente bando (Allegato A) e disponibile all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it.

Comma 2)
Le domande di finanziamento devono essere corredate da
a) il **"documento analitico illustrativo dell'iniziativa/progetto/intervento"** - Allegato B redatto secondo il fac simile disponibile all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it;
b) il documento **"stima analitica dei costi"** – Allegato C redatto secondo il fac simile disponibile all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it;
c) una scheda riassuntiva della dimensione massima di una facciata che illustri sinteticamente l'iniziativa/progetto/intervento presentato e le sue finalità;
d) eventuali elaborati progettuali o piani di attività;
e) Curriculum dell'ente/associazione ed eventuali lettere di interesse;
f) Un cd rom contenente il formato elettronico dei documenti di cui al punto a), b), c), d), e).

Comma 3)

Le domande devono essere presentate complete della documentazione di cui al comma 2) pena la loro inammissibilità. Resta comunque ferma l'eventuale regolarizzazione o integrazione della documentazione già presentata ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

ARTICOLO 9
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Comma 1)

Le domande complete della documentazione di cui all'art. 8 devono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 2, nel periodo compreso tra il 01 agosto e il 15 settembre 2010.

Comma 2)

La domanda e la relativa documentazione allegata devono pervenire al seguente indirizzo: **Servizio Valutazione Ambientale Via Romagnosi, 11/A 38122 Trento.**

Le domande possono essere trasmesse tramite posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna diretta**.**

Comma 3)

Nel caso di spedizione postale le domande si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla base della data di spedizione mediante plico raccomandato, che sono state consegnate all'ufficio postale entro i termini previsti.

Ai fini del rispetto del termine ultimo stabilito per la presentazione della domanda avvenuta tramite consegna diretta, si considerano le ore 16.30 del giorno 15 settembre 2010. Le domande presentate oltre il termine di cui al comma precedente, sono irricevibili.

ARTICOLO 10
PROCEDURA PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO

Comma 1)

Le domande pervenute entro la scadenza di cui all'art. 9, comma 1, verranno esaminate dal Servizio Valutazione Ambientale.

Comma 2)

L'istruttoria svolta dal Servizio Valutazione Ambientale, eventualmente avvalendosi del supporto dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente o dei servizi competenti per materia in relazione alla tipologia di iniziativa/progetto/intervento oggetto della domanda di contributo, consiste nella:

a) la verifica della completezza e regolarità della documentazione inviata;
b) la verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda: l'appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei beneficiari individuati dall'art. 2 del presente bando; la localizzazione degli interventi nel territorio; la verifica che la spesa complessiva del progetto non superi i 40.000 (quarantamila) euro;
c) la coerenza con i criteri generali e specifici previsti dal bando;
d) la valutazione delle caratteristiche dell' iniziativa/progetto/intervento, secondo i criteri previsti **dall'allegato D** e l'attribuzione del relativo punteggio.

Comma 3)

Entro il 15 novembre 2010 il Servizio Valutazione Ambientale, sulla base dell'istruttoria svolta secondo le modalità stabilite dai commi precedenti, con proprio provvedimento, provvede a dichiarare le iniziative/progetti/interventi "ammissibili" o "inammissibili" per incompletezza della documentazione di cui all'art. 8, approva in via definitiva la graduatoria di merito, nonché individua iniziative/progetti/interventi "ammessi" a finanziamento. In base alla graduatoria emersa a seguito dell'assegnazione del punteggio attribuito tramite i criteri di valutazione di cui allegato D, non saran-

no ammessi a finanziamento i progetti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 33. I progetti che otterranno un punteggio pari o maggiore a 33 saranno ammessi a finanziamento fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria di cui all'art. 6.

Comma 4)

Contestualmente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3), il Servizio Valutazione ambientale procederà come di seguito indicato:

a) per le iniziative/progetti/interventi ammessi a finanziamento, verranno determinati i rispettivi contributi ed assunti i relativi impegni di spesa sul capitolo 803550-002 nei limiti delle risorse accantonate a bilancio per l'esercizio 2010;
b) per quelle "non ammissibili" e per quelle "ammesse" e "non finanziabili" verrà data comunicazione al soggetto interessato.

Comma 5)

Le iniziative/progetti/interventi dovranno essere realizzati secondo quanto definito nel documento progettuale allegato alla domanda e dovranno essere terminati entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale che concede il contributo.

Comma 6)

È fatta salva la possibilità di prorogare tale termine per una sola volta, per fatti debitamente documentati non imputabili al beneficiario, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.

ARTICOLO 11
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Comma 1)

Il contributo concesso ai sensi dell'art. 10 sarà erogato dal Servizio Valutazione Ambientale con le seguenti modalità:

1. un acconto fino al 30% del contributo concesso, previo invio da parte del rappresentante legale dell'Associazione, della **dichiarazione di avvio del progetto – Allegato E** entro un mese dalla comunicazione di avvenuto finanziamento**,** con presentazione di un **piano operativo –Allegato F** indicante le attività e il cornoprogramma. Tali documenti dovranno essere redatti in conformità ai fac simili disponibili all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it;
2. il saldo del contributo concesso alla conclusione del progetto, previo invio da parte del rappresentante legale dell'Associazione della rendicontazione conclusiva di cui all'art. 12. Tale documento dovrà essere redatto secondo il fac simile disponibile all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it.

Comma 2)

La documentazione di cui al comma precedente potrà essere spedita via fax al numero 0461 493221, con posta certificata all'indirizzo **serv.valamb@pec.provincia.tn.it** previa sottoscrizione del richiedente con firma digitale, tramite posta raccomandata a/r o consegnata in modo diretto all'indirizzo **Servizio Valutazione Ambientale, Via Romagnosi, 11/A , 38122 Trento.**

Comma 3)

Il Servizio Valutazione Ambientale si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione di cui al comma 1) qualora non fosse completa.

ARTICOLO 12
MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Comma 1)

Entro tre mesi dalla conclusione del progetto deve essere presentata la rendicontazione finale. Il saldo verrà erogato a seguito della presentazione da parte del legale rappresentante della **dichiarazione concernente le spese sostenute ALLEGATO G** redatto secondo il fac simile disponibile all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it che:

- certifichi l'avvenuta realizzazione del progetto indicando l'ammontare totale delle spese sostenute, supportata da un rendiconto riportante il quadro analitico delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all'attività oggetto di agevolazione;
- attesti che le spese sono state effettivamente sostenute per l'attuazione delle attività relative al progetto ammesso a contributo.

In allegato alla rendicontazione deve essere altresì prodotta una relazione finale del progetto che specifichi le attività realizzate, i risultati ottenuti, le eventuali difficoltà riscontrate, copia di tutta la documentazione prodotta (locandine, opuscoli, pubblicazioni, dvd, ecc) e ogni altro dato utile all'analisi delle risultanze progettuali.

Comma 2)

E' fatta salva la possibilità di prorogare per una sola volta i termini di cui al comma 1) del presente articolo, per fatti non imputabili al beneficiario da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.

Comma 3)

Qualora la spesa complessiva sostenuta risulti inferiore a quella ammessa a contributo, la Provincia procederà alla rideterminazione del contributo, al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso ivi compresi gli eventuali interessi, secondo la normativa vigente.

Comma 4)

Resta inteso che l'importo del contributo non potrà essere superiore all'ammontare del disavanzo indicato nel rendiconto finale delle spese sostenute e delle entrate conseguite presentato ai fini dell'erogazione del saldo.

ARTICOLO 13
CONTROLLI, REVOCHE, SANZIONI

Comma 1)

Il Servizio Valutazione Ambientale potrà effettuare controlli a campione in qualsiasi momento sulla veridicità delle informazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando e sullo svolgimento delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e dall'art. 11 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale (d.P.G.P.) 5 giugno 2000 n.9-27/Leg e s.m.

Comma2)

Qualora dal controllo effettuato emergano la mancanza di requisiti o di presupposti per la concessione delle agevolazioni ovvero elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso dal Dirigente, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato di cui all'art. 25 della legge provinciale 30 novembre 1993, n. 23, procede alla revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa e alla denuncia di eventuali reati commessi all'autorità giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)).

Comma 3)
In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto all'art. 10, comma 6 e all'art. 12, comma 2 del presente bando, si procederà alla revoca dei relativi impegni di spesa e al recupero delle somme eventualmente erogate.

ARTICOLO 14
RISULTATI DELLE ATTIVITA'

Comma 1)
La Provincia autonoma di Trento potrà utilizzare liberamente i risultati e la documentazione prodotta nello svolgimento delle attività finanziate dal presente bando, e di pubblicizzare di propria iniziativa i progetti approvati nel modo in cui lo ritenga più opportuno.

ARTICOLO 15
ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL BANDO

Comma 1)
La partecipazione al presente Bando implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nello stesso, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti provinciali vigenti in materia.

ARTICOLO 16
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Comma 1)
I dati dei quali la Provincia autonoma di Trento verrà in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

ALLEGATO A)

Marca da bollo

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Valutazione Ambientale
Via Romagnosi, 11 A
38122 T R E N T O

Oggetto: Art. 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m
DOMANDA DI CONTRIBUTO SUL FONDO PER LO SVILUPPO SOSTENBILE – BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI/INIZIATIVE/EVENTI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Il sottoscritto _____

Nato/a a _____ il_____

Residente in via_____ a_____

CHIEDE

di beneficiare dei contributi previsti dall'Art 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. per l'iniziativa/progetto/intervento denominata:

_____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

1) di essere il legale rappresentante dell'Associazione _____ con sede in via _____ cap_____

località _____

tel _____ fax . _____

e-mail_____ sito _____

codice fiscale _____P iva_____

2) che il soggetto legalmente rappresentato dispone dei requisiti richiesti dalla legge;
3) che per le spese di cui chiede il finanziamento non gode di altre agevolazioni pubbliche;

4) che per le spese di cui chiede il finanziamento non ha presentato domanda di contributo su altre leggi provinciali, statali o comunitarie;
5) che non ha conflitti in corso con l'Amministrazione provinciale;
6) che il costo complessivo (comprensivo di IVA, nei casi in cui non si abbia diritto alla detrazione) del progetto ammonta ad Euro _____;

7) che l'Associazione non svolge attività commerciale in via prevalente;

8) che il regime contabile adottato dall'Associazione è il seguente:

☐ contabilità ordinaria;

☐ contabilità semplificata;

☐ contabilità finanziaria su registri non vidimati

☐ altro: .....

(barrare la casella che interessa)

9) che, relativamente alle spese esposte per la realizzazione dell'intervento precitato, l'Ente rappresentato:

☐ ha diritto alla detrazione dell'I.V.A. in quanto le spese medesime sono da considerarsi relative all'esercizio della propria attività commerciale; *(compilare sezione sottostante)*

☐ non ha diritto alla detrazione dell'I.V.A., esercitando attività esente dall'I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972

☐ non ha diritto alla detrazione dell'I.V.A. non esercitando attività commerciale

(barrare la casella che interessa)

10) che la detrazione dell'I.V.A. come sopra prevista, riguarda le seguenti voci di costo:
(indicare le voci di costo interessate, specificando l'importo netto e l'importo dell'IVA)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

11) che gli organi direttivo e di controllo dell'Associazione è così composto:

Indicare l'esatta denominazione dell'organo: .....

NOMI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DIRETTIVO

.....N. tel. .....
.....N. tel. .....
.....N. tel. .....
.....N. tel. .....
.....N. tel. .....

NOMI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO (SE ESISTENTE):

.....N. tel. .....
.....N. tel. .....

12) che il numero di soci regolarmente iscritti all'Associazione alla data della domanda è pari a _____;

13) di essere a conoscenza che eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione dovranno essere tempestivamente comunicate;

14) di essere a conoscenza che l'eventuale rinuncia al contributo richiesto per sopravvenuta impossibilità di dar corso al progetto dovrà essere tempestivamente comunicata.

Allo scopo allega alla presente la documentazione richiesta:

1) documento analitico illustrativo dell'iniziativa/progetto/intervento con relativo cronoprogramma;
2) stima analitica dei costi suddivisi per categoria di spesa;
3) scheda riassuntiva del progetto di massimo una facciata;
4) Curriculum dell'Associazione;
5) Eventuali elaborati progettuali;
6) Cd rom contenente un formato elettronico dei documenti di cui al punto 1), 2), 3), 4), 5).
7) altro (specificare _____;

Firma del legale rappresentante

Data ....

_____

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è stata:

- sottoscritta in presenza del dipendente addetto _____,
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003, ARTICOLO 13

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il Dipartimento competente in materia di ambiente fornisce le seguenti indicazioni:

- i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura;
- in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003

ALLEGATO B)

RICHIEDENTE:

DOCUMENTO ANALITICO ILLUSTRATIVO DELL'INIZIATIVA/PROGETTO/INTERVENTO

1. DENOMINAZIONE DELL'INIZIATIVA: .....

.....

2. OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE

.....

.....

.....

3. Destinatari

.....

.....

.....

4. Soggetti coinvolti

(elencare gli eventuali soggetti che collaborano significativamente alla realizzazione dell'iniziativa)

.....

.....

.....

5. Bisogni o interessi a cui il progetto risponde e modalità di identificazione

.....

.....

.....

6. Descrizione <u>analitica</u> dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

7. Modalità di diffusione dell'iniziativa/progetto/intervento

……
……
……
……

8. Modalità di valutazione dell'iniziativa/progetto/intervento

……
……
……
……

9. Ricadute sulla comunità

……
……
……
……

10. Luogo o luoghi di svolgimento dell'iniziativa/progetto/intervento

……
……
……
……
……

11. Cronoprogramma dell'iniziativa/progetto/intervento, se possibile specificare date di svolgimento

……
……

ALLEGATO C)

STIMA ANALITICA DEI COSTI

VOCI DI SPESA	**IMPORTO**
• compensi e rimborsi spese a esecutori, formatori, docenti, studiosi, ricercatori, relatori (regolati con apposito contratto a norma di legge) specificare:.....	.....
•	.....
•	.....
• affitto sale per la realizzazione del progetto;	.....
• spese per traduzioni e interpreti	.....
• spese di promozione e pubblicità, diffusione e comunicazione	.....
• spese editoriali (inclusi web, dvd, ecc)	.....
• spese per produzione o acquisto di sussidi didattici	.....
• affitto di beni immobili, strutture fisse, attrezzature se strumentali e necessarie all'attuazione dell'iniziativa/progetto/intervento.....	.....
• acquisto di spettacoli	.....
• spese di allestimento, trasporto collettivo o di materiali	.....
• spese di assicurazione materiali espositivi	.....
• spese per realizzazione cataloghi	.....
• oneri SIAE, spese per autorizzazioni e concessioni, oneri di Pubblica Sicurezza	.....
• spese per azioni di miglioramento ambientale	.....
• altre spese indispensabili alla riuscita del progetto (specificare in dettaglio)	.....
.....	.....
.....	.....
TOTALE	**.....**

VOCI DI ENTRATA	**IMPORTO**
• quote associative	.....
• autofinanziamento	.....
• incassi	.....
• sponsor privati (specificare)	.....
• liberalità di privati (specificare)	.....
• altro (specificare)	.....
.....	.....
.....	.....
TOTALE	**.....**

DISAVANZO ..... **.....**

ALLEGATO D)

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

art.10, comma 2, lettera C

I progetti presentati verranno valutati secondi i seguenti criteri:

1- la genesi dell'iniziativa /progetto/intervento	Si valutano: l'origine della proposta sia in termini di bisogni reali o interessi che l'hanno fatta emergere, sia riguardo ai soggetti che l'hanno espressa, con preferenza alle proposte che emergono direttamente da problemi di degrado ambientale o dall'urgenza di valorizzare l'ambiente naturale, le idee innovative per sensibilizzare e coinvolgere le comunità sui temi ambientali e le esperienze migliori di sviluppo sostenibile. Si valutano positivamente anche le proposte che prevedono il coinvolgimento delle zone periferiche.	da 0 a 5 punti;
2 - gli attori dell'iniziativa /progetto/intervento	Si valutano • la struttura organizzativa, • il numero di soci, • la struttura organizzativa e amministrativa e le capacità di gestione dell'iniziativa/progetto/intervento da parte dell'ente proponente, anche sulla base del numero di collaboratori, volontari o dipendenti che si possono dedicare a questo, oltre che sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione dei progetti verificabile attraverso curricola. Sono valutate positivamente le iniziative/progetti/interventi proposti da più enti e l'effettiva partecipazione alle diverse fasi progettuali dei collaboratori, volontari o dipendenti del soggetto proponente e della popolazione locale.	da 0 a 5 punti;
3 - la coerenza dell'iniziativa /progetto/ intervento con le politiche ambientali della Provincia autonoma di Trento	Sono valutate positivamente: - il livello di integrazione e sinergia con altri progetti e strumenti di sostenibilità ambientale; - la coerenza del progetto con il programma provinciale in materia di promozione dello sviluppo sostenibile e l'integrazione del progetto con gli strumenti di programmazione già attivati; Particolare attenzione verrà posta ai progetti che promuovono una riduzione concreta dell'impatto ambientale.	da 0 a 10 punti;
4 la qualità dell'iniziativa/progetto/intervento	Si valutano • la chiarezza, il realismo e la misurabilità degli obiettivi; • la precisione e il grado di definizione operativa nella presentazione del progetto; • il grado di coinvolgimento e collaborazione dei diversi soggetti coinvolti nell'iniziativa, dei volontari e delle comunità locali; • la pertinenza della risposta progettuale rispetto al problema individuato; • gli aspetti scientifici e culturali del progetto; • la diffusione e la capacità di coinvolgimento dei beneficiari del progetto; • le metodologie adottate; • la precisione del sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati; • l'adeguatezza dell'iniziativa/progetto/intervento alla realtà della zona su cui interviene ed il relativo coordinamento con gli altre iniziative/progetti/interventi in campo;	da 0 a 15 punti;

	• la sostenibilità, la durabilità e le prospettive future. Sono valutati positivamente i progetti che prevedono una definizione di un sistema di indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati e per monitorare i risultati.	
5- la significatività e la replicabilità dell'iniziativa/ progetto/ intervento all'interno del contesto provinciale	Si valutano positivamente - i contenuti di innovatività e sperimentabilità all'interno dell'iniziativa/progetto/intervento purché risultino replicabili. Innovazione, intesa come soluzione diversa da quelle già effettuate o consuete, atta a sperimentare nuove idee/metodiche che siano capaci di contribuire in modo significativo alla riduzione dei fenomeni d'impatto ambientale, relativamente alla tematica che affrontano; - positivamente la possibilità di trasferire il know-how acquisito alla fine dell'iniziativa/progetto/intervento in altri contesti territoriali all'interno della provincia; - l'utilizzo di materiali e servizi a basso impatto ambientale e l'adozione di accorgimenti finalizzati alla riduzione degli impatti sull'ambiente durante l'organizzazione e la realizzazione del progetto.	da 0 a 5 punti;
6- le ricadute sulla comunità trentina	Si valutano - il grado di diffusione dell'iniziativa/progetto/intervento, - le attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione; - la capacità di creare sinergie, collaborazioni di qualità, mobilitare risorse culturali, formative, economiche intorno al progetto da realizzare attraverso rapporti con il territorio circostante (Istituzioni locali, Associazioni, Parchi ed Aree Protette, Scuole, imprese pubbliche e private, ecc.), in particolare se supportati da adeguata documentazione che attesti le collaborazioni instaurate (ad es. lettere di interesse, adesioni e condivisioni del progetto) Sono valutati positivamente i progetti che evidenziano la capacità d'incidere in maniera significativa sugli usi e le consuetudini quotidiane delle comunità e dei singoli cittadini	da 0 a 5 punti
7 Il costo dell'iniziativa	Si valutano - l'equilibrio tra costo/risorse umane impiegate e gli obiettivi da raggiungere; - l'efficienza economica (contenimento dei costi ed ottimizzazione di risorse locali);	da 0 a 10 punti

I punteggi attribuiti per ciascun criterio vengono sommati, determinando il punteggio complessivo sulla base del quale è formata la graduatoria in ordine decrescente di merito. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 55 punti.

A parità di punteggio verrà data priorità all'associazione che dimostra di avere il maggior numero di soci.

La Provincia concorre al sostegno delle iniziative/progetti/interventi ordinati in graduatoria, purché abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 33. I progetti che non raggiungono tale punteggio non sono ammessi a finanziamento.

ALLEGATO E)

Spett.le
Provincia autonoma di Trento
Servizio Valutazione Ambientale
via Romagnosi 11 A
38122 TRENTO

Oggetto: Art. 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m

Dichiarazione AVVIO DEL PROGETTO denominato

_____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Il sottoscritto _____

Nato/a a _____ il_____

Residente in via_____ a_____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

nella sua qualità di rappresentante legale dell'Associazione _____, con riferimento all'iniziativa/progetto/intervento denominato _____, finanziata, ai sensi della Legge in oggetto, con determinazione del Dirigente n. ._____ di data_____

DICHIARA

che il progetto è iniziato in data_____-

Ai fini dell'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto 4% sul contributo concesso, **dichiara** inoltre che:

A. l'ente rappresentato è:
- ❑ una società o un ente commerciale (art. 73, comma 1, lettere a) o b), del DPR n. 917/1986);
- ❑ un ente non commerciale (art. 73, comma 1, lettera c), del DPR n. 917/1986).

- nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (una società o un ente commerciale) va omessa la compilazione delle caselle relative alle lettere C) e D) e si passa direttamente alla lettera E).

B. che l'ente dal sottoscritto rappresentato:
- ❑ è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS o è ONLUS "di diritto" ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997;
- ❑ non è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS.

- nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS) va omessa la compilazione delle caselle relative alle restanti lettere.

C. che l'ente dal sottoscritto rappresentato:

- ❑ esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente;
- ❑ non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale.

- nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla seconda opzione (non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale) va omessa la compilazione delle caselle relative alle restanti lettere.

D. che i contributi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., sono impiegati:

- ❑ a fronte dell'attività commerciale;
- ❑ a fronte sia dell'attività istituzionale non commerciale che di quella commerciale;
- ❑ esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non commerciale.

- nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla terza opzione (esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non commerciale) va omessa la compilazione delle caselle relative alla lettera E).

E. che il contributo:

- ❑ è destinato all'acquisto di beni strumentali dell'attività commerciale;
- ❑ non è destinato all'acquisto di beni strumentali dell'attività commerciale.

Inoltre il sottoscritto **dichiara** che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'articolo 149 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

CHIEDE

pertanto l'erogazione dell'acconto.

Allo scopo allega la documentazione richiesta: Piano operativo.

Luogo e data ..... FIRMA DEL DICHIARANTE .....

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è stata:

1. sottoscritta in presenza del dipendente addetto _____,
2. sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003, ARTICOLO 13

Ai sensi dell'art. 13 del D..Lgs. 196/2003 il Dipartimento competente in materia di ambiente fornisce le seguenti indicazioni:

- i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura;
- in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003

ALLEGATO F)

ASSOCIAZIONE:

PIANO OPERATIVO

1. DENOMINAZIONE DELL'INIZIATIVA: .....

.....

2. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITA'

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. CRONOPROGRAMMA DELL'INIZIATIVA/PROGETTO/INTERVENTO

……

……

……

……

……

……

……

……

……

ALLEGATO G)

Spett.le
Provincia autonoma di Trento
Servizio Valutazione Ambientale
via Romagnosi 11 A
38122 TRENTO

Oggetto: Art. 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m

Dichiarazione concernente le spese sostenute

per il progetto denominato_____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Il sottoscritto _____

Nato/a a _____ il_____

Residente in via_____ a_____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

nella sua qualità di rappresentante legale dell'Associazione _____, con riferimento all'iniziativa/progetto/intervento denominato _____, finanziata, ai sensi della Legge in oggetto, con determinazione del Dirigente n. ._____ di data_____

DICHIARA

1) che l'importo della spesa effettivamente sostenuta, relativa all'agevolazione concessa, è il seguente: _____

2) che l'importo delle entrate conseguite, relative all'agevolazione concessa, è il seguente: _____

3) che le **entrate** conseguite e le **spese** effettivamente sostenute indicate nel rendiconto di data …….. sono imputabili all'attività oggetto di agevolazione;

4) che le **spese** sostenute e indicate nelle voci ammesse a finanziamento sono coerenti con i criteri di ammissibilità dell'agevolazione;

5) che nel rendiconto di data …….. sono riepilogate **solo** entrate e spese **specificamente** imputabili all'attività agevolata (cioè, **non** vi sono incluse quote di entrate o spese comuni ad altre attività)

CHIEDE

pertanto l'erogazione del saldo.

Allo scopo allega la documentazione richiesta:

- relazione finale
- descrizione dell'attività agevolata con indicazione della data di conclusione della medesima, il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all'attività oggetto di agevolazione;
- materiali e documentazione prodotta (specificare)_____

_____

Luogo e data FIRMA DEL DICHIARANTE

_____ _____

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è stata:

1. sottoscritta in presenza del dipendente addetto _____,
2. sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003, ARTICOLO 13

Ai sensi dell'art. 13 del D..Lgs. 196/2003 il Dipartimento competente in materia di ambiente fornisce le seguenti indicazioni:

- i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura;
- in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003

57670
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 luglio 2010, n. 1769

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" per interventi pari o superiori a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i Beni Storico-artistici

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1) di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1" Nuove disposizioni in materia di beni culturali", per interventi pari o superiori a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i Beni Storico-artistici, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di disporre che il termine per la presentazione delle domande di contributo, già sospeso dal 1 maggio 2010 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1014 di data 30 aprile 2010, rimane sospeso fino al 28 febbraio 2011;

3) di disporre che, in riferimento alla legislatura in corso, le domande di contributo potranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, a decorrere dal 1 marzo 2011 fino al 30 aprile 2011 e che le domande medesime verranno istruite sulla base dei criteri allegati alla presente deliberazione;

4) di dare atto che attualmente non sono pendenti domande di contributo;

5) di disporre che potranno essere inseriti nell'area di priorità del Piano - previo aggiornamento - interventi urgenti e imprevedibili, con rilevanti finalità pubbliche e/o che rivestono particolari motivi di urgenza in relazione alla valenza storica-artistica del bene tutelato o alla necessità di integrazione funzionale ed esecutiva con lavori già finanziati ed in fase di completamento. Tali fattispecie verranno comunque indicate singolarmente con apposito provvedimento della Giunta provinciale, che individua contestualmente l'entità della spesa e le modalità con le quali la stessa dovrà essere sostenuta;

6) di disporre che le domande presentate nel corso della presente legislatura scadranno alla data di nomina della Giunta provinciale della legislatura successiva;

7) di pubblicare, anche in estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE

Allegato parte integrante
CRITERI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI PARI O SUP. EURO 1.000.000 SOPRINTENDENZA BENI STORICO-ARTISTICI

SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICO-ARTISTICI. CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI SU BENI MOBILI E SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE 17 FEBBRAIO 2003, N. 1 (articoli 5 e 8), LA CUI SPESA AMMESSA E' PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI EURO.

ASPETTI GENERALI DEL PIANO PLURIENNALE DI LEGISLATURA DEGLI INVESTIMENTI

Con il Regolamento approvato con il D.P.G.P. 25 settembre 2000, N. 24-42/Leg. e s.m., in seguito denominato "Regolamento", concernente l'individuazione degli strumenti di programmazione e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è definita la disciplina della programmazione settoriale.

Per quanto riguarda il settore dei beni culturali, è prevista, l'adozione di un Piano degli investimenti, al fine di provvedere all'esecuzione di interventi atti alla conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1, attraverso interventi diretti o tramite la concessione di contributi.

Nel Piano degli investimenti devono essere inseriti gli investimenti pubblici considerati significativi e con i requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2 e 8 del Regolamento. Tali sono definiti gli investimenti realizzati direttamente dalla Provincia o da parte di altri soggetti pubblici o privati mediante agevolazioni provinciali superiori al 50% della spesa ammessa che presentano un costo, nel caso di interventi diretti, ovvero una spesa ammessa, nel caso di interventi agevolati, non inferiore a 1.000.000,00 di Euro.

La Giunta provinciale individua in via preventiva i seguenti criteri e modalità per la concessione di contributi, ai sensi delle predette leggi provinciali, da inserire nel Piano degli investimenti nel settore dei beni culturali per la XIV legislatura.

Art. 1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere beneficiari dei contributi per interventi su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici siti sul territorio della Provincia di Trento il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento, il condominio (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), il comodatario se ente pubblico locale e se il contratto di comodato ha una durata non inferiore a 30 anni.

Non possono beneficiare dei suddetti contributi i seguenti soggetti:

- Imprese;
- Enti pubblici strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- Enti pubblici economici;
- Associazioni e fondazioni non riconosciute.

Possono beneficiare dei contributi di cui all’art. 8 della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, gli Enti pubblici locali, Musei, o Associazioni (che prevedano nelle norme statutarie, in caso di scioglimento, una destinazione del bene che consenta una fruizione pubblica), proprietari di beni di cui all’art. 1, comma 2, lettere c) d) e) della Legge 7 marzo 2001, n. 78.

Art. 2. BENI OGGETTO DI FINANZIAMENTO

Sono finanziabili gli interventi diretti ad assicurare la conservazione dei beni mobili e superfici decorate di beni architettonici accertati o dichiarati di interesse culturale ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali.

Sono altresì finanziabili gli interventi di manutenzione e restauro dei beni correlati all’evento della Prima Guerra Mondiale, di cui all’art. 1, comma 2, lettere c) d) e) della Legge 7 marzo 2001, n. 78.

Art. 3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Le tipologie di opere e lavori ammissibili a contributo sono individuate in tutti quegli interventi riguardanti il bene, volti a mantenerne l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali.

Più in particolare le categorie di opere, lavori e forniture valutabili ai fini dell’ammissibilità a contributo ai sensi della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, sono le seguenti:

a) consolidamenti strutturali e deumidificazioni delle murature di supporto delle superfici decorate di beni architettonici;
b) velature e tinteggiature di pareti, opere in genere di restauro e consolidamento specialistico, qualora coerenti con gli interventi di recupero del bene;
c) restauro e manutenzione straordinaria di decorazioni pittoriche, plastiche, scultoree, opere d’arte mobili, e manufatti di interesse storico;
d) restauro e manutenzione straordinaria degli strumenti musicali;
e) restauro e manutenzione straordinaria di beni correlati all’evento della Prima Guerra Mondiale;
f) indagini, analisi specialistiche e monitoraggi, rilievi grafici e fotografici nella misura ritenuta necessaria;
g) piccoli impianti di climatizzazione, di antincendio, di rilevazione fumo, ed impianti elettrici (esclusi i corpi illuminanti), qualora rivolti alla salvaguardia ed alla conservazione del bene;
h) impianti di allarme antifurto/antintrusione o altri sistemi di sicurezza, ivi compresi armadi blindati e casseforti, se finalizzati alla protezione dei beni, esclusi impianti di videosorveglianza;

i) altre opere, che pur non espressamente indicate nel presente elenco, sono comunque finalizzate alla protezione e conservazione di un bene.

Sono inoltre ammissibili a finanziamento:

1) spese per imprevisti, fino alla misura massima del 10% dell'importo dei lavori;
2) spese per progettazione e direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo, comprensive di opere di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). La spesa rispettivamente prevista sarà ammessa a finanziamento sino alla misura massima dell'8% dell'importo dei lavori ritenuto ammissibile, compresi gli imprevisti;
3) spese per incarico al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La spesa prevista sarà ammessa a finanziamento sino alla misura massima del 4% dell'importo dei lavori ritenuto ammissibile, compresi gli imprevisti;
4) spese per indagini e verifiche precantiere, analisi specialistiche e altre spese preordinate alla progettazione delle opere, ritenute essenziali dalla Soprintendenza.

La spesa ammessa a contribuzione non potrà mai superare l'importo del preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

Art. 4. MISURE DI CONTRIBUZIONE

I contributi vengono calcolati sulla spesa ammessa, nelle seguenti misure percentuali massime:

- Comprensori, Comunità di Valle: 100 per cento;
- Soggetti privati: 55 per cento
- Per tutti gli altri beneficiari: 80 per cento, ad eccezione dei contributi relativi ad interventi su beni ecclesiastici non di culto per i quali l'erogazione massima non può superare il 55 per cento.

I contributi concessi a privati sono subordinati alla garanzia di pubblico accesso, qualora non diversamente assicurato, secondo modalità preventivamente fissate da apposite convenzioni da stipularsi con i singoli beneficiari in base a quanto disposto dall'art. 5, comma 5, della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1. La convenzione dovrà essere sottoscritta dal beneficiario prima dell'erogazione del saldo del contributo concesso, pena la decadenza del medesimo. La durata della convenzione sarà stabilita dal Dirigente fra un minimo di nove ed un massimo di trenta anni, proporzionalmente all'entità dell'intervento finanziario e della valenza storico artistica del bene. Le convenzioni di durata ultradecennale sono annotate, a spese dei beneficiari del contributo, al libro fondiario.

Art. 5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'AMMISSIONE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Ai fini dell'ammissione nel Piano degli investimenti, le domande di finanziamento, pena la non ammissibilità, dovranno essere presentate dal 1 marzo al 30 aprile del primo anno di ogni legislatura. Fuori dai suddetti termini potranno

essere presentate domande di finanziamento solo in casi previsti al successivo articolo 8.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso la sede della Soprintendenza, presentate a mezzo del servizio postale, via fax o per via telematica. Le domande si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla data di spedizione mediante plico raccomandato, che sono state consegnate all'ufficio postale entro i termini previsti. Le domande potranno anche essere inoltrate ai vari Sportelli di informazione ed assistenza al pubblico decentrati sul territorio entro i termini sopra indicati.

Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare composto da:
- relazione tecnica approfondita circa lo stato conservativo dei beni oggetto di intervento;
- proposta di restauro;
- preventivo di spesa articolato in specifiche voci;
- documentazione fotografica esauriente;
- eventuali elaborati cartografici;
- eventuali analisi specialistiche.

Per ragioni di opportunità tecnica espressamente motivate dal richiedente e confermate per iscritto in sede istruttoria dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, può essere presentata alla Soprintendenza per i Beni Storico-artistici un'unica domanda di contributo riguardante interventi di entrambe le Soprintendenze, qualora gli stessi non possano essere eseguiti separatamente e gli oneri per i lavori su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici siano maggioritari.

Non possono essere concessi contributi per interventi:
- i cui lavori siano iniziati prima della presentazione delle domande di contributo;
- aventi ad oggetto opere già inserite in strumenti di programmazione provinciale o finanziati in base ad altri leggi statali, provinciali e comunitarie.

Art. 6 VALIDITA' DELLE DOMANDE

Il Piano degli investimenti ha durata corrispondente alla legislatura nel corso della quale è approvato e può essere aggiornato, secondo le modalità previste dal Regolamento di programmazione.

La validità delle domande scadrà alla data di nomina della Giunta provinciale della legislatura successiva.

Art. 7. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO, INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' E APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Preliminarmente la Giunta provinciale provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie nell'ambito del relativo capitolo di spesa del documento tecnico,

stabilendo l'importo da utilizzare per gli interventi da finanziare nel Piano degli investimenti per i beni culturali e quello per gli interventi di importo inferiore al milione di Euro.

Nella medesima deliberazione la Giunta provinciale ripartisce le risorse finanziarie, destinate per gli interventi di importo pari o superiore al milione di euro, in base alle seguenti quote:

Grado di priorità	Tipologia intervento	Quota di ripartizione
1	Beni storico-artistici (contributi in annualità per importi ≥ € 1.000.000,00)	90%
2	Beni Prima Guerra mondiale (contributi in annualità per importi ≥ € 1.000.000,00)	5%
	Fondo di riserva	5%

Nel caso in cui il finanziamento delle domande di contributo relative a ciascuna tipologia di intervento di cui sopra comporti un onere inferiore alla quota di budget predeterminata, la differenza viene, se necessario, cumulata alla quota di budget prevista per la rimanente tipologia, nel rispetto del punteggio di valutazione attribuito.

La Giunta provinciale provvede ad approvare il Piano degli investimenti dei beni culturali, dando atto delle domande pervenute e del punteggio di valutazione espresso in millesimi ed attribuito a ciascuna istanza nel seguente modo:

a) rilevanza storico - artistica dei manufatti. Punteggio da 1 a 250 millesimi;
b) stato di conservazione. Punteggio da 1 a 250 millesimi;
c) urgenza dell'intervento. Punteggio da 1 a 250 millesimi;
d) caratterizzazione dell'intervento (lotti funzionali, completamenti di opere, ecc.). Punteggio da 1 a 150 millesimi;
e) fruizione pubblica. Punteggio da 1 a 100 millesimi.

A parità di punteggio, ha priorità l'intervento disciplinato ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.P. 25.9.2000, n. 24-42/Leg..

Nell'area di priorità del Piano degli investimenti dei beni culturali verranno inseriti i contributi con copertura finanziaria. Le domande che al momento dell'approvazione del Piano risultano prive di copertura finanziaria, potranno essere ammesse nell'area di priorità, con le modalità previste all'art. 8.

Con la ripartizione dei fondi disponibili a bilancio è costituito un Fondo di riserva del 5% da destinare:

- eventuali superi di spesa e di altre spese impreviste comunque necessarie per la realizzazione degli interventi, individuati nel piano o avviati nell'ambito di piani

precedenti, purché ritenuti dal Dirigente indispensabili alla salvaguardia del bene e necessari al suo corretto restauro;
- spese impreviste relative a interventi provvisori indispensabili di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.;

Qualora il fondo di riserva non venga in tutto o in parte utilizzato, potrà essere impiegato, se necessario, per il prosieguo di finanziamento delle domande in corso di validità, nel rispetto del grado di priorità attribuito alla tipologia di intervento nella precedente tabella.

Art. 8. AGGIORNAMENTI DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Le domande di contributo che al momento dell'approvazione del Piano degli investimenti dei beni culturali risultano prive di copertura finanziaria, potranno essere ammesse nell'area di priorità del Piano, previo aggiornamento dello stesso durante il periodo residuo di validità e subordinatamente al verificarsi della disponibilità di nuove risorse.

Qualora le nuove risorse si rendano disponibili a seguito della formazione di un nuovo bilancio o in corso d'anno, la Giunta Provinciale provvede all'approvazione dell'aggiornamento del Piano per l'inserimento in area di priorità delle domande che trovano copertura finanziaria, secondo l'ordine di priorità già assegnato.

Potranno essere inseriti nell'area di priorità del Piano, previo aggiornamento, interventi urgenti e imprevedibili, con rilevanti finalità pubbliche, in relazione alla valenza storico-artistica dei beni o alla necessità di integrazione funzionale ed esecutiva con lavori già finanziati ed in fase di completamento. Tali fattispecie verranno comunque individuate singolarmente con apposito provvedimento della Giunta provinciale, che individua contestualmente l'entità della spesa e le modalità con le quali la stessa dovrà essere sostenuta.

Qualora le economie determinate dall'assegnazione di contributi con un onere inferiore alla quota predeterminata dalla Giunta provinciale, non possano essere utilizzate per finanziare nuovi interventi, potranno, se necessario, essere cumulate alla quota predeterminata dalla Giunta provinciale per la graduatoria di competenza del Dirigente.

Art. 9. ITER DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Entro 10 giorni dall'approvazione del Piano degli investimenti o dall'aggiornamento dello stesso, il Dirigente comunica:
- ai richiedenti, le cui domande non risultano finanziabili, l'esito negativo della domanda;
- ai richiedenti, le cui domande sono finanziabili, il termine, non superiore a 120 giorni, entro il quale presentare il progetto dell'intervento, redatto a livello definitivo o esecutivo. Il mancato rispetto di tale termine, decorrente dalla data di ricevimento della sopra citata comunicazione, comporta l'esclusione del contributo dall'area di priorità del Piano degli investimenti, tramite

aggiornamento dello stesso, e la scadenza della validità della domanda per l'intera legislatura.

Il progetto presentato dovrà essere redatto da tecnico idoneo, a livello definitivo o esecutivo e, qualora previsto dalla legge, come disciplinato dagli artt. 16 e 17 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., e dal relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. n. 12-10/Leg di data 30 settembre 1994 e s.m.

Nel termine massimo di 120 giorni decorrenti dal ricevimento del progetto, il Dirigente provvede ad effettuare la valutazione tecnico-economica dell'intervento per determinare la spesa ammessa a contributo e ad autorizzare gli interventi su beni culturali ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.

Rilasciata la suddetta autorizzazione il Dirigente assegna il contributo nel termine massimo di 15 giorni. Con tale provvedimento vengono altresì fissati i termini per l'avvio dei lavori, la loro realizzazione e la loro rendicontazione, nel rispetto dei criteri generali dettati in merito dalla Giunta Provinciale.

Nel caso in cui l'autorizzazione ai lavori ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. sia già stata rilasciata in precedenza, il termine di 15 giorni per la concessione del contributo decorre dalla data di esecutività della deliberazione del Piano degli investimenti.

L'intervento per cui la spesa ammessa, determinata sulla base del progetto definitivo o esecutivo, risulti inferiore a un milione di Euro, rimarrà programmata nell'area di priorità del Piano.

Il soggetto ammesso a contributo dovrà comunicare, tempestivamente, l'avvio lavori indicando la ditta incaricata dei lavori, il Direttore Lavori, qualora nominato, e i nominativi degli operatori qualificati ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 29, comma 6 e s.m.. Se dovuto, unitamente a tale comunicazione dovrà essere fornita copia del titolo abilitativo previsto dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e tutela del territorio" per gli interventi oggetto di contributo, pena la decadenza del finanziamento.

Art. 10. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

I contributi vengono concessi di norma in annualità, oppure in conto capitale, o parte in annualità e parte in conto capitale, secondo le disponibilità finanziarie.

Per gli interventi finanziati interamente in conto capitale, il contributo viene corrisposto nel modo seguente:
- 20% in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori;
- 30% ad avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi a contributo;
- 20% ad avvenuta esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi a contributo;
- la rimanenza ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile a contributo, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale.

Il contributo viene assegnato arrotondando le cifre ad 1 Euro.

Qualora nel corso delle verifiche finali si accertasse che determinate opere non sono state realizzate o sono state realizzate con modalità difformi rispetto al progetto ammesso a contributo, come autorizzato dalla Soprintendenza competente, verranno stralciati dal contributo stesso i relativi importi.

Qualora determinate opere siano state realizzate in violazione della relativa autorizzazione, la Soprintendenza provvede a stralciare dal contributo gli importi relativi ove sia possibile la rimessa in pristino, e a revocare interamente il contributo ove non sia possibile la rimessa in pristino. Il pagamento del saldo o delle rimanenti rate è sospeso fino all'avvenuta rimessa in pristino.

Al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso, ivi compresi gli eventuali interessi, si procede secondo la normativa vigente.

Art. 11. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA':

Per gli interventi finanziati interamente in annualità, il contributo viene corrisposto nel modo seguente:

a) il contributo viene suddiviso in rate annue costanti posticipate per dieci anni;
b) l'importo delle rate viene determinato in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare del corrispondente contributo in conto capitale. Detto valore attuale è determinato applicando il tasso di attualizzazione, in vigore alla data di scadenza della presentazione delle domande, stabilito dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 8 bis della L.P. 9 aprile 1973, n. 13.
c) l'erogazione del contributo è annuale con decorrenza non oltre la scadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di adozione del provvedimento di concessione;
d) la prima rata viene erogata in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m.;
e) le successive rate vengono automaticamente liquidate alle rispettive scadenze, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione, fatta eccezione delle due ultime due rate la cui erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione prevista dalla successiva lettera f);
f) in sede di rendicontazione entro i termini fissati, sulla base della certificazione della regolare esecuzione dell'opera, supportata dalla documentazione di cui al già citato D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m. e dalla documentazione scientifica di cui al successivo art. 13, la Soprintendenza competente si riserva di rideterminare l'intervento provinciale in relazione alla spesa effettivamente sostenuta;

Art. 12. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI PARTE IN CONTO CAPITALE E PARTE IN ANNUALITA':

Per gli interventi finanziati parte in conto capitale e parte in annualità, il contributo, per la quota concessa in conto capitale viene corrisposto nel modo

indicato al punto 10), per la quota di contributo concessa in annualità l'erogazione dello stesso viene corrisposta nel modo indicato al punto 11).

Art. 13. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI VERIFICA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE - DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AD AVVENUTA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

Per la verifica delle opere realizzate si applica quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m., concernente "modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale30 novembre 1992, n. 23", in particolare al capo II (artt. 5, 6 e 7).

Al fine di documentare la corretta conduzione dell'intervento, visto anche l'art. 12, comma 3, del sopra richiamato Regolamento, dovrà essere prodotta al termine dei lavori la documentazione scientifica sotto indicata, in assenza della quale non potrà essere erogato il saldo del contributo:

- documentazione fotografica, relativa agli interventi su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, in formato cm. 18X24, in bianco e nero o a colori e a seconda delle indicazioni date dalla Soprintendenza con cessione del negativo, nonché diapositive a colori, formato 6X6 e 24X36, riferita a prima, durante e dopo il restauro. Sono escluse le fotografie a sviluppo istantaneo; sono altresì escluse le riprese in digitale, fatti salvi casi particolari previamente autorizzati dalla Soprintendenza;
- rilievo grafico critico in scala adeguata, con piegatura nel formato UNI (cm. 21X29,7), relativo ai diversi momenti successivi del restauro per dipinti murali e per tutti gli apparati plastici o superfici di pregio. Per le opere d'arte lignee e per i dipinti su tela o su tavola solo in casi particolari specificamente richiesti dalla Soprintendenza;
- prove ed analisi specialistiche eventualmente eseguite o richieste in corso d'opera (indagini stratigrafiche, termografiche, prove di carico, ecc...);
- relazione del direttore dei lavori che illustri in dettaglio le varie fasi operative dell'intervento, accompagnata dalle relazioni tecnico-scientifiche predisposte dai singoli specialisti coinvolti nei lavori.

Qualora invece la documentazione scientifica presentata alla conclusione dei lavori da parte dei beneficiari del contributo dovesse risultare carente, la Soprintendenza riconosce ai medesimi solamente il costo del materiale documentario ritenuto idoneo. La Soprintendenza ha inoltre la facoltà di svolgere, qualora possibile, le attività non documentate dal beneficiario, decurtando la spesa sostenuta dal saldo del contributo.

Art. 14. PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Degli interventi finanziati il concessionario dovrà dare idonea pubblicità mediante apposizione in cantiere, in luogo ben esposto alla vista e per tutta la durata dei lavori, di una tabella di idonee dimensioni, contenente la seguente dicitura:

INTERVENTO DI RESTAURO FINANZIATO DALLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AI SENSI DELLA L.P. 17 FEBBRAIO 2003, N. 1

AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICO-ARTISTICI

di data _____ prot. n. _____

CONTRIBUTO ASSEGNATO Euro _____

57678
Disposizioni - determinazioni - **Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 21 luglio 2010, n. 20

Approvazione delle modifiche allo statuto dell'Associazione denominata "Protezione Civile A.N.A. Trento", con sede in Trento, Vicolo Benassuti, n. 1, adottate dall'Assemblea straordinaria con deliberazione di data 10 aprile 2010

omissis

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI E GESTIONI GENERALI

omissis

determina

1. di approvare, in base alla normativa vigente, per le motivazioni sopra esposte, le modifiche allo statuto dell'Associazione denominata "PROTEZIONE CIVILE A.N.A. TRENTO", con sede in Trento, Vicolo Benassuti n. 1, comunicate con nota datata 03 maggio 2010;

2. di dare atto che il testo dello statuto dell'Associazione, nella nuova formulazione, è depositato presso il Servizio Contratti e gestioni generali;

3. di disporre l'annotazione del presente provvedimento nel Registro provinciale delle persone giuridiche;

4. di disporre inoltre la pubblicazione per estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL DIRIGENTE
DOTT. TOMMASO SUSSARELLU

57669
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 29 luglio 2010, n. 502

Articolo 39 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento). Iscrizione al registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento dell'Associazione Orizzonti Comuni con sede a Vigolo Vattaro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE

omissis

determina

1. di iscrivere, accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 39 della legge provinciale 12 luglio 1991, n.14, nel Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento, l'Associazione Orizzonti Comuni con sede a Vigolo Vattaro in via Garibaldi n. 4;

2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
LUCA COMPER

57666

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Juni 2010, Nr. 1021

Gemeinde Glurns: Genehmigung des überrbeiteten und digitalisierten Bauleitplanes, Anpassung der bestehenden Durchführungsbestimmungen an die vereinheitlichten Durchführungsbestimmungen, sowie Anpassung des Flächenwidmungsplanes an die Einheitslegende mit Korrekturen des Amtes. Ratsbeschlüsse Nr. 9 und 10 vom 18. März 2009

Nach Einsichtnahme in den Ratsbeschluss Nr. 9 vom 18. März 2009, mit welchem die Gemeinde Glurns den überarbeiteten Bauleitplan, bestehend aus den Durchführungsbestimmungen, dem Durchführungsprogramm, dem erläuternden Bericht sowie aus dem grafischen Teil, beschlossen hat;

Festgestellt, dass die Gemeinde Glurns mit Ratsbeschluss Nr. 10 vom 18. März 2009 auch die Digitalisierung des Bauleitplanes beantragt hat;

Festgestellt, dass gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Nach Einsichtnahme in die übermittelten Unterlagen;

In Erwägung, dass laut Art. 35 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, im Bauleitplan die Erweiterungszonen nach dem Bedarf an Wohnraum zu bemessen sind, welcher für ein Jahrzehnt auf Grund der Entwicklung der ansässigen Bevölkerung vorausberechnet wird;

dass der Art. 56 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 festlegt, dass bei der Bemessung des Wohnraumbedarfes der wiederzugewinnende Wohnraum einzubeziehen ist;

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 14 giugno 2010, n. 1021

Comune di Glorenza: Approvazione del piano urbanistico rielaborato e digitalizzato, adeguamento delle attuali norme d'attuazione alle norme unificate, nonché adeguamento del piano di zonizzazione alla legenda unificata con correzioni d'ufficio. Delibere consiliari n. 9 e 10 del 18 marzo 2009

Vista la delibera consiliare n. 9 del 18 marzo 2009, con la quale il Comune di Glorenza ha adottato il piano urbanistico rielaborato, consistente nelle norme d'attuazione, nel programma d'attuazione, nella relazione illustrativa nonché nella parte grafica;

constatato che inoltre il Comune di Glorenza con delibera consiliare n. 10 del 18 marzo 2009 ha proposto anche la digitalizzazione del piano urbanistico;

constatato che avverso le suddette delibere non sono state presentate né proposte, né osservazioni;

Vista la documentazione presentata;

Ritenuto che, secondo l'art. 35 della Legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, le zone d'espansione da prevedere nei piani urbanistici comunali devono essere dimensionate secondo il fabbisogno residenziale, calcolato per un decennio in base allo sviluppo della popolazione residente;

che l'art. 56 della Legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13 stabilisce che nel calcolo del fabbisogno della cubatura residenziale sia da includere anche il patrimonio abitativo da recuperare;

dass für den Planungszeitraum von 10 Jahren laut ASTAT-Daten eine Zunahme der Haushalte um 30 Familien und eine durchschnittliche Haushaltsgröße von 2,4 Einheiten prognostiziert werden.

che per il periodo di pianificazione di 10 anni secondo i dati dell'ASTAT sono pronosticati un incremento di 30 nuclei familiari ed una media di 2,4 unità per nucleo familiare.

Dass weiters auf Grund des Nachholbedarfes ein Wohnvolumen im Ausmaß von 720 m³ erforderlich ist, so dass der Bedarf an Wohnraum im gesamten Gemeindegebiet 7.920 m³ beträgt;

Che inoltre, in base al fabbisogno pregresso, si rende necessaria una cubatura residenziale nella misura di 720 m³, cosicché l'intero fabbisogno abitativo nel territorio comunale ammonta a 7.920 m³;

30	Haushalte x 240 m^3 =	7.200	m³
3	Haushalte x 240 m³ = (Nachholbedarf)	720	m³
		7.920	**m³**

30	famiglie x 240 m^3 =	7.200	m³
3	famiglie x 240 m³ = (fabbisogno pregresso)	720	m³
		7.920	**m³**

In der Erwägung, dass in den bestehenden Wohnbauzonen noch eine Wohnkubatur von 1.216 m³ und in den neu vorgesehenen Wohnbauzonen eine Kubatur von 7.051 m³ realisiert werden kann, was einem Gesamtvolumen von ca. 8.200 m³ entspricht.

Dies entspricht einem Überschuss an Wohnkubatur von ca. 300 m³ (ca. 4% mehr als der berechnete Bedarf an Wohnraum). Damit kann man den Wohnraumbedarf für das nächste Jahrzehnt als gedeckt betrachten;

Considerato che nelle zone residenziali esistenti è ancora consentita la realizzazione di 1.216 m³ di cubatura abitativa e che le nuove zone residenziali previste consentono la realizzazione di ulteriori 7.051 m³, il che comporta la possibilità di realizzare un volume complessivo di ca. 8.200 m³.

Questo corrisponde ad un esubero di cubatura residenziale di ca. 300 m³ (ca. 4% in più del fabbisogno abitativo calcolato). Con ciò si può considerare coperto il fabbisogno di cubatura residenziale per il prossimo decennio;

Festgestellt, dass die ausgewiesenen Gewerbegebiete dem Bedarf entsprechen;

Constatato che le zone produttive previste corrispondono pure al fabbisogno calcolato;

In der Erwägung, dass die vorgesehenen Zonen für Bauwerke und Anlagen von öffentlichem Belang, die Sportzonen, die öffentlichen Grünflächen, öffentlichen Parkplätze sowie Kinderspielplätze grundsätzlich den urbanistischen Standards gemäß Art. 126 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, entsprechen;

Considerato che le zone per opere ed impianti di interesse pubblico, le zone sportive, le aree di verde pubblico, i parcheggi pubblici nonché i campi da gioco per bambini corrispondono sostanzialmente agli standards urbanistici ai sensi dell'art. 126 della Legge urbanistica provinciale, Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13;

Festgestellt, dass in Bezug auf das ehemalige Militärareal die Klausel im Sinne des Art. 4 des Legislativdekretes vom 21. Dezember 1998, Nr. 495 eingehalten werden muss;

Constatato che in riferimento all'ex areale militare deve essere rispettata la clausola ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo del 21 dicembre 1998, n. 495;

Nach Einsichtnahme in die Gutachten der Landesraumordnungskommission, die in den Sit-

Visti i pareri della Commissione urbanistica provinciale, espressi nelle sedute del 08 e 29

zungen vom 8. und 29. April 2010 erteilt wurden;

Festgestellt, dass gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf die Art. 19 und 20 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13;

Vorausgeschickt, dass die Ausrichtung und die wesentlichen Merkmale des Bauleitplanes annehmbar sind und der Plan daher genehmigt werden kann;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

1. den überarbeiteten sowie digitalisierten Bauleitplan der Gemeinde Glurns, bestehend aus dem graphischen Teil, den Durchführungsbestimmungen, dem Durchführungsprogramm sowie dem erläuternden Bericht, mit folgenden Abänderungen und zeichnerischen Richtigstellungen zu genehmigen, um diesen den tatsächlichen Erfordernissen der Bevölkerung anzupassen;

   Diese Änderungen, die das Leitbild und Konzept des Planes nicht wesentlich beeinflussen, tragen zur Vereinfachung, besseren Lesbarkeit und leichteren Durchführbarkeit des Planes bei:

GRAPHISCHER TEIL

1) Anpassung der Legende des Bauleitplanes an die Vereinheitlichte Planzeichenverordnung, gemäß Beschluss der Landesregierung vom 15. November 1999, Nr. 5059;

2) Neuanordnung der Nutzungen innerhalb des

aprile 2010;

Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Visti gli artt. 19 e 20 della Legge urbanistica provinciale, Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13;

Premesso che il piano adottato nei criteri informatori e nelle caratteristiche essenziali risulta accettabile e che lo stesso può essere quindi approvato;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare il piano urbanistico rielaborato e digitalizzato del Comune di Glorenza consistente nella parte grafica, nelle norme di attuazione, nel programma di attuazione, nonché nella relazione illustrativa con le seguenti modifiche e rettifiche grafiche al fine di adeguare il piano urbanistico comunale alle effettive esigenze della popolazione;

   Dette modifiche, che non incidono sostanzialmente sulle direttive e sul concetto del piano, contribuiscono alla semplificazione ed alla migliore leggibilità dello stesso e facilitano la sua attuazione:

PARTE GRAFICA

1) Adeguamento della legenda del piano urbanistico al Regolamento di unificazione delle segnature, ai sensi della delibera della Giunta provinciale del 15 novembre 1999, n. 5059;

2) Nuova sistemazione dell'utilizzo all'interno

Militärareals und zwar wird die geplante Wohnbauzone C2 - Erweiterungszone an die südlich bestehende Wohnbauzone C2 - Erweiterungszone angegliedert und die Wohnbauzone B2 - Auffüllzone als Wohnbauzone C2 - Erweiterungszone klassifiziert, da sie unverbaut ist. Zwischen der letztgenannten Wohnbauzone C2 - Erweiterungszone und dem Gewerbegebiet wird ein 10 m breiter Grünstreifen angeordnet, ebenso längs der Staatsstraße. Damit kann die Einfahrt als Allee angelegt werden.
Zum Gutachten des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung West (Schreiben vom 28. April 2010, Prot. Nr. 262350) wird angemerkt, dass für die Neugestaltung des Areals die vorgeschriebene Erhöhung der Geländekoten durch bauliche Maßnahme erfolgen muss;

3) Richtigstellungen an der Abgrenzung des Wald- und Landwirtschaftsgebietes, des Alpinen Grünlandes und der Bestockten Wiese und Weide in Anlehnung an die Gutachten des Forstinspektorates Schlanders (Schreiben vom 25. Februar 2010) und des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 9. Februar 2010, Prot. Nr. 080002);

4) Richtigstellung des Verlaufes der öffentlichen Gewässer laut „Gewässerkarte“ des Amtes für Gewässernutzung;

5) Richtigstellung der Trinkwasserentnahmestellen mit Wasserschutzgebiet gemäß Gutachten des Amtes für Gewässernutzung (Schreiben vom 9. April 2010, Prot. Nr. 218471);

6) Streichung der Anmerkung „Unterirdische öffentliche Einrichtungen“ auf der Gp. 881, K.G. Glurns (öffentlicher Parkplatz innerhalb des Friedhofbannstreifens) laut Gutachten der Friedhofskommission (Protokoll Nr. 3 vom 13. März 2008) sowie Richtigstellung des Friedhofbanngebietes gemäß Schreiben vom 22. März 2010;

7) Kennzeichnung der fehlenden denkmalgeschützten Gebäude außerhalb der Stadtmauern;

8) Kennzeichnung der gesamten Zonen für E-Werke als „Zone für die Erzeugung von Energie“ in Anpassung an die vereinheitlichte Legende.
Zudem wird in Anpassung an die geltenden Durchführungsbestimmungen das E-Werk

dell’areale militare, e cioè la prevista zona residenziale C2 - zona d’espansione viene allacciata alla zona residenziale C2 - zona d’espansione già esistente a sud, mentre la zona residenziale B2 - zona di completamento viene classificata come zona residenziale C2 - zona d’espansione, in quanto essa è inedificata. Tra l’ultima citata zona residenziale C2 - zona d’espansione e la zona produttiva viene sistemata una striscia di verde con una larghezza di 10 m, altrettanto lungo la strada statale. Con ciò l’accesso può essere disposto come viale.
In merito al parere dell’Ufficio Sistemazione bacini montani ovest (nota del 28 aprile 2010, protocollo n. 262350) viene annotato che per la nuova sistemazione dell’areale il prescritto aumento della quota del terreno deve avvenire mediante soluzioni edilizie;

3) Rettifiche alle delimitazioni delle aree boschive, di verde agricolo, di verde alpino e di prato alberato e pascolo, in adeguamento ai pareri dell’Ispettorato forestale di Silandro (nota del 25 febbraio 2010) e dell’Ufficio Ecologia del paesaggio (nota del 9 febbraio 2010, protocollo n. 080002);

4) Rettifica del tracciato delle acque pubbliche secondo la “Carta delle acque” fornita dall’Ufficio Gestione risorse idriche;

5) Rettifica delle fonti idropotabili con fasce di rispetto secondo il parere dell’Ufficio gestione risorse idriche (nota del 9 aprile 2010, protocollo n. 218471);

6) Stralcio dell’annotazione „Attrezzature collettive nel sottosuolo“ sulla p.f. 881, C.C. Glorenza (parcheggio pubblico entro la fascia di rispetto cimiteriale) secondo il parere della Commissione cimiteriale (protocollo n. 3 del 13 marzo 2008) nonché rettifica della fascia di rispetto cimiteriale secondo la nota del 22 marzo 2010;

7) Evidenziamento degli edifici sottoposti a tutela monumentale mancanti al di fuori delle mura cittadine;

8) Evidenziamento di tutte le zone destinate a centrali elettriche come „Zona per la produzione d’energia“, in adeguamento alla legenda unificata.
Inoltre la centrale elettrica a sud di Glorenza (p.f. 1115, C.C. Glorenza) viene integrata con

südlich von Glurns (Gp. 1115, K.G. Glurns) mit der Schraffierung „Unterirdische öffentliche Einrichtungen“ ergänzt;

9) Die öffentliche Grünfläche (Sportfischteich) auf der GP 522, K.G. Glurns wird in Anpassung an die geltenden Durchführungsbestimmungen mit der Schraffierung „Privatinitiative“ im Sinne des Art. 16 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 ergänzt;

10) Richtigstellung der Abgrenzungen der Gewerbegebiete laut geltenden Durchführungsplänen;

11) Rückwidmung des Reitplatzes längs der Landesstraße Glurns - Prad am Stilfserjoch von „Öffentlicher Grünfläche“ - „Reitplatz“ in „Wald“ bzw. „Landwirtschaftsgebiet“ mit der Nutzungsüberlagerung „Reitplatz“ und entsprechende Richtigstellung der Legende;

12) Anpassung der Gemeindegrenzen an den von der Abteilung 41 (Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster) ausgearbeiteten Plan;

13) Eintragung jener Abänderungen, welche von der Landesregierung nach der Beschlussfassung des überarbeiteten Bauleitplanes genehmigt wurden;

14) Ergänzung des Infrastrukturenplanes mit den fehlenden Infrastrukturen bzw. Symbolen laut Einheitslegende;

NORMATIVER TEIL

Durchführungsbestimmungen:

Die Durchführungsbestimmungen werden von Amts wegen den Einheitsnormen (Landesregierungsbeschluss vom 19. November 2001, Nr. 4179), den vereinheitlichen Planzeichen (Landesregierungsbeschluss vom 15. November 1999, Nr. 5059) und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen angepasst;

Außerdem werden sprachliche Korrekturen an denselben angebracht und der deutsche und italienische Text in Übereinstimmung gebracht, ohne die von der Gemeinde beschlossenen Bauvorschriften zu ändern, bzw. fehlende Parameter ergänzt.

Die nachstehenden Artikel werden von Amts wegen wie folgt abgeändert:

il retino “Attrezzature collettive nel sottosuolo”, in adeguamento alle norme d’attuazione vigenti;

9) La zona di verde pubblico (bacino per la pesca sportiva) sulla p.f. 522, C.C. Glorenza viene integrata con il retino “iniziativa privata” ai sensi dell’art. 16 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, in adeguamento alle norme d’attuazione vigenti;

10) Rettifica alle delimitazioni delle zone produttive secondo i piani d’attuazione vigenti;

11) Ridestinazione del maneggio lungo la strada provinciale Glorenza - Prato allo Stelvio da „Zona di verde pubblico“ - „Maneggio“ in „Bosco” risp. “Zona di verde agricolo“ con sovrapposizione di utilizzo a „Maneggio“ e corrispondente rettifica della legenda;

12) Adeguamento dei confini comunali al piano elaborato dalla Ripartizione 41 (Libro fondiario, catasto fondiario e urbano);

13) Inserimento di quelle modifiche che sono state approvate dalla Giunta provinciale successivamente alla delibera di adozione del piano urbanistico rielaborato;

14) Integrazione del piano delle infrastrutture con le mancanti infrastrutture risp. simboli secondo la legenda unificata;

PARTE NORMATIVA

Norme d’attuazione:

Le norme d’attuazione vengono adeguate d’ufficio alle norme unificate (deliberazione della Giunta provinciale 19 novembre 2001, n. 4179), all’unificazione delle segnature di legenda (deliberazione della Giunta provinciale 15 novembre 1999, n. 5059) ed alle prescrizioni vigenti;

Alle stesse vengono inoltre apportate correzioni linguistiche ed attribuita conformità al contenuto dei testi tedesco ed italiano, senza modificare gli indici adottati dal Comune, risp. vengono integrati i parametri mancanti;

Vengono inoltre apportate d’ufficio le seguenti modifiche:

- Der Art. 8 (Wohnbauzone B - Auffüllzone) und der Art. 8/bis (Wohnbauzone C - Erweiterungszone) werden den geltenden Bestimmungen angepasst;

- Im Art. 9 (Gewerbeerweiterungsgebiet) wird die Bauvorschrift „Mindestgrenzabstand“ mit 5 m und der „Mindestgebäudeabstand“ mit 10 m laut Einheitsnorm festgelegt.
  Für die Zonen von „I“ bis „VI“ gelten die genehmigten Durchführungspläne.
  Für die Zone „VII“ wird hingegen die höchstzulässige Baumassendichte mit 2,5 m³/m² festgelegt;

- Der Art. 10 (Zone für öffentliche Einrichtungen) wird in die jeweiligen Widmungen laut Einheitsnorm aufgeteilt.
  Weiters wird der letzte Absatz betreffend das E-Werk auf der GP 1115, K.G. Glurns gestrichen und ein neuer Artikel für diese Zone eingefügt (Zone für die Erzeugung von Energie);

- Der Art. 12 (Zone für öffentliche Einrichtung - Sportanlagen) wird mit folgenden Bauvorschriften ergänzt:
- höchstzulässige Baumassendichte: 0,5 m³/m²;
- höchstzulässige überbaute Fläche: 5%;
- höchstzulässige Gebäudehöhe: 7,5 m.
  Weiters wird der Hinweis auf den Reitplatz gestrichen;

- Eintragung eines neuen Artikels (Reitplatz) laut Einheitsnorm;

- Die Artikel 16 (Wald), 17 (Alpines Grünland) und 18 (Bestockte Wiese und Weide) werden mit der Bauvorschrift „Höchstzulässige Gebäudehöhe“, welche mit 6,5 m festgelegt wird, ergänzt;

- Eintragung eines neuen Artikels betreffend „Radweg“ mit einer Regelbreite von 2,5 m und „Fußweg“ mit einer maximalen Breite von 2,0 m laut Einheitsnorm;

Die Nummerierung der Artikel wird aufgrund der vorgenommenen Änderungen neu festgelegt;

Durchführungsprogramm

Das Durchführungsprogramm wird, wie von der Gemeinde beschlossen, genehmigt;

- L’art. 8 (Zona residenziale B - zona di completamento) e l’art. 8/bis (Zona residenziale C - zona d’espansione) vengono adeguati alle disposizioni vigenti;

- Nell’art. 9 (Zona di espansione per insediamenti produttivi) le prescrizioni “Distanza minima dal confine” e “Distanza minima tra gli edifici” vengono stabilite secondo la norma unificata (5 m e 10 m).
  Per le zone da “I” a “VI” valgono i piani di attuazione vigenti.
  Per la zona “VII” viene invece fissata una densità edilizia massima di 2,5 m³/m².

- L’art. 10 (Zona per attrezzature collettive) viene ripartito nelle singole destinazioni secondo la norma unificata.
  Inoltre viene stralciato l’ultimo comma riguardante la centrale elettrica sulla p.f. 1115, C.C. Glorenza ed inserito per questa zona un nuovo articolo (Zona per la produzione di energia);

- L’art. 12 (Zone per attrezzature collettive - Impianti sportivi) viene integrato con i seguenti indici:
- densità edilizia massima: 0,5 m³/m²;
- rapporto massimo di copertura: 5%;
- altezza massima degli edifici: 7,5 m.
  Inoltre viene stralciato il riferimento al maneggio;

- Inserimento di un nuovo articolo (Maneggio) secondo la norma unificata;

- Gli artt. 16 (Bosco), 17 (Zona di verde alpino) e 18 (Prato e pascolo alberato) vengono integrati con l’indice edilizio „Altezza massima degli edifici“ pari a 6,5 m;

- Inserimento dei nuovi articoli “Pista ciclabile” con una larghezza tipo pari a 2,5 m e “Strada pedonale” con una larghezza massima di 2,0 m, secondo la norma unificata;

La numerazione degli articoli viene adeguata alle modifiche effettuate;

Programma d’attuazione

Il programma d’attuazione viene approvato come adottato dal Comune;

2. diesen Beschluss, samt Durchführungsbestimmungen und Durchführungsprogramm im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

2. di pubblicare la presente delibera nonché le norme ed il programma di attuazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO-ALTO ADIGE

COMUNE DI GLORENZA

RIELABORAZIONE
DEL PIANO URBANISTICO

NORME DI ATTUAZIONE

INDICE

Art. 1
Definizioni generali
- Lotto edificatorio
- Superficie coperta
- Rapporto massimo di copertura
- Densità edilizia
- Cubatura urbanistica
- Distanza dai confini
- Distanza tra gli edifici
- Altezza degli edifici
- Validità dei piani di attuazione

Art. 2
Autorimesse e parcheggi

Art. 3
Zona di verde agricolo

Art. 4
Bosco

Art. 5
Prato e pascolo alberato

Art. 6
Zona di verde alpino

Art. 7
Acque - Demanio idrico

Art. 8
Zona residenziale A1
-Centro storico-

Art. 9
Zona residenziale B1
-Zona di completamento-

Art. 10
Zona residenziale B2
-Zona di completamento-

AUTONOME PROVINZ
BOZEN-SÜDTIROL

GEMEINDE GLURNS

ÜBERARBEITUNG
DES BAULEITPLANES

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS

Art. 1
Allgemeine Bestimmungen
- Baugrundstück
- Überbaute Fläche
- Höchstzulässige überbaute Fläche
- Baumassendichte
- Urbanistische Kubatur
- Grenzabstand
- Gebäudeabstand
- Gebäudehöhe
- Gültigkeit der Durchführungspläne

Art. 2
Garagen und Parkflächen

Art. 3
Landwirtschaftsgebiet

Art. 4
Wald

Art. 5
Bestockte Wiese und Weide

Art. 6
Alpines Grünland

Art. 7
Gewässer - Öffentliches Wassergut

Art. 8
Wohnbauzone A1
-Historischer Ortskern-

Art. 9
Wohnbauzone B1
-Auffüllgebiet-

Art. 10
Wohnbauzone B2
-Auffüllgebiet-

Art. 11
Zona residenziale C1
-Zona di espansione-

Art. 12
Zona residenziale C2
-Zona di espansione-

Art. 13
Zona di verde privato

Art. 14
Zona per insediamenti produttivi D1

Art. 15
Zona per la produzione di energia

Art. 16
Zona per impianti turistici
-Campeggio-

Art. 17
Zona per attrezzature collettive
-Amministrazione e servizi pubblici-

Art. 18
Zona per attrezzature collettive
-Istruzione-

Art. 19
Zona per attrezzature collettive
-Impianti sportivi-

Art. 20
Zona per attrezzature collettive sovracomunali

Art. 21
Attrezzature collettive nel sottosuolo

Art. 22
Zona di verde pubblico

Art. 23
Parco giochi per bambini

Art. 24
Maneggio

Art. 25
Strada statale

Art. 26
Strada provinciale

Art. 27
Strada comunale

Art. 11
Wohnbauzone C1
-Erweiterungszone-

Art. 12
Wohnbauzone C2
-Erweiterungszone-

Art. 13
Private Grünzone

Art. 14
Gewerbegebiet D1

Art. 15
Zone für die Erzeugung von Energie

Art. 16
Zone für touristische Einrichtungen
-Campingplatz-

Art. 17
Zone für öffentliche Einrichtungen
-Verwaltung und öffentliche Dienstleistung-

Art. 18
Zone für öffentliche Einrichtungen
-Unterricht-

Art. 19
Zone für öffentliche Einrichtungen
-Sportanlagen-

Art. 20
Zone für übergemeindliche
öffentliche Einrichtungen

Art. 21
Unterirdische öffentliche Einrichtungen

Art. 22
Öffentliche Grünfläche

Art. 23
Kinderspielplatz

Art. 24
Reitplatz

Art. 25
Staatsstraße

Art. 26
Landesstraße

Art. 27
Gemeindestraße

Art. 28
Pista ciclabile

Art. 29
Strada pedonale

Art. 30
Zona per parcheggi pubblici ed autorimesse sotterranee

Art. 31
Area di rispetto cimiteriale

Art. 32
Fonte idropotabile con zona di rispetto

Art. 33
Biotopo, Monumento naturale
Altre zone con particolare vincolano paesaggistico

Art. 34
Zona di rispetto per le belle arti
Edificio sottoposto a tutela monumentale
Monumento nazionale

Art. 35
Infrastrutture a rete
Infrastrutture primarie

Art. 28
Radweg

Art. 29
Fußweg

Art. 30
Zone für öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen

Art. 31
Friedhofsbanngebiet

Art. 32
Trinkwasserentnahmestelle mit Wasserschutzgebiet

Art. 33
Biotop, Naturdenkmal
Andere gebiete mit besonderer landschaftlicher Bindung

Art. 34
Gebiet mit Denkmalschutz
Gebäude unter Denkmalschutz
Nationaldenkmal

Art. 35
Leitungen
Primäre Infrastrukturen

Art.1

Definizioni generali

Lotto edificatorio

Il lotto edificatorio indica l'area edificabile su cui possono sorgere edifici o quella già asservita a costruzioni.

Il lotto edificatorio deve essere computato una sola volta ai fini del calcolo della cubatura urbanistica e del rapporto massimo di copertura e di suolo impermeabile.

Superficie coperta

La superficie coperta indica l'area risultante dalla proiezione verticale su un piano orizzontale delle parti fuori terra del fabbricato, delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi gli elementi in aggetto, i porticati, le tettoie e le pensiline.

Art. 1
Allgemeine Bestimmungen

Baugrundstück

Unter Baugrundstück versteht man die bebaubare Fläche, auf welcher Gebäude errichtet werden können oder welche bereits bestehenden Gebäuden zugeordnet ist.

Das Baugrundstück darf bei der Berechnung der urbanistischen Kubatur, der höchstzulässigen überbauten Fläche und der höchstzulässigen versiegelten Fläche nur einmal in Rechnung gestellt werden.

Überbaute Fläche

Als überbaute Fläche bezeichnet man die Fläche, die sich aus der Vertikalprojektion von Gebäudeteilen außer Boden auf die horizontale Ebene ergibt. Die Gebäudeteile werden durch die Umfassungsmauern, einschließlich der vorspringenden Gebäudeteile, der Laubengänge, der Flugdächer und der Vordächer, abgegrenzt.

Sono esclusi i balconi, i cornicioni, le gronde e le pensiline fino ad un aggetto di 1,5 m.

Oltre tale limite le parti dell'edificio in eccedenza vengono computate relativamente alla superficie coperta.

Rapporto massimo di copertura

Il rapporto massimo di copertura indica la percentuale del lotto edificatorio copribile da fabbricati.

Densità edilizia

La densità edilizia indica il rapporto (m^3/m^2) tra la cubatura urbanistica realizzabile fuori terra e la relativa superficie catastale del lotto edificatorio.

Cubatura urbanistica

La cubatura urbanistica indica il volume fuori terra di un edificio, calcolato sulla base delle sue dimensioni esterne.

Non vengono computati:
- le intercapedini per tetti con altezze non superiori a 2 m, misurate perpendicolarmente dall'estradosso;
- i volumi tecnici indispensabili per adeguare edifici esistenti alle norme che disciplinano la prevenzione antincendio, l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'isolamento termico.

Distanza dai confini

La distanza dai confini indica la distanza orizzontale minima misurata tra la superficie coperta dell'edificio ed il confine di proprietà o di zona.

Nella misura delle distanze non si computano i balconi, i cornicioni, le gronde e le pensiline fino ad un aggetto di 1,5 m

In fregio alle zone pubbliche o comunque a quelle soggette ad esproprio le distanze minime devono essere rispettate anche sotto terra. Fanno eccezione le intercapedini interrate fino ad 1 m di larghezza

Nicht berechnet werden Balkone, Dachvorsprünge, Gesimse und Vordächer bis zu einer Auskragung von 1,5 m.

Die Gebäudeteile, welche dieses Maß überschreiten, werden der überbauten Fläche angerechnet.

Höchstzulässige überbaute Fläche

Als höchstzulässige überbaute Fläche gilt das Verhältnis zwischen überbauter Fläche und Baugrundstück.

Baumassendichte

Die Baumassendichte gibt das Verhältnis (m^3/m^2) zwischen der außer Boden realisierbaren urbanistischen Kubatur und der entsprechenden Katasterfläche des Baugrundstückes an.

Urbanistische Kubatur

Als urbanistische Kubatur wird das Gebäudevolumen außer Boden bezeichnet, das aufgrund der Außenmaße berechnet wird.

Nicht berechnet werden
- Dachzwischenräume mit einer Höhe von nicht mehr als 2 m, senkrecht gemessen von der Oberkante der Dachhaut;
- technische Volumina die erforderlich sind, um bestehende Gebäude an die Bestimmungen über Brandschutz, Beseitigung architektonischer Barrieren und Wärmedämmung anzupassen.

Grenzabstand

Als Grenzabstand wird der kürzeste horizontale Abstand zwischen der überbauten Fläche des Gebäudes und der Eigentums- oder Zonengrenze bezeichnet.

Nicht berechnet werden Balkone, Dachvorsprünge, Gesimse und Vordächer bis zu einer Auskragung von 1,5 m

Zu öffentlichen Flächen und zu Flächen, welche der Enteignung unterliegen, müssen die Mindestabstände auch unterirdisch eingehalten werden. Ausgenommen sind Luftschächte im Erdreich bis zu 1 m Breite.

Distanza tra gli edifici

La distanza tra gli edifici indica la distanza orizzontale minima misurata tra le superfici coperte di edifici.

La misura del distacco tra gli edifici si effettua lungo il raggio a partire dalla parte più sporgente della superficie coperta.

Nella misura delle distanze non si computano i balconi, i cornicioni, le gronde e le pensiline fino ad un aggetto di 1,5 m.

Altezza degli edifici

Per altezza degli edifici si intende la media ponderale delle altezze misurate lungo i muri perimetrali dell'edificio a partire dalla quota naturale del terreno o da quella modificata da scavi o riporti autorizzati fino all'estradosso del muro perimetrale.

Nel caso di edifici costituiti da più corpi di fabbrica con diverse altezze o forme planimetriche, l'altezza media ponderale va calcolata separatamente per ciascun corpo di fabbrica.

È esclusa dal computo relativo all'altezza quella porzione di un'unica facciata relativa alle rampe d'accesso ad autorimesse interrate ed agli impianti tecnici, la cui larghezza non superi 1/4 della larghezza del fronte dell'edificio, ma che comunque possono avere una larghezza di 3 m e non superiore a 6 m.

Sono altresì esclusi dal computo relativo all'altezza i volumi tecnici che sporgono dal tetto, i camini e le antenne, nonché le ringhiere le quali non superino un'altezza di 1,10 m.

Validità dei piani di attuazione

I piani di attuazione approvati prima dell'entrata in vigore del presente piano urbanistico comunale conservano la loro validità qualora non venga derogato dalla zonizzazione e dalle prescrizioni dello stesso.

Art. 2
Autorimesse e parcheggi

Ogni edificio pubblico o privato destinato ad uso abitazione, uffici o negozi deve essere dotato di autorimesse o parcheggi, situati sul lotto edifica-

Gebäudeabstand

Als Gebäudeabstand wird der kürzeste horizontale Abstand zwischen den überbauten Flächen von Gebäuden bezeichnet.

Der Abstand zwischen den Gebäuden wird längs des Radius, ausgehend vom nähesten Punkt der überbauten Fläche, gemessen.

Nicht berechnet werden Balkone, Dachvorsprünge, Gesimse und Vordächer bis zu einer Auskragung von 1,5 m.

Gebäudehöhe

Als Gebäudehöhe versteht man den gewogenen Mittelwert der Höhen, welche entlang der Umfassungsmauern vom natürlichen oder durch genehmigte Aushub- bzw. Aufschüttungsarbeiten geänderten Bodenniveau bis zur Oberkante der Umfassungsmauer gemessen werden.

Bei Gebäuden mit mehreren Baukörpern von unterschiedlicher Höhe oder Grundrißform wird der gewogene Mittelwert für jeden einzelnen Baukörper berechnet.

Bei der Berechnung der Gebäudehöhe werden jene Teile einer einzigen Fassade nicht mitgerechnet, welche für Zufahrtsrampen zu Kellergaragen und Zugänge zu den technischen Anlagen des Gebäudes bestimmt sind, die nicht mehr als 1/4 der Fassadenbreite einnehmen, jedenfalls aber 3 m breit sein dürfen und 6 m nicht überschreiten dürfen.

Bei der Berechnung der Gebäudehöhe werden außerdem alle technischen Aufbauten, Kamine und Antennen, sowie Geländer bis zu einer Höhe von 1,10 m nicht miteinbezogen.

Gültigkeit der Durchführungspläne

Die Durchführungspläne, die vor Inkrafttreten des gegenständlichen Bauleitplanes genehmigt wurden, behalten ihre Gültigkeit, sofern von der Flächenwidmung und den Vorschriften des Bauleitplanes nicht abgewichen wird.

Art. 2
Garagen und Parkflächen

Bei der Errichtung von öffentlichen oder privaten Wohnhäusern, Büro- und Geschäftsbauten müssen Garagen und Stellplätze auf dem Bau-

bile, e cioè deve essere previsto un posto macchina per ogni 200 mc di costruzione.

Gli edifici che abbiano una destinazione per cui è prevedibile un notevole afflusso di persone (esercizi e spettacoli pubblici) devono disporre di un parcheggio adeguatamente proporzionato.

Il fabbisogno occorrente sarà valutato dalla locale commissione edilizia, e sarà comunque superiore ad un posto-macchina per ogni 200 mc.

Le autorimesse ed i parcheggi di cui alla presente norma potranno essere realizzati sotto forma di impianto collettivo.
Gli spazi per parcheggio richiesti ai sensi dei commi precedenti possono essere ricavati nelle costruzioni stesse nonché sulle aree di pertinenza oppure su aree non facenti parte del lotto, purché asservite alla costruzione con vincolo permanente di destinazione a parcheggio mediante atto da intavolarsi nel libro fondiario a cura del proprietario.

grundstück erstellt werden, und zwar muss für je 200 m³ umbauten Raumes ein Parkplatz vorgesehen werden.

Bauten deren Zweckbestimmung einen beachtlichen Besucherzustrom erwarten lässt (öffentliche Betriebe und Theater), müssen über einen ausreichend bemessenen Parkplatz verfügen.

Der Bedarf wird von der örtlichen Gemeindebaukommission geschätzt, und muss jedenfalls mehr als eine Abstellmöglichkeit je 200 m3 umbauten Raumes betragen.

Die in dieser Bestimmung genannten Garagen und Stellplätze können als Gemeinschaftsanlagen errichtet werden.
Die Parkflächen gemäß vorhergehenden Absätzen sind zu verwirklichen: in den Gebäuden selbst oder auf den zum Gebäude gehörenden Flächen oder teils im Gebäude und teils auf dem dazugehörigen Außenflächen oder auf Flächen, die nicht zum Baugrundstück gehören.
Diese Zweckbestimmung hat durch Vertrag zu erfolgen, mit entsprechender grundbücherlicher Eintragung

Art. 3
Zona di verde agricolo

Questa zona comprende le parti del territorio destinate prevalentemente ad usi agricoli.

Per questa zona valgono le disposizioni dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nonché il relativo regolamento di esecuzione.

Valgono i seguenti indici:
1. altezza massima degli edifici: 7,50 m
2. altezza massima degli edifici aziendali rurali: 8,5 m
3. distanza minima dal confine: 5 m
4. distanza minima tra gli edifici: 10 m

Art. 3
Landwirtschaftsgebiet

Diese Zone umfasst jene Flächen, die vorwiegend für die landwirtschaftliche Nutzung bestimmt sind.

In dieser Zone gelten die Bestimmungen des Artikels 107 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, mit der entsprechenden Durchführungsverordnung.

Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Gebäudehöhe: 7,50 m
2. höchstzulässige Gebäudehöhe bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden: 8,5 m
3. Mindestgrenzabstand: 5 m
4. Mindestgebäudeabstand: 10 m

Art. 4
Bosco

Tale zona comprende le parti di territorio prevalentemente destinate alla silvicoltura.

Per questa zona valgono le disposizioni dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997,

Art. 4
Bosco

Diese Zone umfaßt jene Flächen, welche vorwiegend für die forstwirtschaftliche Nutzung vorgesehen sind.

In dieser Zone gelten die Bestimmungen des Artikels 107 des Landesgesetzes vom 11. August

n. 13, nonché il relativo regolamento di esecuzione.

È ammessa la costruzione di edifici necessari adibiti esclusivamente alla conduzione del fondo il quale deve avere una superficie occupata di almeno 50 ha.

È consentita inoltre la realizzazione di posti di foraggiamento per la selvaggina e di appostamenti venatori fissi.

L'ampliamento di rifugi alpini è regolato dalle disposizioni della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.

Valgono i seguenti indici:
1. altezza massima degli edifici: 6,50 m
2. distanza minima dal confine: 5 m
3. distanza minima tra gli edifici: 10 m

Art. 5
Prato e pascolo alberato

I prati e pascoli alberati sono quelle zone erbose caratterizzate da una copertura rada di alberi.

Si tratta di zone particolarmente pregevoli dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Nella conduzione agro-forestale va prestata molta attenzione alla cura ed alla conservazione nel tempo delle loro caratteristiche e della particolare copertura.

È vietata qualsiasi costruzione ad eccezione di quelle necessarie per la conduzione dei fondi in ottemperanza alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni vigenti nelle zone di verde alpino.

L'ampliamento di rifugi alpini è regolato dalle disposizioni della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.
Valgono i seguenti indici:
1. altezza massima degli edifici: 6,50 m
2. distanza minima dal confine: 5 m
3. distanza minima tra gli edifici: 10 m

Art. 6
Zona di verde alpino

Questa zona comprende le aree di pascolo, nonché il verde alpino ed è destinata ad un utilizzo agricolo.

1997, Nr. 13, mit der entsprechenden Durchführungsverordnung.

Zulässig ist die Errichtung von Gebäuden, die ausschließlich für die Bewirtschaftung und Nutzung der Waldflächen erforderlich sind und als solche verwendet werden, sofern die Waldflächen ein zusammenhängendes Mindestausmaß von 50 ha aufweisen.

Weiters zulässig ist die Errichtung von Wildfütterungs- und Jagdhochständen.

Die Erweiterung von Schutzhütten unterliegt den Bestimmungen des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22.

Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Gebäudehöhe: 6,50 m
2. Mindestgrenzabstand: 5 m
3. Mindestgebäudeabstand: 10 m

Art. 5
Bestockte Wiese und Weide

Bestockte Wiesen und Weiden sind Grünflächen, welche durch einen lockeren Baumbestand gekennzeichnet sind.

Diese Zonen sind von besonderem landschaftlichen und ökologischen Wert. Bei der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung muss die Pflege und langfristige Sicherung ihrer Charakteristik und der schützenswerten Bestockung gewährleistet werden.

Die Errichtung von Bauten ist untersagt, mit Ausnahme jener, die zur Bewirtschaftung der Flächen notwendig sind, dies unter den Voraussetzungen und unter Beachtung der Vorschriften, die für das alpine Grünland gelten.

Die Erweiterung von Schutzhütten unterliegt den Bestimmungen des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22.
Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Gebäudehöhe: 6,50 m
2. Mindestgrenzabstand: 5 m
3. Mindestgebäudeabstand: 10 m

Art. 6
Alpines Grünland

Die Zone umfaßt das alpine Weide- und Grünland und ist für die landwirtschaftliche Nutzung bestimmt.

Per questa zona valgono le disposizioni dell'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nonché il relativo regolamento di esecuzione.

È vietata qualsiasi costruzione ad eccezione di quelle necessarie per la conduzione dei fondi in ottemperanza alle seguenti condizioni e nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

1. Il richiedente deve essere proprietario e coltivatore dei fondi.

2. È ammessa la costruzione di un fienile a condizione che annualmente venga falciata l'erba di almeno un ettaro di superficie e che vengano raccolti almeno 3.000 kg. di fieno.

3. È ammessa la costruzione di una stalla a condizione che vengano tenute almeno 10 unità bovine adulte nella propria azienda agricola ed a condizione che vengano dimostrati annualmente almeno 400 giorni di pascolo complessivi. In tal caso possono essere realizzati i vani necessari per l'alloggio del personale con superficie utile non superiore ai 30 m².

4. Qualora vengano alpeggiate più di 30 unità bovine adulte, ciò vale anche per alpi di interessenza, può essere prevista una superficie utile fino a 65 m². Oltre le 100 unità bovine adulte detta superficie può essere ampliata fino a 80 m².
5. La concessione edilizia per nuovi alloggi non può essere rilasciata qualora dopo il 22 aprile 1970 sia stato distaccato dal maso un edificio esistente sull'alpe.

L'ampliamento di rifugi alpini è regolato dalle disposizioni della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.

Valgono i seguenti indici:
1. altezza massima degli edifici: 6,50 m
2. distanza minima dal confine: 5 m
3. distanza minima tra gli edifici: 10 m

In dieser Zone gelten die Bestimmungen des Artikels 107 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, mit der entsprechenden Durchführungsverordnung.

Die Errichtung von Bauten ist untersagt, mit Ausnahme jener, die zur Bewirtschaftung der Flächen notwendig sind, dies unter folgenden Voraussetzungen und unter Beachtung folgender Vorschriften:

1. Der Gesuchsteller muss Eigentümer und Bewirtschafter der Flächen sein.

2. Die Errichtung einer Scheune ist erlaubt, wenn mindestens 1 ha jährlich gemäht wird, und mindestens 3.000 kg Heu geerntet werden können.

3. Die Errichtung eines Stalles ist erlaubt, wenn an der eigenen Hofstelle mindestens 10 Großvieheinheiten gehalten und mindestens 400 Weidetage pro Jahr insgesamt nachgewiesen werden können. In diesem Fall dürfen die für die Unterkunft des Personals erforderlichen Räume mit einer Nutzfläche von höchstens 30 m² errichtet werden.

4. Wenn mehr als 30 Großvieheinheiten aufgetrieben werden kann diese Nutzfläche 65 m² erreichen, dies gilt auch für Alminteressentschaften. Ab 100 Stück Großvieheinheiten kann diese Nutzfläche bis auf 80 m² erweitert werden.

5. Die Baukonzession für neue Unterkünfte darf nicht erteilt werden, wenn nach dem 22. April 1970 ein auf der Alm bestandenes Gebäude vom Hof abgetrennt wurde.

Die Erweiterung von Schutzhütten unterliegt den Bestimmungen des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22.

Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Gebäudehöhe: 6,50 m
2. Mindestgrenzabstand: 5 m
3. Mindestgebäudeabstand: 10 m

Art. 7
Acque
Demanio idrico

Per demanio idrico si intendono le acque sorgenti, fluenti e lacuali iscritte nell'elenco delle acque pubbliche e nei relativi elenchi supplettivi, compresi comunque gli alvei, le sponde, gli argini e le

Art. 7
Gewässer
Öffentliches Wassergut

Unter öffentlichem Wassergut versteht man die Quellen, Wasserläufe und Seen, welche im Verzeichnis der öffentlichen Gewässer und in den entsprechenden Zusatzverzeichnissen eingetra-

altre strutture idrauliche così come definiti dall'articolo 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35.

È vietata qualsiasi edificazione nella fascia di rispetto di 10 m dal limite del suddetto demanio, indipendentemente dalle sue risultanze catastali o tavolari.

Per gli argini artificiali o naturali posti lungo i corsi d'acqua detto limite coincide con il piede esterno del rilevato.

Per le opere non ubicate a contatto dei fiumi, torrenti o laghi, quali opere di difesa contro valanghe e frane la fascia di rispetto è di 4 m.

In considerazione di esigenze urbanistiche o idrogeologiche può essere stabilita nel piano urbanistico comunale o nei piani di attuazione e su parere positivo dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo una distanza maggiore o minore.

È consentita, previa autorizzazione dell'Assessore provinciale competente, la riduzione della distanza minima prescritta nel caso di ricostruzione od ampliamento di edifici esistenti.

La prescritta distanza minima degli edifici dal rio "Puni" nell'ambito della zona per insediamenti produttivi è ridotta a 5,00 m.

Art. 8
Zona residenziale A1
-Centro storico-

Questa zona residenziale comprende le parti del territorio interessate da agglomerati che presentano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale e che per le loro caratteristiche architettoniche, tipologiche e morfologiche costituiscono un insieme omogeneo.

Per questa zona deve essere redatto un piano di recupero ai sensi dell'articolo 52 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 9
Zona residenziale B1
-Zona di completamento-

Questa zona residenziale comprende le parti del

gen sind, mitinbegriffen auch das Flussbett, die Ufer, die Dämme und andere Schutzbauten, wie es im Artikel 14 des Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, Nr. 35, definiert ist.

Jede Art von Bauführungen im Bannstreifen von 10 m von der Grenze des obgenannten Domänengutes, unabhängig von seiner Kataster- und Grundbuchangabe, ist untersagt.

Bei den künstlichen oder natürlichen Dämmen längs der Wasserläufe entspricht die Grenze dem Außenfuß der Böschung.

Bei Bauwerken, welche nicht im unmittelbaren Bereich von Flüssen, Wildbächen oder Seen liegen, wie Schutzbauten gegen Lawinen oder Murabgänge, beträgt der Bannstreifen 4 m.

Unter Berücksichtigung von urbanistischen oder hydrogeologischen Erfordernissen kann im Bauleitplan der Gemeinde oder in Durchführungsplänen und auf Grund eines positiven Gutachtens des Sonderbetriebes für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung ein größerer oder geringerer Abstand festgelegt werden.

Die Reduzierung des vorgeschriebenen Mindestabstandes im Falle von Wiederaufbau oder Erweiterung bereits bestehender Gebäude bedarf der Ermächtigung des zuständigen Landesrates.

Im Bereich des Gewerbegebietes ist der vorgeschriebene Mindestabstand der Gebäude vom „Punibach" auf 5,00 m reduziert.

Art. 8
Wohnbauzone A1
-Historischer Ortskern-

Diese Wohnbauzone umfaßt die Flächen, welche einen Siedlungsbereich von geschichtlichem und künstlerischem Wert darstellen und auf Grund ihrer architektonischen, typologischen und morphologischen Eigenart ein Ensemble bilden.

Für diese Zone ist im Sinne des Artikels 52 und folgende des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, ein Wiedergewinnungsplan zu erstellen.

Art. 9
Wohnbauzone B1
-Auffüllzone-

Diese Wohnbauzone umfasst die im Sinne des

territorio totalmente o parzialmente edificate ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, le quali non presentano particolare interesse storico o artistico, né sono di particolare pregio ambientale.

Valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 2,00 m³/m²
2. rapporto massimo di copertura: 30 %
3. altezza massima degli edifici: 8,50 m
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m
6. almeno il 50% della superficie utile del lotto è da sistemare a verde

Almeno il 50% dei posti macchina deve essere realizzato all'interno del relativo lotto edificatorio nell'edificio oppure come garages sotterranei.

Per la zona appositamente delimitata nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge urbanistica provinciale.

Art. 10
Zona residenziale B2
-Zona di completamento-

Questa zona residenziale comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, le quali non presentano particolare interesse storico o artistico, né sono di particolare pregio ambientale.

Valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 1,50 m³/m²
2. rapporto massimo di copertura: 25 %
3. altezza massima degli edifici: 7,50 m
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m
6. almeno il 50% della superficie utile del lotto è da sistemare a verde

Almeno il 50% dei posti macchina deve essere realizzato all'interno del relativo lotto edificatorio nell'edificio oppure come garages sotterranei.

Per la zona appositamente delimitata nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge urbanistica provinciale.

Artikels 36, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 11. August 1997 Nr. 13, gänzlich oder teilweise bebauten Flächen, welche weder eine besondere geschichtliche oder künstlerische Bedeutung noch einen besonderen Wert als Ensemble haben.
Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 2,00 m³/m²
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 30 %
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,50 m
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m
6. Mindestens 50% des Baugrundstückes sind zu begrünen

Wenigstens 50% der Autoabstellplätze müssen innerhalb des betreffenden Baugrundstückes im Gebäude oder unterirdisch verwirklicht werden.

Für die im Flächenwidmungsplan eigens abgegrenzte Zone ist im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes ein Durchführungsplan zu erstellen.

Art. 10
Wohnbauzone B2
-Auffüllzone-

Diese Wohnbauzone umfaßt die im Sinne des Artikels 36, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 11. August 1997 Nr. 13, gänzlich oder teilweise bebauten Flächen, welche weder eine besondere geschichtliche oder künstlerische Bedeutung noch einen besonderen Wert als Ensemble haben.
Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 1,50 m³/m²
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 25 %
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 7,50 m
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m
6. Mindestens 50% des Baugrundstückes sind zu begrünen

Wenigstens 50% der Autoabstellplätze müssen innerhalb des betreffenden Baugrundstückes im Gebäude oder unterirdisch verwirklicht werden.

Für die im Flächenwidmungsplan eigens abgegrenzte Zone ist im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes ein Durchführungsplan zu erstellen.

Art. 11
Zona residenziale C1
-Zona di espansione-

Questa zona residenziale comprende le parti del territorio destinate allo sviluppo dell'abitato ai sensi dell'articolo 35 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Per tale zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge urbanistica provinciale.

Valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 1,80 m³/m²
2. rapporto massimo di copertura: 25 %
3. altezza massima degli edifici: 7,50 m
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m
6. almeno il 50% della superficie utile del lotto è da sistemare a verde

Almeno il 50% dei posti macchina deve essere realizzato all'interno del relativo lotto edificatorio nell'edificio oppure come garages sotterranei.

Art. 12
Zona residenziale C2
-Zona di espansione-

Questa zona residenziale comprende le parti del territorio destinate allo sviluppo dell'abitato ai sensi dell'articolo 35 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Per tale zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge urbanistica provinciale.

Valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 1,50 m³/m²
2. rapporto massimo di copertura: 25 %
3. altezza massima degli edifici: 7,50 m
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m
6. almeno il 50% della superficie utile del lotto è da sistemare a verde

Almeno il 50% dei posti macchina deve essere realizzato all'interno del relativo lotto edificatorio nell'edificio oppure come garages sotterranei.

Art. 11
Wohnbauzone C1
-Erweiterungszone-

Diese Wohnbauzone umfaßt die Flächen, welche im Sinne des Artikels 35 und folgende des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, für die Siedlungsentwicklung der Ortschaft bestimmt sind.

Für diese Zone ist im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes ein Durchführungsplan zu erstellen.

Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 1,80 m³/m²
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 25 %
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 7,50 m
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m
6. Mindestens 50% des Baugrundstückes sind zu begrünen

Wenigstens 50% der Autoabstellplätze müssen innerhalb des betreffenden Baugrundstückes im Gebäude oder unterirdisch verwirklicht werden.

Art. 12
Wohnbauzone C2
-Erweiterungszone-

Diese Wohnbauzone umfasst die Flächen, welche im Sinne des Artikels 35 und folgende des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, für die Siedlungsentwicklung der Ortschaft bestimmt sind.

Für diese Zone ist im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes ein Durchführungsplan zu erstellen.

Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 1,50 m³/m²
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 25 %
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 7,50 m
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m
6. Mindestens 50% des Baugrundstückes sind zu begrünen

Wenigstens 50% der Autoabstellplätze müssen innerhalb des betreffenden Baugrundstückes im Gebäude oder unterirdisch verwirklicht werden.

Art. 13
Zona di verde privato

Questa zona comprende le aree sistemate a giardino o a parco, eventualmente edificate, ma caratterizzate da una vegetazione pregiata la quale costituisce un connotato particolarmente interessante dell'ambiente urbano meritevole di essere conservato.

Valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 0,01 m³/m²
2. rapporto massimo di copertura: 5 %
3. altezza massima degli edifici: 7,00 m (2 piani)

4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m

In tale zona è comunque ammessa la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti.

Art. 14
Zona per insediamenti produttivi D1

Questa zona comprende le aree destinate ad insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Per le sottoelencate zone valgono le seguenti densità edilizie massime:
- Zone da I a VI:
  Valgono i piani di attuazione vigenti
- Zona VII: 2,5 m³/m²

In assenza del piano di attuazione valgono i seguenti indici:
1. rapporto massimo di copertura: 60 %
2. altezza massima degli edifici: 9,0 m
3. distanza minima dal confine: 5 m
4. distanza minima tra gli edifici: 10 m
5. almeno il 10% della superficie del lotto è da sistemare a verde.

I posti macchina necessari vanno previsti entro il lotto edificabile.

Art. 15
Zona per la produzione di energia

Questa zona comprende le aree destinate ai sensi dell'art. 44/bis, commi 1 e 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, come zona per inse-

Art. 13
Private Grünzone

Diese Zone umfasst Gärten oder Parkanlagen, auch teilweise bebaut, welche innerhalb des Siedlungsbereiches eine besonders wertvolle Vegetation aufweisen, die geschützt werden muss.

Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 0,01 m³/m²
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 5 %
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 7,00 m (2 Stockwerke)
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m

In dieser Zone sind der Abbruch und der Wiederaufbau bestehender Gebäude gestattet.

Art. 14
Gewerbegebiet D1

Diese Zone umfasst die Flächen, welche für Produktionsanlagen im Sinne des Artikels 44 und folgende des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, bestimmt sind.

Für diese Zone ist im Sinne des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, ein Durchführungsplan zu erstellen.

Für die unten angeführten Zonen gelten folgende höchstzulässigen Baumassendichten:
- Zonen von I bis VI:
  Es gelten die genehmigten Durchführungspläne
- Zone VII: 2,5 m³/m²

Bis zur Erstellung des Durchführungsplanes gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige überbaute Fläche: 60 %
2. höchstzulässige Gebäudehöhe: 9,0 m
3. Mindestgrenzabstand: 5 m
4. Mindestgebäudeabstand: 10 m
5. mindestens 10% des Baugrundstückes sind zu begrünen.

Die erforderlichen Autoabstellplätze müssen innerhalb des Baugrundstückes erstellt werden.

Art. 15
Zone für die Erzeugung von Energie

Diese Zone umfasst die Flächen, welche im Sinne des Artikels 44/bis Absätze 1 und 4 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, als

diamenti produttivi con la specifica destinazione d'uso per impianti per la produzione di energia termica ed elettrica.

Le centrali elettriche presso il "Rio Ram" e a sud di Glorenza (p.f. 1115, C.C. Glorenza) servono alla produzione di energia elettrica.

Sono ammessi esclusivamente volumi tecnici nella stretta misura necessaria.

La realizzazione delle opere deve porre particolare attenzione agli aspetti paesaggistici ed ecologici.

Nell'ambito della centrale elettrica a sud di Glorenza (p.f. 1115, C.C. Glorenza) possono essere realizzate solamente costruzioni sotterranee.

Art. 16
Zona per impianti turistici
-Campeggio-

Questa zona comprende le aree destinate a campeggio ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 e successive modifiche.

Per questa zona deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Vale il seguente indice:
1. densità edilizia massima: 0,30 m³/m²

In assenza del piano di attuazione valgono inoltre i seguenti indici:
2. rapporto massimo di copertura: 10 %
3. altezza massima degli edifici: 7,5 m
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m
6. almeno il 60 % della zona è da sistemare a verde.

Nella zona di campeggio sulle pp.ff. 116/1 e 119/2, C.C. Glorenza non è concesso il dissodamento degli alberi ed un'ulteriore superficie impermeabile.

Art. 17
Zona per attrezzature collettive
-Amministrazione e servizi pubblici-

Questa zona comprende le aree riservate alle costruzioni ed agli impianti di interesse generale ivi compresi gli edifici per l'amministrazione e per i

Gewerbegebiet mit besonderer Zweckbestimmung für die Erzeugung von thermischer und elektrischer Energie bestimmt sind.

Die Elektrozentralen am "Rambach" und südlich von Glurns (Gp. 1115, K.G. Glurns) werden für die Erzeugung von elektrischer Energie genutzt.

Auf dieser Zone sind ausschließlich technische Bauten, beschränkt auf das erforderliche Mindestmaß, gestattet.

In der Bauausführung sind die landschaftlichen und ökologischen Aspekte besonders zu berücksichtigen.

Im Bereich der Elektrozentrale südlich von Glurns (Gp. 1115, K.G. Glurns) dürfen ausschließlich unterirdische Bauten errichtet werden.

Art. 16
Zone für touristische Einrichtungen
-Campingplatz-

Diese Zone umfaßt die Flächen, welche für Campingplätze im Sinne des Artikels 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, bestimmt sind.

Für diese Zone ist im Sinne des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, ein Durchführungsplan zu erstellen.

Es gilt folgende Bauvorschrift:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 0,30 m³/m²

Bis zur Erstellung des Durchführungsplanes gelten weiters folgende Bauvorschriften:
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 10 %
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 7,5 m
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m
6. mindestens 60 % der Zone sind zu begrünen.

In der Campingzone auf den Gp.en 116/1 und 119/2, K.G. Glurns ist die Rodung der Bäume und eine weitere Versiegelung des Bodens nicht erlaubt.

Art.17
Zone für öffentliche Einrichtungen
-Verwaltung und öffentliche Dienstleistung-

Diese Zone umfaßt jene Flächen, welche zur Deckung des Bedarfs an Bauten und Einrichtungen von allgemeinem Interesse bestimmt sind, und

servizi pubblici, gli edifici religiosi, gli edifici per le attività culturali e sociali, quelli per i servizi sanitari e di assistenza, nonché le infrastrutture tecnologiche.
Essi sono destinati al fabbisogno comunale.

zwar Einrichtungen für die Verwaltung, für die öffentlichen Dienste, für den Kultus, für kulturelle und soziale Tätigkeiten, für Fürsorge- und Gesundheitsdienste und Erschließungsanlagen. Sie sind für den Bedarf auf Gemeindeebene bestimmt.

Valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 2,50 m³/m²
2. rapporto massimo di copertura: 50%
3. altezza massima degli edifici: 10 m
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m

I parcheggi necessari devono essere realizzati all'interno della zona

In caso di comprovata necessità funzionale, in deroga alle suddette norme può essere rilasciata concessione edilizia ai sensi dell'articolo 71 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 2,50 m³/m²
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 50 %
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 10 m
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m

Die erforderlichen Parkplätze müssen innerhalb der Zone errichtet werden

Bei nachgewiesener betrieblicher Notwendigkeit kann in Abweichung von den angeführten Bauvorschriften die Baukonzession im Sinne des Artikels 71 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, erteilt werden.

Art. 18
Zona per attrezzature collettive
-Istruzione-

Art. 18
Zone für öffentliche Einrichtungen
-Unterricht-

Questa zona comprende le aree destinate al fabbisogno comunale di edilizia scolastica ivi compresi gli asili nido, le scuole materne, le elementari e le medie.

Diese Zone umfaßt jene Flächen, welche zur Deckung des Bedarfs auf Gemeindeebene an Bauten für den Unterricht wie Kinderkrippen, Kindergärten, Grundschulen und Mittelschulen bestimmt sind.

Valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 2,50 m³/m²
2. rapporto massimo di copertura: 50%
3. altezza massima degli edifici: 10 m
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m

I parcheggi necessari devono essere realizzati all'interno della zona

In caso di comprovata necessità funzionale, in deroga alle suddette norme può essere rilasciata concessione edilizia ai sensi dell'articolo 71 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 2,50 m³/m²
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 50%
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 10 m
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m

Die erforderlichen Parkplätze müssen innerhalb der Zone errichtet werden

Bei nachgewiesener betrieblicher Notwendigkeit kann in Abweichung von den angeführten Bauvorschriften die Baukonzession im Sinne des Artikels 71 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, erteilt werden.

Art. 19
Zona per attrezzature collettive
-Impianti sportivi-

Art. 19
Zone für öffentliche Einrichtungen
-Sportanlagen-

Questa zona comprende le aree destinate al fabbisogno comunale di impianti sportivi.

Diese Zone umfasst jene Flächen, welche zur Deckung des Bedarfs an Sportanlagen auf Gemeindeebene bestimmt sind.

Sono ammesse esclusivamente le costruzioni e le infrastrutture necessarie per praticare attività sportive all'aperto e al coperto. Sono altresì ammessi i servizi igienico-sanitari e di pronto-soccorso, i vani indispensabili per l'utilizzo, la manutenzione e la cura degli impianti stessi, nonché per il deposito delle attrezzature sportive.

Valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 0,5 m³/m²
2. rapporto massimo di copertura: 5%
3. altezza massima degli edifici: 7,5 m
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m

I parcheggi necessari devono essere realizzati all'interno della zona

In caso di comprovata necessità funzionale, in deroga alle suddette norme può essere rilasciata concessione edilizia ai sensi dell'articolo 71 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 20
Zona per attrezzature collettive sovracomunali

Questa zona comprende tutte le aree destinate ad impianti ed attrezzature di interesse statale, regionale, provinciale o sovracomunale.

Sono ammessi tutti gli impianti e le attrezzature di interesse generale la cui utenza sia sovracomunale ivi compresi gli edifici per l'amministrazione ed i servizi pubblici, gli edifici per le attività culturali e sociali, quelli per i servizi sanitari e di assistenza, le infrastrutture tecnologiche, gli edifici scolastici nonché le attrezzature sportive.

Valgono i seguenti indici:
1. densità edilizia massima: 2,5 m³/m²
2. rapporto massimo di copertura: 50%
3. altezza massima degli edifici: 10 m
4. distanza minima dal confine: 5 m
5. distanza minima tra gli edifici: 10 m

I parcheggi necessari devono essere realizzati all'interno della zona

In caso di comprovata necessità funzionale, in deroga alle suddette norme può essere rilasciata concessione edilizia ai sensi dell'articolo 71 della

Zulässig sind ausschließlich Bauten und Anlagen, die für die sportliche Betätigung im Freien und in geschlossenen Räumen erforderlich sind. Weiters zulässig sind hygienisch-sanitäre- und Erste-Hilfe-Einrichtungen, die erforderlichen Räumlichkeiten für die Nutzung, Instandhaltung und Pflege der Anlagen sowie Abstellräume für die Sportgeräte.

Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 0,5 m³/m²
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 5%
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 7,5 m
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m

Die erforderlichen Parkplätze müssen innerhalb der Zone errichtet werden

Bei nachgewiesener betrieblicher Notwendigkeit kann in Abweichung von den angeführten Bauvorschriften die Baukonzession im Sinne des Artikels 71 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, erteilt werden.

Art. 20
Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen

Diese Zone umfasst jene Flächen, welche zur Deckung des Bedarfs an Bauten und Einrichtungen im Staatsinteresse, im Regional- bzw. im Landesinteresse sowie für übergemeindliche Belange bestimmt sind.

Zulässig sind jene Bauten und Einrichtungen von allgemeinem Interesse, die für übergemeindliche Zwecke bestimmt sind, wie die Bauten für die Verwaltung, für die öffentlichen Dienste, für kulturelle und soziale Tätigkeiten, für Fürsorge- und Gesundheitsdienste und Erschließungsanlagen sowie die Bauten für den Unterricht und die Sportanlagen.

Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Baumassendichte: 2,5 m³/m²
2. höchstzulässige überbaute Fläche: 50 %
3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 10 m
4. Mindestgrenzabstand: 5 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10 m

Die erforderlichen Parkplätze müssen innerhalb der Zone errichtet werden

Bei nachgewiesener betrieblicher Notwendigkeit kann in Abweichung von den angeführten Bauvorschriften die Baukonzession im Sinne des Ar-

legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 21
Attrezzature collettive nel sottosuolo

Le aree graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione come attrezzature collettive nel sottosuolo sono destinate ad opere ed impianti di interesse pubblico da realizzarsi interamente nel sottosuolo.

La zonizzazione e l'utilizzo delle aree in superficie non vengono compromessi.

Art. 22
Zona di verde pubblico

Questa zona comprende le aree sistemate o da sistemare a giardini o a parchi che abbiano prevalente funzione ornamentale e ricreativa. Esse devono essere adeguatamente attrezzate. Particolare cura deve essere posta al tipo ed alla distribuzione dell'alberatura, nonché alla messa a dimora di piante ornamentali.

Nelle zone di verde pubblico è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione dei depositi per gli attrezzi per la manutenzione del verde, dei piccoli chioschi per la vendita di bevande, cibi di limitato assortimento e giornali con una superficie utile non superiore a 10 m², nonché dei servizi igienico-sanitari.

Valgono i seguenti indici:
1. altezza massima degli edifici: 3 m
2. distanza minima dai confini: 5 m
3. distanza minima tra gli edifici: 10 m

In caso di comprovata necessità funzionale, in deroga alle suddette norme può essere rilasciata concessione edilizia ai sensi dell'articolo 71 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

L'area sulla p.f. 522, C.C. Glorenza viene affidata ai proprietari privati ai sensi dell'art. 16 della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 ed è destinata alla realizzazione di un bacino per la pesca sportiva. Inoltre sono permesse la realizzazione e la costruzione di edifici, i quali sono necessari per la conduzione e l'amministrazione dell'impianto (mescita con tavola calda, compresi locali accessori ed impianti igienico-sanitari) con una cubatura massima ammissibile di 400 mc per una co-

tikels 71 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, erteilt werden.

Art. 21
Unterirdische öffentliche Einrichtungen

Die im Flächenwidmungsplan als unterirdische öffentliche Einrichtungen eigens gekennzeichneten Flächen sind für öffentliche Anlagen bestimmt, welche gänzlich unterirdisch realisiert werden.

Die Widmung und die Nutzung der Oberflächen werden nicht eingeschränkt.

Art. 22
Öffentliche Grünfläche

Diese Zone umfasst bereits bestehende bzw. anzulegende Park- und Gartenanlagen, welche für die Durchgrünung und Erholung bestimmt sind. Sie müssen entsprechend ausgestattet werden. Bei der Anpflanzung dieser Anlagen muss besonderer Wert auf die sinnvolle Auswahl und Verteilung der Bäume und Ziersträucher gelegt werden.

In den öffentlichen Grünflächen sind Bauführungen untersagt, mit Ausnahme solcher, welche für die Unterbringung der Geräte zur Instandhaltung der Anlagen erforderlich sind. Weiters zulässig sind kleine Kioske für den Verkauf eines eingeschränkten Angebotes von Getränken, Imbissen und Zeitschriften mit einem Höchstausmaß von 10 m² Nutzfläche sowie sanitäre Anlagen.

Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Gebäudehöhe: 3 m
2. Mindestgrenzabstand: 5 m
3. Mindestgebäudeabstand: 10 m

Bei nachgewiesener betrieblicher Notwendigkeit kann in Abweichung von den angeführten Bauvorschriften die Baukonzession im Sinne des Artikels 71 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, erteilt werden.

Die Fläche auf der Gp. 522, KG. Glurns wird im Sinne des Art. 16 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 den privaten Eigentümern anvertraut und ist für die Errichtung eines Sportfischteiches bestimmt. Weiters sind in dieser Zone die Verwirklichung und die Errichtung von Gebäuden, welche für die Betriebsführung und Verwaltung der Anlage erforderlich sind (Ausschank mit Imbissstube samt den erforderlichen Nebenräumen und hygienisch-sanitären Anlagen), im

struzione ad un piano.

Art. 23
Parco giochi per bambini

Questa zona comprende le aree destinate al gioco ed alla ricreazione dei bambini. Esse devono essere adeguatamente attrezzate.

Nei parchi giochi è vietata la costruzione di qualsiasi edificio ad esclusione dei depositi per le attrezzature per il gioco e la manutenzione del verde con una superficie utile non superiore a 20 m², nonché dei servizi igienico-sanitari.

Valgono i seguenti indici:
1. altezza massima degli edifici: 3 m
2. distanza minima dai confini: 5 m
3. distanza minima tra gli edifici: 10 m

In caso di comprovata necessità funzionale, in deroga alle suddette norme può essere rilasciata concessione edilizia ai sensi dell'art.71 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.13.

Art. 24
Maneggio

L'area graficamente evidenziata come maneggio nella zona di verde agricolo, nella zona di verde alpino e nel bosco, comprese le aree sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, è destinata all'esercizio dell'equitazione.

Nella sistemazione dell'area dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
1. le caratteristiche del terreno devono essere mantenute;
2. eventuali movimenti di terreno sono ammessi in misura strettamente necessaria alla predisposizione delle aree per l'equitazione.

Su tale area è vietata qualsiasi edificazione ad eccezione dei locali per il deposito attrezzi nella misura massima di 18 m³, nonché dei servizi igienico-sanitari in relazione al fabbisogno.

Delle aree previste in zona di verde agricolo può tuttavia essere tenuto conto, in conformità all'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel computo della cubatura ammessa.

Höchstausmaß von 400 m³ in eingeschossiger Bauweise zulässig.

Art. 23
Kinderspielplatz

Diese Zone umfasst die Flächen, welche für Spiel und Erholung der Kinder bestimmt sind. Sie müssen entsprechend ausgestattet werden.

In den Kinderspielplätzen ist das Errichten von Gebäuden jeglicher Art untersagt, mit Ausnahme solcher, welche für die Unterbringung der Spielgeräte und der Geräte zur Instandhaltung der Anlagen erforderlich sind, mit einem Höchstausmaß von 20 m² Nutzfläche, sowie der sanitären Anlagen.

Es gelten folgenden Bauvorschriften:
1. höchstzulässige Gebäudehöhe: 3 m
2. Mindestgrenzabstand: 5 m
3. Mindestgebäudeabstand: 10 m

Bei nachgewiesener betrieblicher Notwendigkeit kann die Abweichung von den angeführten Bauvorschriften die Baukonzession im Sinne des Artikels 71 des Landesgesetzes 11. August 1997, Nr.13, erteilt werden.

Art. 24
Reitplatz

Die im Landwirtschaftsgebiet, im alpinen Grünland, im Waldgebiet sowie in den Gebieten mit besonderer landschaftlicher Bindung graphisch als Reitplatz eigens gekennzeichnete Fläche ist zur Ausübung dieser Sportart bestimmt.

Bei der Ausstattung bzw. Gestaltung dieser Anlage sind folgende Vorschriften einzuhalten:
1. Die Charakteristik des gegebenen Geländes muss beibehalten werden;
2. Eventuelle Erdbewegungen sind für das Anlegen der Reitplätze in dem für die Ausübung des Reitsports unbedingt erforderlichen Ausmaß zulässig.

Auf dieser Fläche ist jegliche Bauführung untersagt, mit Ausnahme der Räumlichkeiten für die Unterbringung der Geräte im Höchstausmaß von 18 m³, sowie der sanitären Anlagen gemäß Bedarf.

Das davon betroffene Landwirtschaftsgebiet kann jedoch für die Berechnung der zulässigen Kubatur gemäß Artikel 107 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in Rechnung gestellt werden.

Art. 25
Strada statale

Le aree graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione come strada statale sono di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le caratteristiche tecniche delle strade vengono stabilite dalle autorità competenti.

All'esterno della strada statale è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza viene misurata dal confine stradale così come definito dall'articolo 3 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada). Detta fascia di rispetto è di 30 m al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell'articolo 4 del succitato decreto legislativo, rispettivamente di 10 m al di fuori dei centri abitati, ma all'interno delle zone edificabili previste. All'interno dei centri abitati deve essere rispettata una distanza minima di 5 m.

Deroghe sono ammesse nei casi previsti dalla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Nella fascia di rispetto lungo le strade statali sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada; è consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Essi consistono in un fabbricato di servizio dell'estensione massima di 50 m² di area utile, pompe di benzina, auto-lavaggio, nonché servizio di soccorso stradale.

Art. 26
Strada provinciale

Le aree graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione come strada provinciale sono di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano.

Le caratteristiche tecniche delle strade vengono stabilite dalle autorità competenti.

All'esterno della strada provinciale è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza viene misurata dal confine stradale così come definito dall'articolo 3 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada). Detta fascia di rispetto è di 20 m al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell'articolo 4 del succitato decreto legislativo. All'interno dei centri abitati rispettivamente nelle zone edificabili previste deve essere rispettata una distanza minima di 5 m.

Art. 25
Staatsstraße

Die im Flächenwidmungsplan eingetragenen Staatsstraßen fallen in die Zuständigkeit der Autonomen Provinz Bozen.

Die technischen Merkmale der Straßen werden von der zuständigen Behörde bestimmt.

Entlang der Staatsstraße ist ein Schutzstreifen festgelegt, welcher von der Straßengrenze aus gemessen wird, wie sie mit Artikel 3 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. April 1992 Nr. 285 (Straßenverkehrsordnung) definiert ist. Dieser Schutzstreifen ist außerhalb der geschlossenen Ortschaften, die im Sinne von Artikel 4 des angeführten gesetzesvertretenden Dekretes abgegrenzt sind, 30 m breit, bzw. 10 m, sofern es sich um ausgewiesene Bauzonen außerhalb dieser Ortschaften handelt. Innerhalb der geschlossenen Ortschaften ist ein Mindestabstand von 5 m vorgeschrieben.

Abweichungen sind in jenen Fällen zulässig, wo es das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, vorsieht.

In den Schutzstreifen längs der Staatsstraßen ist die Errichtung von Gebäuden zur Unterbringung der für die Straßenwartung notwendigen Geräte und Materialien erlaubt; die Errichtung von Tankstellen ist auch zulässig. Sie bestehen aus einem Dienstgebäude im Höchstausmaß von 50 m² Nutzfläche, den Zapfsäulen, der Waschanlage und den Einrichtungen für den Pannendienst.

Art. 26
Landesstraße

Die im Flächenwidmungsplan eingetragenen Landesstraßen fallen in die Zuständigkeit der Autonomen Provinz Bozen.

Die technischen Merkmale der Straßen werden von der zuständigen Behörde bestimmt.

Entlang der Landesstraße ist ein Schutzstreifen festgelegt, welcher von der Straßengrenze aus gemessen wird, wie sie mit Artikel 3 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. April 1992, Nr. 285 (Straßenverkehrsordnung), definiert ist. Dieser Schutzstreifen ist außerhalb der geschlossenen Ortschaften, die im Sinne von Artikel 4 des angeführten gesetzesvertretenden Dekretes abgegrenzt sind, 20 m breit. Innerhalb der geschlossenen Ortschaften bzw. in den ausgewie-

Deroghe sono ammesse nei casi previsti dalla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Nella fascia di rispetto lungo le strade provinciali sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada; è consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Essi consistono in un fabbricato di servizio dell'estensione massima di 50 m² di area utile, pompe di benzina, auto-lavaggio, nonché servizio di soccorso stradale.

senen Bauzonen ist ein Mindestabstand von 5 m vorgeschrieben.

Abweichungen sind in jenen Fällen zulässig, wo es das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, vorsieht.

In den Schutzstreifen längs der Landesstraßen ist die Errichtung von Gebäuden zur Unterbringung der für die Straßenwartung notwendigen Geräte und Materialien erlaubt; die Errichtung von Tankstellen ist auch zulässig. Sie bestehen aus einem Dienstgebäude im Höchstausmaß von 50 m² Nutzfläche, den Zapfsäulen, der Waschanlage und den Einrichtungen für den Pannendienst.

Art. 27
Strada comunale

Le aree graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione come strada comunale sono di competenza del Comune.

Esse hanno le seguenti larghezze comprensive di banchine laterali e marciapiedi:

- Tipo A - larghezza massima: 9,00 m

- All'interno delle zone residenziali di espansione, zone per insediamenti produttivi e nella zona residenziale con piano recupero la larghezza delle strade viene fissata da relativo piano di attuazione o piano di recupero.

All'esterno della strada comunale è istituita una fascia di rispetto la cui larghezza viene misurata dal confine stradale così come definito dall'articolo 3 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada). Detta fascia di rispetto è di 20 m al di fuori dei centri abitati già delimitati ai sensi dell'articolo 4 del succitato decreto legislativo. All'interno dei centri abitati rispettivamente nelle zone edificabili previste deve essere rispettata una distanza minima di 5 m.

Deroghe sono ammesse nei casi previsti dalla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Nella fascia di rispetto lungo le strade comunali sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada; è consentita inoltre la costruzione

Art. 27
Gemeindestraße

Die im Flächenwidmungsplan eingetragenen Gemeindestraßen fallen in die Zuständigkeit der Gemeinde.

Sie weisen, Bankett und Gehsteig miteinbezogen, folgende Breiten auf:

- Typ A - Höchstbreite: 9,00 m

- Innerhalb der Wohnbauerweiterungszonen, Gewerbegebiete und der Wohnbauzone mit Wiedergewinnungsplan sind die Straßenbreiten im entsprechenden Durchführungs- bzw. Wiedergewinnungsplan festgelegt.

Entlang der Gemeindestraße ist ein Schutzstreifen festgelegt, welcher von der Straßengrenze aus gemessen wird, wie sie mit Artikel 3 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. April 1992, Nr. 285 (Straßenverkehrsordnung), definiert ist. Dieser Schutzstreifen ist außerhalb der geschlossenen Ortschaften, die im Sinne von Artikel 4 des angeführten gesetzesvertretenden Dekretes abgegrenzt sind, 20 m breit. Innerhalb der geschlossenen Ortschaften bzw. in den ausgewiesenen Bauzonen ist ein Mindestabstand von 5 m vorgeschrieben.

Abweichungen sind in jenen Fällen zulässig, wo es das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, vorsieht.

In den Schutzstreifen längs der Gemeindestraßen ist die Errichtung von Gebäuden zur Unterbringung der für die Straßenwartung notwendigen Geräte und Materialien erlaubt; die Errichtung von

di distributori di carburante. Essi consistono in un fabbricato di servizio dell'estensione massima di 50 m² di area utile, pompe di benzina, autolavaggio, nonché servizio di soccorso stradale.

Art. 28
Pista ciclabile

Le aree graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione come pista ciclabile sono riservate prevalentemente o esclusivamente al traffico ciclistico. Nel caso di verde agricolo, bosco o verde alpino, vale l'evidenziamento ai sensi dell'articolo 107, comma 14 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Le caratteristiche tecniche, la costruzione e l'esercizio delle piste ciclabili sono regolate dalla disciplina delle piste ciclabili, delibera della Giunta provinciale n. 2894 del 29 giugno 1998.

La larghezza tipo corrisponde a 2,50 m

Quando le condizioni di sicurezza della circolazione lo consentano la pista ciclabile, su tratti limitati ed appositamente segnalati, può essere accessibile anche al traffico automobilistico dei confinanti e dei mezzi agricoli.

Art. 29
Strada pedonale

Le aree graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione come strada pedonale sono riservate prevalentemente o esclusivamente ai pedoni.

La strada pedonale non può superare 2,0 m.

Quando le caratteristiche lo consentano la strada pedonale può essere accessibile anche al traffico automobilistico dei confinanti.

Art. 30
Zona per parcheggio pubblico ed autorimesse sotterranee

Questa zona comprende le aree riservate alla sosta dei veicoli ed è destinata alla costruzione di parcheggi pubblici nonché autorimesse sotterranee.

In caso di comprovata necessità funzionale, in deroga alle suddette norme può essere rilasciata concessione edilizia ai sensi dell'articolo 71 della

Tankstellen ist auch zulässig. Sie bestehen aus einem Dienstgebäude im Höchstausmaß von 50 m² Nutzfläche, den Zapfsäulen, der Waschanlage und den Einrichtungen für den Pannendienst.

Art. 28
Radweg

Die im Flächenwidmungsplan eingetragenen Radwege sind vornehmlich oder ausschließlich dem Radverkehr vorbehalten. Sofern landwirtschaftliches Grün, Waldgebiet oder alpines Grünland betroffen ist, gilt die Anmerkung im Sinne des Artikels 107, Absatz 14 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13.

Die technischen Merkmale, Bau und Betrieb der Radwege sind durch die Radwegeordnung, Beschluss der Landesregierung Nr. 2894 vom 29. Juni 1998, geregelt.

Die Regelbreite beträgt 2,50 m

Sofern die Verkehrssicherheit es zulässt, kann der Radweg auf beschränkten und entsprechend ausgeschilderten Abschnitten auch für den Anrainerverkehr und von landwirtschaftichen Fahrzeugen benutzt werden.

Art. 29
Fußweg

Die im Flächenwidmungsplan eingetragenen Fußwege sind vornehmlich oder ausschließlich den Fußgängern vorbehalten.

Der Fußweg darf eine Breite von 2,0 m nicht überschreiten.

Sofern die Breite des Fußweges es zulässt, kann dieser auch für den Anrainerverkehr benutzt werden.

Art. 30
Zone für Öffentliche Parkplätze und Tiefgaragen

Diese Zone umfasst die Flächen, welche zum Abstellen von Fahrzeugen bestimmt sind und ist für die Errichtung von öffentlichen Parkplätzen sowie Tiefgaragen bestimmt.

Bei nachgewiesener betrieblicher Notwendigkeit kann in Abweichung von den angeführten Bauvorschriften die Baukonzession im Sinne des Ar-

legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 31
Area di rispetto cimiteriale

Questa fascia delimita le aree di rispetto intorno ai cimiteri.

L'attività edilizia, qualora compatibile con la destinazione d'uso delle zone circoscritte, è comunque regolata dalla legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55.

Art. 32
Fonte idropotabile con zona di rispetto

Le fonti idropotabili e le relative zone di rispetto graficamente evidenziate nel piano di zonizzazione, dichiarate tali dalle Autorità competenti, sono tutelate ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 e successive modifiche.

Art. 33
Biotopo
Monumento naturale
Altre zone con particolare vincolo paesaggistico

Le aree e/o gli elementi singolari dell'ambiente naturale graficamente evidenziati nel piano di zonizzazione, dichiarati dalle Autorità competenti come „biotopo", „monumento naturale" o „altre zone con particolare vincolo paesaggistico", sono considerati di rimarchevole interesse ambientale e vengono tutelati dall'apposita normativa in materia.

Art. 34
Zona di rispetto per le belle arti
Edificio sottoposto a tutela monumentale
Monumento nazionale

Le aree e/o i manufatti graficamente evidenziati nel piano di zonizzazione, dichiarati dalle Autorità competenti come „zona di rispetto per le belle arti", „edificio sottoposto a tutela monumentale" o „monumento nazionale", sono considerati di rimarchevole interesse archeologico, storico ed artistico e vengono tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

tikels 71 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, erteilt werden.

Art. 31
Friedhofsbanngebiet

Dieser Streifen bildet das Schutzgebiet rund um die Friedhöfe.

Jegliche Bauführung im Rahmen der jeweils gegebenen Flächenwidmung ist mit dem Landesgesetz vom 24. Dezember 1975, Nr. 55, geregelt

Art. 32
Trinkwasserentnahmestelle
mit Wasserschutzgebiet

Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Trinkwasserentnahmestellen mit deren Wasserschutzgebieten, welche von den zuständigen Behörden als solche erklärt wurden, werden im Sinne des Landesgesetzes vom 6. September 1973, Nr. 63, in geltender Fassung, geschützt.

Art. 33
Biotop
Naturdenkmal
Andere Gebiete mit besonderer landschaftlicher Bindung

Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche und/oder Naturgebilde, welche von den zuständigen Behörden als „Biotop", „Naturdenkmal" oder „Andere Gebiete mit besonderer landschaftlicher Bindung" erklärt wurden, sind von besonderer landschaftlicher Bedeutung und werden im Sinne der einschlägigen Bestimmungen geschützt.

Art. 34
Gebiet mit Denkmalschutz
Gebäude unter Denkmalschutz
Nationaldenkmal

Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche und/oder Baulichkeiten, welche von den zuständigen Behörden als „Gebiet mit Denkmalschutz", „Gebäude unter Denkmalschutz" oder „Nationaldenkmal" erklärt wurden, sind von besonderer archäologischer, historischer oder künstlerischer Bedeutung und werden im Sinne des Gesetzes vom 1. Juni 1939, Nr. 1089, geschützt.

Art. 35
Infrastrutture a rete
Infrastrutture primarie

Le infrastrutture a rete e quelle primarie graficamente evidenziate nel piano delle infrastrutture rappresentano le reti e le installazioni tecnologiche di interesse generale.

Art. 35
Leitungen
Primäre Infrastrukturen

Die im Infrastrukturplan graphisch gekennzeichneten Leitungen und primären Infrastrukturen stellen die Netze und technologischen Anlagen von allgemeinem Interesse dar.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

COMUNE DI GLORENZA

RIELABORAZIONE DEL PIANO URBANISTICO

Programma di attuazione

Il programma generale di attuazione comprende gli interventi pubblici previsti dal piano urbanistico rielaborato nel Comune di Glorenza, ordinati secondo categorie e contenuti elencandoli secondo le diverse necessità oppure urgenze nella loro realizzazione

Di seguito vengono stabilite soltanto alcune linee programmatiche generali, alle quali ogni scelta dell'Amministrazione comunale deve fare riferimento.

Al tal fine il prossimo decennio (2008-2018) viene suddiviso in **tre fasi**.

I. FASE

Questa comprende **i primi due anni** dopo l'entrata in vigore del presente piano urbanistico ed è da considerarsi come un periodo di transizione.

Sono da attuarsi i seguenti provvedimenti:
- Adeguamento del programma di utilizzo alla nuova zonizzazione;
- Elaborazione dei piani di attuazione e di recupero;
- Elaborazione dei progetti esecutivi per le opere di urbanizzazione nelle zone già dotate di piano di attuazione o di recupero;
- Completamento dei progetti esecutivi già iniziati per le infrastrutture (viabilità, approvvigionamento, smaltimento), che interessano tutto il territorio comunale;
- Completamento delle opere di urbanizzazione delle zone edificabili già progettate;
- Sviluppo dell'edilizia scolastica secondo il relativo programma provinciale;

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL

GEMEINDE GLURNS

ÜBERARBEITUNG DES BAULEITPLANES

Durchführungsprogramm

Dieses Durchführungsplan umfasst die vom überarbeiteten Bauleitplan geplanten öffentlichen Arbeiten in der Gemeinde Glurns, geordnet nach Kategorien und Inhalten sowie nach deren Dringlichkeit und Verwirklichungsphase.

Man findet es deshalb hier für angebracht, ausschließlich Überschlägige programmatische Richtlinien anzugeben, welche für die einzelnen Entscheidungen der Gemeindeverwaltung als richtungweisend zu betrachten sind.

Dabei wird die bevorstehende Zehnjahresperiode (2008-2018) in **drei Abschnitte** eingeteilt.

I. ABSCHNITT

Dieser betrifft **die ersten zwei Jahre** nach dem Inkrafttreten des vorliegenden Bauleitplanes und ist vornehmlich als Übergangsperiode zu betrachten.

Es sind folgende Maßnahmen durchzuführen:
- Anpassung des Nutzungsprogramms an die neue Flächenwidmung;
- Erstellung der Durchführungs - und Widergewinnungspläne;
- Erstellung der Ausführungsprojekte von Erschließungsanlagen in den mit bereits genehmigten Durchführungs- oder Wiedergewinnungsplänen versehenen Bauzonen;
- Vervollständigung der bereits begonnenen Projekte für Infrastrukturen (Verkehr, Versorgung, Entsorgung), welche das gesamte Gemeindegebiet interessieren;
- Vervollständigung der bereits projektierten Erschließungsanlagen in den Bauzonen;
- Weiterentwicklung des Schulbaues gemäß einschlägigem Landesprogramm.

II. FASE

Questa comprende **i successivi quattro anni** e va utilizzata prioritariamente per l'elaborazione dei progetti relativi alle opere, agli impianti ed alle attrezzature di interesse pubblico previsti.

Sono da realizzare i seguenti provvedimenti:
- Completamento di eventuali provvedimenti della prima fase non ancora attuati;
- Elaborazione dei progetti esecutivi per le infrastrutture (viabilità, approvvigionamento, smaltimento) che interessano tutto il territorio comunale;
- Elaborazione dei progetti per le attrezzature collettive (cultura, amministrazione, sanità, assistenza, sport) nonché delle aree destinate a parcheggio ed a verde pubblico che interessano tutto il territorio comunale;
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione delle zone edificabili, i cui progetti sono stati elaborati nella prima fase;
- Sviluppo dell'edilizia scolastica secondo il relativo programma provinciale;

III. FASE

Questa comprende **gli ultimi quattro anni** e va utilizzata prioritariamente per la realizzazione delle opere, degli impianti e delle attrezzature di interresse pubblico previsti.

Sono da attuarsi i seguenti provvedimenti:
- Completamento di eventuali provvedimenti della seconda fase non ancora attuati;
- Completamento delle opere di urbanizzazione nelle zone edificabili;
- Realizzazione delle infrastrutture (viabilità, approvvigionamento, smaltimento), che interessano tutto il territorio comunale;
- Realizzazione delle attrezzature collettive (cultura, amministrazione, sanità, assistenza, sport) nonché delle aree destinate a parcheggio ed a verde pubblico, che interessano tutto il territorio comunale;
- Sviluppo dell'edilizia scolastica secondo il relativo programma provinciale

II. ABSCHNITT

Dieser betrifft **die nächsten vier Jahre** und soll vornehmlich zur Erstellung der Projekte der vorgesehenen Anlagen und Einrichtungen von öffentlichem Interesse genutzt werden.

Es sind folgende Maßnahmen durchzuführen:
- Vervollständigung eventueller nicht durchgeführter Maßnahmen des ersten Abschnittes;
- Erstellung der Ausführungsprojekte der Infrastrukturen (Verkehr, Versorgung, Entsorgung), welche das gesamte Gemeindegebiet interessieren;
- Erstellung der Projekte für öffentliche Einrichtungen (Kultur, Verwaltung, Gesundheit, Wohlfahrt, Sport) sowie für öffentliche Grünanlagen und Parkplätze, welche das gesamte Gemeindegebiet interessieren;
- Verwirklichung der im ersten Abschnitt projektierten Erschließungsanlagen in den Bauzonen;
- Weiterentwicklung des Schulbaues gemäß einschlägigem Landesprogramm.

III. ABSCHNITT

Dieser betrifft **die letzten vier Jahre** und soll vornehmlich zur Verwirklichung der vorgesehenen Anlagen und Einrichtungen von öffentlichem Interesse genutzt werden.

Es sind folgende Maßnahmen durchzuführen:
- Vervollständigung eventueller nicht durchgeführten Maßnahmen des zweiten Abschnittes;
- Vervollständigung der Erschließungsanlagen in den Bauzonen
- Verwirklichung der Infrastrukturen (Verkehr, Versorgung, Entsorgung), welche das gesamte Gemeindegebiet interessieren;
- Verwirklichung der öffentlichen Einrichtungen (Kultur, Verwaltung, Gesundheit, Wohlfahrt, Sport), sowie der öffentlichen Grünanlagen und Parkplätze, welche das gesamt Gemeindegebiet interessieren;
- Weiterentwicklung des Schulbaues gemäß einschlägigem Landesprogramm.

57662

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 5. Juli 2010, Nr. 1129

Gemeinde Rasen-Antholz: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Richtigstellungen von Amts wegen. Ratsbeschlüsse Nr. 3, 5 und 6 vom 18. Februar 2010

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Rasen-Antholz wurde von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 60 vom 30. November 1995 beschlossen und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 2911 vom 23. Juni 1997 genehmigt.

Die Gemeinde Rasen-Antholz beantragt folgende Änderungen am Bauleitplan laut grafischer Unterlagen:

Ratsbeschluss Nr. 3 vom 18. Februar 2010

Eintragung einer Zone für Schotterverarbeitung in Niederrasen und entsprechende Ergänzung der Durchführungsbestimmungen.

Ratsbeschluss Nr. 5 vom 18. Februar 2010

Eintragung einer Zone für touristische Einrichtungen in Antholz Mittertal.

Ratsbeschluss Nr. 6 vom 25. Februar 2010

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf der Gp. 557 KG Antholz.

Gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Gutachten der Landesraumordnungskommission, welche in der Sitzung vom 17. Juni 2010 erteilt wurden und weist darauf hin, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung diesen Gutachten entsprechen.

Sie stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 5 luglio 2010, n. 1129

Comune di Rasun-Anterselva: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale con rettifiche d'ufficio. Delibere consiliari n. 3, 5 e 6 del 18 febbraio 2010

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico rielaborato del Comune di Rasun-Anterselva è stato approvato dal Comune con delibera consiliare n. 60 del 30 novembre 1995 e approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 2911 del 23 giugno 1997.

Il Comune di Rasun-Anterselva propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 3 del 18 febbraio 2010

Inserimento di una zona destinata alla lavorazione di ghiaia a Rasun di Sotto e relativa integrazione delle norme di attuazione.

Delibera consiliare n. 5 del 18 febbraio 2010

Inserimento di una zona per impianti turistici alloggiativi ad Anterselva di Mezzo.

Delibera consiliare n. 6 del 25 febbraio 2010

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo sulla p.f. 557 C.C.Anterselva.

Avverso le suddette delibere consiliari non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Giunta provinciale prende visione dei pareri della Commissione urbanistica provinciale, espressi nella seduta del 17 giugno 2010, e fa presente che le sotto riportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono ai suddetti pareri.

Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provincia-

Landesgesetzes vom 11.8.1997, Nr. 13 in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 3 vom 18. Februar 2010

Die Eintragung einer Zone für Schotterverarbeitung in Niederrasen zu genehmigen, da der Bedarf an dieser Zone besteht. Die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen wird ebenfalls genehmigt und lautet wie folgt:

„Art. 25/ter
Zone für Schotterverarbeitung

Diese Zone umfasst die Flächen, welche ausschließlich für Schotterverarbeitung bestimmt sind.

Auf diesen Flächen ist ausschließlich die Errichtung der Anlagen für die Schotterverarbeitung zulässig.

Zulässig ist die Errichtung eines Gebäudes für die Verwaltung mit einem Höchstausmaß von 20 m² Nutzfläche und der erforderlichen sanitären Anlagen.

Für das Gebäude gelten folgende Bauvorschriften:

1. höchstzulässige Gebäudehöhe: 3,00 m
2. Mindestgrenzabstand: 5,00 m
3. Mindestgebäudeabstand: 10,00 m.“

Ratsbeschluss Nr. 5 vom 18. Februar 2010

Die Eintragung einer Zone für touristische Einrichtungen in Antholz Mittertal zu genehmigen, um die touristische Entwicklung dieses strukturschwachen Gebietes zu ermöglichen. In Anlehnung an das Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben Nr. 364831 vom 15.06.2010) wird der westliche Teil der Zone bis zum Weg auf den Gp. 2153, 2152 und 2183 K.G. Antholz von Amts wegen gestrichen um eine bessere landschaftliche Einbindung zu erzielen. Die Zone wird außerdem von Amts wegen, entlang des Baches bis zu der, in den grafischen Unterlagen als Bannzone gekennzeichneten Linie reduziert.

Der Art. 31 der Durchführungsbestimmungen wird von Amts wegen mit folgendem Absatz er-

le dell’11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Delibera consiliare n. 3 del 18 febbraio 2010

Di approvare l’inserimento di una zona destinata alla lavorazione di ghiaia a Rasun di Sotto in quanto sussiste il fabbisogno di questa zona. Di approvare anche l’integrazione delle norme di attuazione, che è quindi la seguente:

“Art. 25/ter
Zona destinata alla lavorazione di ghiaia

Questa zona comprende le aree destinate esclusivamente alla lavorazione della ghiaia.

Sulle aree interessate è ammessa esclusivamente la realizzazione degli impianti destinati alla lavorazione della ghiaia.

È ammessa la realizzazione di un edificio amministrativo con una superficie utile non superiore a 20 m², nonché dei servizi igienico-sanitari.

Per l’edificio valgono i seguenti indici:

1. altezza massima: 3,00 m
2. distanza minima dal confine: 5,00 m
3. distanza minima tra gli edifici: 10,00 m.”

Delibera consiliare n. 5 del 18 febbraio 2010

Di approvare l’inserimento di una zona per impianti turistici alloggiativi a Anterselva di Mezzo, per consentire lo sviluppo turistico in questa zona economicamente depressa. In conformità al parere dell’Ufficio ecologia del paesaggio (lettera n. 364831 del 15.06.2010) la parte ovest fino alla strada sulle ppff. 2153, 2152 e 2183 C.C. Anterselva viene stralciata d’ufficio per consentire un miglior inserimento della zona nel paesaggio. La zona viene inoltre ridotta d’ufficio lungo il torrente fino alla linea, evidenziata nell’allegato grafico come zona di rispetto.

L’art. 31 delle norme di attuazione viene integrato d’ufficio con il seguente comma:

gänzt:

“Für die Zone in Antholz Mittertal sind folgende Bauvorschriften einzuhalten:

1. Höchstzulässige Baumassendichte: 1,60 m³/m²
2. Höchstzulässige überbaute Fläche: 45%
3. Höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,5 m
4. Mindestgrenzabstand: 5,00 m
5. Mindestgebäudeabstand: 10,00 m

Bei der Realisierung der Zone sind die Auflagen des Amtes für Wildbach- und Lawinenverbauung laut Schreiben Nr. 367695/2010, einzuhalten.

Die Projekte müssen in der Planungsphase dem Landesbeirat für Baukultur vorgelegt werden.“

Außerdem muss im Durchführungsprogramm zum Bauleitplan für diese Zone eine Bebauungsphase von drei Jahren festgelegt werden.

Ratsbeschluss Nr. 6 vom 25. Februar 2010

Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf der Gp. 557 KG Antholz zu genehmigen, da es sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand handelt.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

“Per la zona a Anterselva di Mezzo valgono i seguenti indici:

1. Densità edilizia massima: 1,60 m³/m²
2. Rapporto massimo di copertura: 45%
3. Altezza massima: 8,50 m
4. Distanza minima dal confine: 5,00 m
5. Distanza minima tra gli edifici: 10,00 m

In fase di realizzazione della zona, devono essere rispettate le prescrizioni dell’Ufficio Sistemazione bacini montani, lettera n. 36769/2010.

In fase di progettazione i progetti devono essere presentati al Comitato provinciale per la cultura edilizia e del paesaggio.”

Nel programma di attuazione del piano urbanistico comunale dev’essere fissata una fase di edificazione di tre anni.

Delibera consiliare n. 6 del 25 febbraio 2010

Di approvare la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo sulla p.f. 557 C.C. Anterselva, in quanto si tratta di una rettifica in base allo stato di fatto.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57661

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 5. Juli 2010, Nr. 1133

Gemeinde Toblach: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 7 vom 4. Februar 2010

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der geltende Bauleitplan der Gemeinde Toblach wurde von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 68 vom 3. August 1999 beantragt und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 5232 vom 29. Dezember 2000 genehmigt.

Mit Ratsbeschluss Nr. 7 vom 4. Februar 2010 beantragt die Gemeinde Toblach die Reduzierung der Gefahrenzone beim Silvesterbach im Bereich der Bp. 900, 901 und der Gp. 176/5 K.G. Toblach, laut grafischer Unterlagen.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingereicht worden.

Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 6. Mai 2010 positives Gutachten zur beantragten Änderung erteilt, vorbehaltlich der Zustimmung der Abteilung 30 Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung.

Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost hat mit Schreiben Nr. 388984/2010 vom 28.06.2010 positives Gutachten mit Vorschriften zur Reduzierung der Gefahrenzone erteilt.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 5 luglio 2010, n. 1133

Comune di Dobbiaco: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 7 del 4 febbraio 2010

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico comunale vigente del Comune di Dobbiaco è stato adottato con delibera consiliare n. 68 del 3 agosto 1999 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 5232 del 29 dicembre 2000.

Il Comune di Dobbiaco con delibera consiliare n. 7 del 4 febbraio 2010 propone la riduzione della zona a rischio lungo il rio San Silvestro nei pressi delle p.ed. 900, 9001 e la p.f. 176/5 C.C. Dobbiaco, secondo gli allegati grafici.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 6 maggio 2010 ha espresso parere positivo in merito alla modifica proposta, salvo il consenso della Ripartizione 30 Ufficio Sistemazione bacini montani est.

L'Ufficio Sistemazione bacini montani est, con lettera n. 388984/2010 del 28.10.2010 ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla riduzione della zona a rischio.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 7 vom 4. Februar 2010

Die Reduzierung der Gefahrenzone beim Silvesterbach im Bereich der Bp. 900, 901 und der Gp. 176/5 K.G. Toblach, zu genehmigen, da die betroffene Fläche nur einer mittleren Gefährdung durch Übersaarung ausgesetzt ist.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Delibera consiliare n. 7 del 4 febbraio 2010

Di approvare, la riduzione della zona a rischio lungo il rio San Silvestro nei pressi delle p.ed. 900, 901 e la p.f. 176/5 C.C. Dobbiaco, in quanto l'area in oggetto è esposta soltanto a un rischio medio tramite sovraalluvionamento.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57653

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 5. Juli 2010, Nr. 1147

Genehmigung der Änderungen und Ergänzungen der allgemeinen Bestimmungen und Tarife für Prüfungen und Leistungen des Amtes 11.6 „Geologie und Baustoffprüfung“ in Kardaun

DIE LANDESREGIERUNG

NIMMT EINSICHT in den Beschluss der Landesregierung Nr. 6209 vom 24.11.1997, mit welchem die allgemeinen Bestimmungen und die Tarife für Prüfungen und Lesitungen des Amtes 11.6 „Geologie und Baustoffprüfung“ genehmigt wurden;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss der Landesregierung Nr. 6153 vom 30.12.1999, mit welchem die Änderungen und Ergänzungen der allgemeinen Bestimmungen für Prüfungen und Leistungen des Amtes 11.6 „Geologie und Baustoffprüfung“ genehmigt wurden;

NIMMT EINSICHT in das L.G. 06/1998, Durchführungsverordnung 41/01 und DPP Nr. 48 del 26.10.09.

FESTGESTELLT, dass das Amt 11.6 „Geologie und Baustoffprüfung“ auf dem Gebiet des normalen und vorgespannten Stahlbetons und der Metallstrukturen durch ein eigenes Ministerialdekkretes ermächtigt ist, alle Proben im Sinne des Gesetzes Nr. 1086 vom 05.11.1971 durchzuführen;

FESTGESTELLT, dass das Amt 11.6 „Geologie und Baustoffprüfung“ für das Bodenmechanische Labor den Antrag an den „Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture” im Sinne des DPR Nr. 380 vom 06.06.2001 alle Proben laut C.M. Nr. 349/STC vom 16.12.1999 durchführen zu können, eingereicht hat.

NIMMT EINSICHT in die am 14.12.2009 vom Amt 11.6 „Geologie und Baustoffprüfung“ überar-

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 5 luglio 2010, n. 1147

Approvazione delle modifiche ed integrazioni delle norme generali e del tariffario delle prove e prestazioni dell’Ufficio 11.6 “Geologia e prove materiali” sito in Cardano

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 6209 del 24.11.1997, con la quale sono state approvate le norme generali ed il tariffario dell’Ufficio 11.6 “Geologia e prove materiali”;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 6153 del 20.12.1999, con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni delle norme generali delle prove e prestazioni dell’Ufficio 11.6 “Geologia e prove materiali” sito in Cardano.

VISTA la legge provinciale 06/1998, il regolamento d’attuazione 41/01 e il DPP n. 48 del 26.10.09

CONSIDERATO altresì che l’Ufficio 11.6 “Geologia e prove materiali” nel settore del cemento armato e precompresso e delle strutture metalliche è stato autorizzato da un apposito Decreto Ministeriale ad effettuare tutte le prove ai sensi della legge 1086 del 05.11.1971;

CONSIDERATO altresì che l’Ufficio 11.6 “Geologia e prove materiali” nel settore Laboratorio prove geotecniche ha inoltrato richiesta al Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture di autorizzazione ai sensi dell’art. 59 n. 380 del DPR 06.06.2001 ad eseguire tutte le prove di cui alla C.M. n. 349/STC del 16.12.1999.

VISTE le norme generali e le tariffe per le prove e le prestazioni rielaborate in data

beiteten allgemeinen Bestimmungen für Proben und Leistungen

beschließt

einstimmig, in gesetzlich vorgeschriebener Form:

1. Die vom Amt 11.6 „Geologie und Baustoffprüfung“ abgeänderten und ergänzte allgemeinen Bestimmungen und Tarife für Proben und Leistungen, welche wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses bilden, zu genehmigen;

2. Dem Amt für Geologie und Baustoffprüfung zu erlauben, die Positionen und die Einheitspreise des Preisverzeichnisse hinsichtlich neu einzuführender Prüfnormen anzupassen und die bestehenden Preise an die Änderungen der Marktpreise anzugleichen

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

14.12.2009 dall’Ufficio 11.6 „Geologia e prove materiali“

delibera

a voti unanimi, espressi nei modi di legge:

1. di approvare le norme generali e il tariffario delle prove e prestazioni modificate ed inegrate dall’Ufficio 11.6 „Geologia e prove materiali“, che fanno parte integrante del presente atto;

2. di permettere all’Uff. Geologia e prove materiali l’adeguamento delle voci del tariffario e/o dei relativi prezzi a fronte dell’emanazione di nuove normative di prova, dell’aggiornamento delle medesime o della variazioni dei prezzi di mercato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

AUTONOME PROVINZ BOZEN
AMT FÜR GEOLOGIE UND BAUSTOFFPRÜFUNG

TARIFORDNUNG DER LABORS

BAUSTOFFPRÜFUNG
Konzession im Sinne Gesetz 5 November 1971 n.1086

BODENMECHANISCHES LABOR
Konzessionsgesuch im Sinne Art. 59 des D.P.R. n. 380 vom 6 Juni 2001

ASPHALTLABOR

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Prüfaufträge und Abgabe der Proben

- Die Anträge auf Prüfungen oder Leistungen durch das Baustoffprüflabor, das Bodenmechanische Labor und das Asphaltlabor des Amtes für Geologie und Baustoffprüfung, ab nun Labors genannt, werden ausschließlich angenommen, wenn die von den Labors zur Verfügung gestellten Formulare vollständig und klar ausgefüllt wurden.
- Mit der Unterschrift auf dem Formular „Prüfauftrag“ wird die Annahme der allgemeinen Bestimmungen und Tarife der Labors durch den Auftraggeber bestätigt.
- An die Baustoffprüfung gerichtete Prüfauftrage müssen gemäß Gesetz Nr. 1086 vom 5. November 1971 vom Bauleiter gestempelt und unterzeichnet werden. Fehlen die Unterschrift und/oder die Eckdaten des Entnahmeprotokolls, so wird dies im Prüfbericht festgehalten. Werden von den Prüfnormen abweichende Prüfungen verlangt, wird dies ebenfalls im Prüfbericht vermerkt.
- Es obliegt dem Auftraggeber, in den Formularen der Labors die Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen und die anzuwendenden Prüfnormen anzugeben.
- Die für die Prüfungen vorzulegenden Proben müssen zu Lasten des Auftraggebers an folgende Adresse geliefert werden:

AUTONOME PROVINZ BOZEN
Amt für Geologie und Baustoffprüfung
Eggentalerstr. 48
39053 KARDAUN (BZ)

- Die Labors nehmen von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 12.00 Uhr bzw. 14.00 und 16.00 Uhr Proben entgegen.
- Gehen die Proben per Kurier ein, haften die Labors nicht für eventuelle, vor der Zustellung entstandene Schäden.
- Die für die Prüfungen einzureichenden Proben müssen im betreffenden Labor in einem Zustand (Form, Größe, Reinheit) abgegeben werden, der keinen Eingriff vor der Prüfung notwendig macht. Jeglicher Zeit- und/oder Kostenaufwand für eventuell notwendige Eingriffe durch die Labortechniker wird an den Auftraggeber verrechnet.
- für die Durchführung der Prüfungen müssen die Proben in ausreichender Anzahl eingereicht werden, und unmissverständlich mittels Ziffern, Kennungen und Etiketten gekennzeichnet sein.
- Nach der Kontrolle des Prüfauftrags und der Entsprechung der eingereichten Proben mit den Angaben erfolgt die Annahme durch das Labor mit Ausstellung des Annahmeprotokolls.
- Die Entnahme der für die Prüfung notwendigen Proben durch Laborpersonal kann ausschließlich auf Antrag hin und falls mit den bestehenden Verpflichtungen des Labors vereinbar, vorgenommen werden. In diesem Falle werden neben den Kosten für die Prüfung selbst auch Zeitaufwand und Fahrtspesen des Personals an den Auftraggeber verrechnet. Dasselbe gilt für Prüfungen vor Ort.
- Nach Vorlage eines begründeten Antrags und mit Genehmigung des jeweiligen Laborleiters kann der Auftraggeber den Prüfungen beiwohnen. Die Verwaltung ist dabei von jeglicher Haftung befreit.

Erstellung und Übergabe der Prüfberichte.

- Die Prüfergebnisse werden nach erfolgter Bezahlung der Rechnung in Form eines Prüfberichtes per Post zugestellt. Der Prüfbericht kann auch nach Absprache, direkt im Labor abgeholt werden.
- Im Prüfbericht werden ausschließlich die Ergebnisse der angeforderten Prüfungen angeführt. Der Bericht enthält keinerlei Kommentare oder Bewertungen bezüglich Qualität, Eignung oder Anwendung der Proben.
- Es werden ein Original des Prüfberichtes (für den Auftraggeber) und zwei Kopien (jeweils für den Bauleiter und das Laborarchiv) ausgegeben. Duplikate und Kopien werden nur auf schriftlichen Antrag des Auftraggebers hin angefertigt.
- Das Restmaterial der Prüfungen ist und bleibt Eigentum des Auftraggebers und wird 30 Tage lang (60 Tage lang für Restmaterial aus Prüfungen im Bodenmechanischen Labor) ab dem Ausstellungsdatum des Prüfberichtes aufbewahrt. Nach Ablauf besagter Fristen und mangels anderweitiger schriftlicher Anweisungen durch den Auftraggeber sind die Labors zur Entsorgung des Materials berechtigt. Die diesbezüglichen Spesen sind in den Kosten für die Prüfungen enthalten, falls nicht ausdrücklich in der vorliegenden Tarifordnung anders angegeben.

Kosten für Prüfungen und Bezahlung der Berichte und Zertifikate.

- Für Prüfungen, die nicht in der vorliegenden Tarifordnung enthalten sind, oder deren Kosten aufgrund ihrer Charakteristika individuell zu bestimmen sind, werden eigene Kostenvoranschläge ausgearbeitet.

- Falls das Landeslabor es für notwendig erachtet zusätzliche Vorbereitungsarbeiten an den Proben vornehmen zu lassen, damit die Prüfung im Einklang mit der geltenden Prüfnorm ausgeführt werden kann, wird diese ermächtigt die Arbeiten ausführen zu lassen und die entsprechenden Kosten sind vom Auftraggeber anzuerkennen und zu übernehmen.
- Falls es notwendig sein sollte Dritte mit der Durchführung von Prüfungen, der Bearbeitung von Proben oder mit der Herstellung besonderer Prüfvorrichtungen zu beauftragen, werden die entsprechenden Kosten dem Auftraggeber mit einem Aufpreis von max. 10 % angerechnet. In besonderen Fällen und auf Empfehlung des Landeslabors, muss der Auftraggeber direkt den Dritten, der vom Landeslabor mit der Durchführung von Prüfungen, Bearbeitung von Proben und der Herstellung von besonderen Prüfvorrichtungen beauftragt wurde, die Rechnung begleichen. In diesen Falle berechnet das Landeslabor keinerlei Mehrkosten.
- Die Begleichung der Rechnungen muss in einer einzigen Rate zugunsten des Schatzmeisters des Landes erfolgen. Der entsprechende Zahlungsbeleg muss vor Abholung oder Versand des Prüfberichts abgegeben werden.
- Die Annahme weiterer Prüfaufträge kann abgelehnt werden, falls der betreffende Auftraggeber vorhergehende Rechnungen der Labors nicht korrekt beglichen hat.
- Die angegebenen Tarife verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und eventueller Stempelgebühren zu Lasten des Antragstellers.
- Es obliegt dem Antragsteller, sich zu vergewissern, ob die Tarifordnung in seinem Besitz der gültigen Tarifordnung der Labors entspricht.
- Die vorliegende Tarifordnung kann ohne vorhergehende Bekanntmachung abgeändert werden.
- Eventuelle Änderungen der Tarifordnung werden dem zentralen technischen Dienst (Servizio Tecnico Centrale - Ministero delle Infrastrutture) und den Überwachungsorganen mindestens fünfzehn Tage vor deren Inkrafttreten gemeldet.
- Mit der Unterschrift auf dem Prüfantrag verpflichtet sich der Auftraggeber die allgemeinen Bedingungen und die spezifischen Leistungen der Tarifordnung anzuerkennen. Das Landeslabor entscheidet fallweise über die Annahme des vorgelegten Prüfmaterials in dem dafür ein Annahmeprotokoll ausgestellt wird.

Ausführungszeiten.

- Die Prüfung erfolgt nach einer mittels Eingangsdatum der Prüfaufträge erstellten Rangliste.
- Die durchschnittliche Übergabezeit für ein Zertifikat beträgt 30 Arbeitstage ab Ausstellungsdatum des Annahmeprotokolls; davon ausgenommen sind Prüfungen, deren Ausführung nach den geltenden Normen mehr Zeit in Anspruch nimmt oder wenn der Auftrageber weitere Prüfungen anfordert.
  Wenn das bestehende Arbeitsvolumen die Kapazitäten der Labors überschreitet oder aufgrund plötzlicher und unvorhergesehener Ereignisse die Arbeitsprogrammen geändert werden, wird der Auftraggeber unmittelbar über die verspätete Übergabezeit informiert.
  Abhängig von den bestehenden Verpflichtungen der Labors und vom Typ der angeforderten Prüfungen kann, falls möglich, die dringende Durchführung der beantragten Prüfungen innerhalb von 3 Arbeitstagen gegen einen Aufpreis von 50% vereinbart werden.

Strafen

- Bei unterlassener Zahlung innerhalb der vereinbarten Fälligkeiten werden Verzugszinsen im Ausmaß der gesetzlichen Zinsen auf den geschuldeten Betrag verrechnet (Legislativdekret Nr. 231 vom 9. Oktober 2002 zur Umsetzung der Richtlinie 2000/35/EG gegen Zahlungsverzug bei internationalen Operationen – Amtsblatt Nr. 249 vom 23. Oktober 2002).

- Falls der Auftrag an die Labors bereits erteilt und die Prüfungen bereits vorgenommen wurden, wird bei Rücktritt des Auftraggebers der volle Betrag angerechnet; wurden die Prüfungen bereits begonnen, werden 50% des vollen Betrags verrechnet.
- Für jeden Streitfall ist der Gerichtsstand Bozen zuständig.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
UFFICIO GEOLOGIA E PROVE MATERIALI

TARIFFARIO DEI LABORATORI

LABORATORIO PROVE MATERIALI
Concessione ai sensi della legge 5 novembre 1971 n.1086

LABORATORIO PROVE GEOTECNICHE
Richiesta di Concessione ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001

LABORATORIO PROVE SUI BITUMI

NORME GENERALI

Richiesta prove e consegna dei campioni

- Le richieste di esecuzione di prove o prestazioni da parte dei reparti Laboratorio prove materiali, Laboratorio prove geotecniche e Laboratorio prove sui bitumi dell'Ufficio geologia e prove materiali, nel seguito definiti Laboratorio, saranno accettate solo a fronte di una chiara e completa compilazione degli appositi modelli predisposti dal Laboratorio stesso.

- La firma sul modello "Ordine di prova" costituisce accettazione da parte del committente delle Norme Generali e delle Tariffe del Laboratorio.
- Per quanto di attinenza del Laboratorio prove materiali le richieste di prove ai sensi della legge 5 novembre 1971 n°1086 dovranno essere timbrate e sottoscritte dal Direttore dei Lavori. L'assenza della sottoscrizione da parte del D.L. dell'ordine di prova e/o la mancata indicazione degli estremi del verbale di prelievo saranno indicati nel rapporto di prova. La richiesta di prestazioni difformi da quanto previsto dalle norme sará evidenziata sul rapporto di prova.
- E' compito del committente indicare sui modelli del Laboratorio il numero delle prove da eseguire e le normative secondo le quali dovranno essere eseguite.
- I provini da sottoporre alle prove dovranno essere consegnati od inviati al laboratorio, a cura del committente e franchi da ogni spesa, al seguente indirizzo:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio geologia e prove materiali
Via Val d'Ega 48
39053 CARDANO (BZ)

- Il Laboratorio accetta la consegna di campioni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
- In caso di invii a mezzo corriere il Laboratorio non risponde di deterioramenti avvenuti prima della loro consegna.
- I provini da sottoporre alle prove dovranno pervenire al Laboratorio in condizioni di forma, dimensioni e pulizia tali da poterne permettere la prova richiesta senza ulteriori interventi. Qualora si rendessero necessari interventi per la preparazione dei campioni questi verranno addebitati al committente.
- I provini da sottoporre alle prove dovranno pervenire al Laboratorio in quantità sufficiente per l'esecuzione delle prove e dovranno essere identificati in modo semplice ed inequivocabile mediante numerazioni, sigle, etichette.
- Dopo verifica della corretta compilazione dell'Ordine di prova e della corrispondenza tra campioni e quanto dichiarato il Laboratorio prende in carico i campioni di prova con l'emissione del verbale di accettazione.
- I campioni per l'esecuzione delle prove possono essere prelevati dal personale del Laboratorio solo su richiesta e compatibilmente con gli impegni preesistenti dei Laboratorio stesso. In tal caso, oltre all'importo delle prove eseguite, verranno addebitati al committente il costo orario del personale ed il costo chilometrico. Lo stesso vale per le prove in sito.
- Previa motivata richiesta e con l'autorizzazione del Responsabile del reparto nel quale viene eseguita la prova i committenti possono essere ammessi ad assistere alle prove sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Emissione e consegna dei rapporti di prova.

- I risultati delle prove saranno trasmessi, dopo l'avvenuto pagamento della relativa fattura, esclusivamente sotto forma di rapporto di prova che sarà inviato per posta o potrà essere ritirato, previo accordi, direttamente presso il laboratorio.
- Il rapporto di prova riporta soltanto i risultati delle prove richieste, con l'esclusione di commenti o valutazioni relative alla qualità dei materiali provati, alla loro idoneitá od al loro corretto impiego.
- Il rapporto di prova viene emesso in un unico originale e due fotocopie. L'originale viene inviato al Committente, una copia al DL e l'altra copia viene archiviata presso il Laboratorio. Eventuali duplicati e copie conformi vengono rilasciate su richiesta scritta del committente al costo dell'originale.
- Il materiale residuo delle prove è e resta di proprietà del Committente e rimarrà a sua disposizione per 30 giorni (60 giorni per i materiali residui delle prove del reparto geotecnico) a decorrere dalla data d'emissione del rapporto di prova. Trascorso tale periodo ed in mancanza di differenti disposizioni scritte da parte del Committente, il Laboratorio si riterrà autorizzato a provvedere allo smaltimento di detto materiale. I costi di smaltimento dei resti di prova, qualora non esplicitamente indicati nel presente tariffario, sono compresi nei relativi prezzi della prova.

Costi delle prove e pagamenti dei rapporti e certificati.

- Le prove che per le loro caratteristiche intrinseche non possono consentire una predeterminazione delle tariffe e quelle che non sono menzionate nel presente "Tariffario", saranno oggetto di uno specifico preventivo.
- Il Laboratorio, laddove lo ritenga opportuno o qualora sia necessario effettuare lavorazioni preparatorie aggiuntive per poter eseguire la prova in accordo con la normativa vigente, sarà autorizzato ad eseguire dette lavorazioni ed i relativi costi saranno addebitati ed accettati dal committente.
- Qualora si renda necessario assegnare a terzi l'esecuzione di prove, di lavorazioni dei campioni o la realizzazione di particolari attrezzature di prova, i relativi costi verranno fatturate al committente con un ricarico massimo del 10%. In casi particolari su indicazione del Laboratorio il committente dovrà liquidare le prestazioni eseguite direttamente ai terzi cui il Laboratorio ha affidato l'esecuzione di prove, di lavorazioni dei campioni o la realizzazione di particolari attrezzature di prova. In tal caso il Laboratorio non applicherà alcun ricarico.
- Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni fornite dal Laboratorio dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, a favore del Tesoriere provinciale e l'attestato dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnato prima del ritiro o della spedizione del rapporto di prova.
- L'accettazione di ulteriori richieste di prove potrà essere rifiutata ai Committenti che non avranno provveduto al regolare pagamento di precedenti fatture emesse dal Laboratorio.
- Le tariffe indicate nel presente tariffario si intendono al netto dell'I.V.A e degli eventuali bolli obbligatori che restano a carico del richiedente.
- È responsabilità del Committente accertarsi che l'eventuale versione del tariffario in proprio possesso, corrisponda a quella in vigore presso il Laboratorio.
- Il presente Tariffario potrà subire modifiche, senza peraltro che il Laboratorio sia tenuto a darne comunicazione.
- Eventuali variazioni del tariffario verranno comunicate al Servizio Tecnico Centrale ed agli organi di sorveglianza almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.
- La sottoscrizione dell'Ordine di prova presentato al Laboratorio da parte del Committente lo impegna ad accettare le presenti condizioni generali e gli oneri dell'annesso tariffario. Il Laboratorio si riserva di accettare il materiale pervenuto con emissione dell'apposito verbale di accettazione.

Tempi per l’esecuzione delle prove.

- L'esecuzione delle prove avverrà secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla data di presentazione della domanda.
- Il tempo medio di consegna per un certificato è di 30 giorni lavorativi dalla data del verbale di accettazione salvo che per l'esecuzione di prove che richiedano o tempi tecnici più lunghi per essere eseguite secondo le norme specifiche o nel caso in cui, su richiesta del committente, sia necessario eseguire ulteriori prove.
  Qualora i programmi di lavoro dovessero subire dei cambiamenti per cause improvvise e non prevedibili o perché l'attività già in corso sia maggiore delle capacità del laboratorio, il cliente sarà immediatamente informato circa i ritardi nei tempi di consegna.
  Compatibilmente con gli impegni del laboratorio e la tipologia di prova potrà essere concordata l'esecuzione delle prove con procedura urgente (entro 3 giorni lavorativi) con un sovra costo del 50%.

Penali

- Nel caso di mancato pagamento nei termini convenuti saranno dovuti gli interessi di mora nella misura degli interessi legali sull'importo da pagare (Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" - Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 Ottobre 2002).
- Nel caso di rinuncia da parte del cliente, qualora l'incarico fosse già stato affidato con la consegna al Laboratorio della richiesta di prova, sarà comunque addebitato l'intero importo se le prove saranno già state effettuate e un importo pari al 50% del valore delle prove qualora fossero già iniziate e sospese.
- Per eventuali contestazioni, il foro competente è quello di Bolzano.

Prezziario - Tarifordnung

4 Jun/Giu 2010

	categoria - Kategorie	codice Kodex	descrizione italiana italienische Beschreibung	descrizione tedesca deutsche Beschreibung	norma - Norm	unità Einheit	Costo - Preis €
Ufficio e personale - Büro und Personal	Segreteria - Sekretariat	B.01.01	Rimborso spese di segreteria, per ogni rapporto di prova composto da un foglio	Sekretariatsspesen für jeden Prüfbericht, welcher aus einem einzigen Blatt besteht		Nr.	8,(
		B.01.02	- per ogni foglio in più	- für jedes Zusatzblatt		Nr.	3,(
		B.01.03	Rimborso spese di segreteria, per duplicati e copie da archivio per ogni rapporto di prova composto da un foglio	Sekretariatsspesen für Duplikate und Kopien aus dem Archiv für jeden Prüfbericht, welcher aus einem einzigen Blatt besteht		Nr.	10,(
		B.01.04	- per ogni foglio in più	- für jedes Zusatzblatt		Nr.	4,(
		B.01.05	Documentazioni fotografiche aggiuntive non specificatamente previste dalla norma di riferimento (a foto)	Zusätzliche, nicht speziell von der Referenznorm vorgesehene Fotodokumentation (pro Foto)		Nr.	3,(
		B.01.06	Spese per documentazioni aggiuntive come disegni, grafici, ecc.	Spesen für weitere Dokumentationen wie Bilder, Grafiken, usw.		Nr.	zu vereinbaren d concordare
	Trasferte - Außendienste	B.02.01	Compenso orario per le prestazioni del personale dell'ufficio fuori sede, secondo la tariffa vigente per le ore normali e straordinarie dei dipendenti provinciali - media del rispettivo livello retributivo - 4. livello retributivo	Vergütungen für Dienstleistungen des Personals außerhalb des Amtes werden nach dem gültigen Stunden- und Überstundentarif der Landesverwaltung verrechnet - Mittelwert der jeweiligen Besoldungsstufe - 4. Besoldungsstufe		h	18,(
		B.02.02	Compenso orario per le prestazioni del personale dell'ufficio fuori sede, secondo la tariffa vigente per le ore normali e straordinarie dei dipendenti provinciali - media del rispettivo livello retributivo - 5. livello retributivo	Vergütungen für Dienstleistungen des Personals außerhalb des Amtes werden nach dem gültigen Stunden- und Überstundentarif der Landesverwaltung verrechnet - Mittelwert der jeweiligen Besoldungsstufe - 5. Besoldungsstufe		h	19,5
		B.02.03	Compenso orario per le prestazioni del personale dell'ufficio fuori sede, secondo la tariffa vigente per le ore normali e straordinarie dei dipendenti provinciali - media del rispettivo livello retributivo - 6. livello retributivo	Vergütungen für Dienstleistungen des Personals außerhalb des Amtes werden nach dem gültigen Stunden- und Überstundentarif der Landesverwaltung verrechnet - Mittelwert der jeweiligen Besoldungsstufe - 6. Besoldungsstufe		h	21,5
		B.02.04	Compenso orario per le prestazioni del personale dell'ufficio fuori sede, secondo la tariffa vigente per le ore normali e straordinarie dei dipendenti provinciali - media del rispettivo livello retributivo - 7. livello retributivo	Vergütungen für Dienstleistungen des Personals außerhalb des Amtes werden nach dem gültigen Stunden- und Überstundentarif der Landesverwaltung verrechnet - Mittelwert der jeweiligen Besoldungsstufe - 7 . Besoldungsstufe		h	24,(
		B.02.05	Compenso orario per le prestazioni del personale dell'ufficio fuori sede, secondo la tariffa vigente per le ore normali e straordinarie dei dipendenti provinciali - media del rispettivo livello retributivo - 8. livello retributivo	Vergütungen für Dienstleistungen des Personals außerhalb des Amtes werden nach dem gültigen Stunden- und Überstundentarif der Landesverwaltung verrechnet - Mittelwert der jeweiligen Besoldungsstufe - 8. Besoldungsstufe		h	27,(
		B.02.06	Compenso orario per le prestazioni del personale dell'ufficio fuori sede, secondo la tariffa vigente per le ore normali e straordinarie dei dipendenti provinciali - media del rispettivo livello retributivo - 9. livello retributivo	Vergütungen für Dienstleistungen des Personals außerhalb des Amtes werden nach dem gültigen Stunden- und Überstundentarif der Landesverwaltung verrechnet - Mittelwert der jeweiligen Besoldungsstufe - 9. Besoldungsstufe		h	31,5
	Km - Km	B.03.01	Rimborso spese di trasporto del personale e delle apparecchiature del Laboratorio al cantiere e ritorno con tariffa al km. secondo il rimborso chilometrico dell'Amministrazione Provinciale vigente	Kilometervergütung für Personen- und Laborgerättransporte zur und von der Baustelle mittels des geltenden Km-Tarifs der Provinzverwaltung.		km	Tarifabhängig second tariffario
	Esterni - Dritte	B.04.01	Onorario per prestazioni professionali (secondo tariffario)	Honorar für freiberufliche Leistungen (laut Tarifordnung)		Nr.	zu vereinbaren d concordare
		B.04.02	Spese per gli incarichi a terzi per l'esecuzione di prove o altri sevizi	Ausgaben für Aufträge zur Durchführung von Proben oder anderen Dienstleistungen, welch an Dritte vergeben werden		Nr.	zu vereinbaren d concordare
	CED - EDV	B.05.01	Elaborazioni effettuate dal C.E.D. con programmi in dotazione	Ausarbeitungen mit eigenen EDV-Programmen		h	zu vereinbaren d concordare
		B.05.02	Consultazione della banca dati o dell'archivio geologico, compresa eventuale stampa o copia	Einsicht in die Datenbank oder in das geologische Archiv, inbegriffen ist der eventuelle Ausdruck		h	zu vereinbaren d concordare
	Supporto dati - Datenträger	B.06.03	Messa a disposizione di dati geologici su CD - per ogni supporto dati	Bereitstellung von geologischen Daten auf CD - für jeden Datenträger		Nr.	10,00
		B.06.04	Messa a disposizione di dati geologici su DVD - per ogni supporto dati	Bereitstellung von geologischen Daten auf DVD - für jeden Datenträger		Nr.	15,00
	Progettazione - Projektierung	B.06.05	Progettazione di miscele per elementi costruttivi nel settore edile o stradale	Projektierung von Mischungen für Bauteile im Hoch - und Tiefbau		Nr.	100,00

MANI	categoria - Kategorie	codice Kodex	descrizione italiana italienische Beschreibung	descrizione tedesca deutsche Beschreibung	norma - Norm	unità Einheit	Costo - Preis €
Prove su calcestruzzo - Prüfung von Beton	Prova su calcestruzzo indurito - Prüfung von Festbeton	CA.01.01	Preparazione, stagionatura, verifica dimensioni e peso su cilindri o cubi di calcestruzzo destinati alla prova di compressione - per ogni provino - prove accreditate SINAL	Vorbereitung, Lagerung, Abmessung und Ermittlung von Gewicht auf Betonwürfeln oder -zylindern - SINAL-akkreditierte Prüfung	UNI EN 12390-3	Nr.	12,00
		CA.01.02	Spianatura delle facce dei provini destinate a venire a contatto con i piani della pressa - per ogni provino	Abgleichen der Druckflächen der Probekörper - für jeden Probekörper	UNI EN 12390	Nr.	12,00
		CA.01.03	Preparazione, stagionatura, verifica dimensionale e del peso, determinazione della resistenza a compressione su provini ricavati da spezzoni di carote	Vorbereitung, Lagerung, Abmessung und Bestimmung der Druckfestigkeit von zylindrischen Probekörpern, die aus einem Teilstück eines Bohrkernes gewonnen werden	UNI EN 12390	Nr.	30,00
		CA.01.04	Resistenza a flessione dei provini	Biegezugfestigkeit von Probekörpern	UNI EN 12390-5	Nr.	18,00
		CA.01.05	Determinazione della resistenza a trazione, prova di trazione indiretta (Brasiliana), su cubi o campioni cilindrici	Bestimmung der Spaltzugfestigkeit von Probekörpern aus Beton	UNI EN 12390-6	Nr.	13,00
		CA.01.06	Massa volumica del calcestruzzo indurito	Dichte von Festbeton	UNI EN 12390-7	Nr.	12,00
		CA.01.07	Determinazione della profondità di penetrazione dell'acqua sotto pressione compres la preparazione dei provini - per ogni provino	Wassereindringtiefe unter Druck, inbegriffen ist die Vorbereitung der Probekörper - für jeden Probekörper	UNI EN 12390-8	Nr.	25,00
		CA.01.08	Determinazione della resistenza al gelo/disgelo	Bestimmung der Frostbeständigkeit	ÖNORM B3303 punto 6.9	Nr.	180,00
		CA.01.09	Determinazione della resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti	Bestimmung der Frost-Tausalz-Beständigkeit	ÖNORM B3303 punto 6.10 - UNI EN 12390 9	Nr.	220,00
		CA.01.10	Determinazione del modulo elastico statico	Bestimmung des statischen E-Modul	ÖNORM B3303 punto 7.7	Nr.	80,00
		CA.01.11	Determinazione del modulo elastico dinamico	Bestimmung des dynamischen E-Modul	ÖNORM B3303 punto 6.9	Nr.	60,00
	Impasto - Mischung	CA.02.01	Confezione di provini cubici, cilindrici o prismatici con materiali forniti dal committente, compreso lo "Slump-Test" e la stagionatura - per ogni serie di 2 provini	Zubereitung von Würfeln, Zylindern oder Prismen mit Materialien, die vom Auftraggeber geliefert werden, inbegriffen ist der "Slump-Test" und die Reifung - für jede Serie von 2 - 4 Probekörpern	UNI 6128	Nr.	30,00
	Calcestruzzo nelle strutture - Beton in Bauwerken	CA.03.01	Verifica della profondità di carbonatazione su provini di calcestruzzo	Bestimmung der Karbonatisierungstiefe an Betonprobekörpern	UNI 9944	Nr.	8,00
	Calcestruzzo con fibre - Faserbeton	CA.04.01	Determinazione della capacità di assorbimento di energia di piastre di prova rinforzate con fibre	Bestimmung der Energieabsorption bei faserverstärkten plattenförmigen Prüfkörpern	UNI EN 10834 appendice A	Nr.	200,00
		CA.04.02	Determinazione dell'assorbimento dell'energia di deformazione	Bestimmung der Absorbtion der Deformationsenergie	UNI EN 10834 appendice A	Nr.	200,00
	Prova su calcestruzzo fresco - Prüfung von Frischbeton	CA.05.01	Controllo della composizione del calcestruzzo fresco	Kontrolle der Zusammensetzung von Frischbeton	UNI 6393	Nr.	200,00
		CA.05.02	Prova di abbassamento al cono (Slump-test)	Setzmaß (Slump-Test)	UNI EN 12350-2	Nr.	15,00
		CA.05.03	Prova Vébé	Vebe-Prüfung	UNI EN 12350-3	Nr.	15,00
		CA.05.04	Indice di compattabilità	Verdichtungsmaß	UNI EN 12350-4	Nr.	15,00
		CA.05.05	Prova di spandimento alla tavola a scosse	Ausbreitmaß	UNI EN 12350-5	Nr.	15,00
		CA.05.06	Massa volumica - Frischbetonrohdichte	Frischbetonrohdichte	UNI EN 12350-6	Nr.	16,00
		CA.05.07	Contenuto d'aria (metodo per pressione)	Luftgehalte (Druckverfahren)	UNI EN 12350-7	Nr.	19,00
		CA.05.08	Determinazione del contenuto d'acqua su calcestruzzo fresco (forno a microonde)	Bestimmung des Wassergehaltes im Frischbeton (Mikrowelle)	ÖNORM B3303 punto 6.4	Nr.	20,00
		CA.05.09	Misurazione del contenuto di fibre nel calcestruzzo fresco e nel calcestruzzo indurito - fibre metalliche (spritz indurito)	Bestimmung des Fasergehaltes in Frisch- und Festbeton - metallische Fasern	UNI EN 14721	Nr.	20,00
	Carotaggio - Bohrkerne	CA.06.01	Prelevamento di campioni mediante carotaggio di calcestruzzo indurito da strutture già in opera - carota di diametro 50/60 mm o 2"	Probeentnahme mittels Bohrung von Festbeton von bestehenden Strukturen - Bohrkern mit Durchmesser 50/60 mm oder 2"	UNI EN 12504-1	Nr.	1,80
		CA.06.02	Prelevamento di campioni mediante carotaggio di calcestruzzo indurito da strutture già in opera - carota di diametro 100/110 mm o 4"	Probeentnahme mittels Bohrung von Festbeton von bestehenden Strukturen - Bohrkern mit Durchmesser 100/110 mm oder 4"	UNI EN 12504-1	Nr.	2,15
		CA.06.03	Prelevamento di campioni mediante carotaggio di calcestruzzo indurito da strutture già in opera - carota di diametro 150/160 mm o 6"	Probeentnahme mittels Bohrung von Festbeton von bestehenden Strukturen - Bohrkern mit Durchmesser 150/160 mm oder 6"	UNI EN 12504-1	Nr.	2,50
		CA.06.04	Prelevamento di campioni mediante carotaggio di calcestruzzo indurito da strutture già in opera - carota di diametro 200/210 mm o 8"	Probeentnahme mittels Bohrung von Festbeton von bestehenden Strukturen - Bohrkern mit Durchmesser 200/210 mm oder 8"	UNI EN 12504-1	Nr.	4,00
		CA.06.05	Prelevamento di campioni mediante carotaggio di calcestruzzo indurito da strutture già in opera - carota di diametro 300 mm o 12"	Probeentnahme mittels Bohrung von Festbeton von bestehenden Strukturen - Bohrkern mit Durchmesser 300 mm oder 12"	UNI EN 12504-1	Nr.	5,00
	Sclerometro -	CA.07.01	Verifica dello sclerometro (10 battute)	Überprüfung des Rückprallhammers (10 Aufschläge)	UNI EN 12504-2	Nr.	20,00
		CA.07.02	Verifica e taratura dello sclerometro	Überprüfung und Eichung des Rückprallhammers	UNI EN 12504-2	Nr.	53,00

	categoria - Kategorie	codice Kodex	descrizione italiana italienische Beschreibung	descrizione tedesca deutsche Beschreibung	norma - Norm	unità Einheit	Costo - Preis €
Prove su ferro ed acciaio - Prüfung von Stahl und Eisen	Acciaio da costruzione - Baustahl	FA.01.01	Determinazione del peso al metro lineare di una barra o di un tubo	Bestimmung des Gewichtes pro Laufmeter für Stäbe und Rohre		Nr.	5,50
		FA.01.02	Determinazione delle caratteristiche meccaniche (snervamento, rottura, allungamento, piegamento e raddrizzamento, rilevamento del marchio) su barre d'acciaio tonde liscie o ad aderenza migliorata - prove accreditate SINAL -	Bestimmung der mechanischen Eigenschaften (Streckgrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Biege- und Rückbiegeversuch, Erfassung des Markenzeichens) an Teilstücken aus glattem oder geriptten Baustahl - SINAL-akkreditierte Prüfung	UNI EN 10002-1 e UNI EN ISO 15630-1	Nr.	15,00
		FA.01.03	Determinazione delle caratteristiche meccaniche (snervamento, rottura, allungamento, resistenza della saldatura del nodo e rilevamento del marchio) su spezzoni di reti d'acciaio e tralicci elettrosaldate ad aderenza migliorata - prove accreditate SINAL	Bestimmung der mechanischen Eigenschaften (Streckgrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Festigkeit der geschweißten Knotenpunkte, Erfassung des Markenzeichens) an Teilstücken von elektrisch geschweißten Baustahlmatten -SINAL-akkreditierte Prüfung	UNI EN 10002-1 e UNI EN ISO 15630-2	Nr.	20,00
		FA.01.04	Determinazione delle tensioni di snervamento e rottura e del conseguente allungamento - su provette d'acciaio rettangolari o comunque sagomate - prove accreditate SINAL	Bestimmung der mechanischen Eigenschaften (Streckgrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung) auf Probestücken die aus Walzstählen gewonnen werden - SINAL-akkreditierte Prüfung	UNI EN 10002-1	Nr.	15,00
		FA.01.05	Riscaldamento delle barre per 60° a 100° C	Erhitzung der Stäbe auf 60° bis 100° C	D.M. 14.01.08	Nr.	5,00
		FA.01.06	Preparazione dei provini per trazione e resilienza	Probenvorbereitung für Zug- und Kerbschlagfähigkeitsprüfung		Nr.	zu vereinbaren d. concordare
		FA.01.07	Determinazione dell'area relativa di dentatura	Bestimmung der Rippenfläche	UNI EN 15630-1	Nr.	10,00
	Funi - Seile	FA.02.01	Determinazione del numero di fili, del loro diametro e della tensione di rottura di trefoli in acciaio	Bestimmung der Drahtanzahl, des Drahtdurchmessers und der Bruchspannung von Stahllitzen	UNI 7676	Nr.	24,00
	Bulloni - Schrauber	FA.03.01	Prova di trazione su bulloni	Bestimmung der Zugfestigkeit von Schrauben	UNI 3740 parte 3^	Nr.	18,00
		FA.03.02	Prova di taglio su bulloni o chiodi	Bestimmung der Scherfestigkeit von Schrauben oder Nägeln	UNI 3740 parte 7^	Nr.	18,00
	Resilienza - Kerbschlagzähig	FA.04.01	Prova di resilienza su provetta Charpy - condizioni a temperatura ambiente	Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - bei Raumtemperatur	UNI EN 10045-1	Nr.	12,00
		FA.04.02	Prova di resilienza secondo Charpy - condizioni particolari di esecuzione della prova (con camera a freddo) su 3 provette	Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - mit Behandlung in der Kältekammer - je 3 Probestücke	UNI EN 10045-1	Nr.	25,00
	Durezza -	FA.05.01	Prove di durezza (3 impronte)	Härteprüfungen (3 Versuche)	UNI EN ISO 6506-1	Nr.	12,00
		FA.05.02	Prove di durezza (per ogni ulteriore impronta)	Härteprüfungen (für jeden weiteren Versuch)	UNI EN ISO 6508-1	Nr.	2,00
	Altro - Verschiedenes	FA.06.01	Verifica dimensionale di un elemento	Überprüfung der Nennmaße eines Elementes		Nr.	8,00

	categoria - Kategorie	codice Kodex	descrizione italiana italienische Beschreibung	descrizione tedesca deutsche Beschreibung	norma - Norm	unità Einheit	Costo - Preis €
Altre prove - andere Prüfungen	Generale - Allgemein	AP.01.01	Determinazione del carico di rottura a trazione di materiali di diversa natura - per ogni provino	Bestimmung der Zugfestigkeit auf Materialien verschiedener Art - für jeden Probekörper		Nr.	22,00
		AP.01.02	Prova di carico su elementi di diversa natura - per ogni provino	Belastungsprüfung auf Bauelemente verschiedener Art - für jeden Probekörper		Nr.	22,00
		AP.01.03	Determinazione del peso di elementi di qualunque genere	Bestimmung des Gewichtes auf Elementen jeglicher Art		Nr.	20,00
	Tubi - Rohre	AP.02.01	Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali - controllo delle misure per ogni tubo d < 400	Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton - Kontrolle der Abmessungen für jedes Rohr d < 400	UNI EN 1916	Nr.	36,00
		AP.02.02	Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali - controllo delle misure per ogni tubo 400 < D < 700	Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton - Kontrolle der Abmessungen für jedes Rohr 400 < D < 700	UNI EN 1916	Nr.	50,00
		AP.02.03	Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali - controllo delle misure per ogni tubo 700 < D < 1100	Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton - Kontrolle der Abmessungen für jedes Rohr 700 < D < 1100	UNI EN 1916	Nr.	65,00
		AP.02.04	Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali - controllo delle misure per ogni tubo d > 1100	Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton - Kontrolle der Abmessungen für jedes Rohr d > 1100	UNI EN 1916	Nr.	80,00
		AP.02.05	Prova di schiacciamento su tubi di calcestruzzo o calcestruzzo armato con d < 400	Scheiteldruckprüfung auf Rohre aus Beton oder Stahlbeton mit d < 400	UNI EN 1916	Nr.	72,00
		AP.02.06	Prova di schiacciamento su tubi di calcestruzzo o calcestruzzo armato con 500 < d < 700	Scheiteldruckprüfung auf Rohre aus Beton oder Stahlbeton mit 500 < d < 700	UNI EN 1916	Nr.	108,00
		AP.02.07	Prova di schiacciamento su tubi di calcestruzzo o calcestruzzo armato con 800 < d < 1100	Scheiteldruckprüfung auf Rohre aus Beton oder Stahlbeton mit 800 < d < 1100	UNI EN 1916	Nr.	144,00
		AP.02.08	Prova di schiacciamento su tubi di calcestruzzo o calcestruzzo armato con d > 1100	Scheiteldruckprüfung auf Rohre aus Beton oder Stahlbeton mit d > 1100	UNI EN 1916	Nr.	180,00
		AP.02.09	Prove su tubi in vetroresina o gres - prove meccaniche sui tubi	Glasfaserverstärkte Kunststoffrohre oder Gresrohre - mechanische Prüfung der Rohre	UNI EN 295-3 parte 3^	Nr.	144,00
		AP.02.10	Smaltimento dei resti di manufatti in calcestruzzo	Entsorgung der Reste von Betonfertigteilen		t.	16,00
		AP.02.11	Prova di distacco del rivestimento bituminoso da tubi in acciaio	Abreißprüfung der bituminösen Ummantelung an Stahlrohren	UNI ISO 5256	Nr.	20,00
	Laterizi - Mauerziegel	AP.03.01	Determinazione delle dimensioni	Bestimmung der Abmessungen	UNI EN 771-1 punto 5.2.1 e 5.3.1	Nr.	10,00
		AP.03.02	Determinazione della percentuale di foratura	Bestimmung des Lochanteils in %	UNI EN 771-1 punto 5.2.2 e 5.3.2	Nr.	32,00
		AP.03.03	Determinazione della massa volumica apparente e della massa volumica	Bestimmung der Rohdichte und der Dichte	UNI EN 771-1 punto 5.2.3 e 5.3.3	Nr.	25,00
		AP.03.04	Determinazione della resistenza a compressione	Bestimmung der Druckfestigkeit	UNI EN 771-1 punto 5.2.4 e 5.3.4	Nr.	20,00
		AP.03.05	Determinazione della dilatazione termica lineare	Bestimmung der linearen termischen Ausdehnung	UNI EN 772-14	Nr.	50,00
		AP.03.06	Spianatura delle faccie destinate a venire in contatto con i piani della pressa	Abgleichen der Druckflächen der Ziegelsteine	UNI EN 772-1	Nr.	12,00
		AP.03.07	Determinazione dell'imbibizione	Bestimmung der Wasseraufnahmefähigkeit	UNI EN 771-1 punto 5.2.7 e 5.3.7	Nr.	15,00
		AP.03.08	Prova di resistenza al gelo	Prüfung der Frostwiderstandsfähigkeit	UNI EN 539-2	Nr.	50,00
	Tegole - Dachplatten	AP.04.01	Determinazione della permeabilità all'acqua	Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit	UNI 8635 parte 9	Nr.	25,00
		AP.04.02	Determinazione dell'impermeabilità all'acqua	Bestimmung der Wasserundurchlässigkeit	UNI 8635 parte 10	Nr.	25,00
		AP.04.03	Determinazione della gelività con cicli alternati	Bestimmung der Frostbeständigkeit mit alternierenden Wechseln	UNI 8635 parte 11	Nr.	50,00
		AP.04.04	Determinazione del carico di rottura a flessione	Bestimmung der Biegezugfestigkeit	UNI 8635 parte 13	Nr.	25,00
		AP.04.05	Determinazione della resistenza meccanica del dispositivo di ancoraggio	Bestimmung der mechanischen Belastung der Befestigungsvorrichtung	UNI 8635 parte 14	Nr.	25,00
	Leca - Lecaziegel	AP.05.01	Prova di resistenza a compressione su blocchi di calcestruzzo allegerito	Druckfestigkeitspürfung von Leichtbetonziegeln	UNI EN 12390-3	Nr.	20,00
	Aderenza - Haftzug	AP.06.01	Misurazione dell'aderenza per trazione diretta (protezione e riparazione di strutture in calcestruzzo)	Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch (Schutz und Instandsetzung von Betontragwerken)	UNI EN 1542	Nr.	25,00
		AP.06.02	Determinazione dell'aderenza al supporto di malte da intonaco esterno ed interno	Bestimmung der Haftfestigkeit von erhärteten Putzmörteln	UNI EN 1015-2	Nr.	25,00
		AP.06.03	Misura dell'adesione mediante prova di trazione (prodotti vernicianti)	Abreissversuch für Haftfähigkeit (Lacke und Anstrichstoffe)	UNI EN 24624	Nr.	25,00
	Tiranti - Anker	AP.07.01	Prova preliminare su tiranti per terreni e rocce (fino a rottura)	Grundsatzprüfung auf Anker in Böden und Fels (bis zum Bruch) - pro paar	prescrizioni A.I.C.A.P. edizione maggio 1993	Nr.	100,00
		AP.07.02	Prova di collaudo su tiranti per terreni e rocce (carico utile calcolato + 20%)	Abnahmeprüfung auf Anker in Böden und Fels (errechnete Nutzlast + 20%)	prescrizioni A.I.C.A.P. edizione maggio 1993	Nr.	100,00
	Acqua - Wasser	AP.08.01	Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo	Zugabewasser für Beton - Festlegung für die Probenahme, Prüfung und Beurteilung der Eignung von Wasser, einschließlich bei der Betonherstellung anfallendem Wasser, als Zugabewasser für Beton	UNI EN 1008	Nr.	da concordare/ zu vereinbaren

	categoria - Kategorie		descrizione italiana italienische Beschreibung	descrizione tedesca deutsche Beschreibung	norma - Norm	unità Einheit	Costo - Preis €
Leganti idraulici -	Leganti idraulici - Hydraulische Bindemittel	LI.01.01	Confezionamento provini 40x40x160 e stagionatura (serie di 3 provini)	Verpacken der Probekörper 40x40x160 (Serie von drei Proben)	UNI EN 196-1	Nr.	28,00
		LI.01.02	Determinazione della resistenze meccaniche su provini 40x40x160 (serie di 3 provini) - Bestimmung der Festigkeit	Bestimmung der Festigkeit (Serie von drei Proben)	UNI EN 196-1	Nr.	25,00
		LI.01.03	Confezionamento e determinazione del tempo di presa e della stabilitàv	Bestimmung der Erstarrungszeiten und der Raumbeständigkeit	UNI EN 196-3	Nr.	40,00
		LI.01.04	Determinazione della finezza	Bestimmung der Mahlfeinheit	UNI EN 196-6	Nr.	35,00
		LI.01.05	Prova di espansione contrastata	Ausdehnungsprobe	UNI 8147	Nr.	38,00

	categoria - Kategorie		descrizione italiana italienische Beschreibung	descrizione tedesca deutsche Beschreibung	norma - Norm	unità Einheit	Costo - Preis €
Legno - Holz	Legno - Holz	LE.01.01	Determinazione della resistenza a flessione e del modulo di elasticità a flessione globale	Bestimmung der Biegungsresistenz und des Elastizitätsbiegemoduls	UNI EN 408	Nr.	70,00

	categoria - Kategorie	codice Kodex	descrizione italiana italienische Beschreibung	descrizione tedesca deutsche Beschreibung	norma - Norm	unità Einheit	Costo - Preis €
Prove non distruttive - Zerstörungsfreie Prüfungen	Infrarosso - Infrarot	ND.01.01	Rilevazione qualitativa delle irregolarità termiche negli involucri edilizi - metodo all'infrarosso - (per fotogramma)	Qualitativer Nachweis von Wärmebrücken in Gebäudehüllen - Infrarot-Verfahren - (je Fotogramm)	UNI EN 13187	Nr.	3,00
	Magnetoinduttivo - Magnetinduktuv	ND.02.01	(MIT) Controllo magneto-induttivo delle funi traenti e/o portanti-traenti - prove accreditate SINAL	(MIT) Magnetisch-induktive Seilprüfung von Zug oder Förderseile - SINAL-akkreditierte Prüfung	UNI EN 12927-8	m	0,10
	Magnetoscopia - Magnetoskopie	ND.03.01	Controlli magnetoscopici su cordoni di saldatura	Magnetoskopischeprüfungen von Schweißnähten	UNI EN 1290	m	8,00
		ND.03.02	Controlli magnetoscopici su pezzi singoli inferiori a 15 kg	Magnetoskopischeprüfungen an Einzelteilen unter 15 kg	UNI EN 1369/UNI EN 10228-1	Nr.	12,00
		ND.03.03	Controlli magnetoscopici su pezzi singoli tra i 15 kg e 50 kg	Magnetoskopischeprüfungen an Einzelteilen zwischen 15 kg und 50 kg	UNI EN 1369/UNI EN 10228-1	Nr.	20,00
		ND.03.04	Misurazione dello spessorre di rivestimenti di zincatura su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio	Schichtdickenmessung auf verzinkten Eisen - und Stahlfertigteile	UNI EN ISO 1461	Nr.	0,40
		ND.03.05	Misurazione dello spessore di rivestimenti di zincatura e/o verniciatura su substrati magnetici e non magnetici	Schichtdickenmessung des Zinkes oder der Farbe auf magnetischen oder nicht magnetischen Material	Secondo normativa indicata dal cliente	Nr.	0,40
	Liquidi penetranti - Eindringprüfung	ND.04.01	Controlli con liquidi penetranti su cordoni di saldatura	Schweißnähte mit den Eindringverfahren prüfen	Secondo normativa indicata dal cliente	m	9,00
		ND.04.02	Controlli con liquidi penetranti su pezzi singoli inferiori a 15 kg	Einzelteile unter 15 kg mit den Eindringverfahren prüfen	Secondo normativa indicata dal cliente	Nr.	14,00
		ND.04.03	Controlli con liquidi penetranti su pezzi singoli tra i 15 kg e 50 kg	Einzelteile zwischen 15 kg und 50 kg mit den Eindringverfahren prüfen	Secondo normativa indicata dal cliente	Nr.	20,00
	Ultrasuoni - Ultraschall	ND.05.01	Controlli con ultrasuoni su cordoni di saldatura	Ultraschallprüfungen von Schweißnähten	Secondo normativa indicata dal cliente	m	15,00
		ND.05.02	Controlli con ultrasuoni su pezzi singoli inferiori a 15 kg	Ultraschallprüfungen an Einzelteilen unter 15 kg	Secondo normativa indicata dal cliente	Nr.	20,00
		ND.05.03	Controlli con ultrasuoni su pezzi singoli tra i 15 kg e 50 kg	Ultraschallprüfungen an Einzelteilen zwischen 15 kg und 50 kg	Secondo normativa indicata dal cliente	Nr.	30,00
		ND.05.04	Misurazione dello spessore mediante ultrasuoni (misure spessimetriche)	Wandstärkenmessung mit Ultraschallprüfung	Secondo normativa indicata dal cliente	Nr.	0,45
	Altro -	ND.06.01	Pulizia, molatura, punzonatura e post trattamento dei pezzi sottoposti a controlli Pnd	Reinigung, schleifen, stempeln und die Behandlung der Prüflinge nach der ZfP		h	
		ND.06.02	Il materiale di consumo (a bomboletta)	Verbrauchmaterial (je Spraydose)		Nr.	9,00

	categoria - Kategorie	codice Kodex	descrizione italiana italienische Beschreibung	descrizione tedesca deutsche Beschreibung	norma - Norm	unità Einheit	Costo - Preis €
Inerti - Inert	Aggregati - Gesteinskörnung	IN.01.01	Analisi granulometrica per stacciatura - per ogni crivello o setaccio	Bestimmung der Korngrößenverteilung - für jedes Sieb	UNI EN 933-1	Nr.	4,00
		IN.01.02	Analisi granulometrica per via umida (con lavaggio del materiale) - per ogni crivello o setaccio	Bestimmung der Korngrößenverteilung durch Naßsieben - für jedes Sieb	UNI EN 933-1	Nr.	5,50
		IN.01.03	Analisi granulometrica per vagliatura - per via umida (lavaggio del materiale) per quantità superiori a kg. 18 - per ogni crivello o setaccio	Bestimmung der Korngrößenverteilung durch Naßsieben für Mengen über kg. 18 - für jedes Sieb	UNI EN 933-1	Nr.	10,00
		IN.01.04	Determinazione dell'indice di appiattimento	Bestimmung der Plattigkeitskennzahl	UNI EN 933-3	Nr.	45,00
		IN.01.05	Determinazione dell'indice di forma	Bestimmung der Kornformkennzahl	UNI EN 933-4	Nr.	40,00
		IN.01.06	Determinazione dell'equivalente in sabbia	Sandäquivalent-Verfahren	UNI EN 933-8	Nr.	50,00
		IN.01.07	Determinazione della resistenza alla frantumazione "Los Angeles"	Verfahren zur Bestimmung des Widerstands gegen Zertrümmerung	UNI EN 1097-2	Nr.	60,00
		IN.01.08	Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti integranulari	Bestimmung von Schüttdichte und Hohlraumgehalt	UNI EN 1097-3	Nr.	18,00
		IN.01.09	Determinazione del contenuto d'acqua per essicazione in forno ventilato	Bestimmung des Wassergehaltes durch Ofentrocknung	UNI EN 1097-5	Nr.	15,00
		IN.01.10	Determinazione della massa volumica del granulo ed assorbimento d'acqua	Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme	UNI EN 1097-6	Nr.	18,00
		IN.01.11	Determinazione della massa volumica del filler (metodo con picnometro)	Bestimmung der Dichte von Füller (Pyknometer-Verfahren)	UNI EN 1097-7	Nr.	20,00
		IN.01.12	Determinazione della resistenza al gelo e disgelo	Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel	UNI EN 1367-1:2001	Nr.	130,00
		IN.01.13	Determinazione del contenuto di sostanza humica	Bestimmung des Humusgehaltes	UNI EN 1744-1 punto 15.1	Nr.	20,00
		IN.01.14	Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle friabili	Bestimmung des Tonanteiles und der brüchigen Bestandteile	UNI 8520-8	Nr.	20,00
		IN.01.15	Studio analitico di una miscela secca (composizione granulometrica di più inerti) per conglomerato cementizio o bituminoso - mix design	Analytische Studie einer trockenen Mischung (Kornzusammensetzung mehrerer Zuschlagstoffe) für bituminöses Mischgut oder Beton - Mixdesign		Nr.	100,00
		IN.01.16	Procedura e terminologia per la descrizione petrografica semplificata per ogni classe granulometrica	Durchführung und Terminologie einer vereinfachten petrographischen Beschreibung für jede Korngrößenklasse	UNI EN 932-3	Nr.	80,00
	Pietre naturali - Natursteine	IN.02.01	Determinazione del coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità	Bestimmung des Wasseraufnahmekoeffizienten infolge Kapillarwirkung	UNI EN 13775	Nr.	18,00
		IN.02.02	Determinazione della resistenza a compressione	Bestimmung der Druckfestigkeit	UNI EN 1926	Nr.	18,00
		IN.02.03	Determinazione delle masse volumiche reale e apparente e della porosità totale aperta (pietre naturali)	Bestimmung der Reindichte, der Rohdichte, der offenen Porosität und der Gesamtporosität	UNI EN 1936	Nr.	10,00
		IN.02.04	Determinazione della resistenza al gelo + compressione	Bestimmung des Frostwiderstandes + Druckfestigkeit	UNI EN 12371	Nr.	45,00
		IN.02.05	Determinazione della resistenza al gelo + flessione	Bestimmung des Frostwiderstandes + Biegezugfestigkeit	UNI EN 12371	Nr.	50,00
		IN.02.06	Determinazione della resistenza a flessione sotto carico concentrato	Bestimmung der Biegefestigkeit unter Mittellinienlast	UNI EN 12372	Nr.	28,00
		IN.02.07	Determinazione dell'assorbimento d'acqua a pressione atmosferica	Bestimmung der Wassseraufnahme unter atmosphärischem Druck	UNI EN 13755	Nr.	18,00
		IN.02.08	Determinazione del coefficiente di usura per attrito radente secondo diverse norme	Bestimmung des Abriebkoeffizienten nach verschiedenen Normen	Reg.Dec. N. 2232 e n. 2234 del 16.11.1939	Nr.	35,00
		IN.02.09	Determinazione della resistenza all'abrasione	Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleiß	UNI EN 14157	Nr.	35,00
		IN.02.10	Determinazione della durezza di Mohs	Bestimmung der Ritzhärte der Oberfläche nach Mohs	UNI EN 101	Nr.	18,00
		IN.02.11	Determinazione della durezza Knoop	Bestimmung der Härte nach Knoop	UNI EN 14205	Nr.	20,00
		IN.02.12	Determinazione della resistenza allo scivolamento tramite l'apparecchiatura di prova a pendolo	Bestimmung des Gleitwiderstandes mit Hilfe des Pendelprüfgerätes	UNI EN 14231	Nr.	25,00
		IN.02.13	Determinazione della resistenza all'urto	Bestimmung der Schlagfestigkeit	Reg.Dec. N. 2232 e n. 2234 del 16.11.1939	Nr.	15,00
		IN.02.14	Procedura e terminologia per la descrizione petrografica tecnica con esecuzione di sezioni sottili per 2 campioni	Durchführung und Terminologie einer petrographische Prüfung mittels Dünnschliff für 2 Proben	UNI EN 12407	Nr.	360,00

Carraro	categoria - Kategorie	codice Kodex	descrizione italiana italienische Beschreibung	descrizione tedesca deutsche Beschreibung	norma - Norm	unità Einheit	Costo - Preis €
Prove di laboratorio sui terreni - Laborversuche auf Böden	Prove di riconoscimento e classificazione - Identifizierung und Klassifizierungsprobe	LG.01.01	Prelievo, preparazione	Entnahme, Vorbereitung	UNI EN 932-1 1998	Nr.	120,00
		LG.01.02	Classificazione dei terreni	Bodenklassifikation für Bautechnische Bauzwecke	UNI EN 14688-1 e 14688-2	Nr.	120,00
		LG.01.03	Riduzione dei campioni in laboratorio	Vierteln von Materialproben	UNI EN 932-2 2000	Nr.	80,00
		LG.01.04	Analisi granulometrica per setacciatura / per vaglio	Bestimmung der Korngrößenverteilung / pro Sieb	UNI CEN ISO/TS 17892-4:2005 e UNI EN 933-1	Nr.	5,00
		LG.01.05	Analisi granulometrica per sedimentazione con areometro	Bestimmung der Korngrößenverteilung mit Schlämmanalyse	DIN 18123:1996 e UNI CEN ISO/TS 17892-4	Nr.	85,00
		LG.01.06	Determiazione della massa volumica del filler con il picnometro	Bestimmung der Dichte - Pyknometer Verfahren	UNI EN 1097-7 2000	Nr.	20,00
		LG.01.07	Determinazione della massa volumica dei terreni a grana fine	Bestimmung der Dichte von feinkörnigem Boden	UNI CEN ISO/TS 17892-2:2005	Nr.	20,00
		LG.01.08	Determinazione della massa volumica dei granuli solidi - metodo del picnometro	Bestimmung der Korndichte - Pyknometerverfahren	UNI CEN ISO/TS 17892-3:2005	Nr.	20,00
		LG.01.09	Determinazione della densità massima per terreni non coesivi mediante tavolo vibrante	Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Dichte nichtbindiger Böden bei lockerster und dichtester Lagerung	DIN 18126:1996	Nr.	60,00
		LG.01.10	Determinazione dei limiti di Atterberg LL e LP	Bestimmung der Konsistenzgrenzen nach Atterberg WI + WP	UNI CEN ISO/TS 17892-12:2005	Nr.	80,00
		LG.01.11	Prova con la punta conica LL	Fallkegelversuch WL	UNI CEN ISO/TS 17892-6:2005	Nr.	80,00
		LG.01.12	Determinazione del contenuto di sostanze organiche	Bestimmung des Glühverlusts	DIN 18128 1990	Nr.	28,00
		LG.01.13	Misura del contenuto di solfati	Bestimmung des Sulfatgehaltes	UNI EN 1744-1 :1999	Nr.	40,00
		LG.01.14	Determinazione del calcio totale secondo Scheibler	Untersuchung von Bodenproben - Kalkgehaltsbestimmung	DIN 18129:1996	Nr.	35,00
		LG.01.15	Prova equivalente in sabbia comprensiva di preparazione del campione	Beurteilung von Feinanteilen - Sandäquivalent-Verfahren mit Probenvorbereitung	UNI EN 933-8	Nr.	80,00
		LG.01.16	Prova di blu di metilene	Beurteilung von Feinanteilen - Methylenblau-Verfahren	UNI EN 933-9	Nr.	60,00
		LG.01.17	Determinazione della percentuale di superfici frantumate	Bestimmung des Anteils an gebrochenen Körnern in groben Gesteinskörnungen	UNI EN 933-5	Nr.	40,00
		LG.01.18	Procedura a terminologia per la descrizione petrografica semplificata per ogni classe granulometrica	Verfahren (Terminologie) zur vereinfachten petrographischen Beschreibung für jede Körngrößenklasse	UNI EN 932-3 1998	Nr.	80,00
		LG.01.19	Determinazione del contenuto d´acqua	Bestimmung des Wassergehaltes	UNI CEN ISO/TS 17892-1 e UNI EN 1097-5	Nr.	12,00
		LG.01.20	Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari	Bestimmung von Schüttdichte und Hohlraumgehalt	UNI EN 1097-3	Nr.	12,00
		LG.01.21	Prova per determinare le proprietá termiche e la degradabilitá degli aggregati - Prova al solfato di magnesio	Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit von Gesteinskömungen - Magnesiumsulfat-Verfahren	UNI EN 1367-2	Nr.	30,00
	Prova di deformabilità e resistenza meccanica - Bestimmung der Zusammendrückbarkeit und der Scherfestigkeit	LG.02.01	Prova di compressione edometrica ad incrementi di carico - per carico	Ödometerversuch mit stufenweiser Belastung - pro Bestastungstufe	UNI CEN ISO/TS 17892-5:2005	Nr.	15,00
		LG.02.02	Prova di taglio diretto CD, CU		UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005	Nr.	380,00
		LG.02.03	Prova di taglio diretto (CD, CU) con provini da 300 x 300 mm	Bestimmung der Scherparameter c' und phl' des konsolidierten, dränierten und wassergesättigten Bodens (CD) mit Probestücken zu 300 x 300 mm	DIN 18137-1:1990	Nr.	480,00
		LG.02.04	Prova di compressione non confinata su terreni a grana fine	Einaxialer Druckversuch an feinkörnigen Böden	UNI CEN ISO/TS 17892-7:2005	Nr.	80,00
		LG.02.05	Prova triassiale CD, CU, UU	Triaxialversuch CD, CU,UU	UNI CEN ISO/TS 17892-8:2005	Nr.	100,00
		LG.02.06	Determinazione dell'indice di portanza CBR - per ogni provino sottoposto ad immersione in acqua per 96 ore	Bestimmung des Tragfähigkeitswertes CBR - für jeden Probekörper der für 96 Stunden in Wasser getaucht wurde	CNR UNI 10009:1964	Nr.	34,00
		LG.02.07	Prova di taglio con scissometro da laboratorio VANE-TEST	Scherversuch mit der Flügelsonde (VANE-TEST)	ASTM D 2573:2001	Nr.	11,00
		LG.02.08	Prova di taglio con chiave dinamometrica su materiale costipato - per ogni 3 provini	Scherversuch mit Drehmomentschlüssel auf verdichtetem Material - für jeweils 3 Versuche	DIN 18035-5:1987	Nr.	90,00
		LG.02.09	Indice di forma comprensiva di preparazione del campione	Bestimmung der Kornform mit Probenvorbereitung	UNI EN 933-4	Nr.	50,00
		LG.02.10	Determinazione del valore di levigabilità	Bestimmung des Polierwertes	UNI EN 1097-8	Nr.	80,00
		LG.02.11	Determinazione alla resistenza al gelo e disgelo	Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel	UNI EN 1367-1	Nr.	130,00
		LG.02.12	Determinazione della resistenza alla frantumazione comprensiva di preparazione del campione	Verfahren zur Bestimmung des Widerstandes gegen Zertrümmerung mit Probenvorbereitung	UNI EN 1097-2	Nr.	100,00
		LG.02.13	Coefficiente di appiattimento comprensiva di preparazione del campione	Bestimmung der Plattigkeit mit Probenvorbereitung	UNI EN 933-3	Nr.	50,00

	categoria - Kategorie	codice Kodex	descrizione italiana italienische Beschreibung	descrizione tedesca deutsche Beschreibung	norma - Norm	unità Einheit	Costo - Preis €
Altre prove su terreni andere Laborsversuche auf	Prove di permeabilità - Bestimmung des Wasserdurchlässigkeit	LG.03.01	Determinazione della permeabilità con prove a carico variabile	Bestimmung der Durchlässigkeit mit veräderlichem hydraulischen Gefälle	UNI CEN ISO/TS 17892-11:2005	Nr.	70,00
		LG.03.02	Prova di rigonfiamento	Quellversuch	CNR UNI 10009:1964	Nr.	25,00
		LG.03.03	Capacità di assorbimento dell'acqua (terreno vegetale)	Wasseraufnahmefähigkeit org.Boden	DIN 18035	Nr.	40,00
		LG.03.04	Determinazione del valore di drenaggio modificato - per 3 provini	Wasserschluckwerte für jeweils 3 Proben	DIN 18035-2:2003	Nr.	170,00
		LG.03.05	Determinazione della permeabilità con prove a carico costante o a carico variabile	Bestimmung der Durchlässigkeit mit konstanter und fallender Druckhöhe	UNI CEN ISO/TS 17892-11:2005	Nr.	210,00
	Prove di compattazione - Verdichtungsnachweis	LG.04.01	Determiazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua	Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme	UNI EN 1097-6 2000	Nr.	20,00
		LG.04.02	Prove di compatazione (Proctor Standard) con fustella da Ø 100 mm	Bestimmung der Proctordichte Versuchszylinder 100 mm	DIN 18127:1997 e UNI EN 13286-1	Nr.	112,00
		LG.04.03	Prove di compatazione (Proctor Standard) con fustella da Ø 150 mm	Bestimmung der Proctordichte Versuchszylinder 150 mm	DIN 18127:1997 e UNI EN 13286-1	Nr.	130,00
		LG.04.04	Prove di compatazione (Proctor Standard) con fustella da Ø 250 mm	Bestimmung der Proctordichte Versuchszylinder 250 mm	DIN 18127:1997 e UNI EN 13286-1	Nr.	180,00
		LG.04.05	Prove di compatazione (Proctor modificato) con fustella da Ø 100 mm	Bestimmung der modifizierten Proctordichte - Versuchszylinder 100 mm	DIN 18127:1997 e UNI EN 13286-1	Nr.	125,00
		LG.04.06	Prove di compatazione (Proctor modificato) con fustella da Ø 150 mm	Bestimmung der modifizierten Proctordichte - Versuchszylinder 150 mm	DIN 18127:1997 e UNI EN 13286-1	Nr.	150,00
		LG.04.07	Prove di compatazione (Proctor modificato) con fustella da Ø 250 mm	Bestimmung der modifizierten Proctordichte - Versuchszylinder 250mm	DIN 18127:1997 e UNI EN 13286-1	Nr.	220,00
		LG.04.08	Determinazione della resistenza alla penetrazione con l'ago di Proctor	Bestimmung des Eindringwiderstandes mittels Proctor-Nadel	ASTM D 1558:1999	Nr.	4,00
		LG.04.09	Prova di costipamento con pressa giratoria su 6 campioni (Ø=150 mm)	Verdichtungsnachweis mit Giratorpresse für 6 Versuche (Ø=150 mm)		Nr.	90,00

	categoria - Kategorie	codice Kodex	descrizione italiana italienische Beschreibung	descrizione tedesca deutsche Beschreibung	norma - Norm	unità Einheit	Costo - Preis €
Prove di laboratorio sulle rocce - Gesteinsproben im Labor	Prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche - Bestimmung der physischen Eigenschaften	IR.01.01	Determinazione diretta del peso di volume	Rohdichtebestimmung	ISRM 1979	Nr.	12,00
		IR.01.02	Determinazione del peso specifico del solido	Dichtebeszimmung	DIN 18125 Teil1	Nr.	50,00
		IR.01.03	Determinazione del contenuto d'acqua naturale	Wassergehaltbestimmung	ISRM 1979	Nr.	12,00
		IR.01.04	Determinazione del coefficiente di imbibizione per ogni campione	Bestimmung der Wasseraufnahme für jede Probe	UNI EN 13755:2002	Nr.	18,00
		IR.01.05	Determinazione della resistenza al gelo, esclusa la preparazione dei provini, piú prova a compressione	Frostwechsel-Versuche ohne Vorbereitung der Probe mit Druckversuch	UNI 12371: 2003	Nr.	45,00
		IR.01.06	Determinazione della resistenza al gelo, esclusa la preparazione dei provini, piú prova a flessione	Frostwechsel-Versuche ohne Vorbereitung der Probe mit Biegefestigkeitsversuch	UNI 12371: 2003	Nr.	50,00
	Prove di resistenza meccanica - Bestimmung der mechanischen Eigenschaften	IR.02.01	Prova a carico concentrato (point load test)	Punktlast (Load Strenght Index)	ISRM-Com. on testing methods:1985	Nr.	60,00
		IR.02.02	Prova a compressione uniassiale su provini cubici o cilindrici, esclusa la preparazione dei provini	Einaxialer Druckversuch -Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit	ASTM D 2938-95; UNI EN 1926:2000; ISRM 1979	Nr.	31,50
		IR.02.03	Rottura a compressione uniassiale su provini cubici o cilindrici strumentati con strain gauge (modulo di Young e del coefficiente di Poisson), esclusa la preparazione dei provini	Einaxialer Druckversuch mit Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit, Elastizitätmodul des Gesteins, Querdehnungszahl und Kriechverhalten	ASTM D 3148-96	Nr.	295,00
		IR.02.04	Prova triassiale su roccia in cella Hoek con determinazione della resitenza massima in funzione della pressione Isotropa applicata	Dreiaxialer Druckversuch mit Bestimmung des Scherparameters	ASTM D 2664-9; ISRM 1983	Nr.	420,00
		IR.02.05	Prova di taglio diretto su giunto liscio o scabro su provini cilindrici, esclusa la preparazine dei provini (su tre prove)	Scherversuch- Bestimmung der Scherfestigkeit entlang definierter Scherflächen (auf 3 Prüfkörper)	DGEG, Empfehlung Nr. 5 der AK 19 "Versuchstechnik Fels"; ISRM 1974	Nr.	500,00
		IR.02.06	Prova di rottura a flessione su provini prismatici, esclusa la preparazione dei provini, a provino	Bestimmung der Biegefestigkeit unter Mittellinienlast (1 Prüfkörper)	UNI EN 12372:2001	Nr.	28,00
		IR.02.07	Prova di trazione indiretta	Indirekte Gesteinszugfestigkeit	ISRM 1977 - ASTM D 3967-95A	Nr.	32,00
	Altre prove - andere Versuche	IR.03.01	Prova di resistenza all'usura	Abrieb-Versuch	RD 16/11/39 n°2232	Nr.	35,00
		IR.03.02	prova di usura per attrito radente	sky test	UNI EN 1341	Nr.	25,00
		IR.03.03	Misura di resistenza all'abrasione su 6 provini	Bestimmung des Abriebwiderstandes (auf 6 Prüfkörper)	UNI EN 1341 e UNI EN1342:2003	Nr.	370,00
		IR.03.04	Misura della velocità ultrosonica delle onde elastiche longitudinali e da taglio, esclusa la preparazione dei provini	Ultraschallmeßversuch	ASTM D 2845-00	Nr.	35,00
		IR.03.05	Misura della rugosità dei giunti (JRC)	Bestimmung Kluftrauigkeit mit dem Kamm nach Barton	ISRM-Commisson on testing methods:1978	Nr.	25,00
		IR.03.06	Prova Los Angeles, per ogni classe, esclusa la preparazione	Verfahren zur Bestimmung des Widerstandes gegen Zertrümmerung -Los Angeles-Versuch- nach Körnungsgruppen	UNI EN 1097-2:1999	Nr.	70,00
		IR.03.07	Preparazioni classsi L.A.	Herstellung der Körnungsgruppen für den L.A. Versuch	UNI EN 1097-2:1999	Nr.	25,00
		IR.03.08	Prova sclerometrica con il martello Schmidt	Bestimmung Gesteinfestigkeit mit dem Prallhammer nach Schimdt	SRM-Comm. on testing methods:1978	Nr.	20,00
		IR.03.09	Prova di permeabilità su roccia a carico costante in laboratorio, esclusa la preparazione degli stessi	Durchlässigkeitsprüfung	ASTM D2434-00	Nr.	120,00
		IR.03.10	Identificazione e classificazione delle rocce	Klassifikation nach Merkblatt Fels	UNI EN 14689-1:2004	Nr.	zu vereinbaren d concordare
		IR.03.11	Descrizione petrografica per due campioni escluso la preparazione del campione	Petrographische Beschreibung von zwei Proben ohne Probenvorbereitung	ÖNORM EN 12407	Nr.	300,00
		IR.03.12	Preparazione di sezioni sottili	Dünnschliffherstellung		Nr.	30,00

	categoria - Kategorie	codice Kodex	descrizione italiana italienische Beschreibung	descrizione tedesca deutsche Beschreibung	norma - Norm	unità Einheit	Costo - Preis €
Prove in sito - Feldversuche	Perforazioni - Sondierungen	SO. 01.01	Impiego di attrezzature con personale per prove speciali	Einsatz der Bohrgeräte mit Personal für Spezialversuche		h	60,00
		SO. 01.02	Fermo macchine	Stillstand der Bohrgeräte		h	25,00
		SO. 01.03	Fornitura di ghiaia grossolana da scavo (Toutvenanat) diametro max. 70 mm	Lieferung von Schotter aus Aushub (Toutvenat) - max. Kondurchmesser 70 mm		m³	18,00
		SO. 01.04	Allestimento, manutenzione e smontaggio dell'attrezzatura per cantieri nel territorio della Provincia di Bolzano	Einrichten, Instandhalten und Abbau der Baustelleneinrichtung für Baustellen innerhalb des Landesgebietes der Provinz Bozen		Nr.	750,00
		SO. 01.05	Allestimento di postazioni per sondaggi fino a m 50	Einrichten von Bohrstationen für Bohrungen bis 50,00 m		Nr.	100,00
		SO. 01.06	Allestimento di postazioni per sondaggi oltre m 50	Einrichten von Bohrstationen für Bohrungen über 50,00 m		Nr.	200,00
		SO. 01.07	perforazione a carotaggio continuo con utensile in lega dura per diametri da 86 a 140 mm - da 0 a 20 m	Bohrungmit durchgehendem Kerngewinn mit Bohrwerkzeugen aus Hartmetall, für Durchmesser von 86 bis 140 mm - von 0 - 20 m		m	40,00
		SO. 01.08	a carotaggio continuo con utensile in lega dura per diametri da 86 a 140 mm - da 20 a 40 m	mit durchgehendem Kerngewinn mit Bohrwerkzeugen aus Hartmetall, für Durchmesser von 86 bis 140 mm - von 20 - 40 m		m	50,00
		SO. 01.09	a carotaggio continuo con utensile in lega dura per diametri da 86 a 140 mm - da 40 a 60 m	mit durchgehendem Kerngewinn mit Bohrwerkzeugen aus Hartmetall, für Durchmesser von 86 bis 140 mm - von 40 - 60 m		m	60,00
		SO. 01.10	a carotaggio continuo con utensile in lega dura per diametri da 86 a 140 mm - da 60 a 100 m	mit durchgehendem Kerngewinn mit Bohrwerkzeugen aus Hartmetall, für Durchmesser von 86 bis 140 mm - von 60 - 100 m		m	75,00
		SO. 01.11	a carotaggio continuo con utensile diamantato per diametri da 86 a 140 mm - da 0 a 20 m	mit durchgehendem Kerngewinn mit Bohrwerkzeugen aus Diamant, für Durchmesser von 86 bis 140 mm - von 0 - 20 m		m	85,00
		SO. 01.12	a carotaggio continuo con utensile diamantato per diametri da 86 a 140 mm - da 20 a 40 m	mit durchgehendem Kerngewinn mit Bohrwerkzeugen aus Diamant, für Durchmesser von 86 bis 140 mm - von 20 - 40 m		m	95,00
		SO. 01.13	a carotaggio continuo con utensile diamantato per diametri da 86 a 140 mm - da 40 a 60 m	mit durchgehendem Kerngewinn mit Bohrwerkzeugen aus Diamant, für Durchmesser von 86 bis 140 mm - von 40 - 60 m		m	105,00
		SO. 01.14	a carotaggio continuo con utensile diamantato per diametri da 86 a 140 mm - da 60 a 1000 m	mit durchgehendem Kerngewinn mit Bohrwerkzeugen aus Diamant, für Durchmesser von 86 bis 140 mm - von 60 - 100 m		m	185,00
		SO. 01.15	perforazione a distruzione di nucleo per diametri da 116 a 140 mm - da 0 a 50 m	Hammerbohrung für Durchmesser von 116 bis 140 mm - von 0 - 50 m		m	70,00
		SO. 01.16	perforazione a distruzione di nucleo per diametri da 116 a 140 mm - da 50 a 100 m	Hammerbohrung für Durchmesser von 116 bis 140 mm - von 50 - 100 m		m	90,00
		SO. 01.17	sovraprezzo per sondaggi trasversali	Aufpreis für Schrägbohrungen		m	20,00
		SO. 01.18	sovraprezzo per carotaggio a secco	Aufpreis für Kernbohrungen ohne Spülhilfe		m	25,00
		SO. 01.19	sovraprezzo per ulteriore rivestimento oltre al primo per profondità da 0 a 150 m	Aufpreis für zusätzlich verwendete Mantelrohre (mit Ausnahme des Ersten) für Tiefen von 0 bis 150 m		m	75,00
		SO. 01.20	allestimento testa rotopercussione	Anpassung des Bohrkpfes für Drehschlagbohrung		Nr.	350,00
		SO. 01.21	sovraprezzo per cementazione foro per profondità da 0 a 150 m	Aufpreis für Bohrlochzementation für Tiefen von 0 bis 150 m		m	20,00
		SO. 01.22	infissione di tubi piezometrici DN 3"	Einbau von Piezometerrohren DN 3"		m	18,00
		SO. 01.23	infissione di tubi piezometrici DN 4"	Einbau von Piezometerrohren DN 4"		m	25,00
		SO. 01.24	fornitura e posa di piezometri automatici - da 0 a 10 m	Lieferung und Einbau von automatischen Pegelstandmesser - von 0 bis 10 m		Nr.	1.000,00
		SO. 01.25	fornitura e posa di piezometri automatici - oltre 10 m	Lieferung und Einbau von automatischen Pegelstandmesser - ab 10 m		m	30,00
		SO. 01.26	fornitura e posa in opera di celle Casagrande	Lieferung und Einbau von Porenwasserdruckmessdosen (nach Casagrande)		Nr.	350,00
		SO. 01.27	prelievo di campioni indisturbati	Entnahme von ungestörten Proben		Nr.	55,00
		SO. 01.28	fornitura e posa in opera di inclinometri DN 4"	Lieferung und Einbau von Inklinometern DN 4"		m	50,00
		SO. 01.29	fornitura e posa in opera di fune in acciaio estensimetrica a più fili con diametro da 3 a 6 mm	Lieferung und Montage von Stahlseilen für Mehrfachextensometer mit Durchmesser von 3 bis 6 mm		m	65,00
		SO. 01.30	fornitura e posa in opera di cavo coassiale per misure TDR (time domain reflectory) diametro cavo 7/8" o 1 5/8"	Lieferung und Montage von Koaxialkabel für TDR (time domain reflectory) mit Kabeldurchmesser zu 7/8" oder 1 5/8"		m	75,00
		SO. 01.31	posa di chiusini carrabili del tipo conforme a norma DIN 4055, di ghisa, ovale, Ø 315/420 mm, peso ca. 29,5 kg	Einbau von befahrbaren Schächten entsprechend DIN 4055 aus Gusseisen, oval, Ø = 315/420 mm, Gewicht ca. 29,5 kg		Nr.	150,00
		SO. 01.32	trasporto e iniezione di materiale iniettante	Transport und Einbau von Injektionsgut		q	100,00
		SO. 01.33	casse per la catalogazione per 2,00 m di materiale campionato	Bohrkisten für die Aufbewahrung von jeweils 2,00 m Bohrgut		Nr.	50,00
		SO. 01.34	relazione stratigrafica in forma cartacea e su CD comprensiva di foto delle cassette e della testa del chiusino, corografia generale (1:50.000 - 1:25.000) e planimetria di dettaglio (1:5.000) con ubicazione dei sondaggi, posizionamento dei medesimi con GPS e relative coordinate	Bohrsäulenprofil - Darstellung auf Papier und CD inkl. Der Fotodokumentation der Bohrkisten und der Verschlußkappe des Bohrloches. Übersichtsplan (1:50.000 - 1:25.000) und Lageplan der Bohrung im Maßstab 1:5.000, sowie die Angabe der Koordinaten der Bohrpunktvermessung mittels GPS.		m	5,00
		SO. 01.35	costi di sicurezza per la regolazione del traffico, protezioni provisorie, protezioni individuali, segnaletiche provvisorie e impianti di messa a terra	Sicherheitsmaßnahmen für die Verkehrsregelung, vorübergehende Schutzeinrichtungen, persönliche Schutzausrüstungen, zeitweilige Beschilderungen und Erdungsanlagen		%	3,00
	Prove di permeabilitá - Durchlässigkeits-versuche	SO.02.01	prove di permeabilità in foro tipo Lefranc	Durchlässigkeitsversuch im Bohrloch nach Lefranc		Nr.	80,00
		SO.02.02	prove di permeabilità in foro tipo Lugeon	Durchlässigkeitsversuch im Bohrloch nach Lugeon		Nr.	90,00
		SO.02.03	prova di pompaggio - allestimento della pompa	Pumpversuch - Aufstellen und Einrichten der Pumpanlage		Nr.	600,00
		SO.02.04	esecuzione prova di pompaggio	Durchführung des Pumpversuches		h	100,00
		SO.02.05	prelievo di campioni d'acqua	Entnahme von Wasserproben		Nr.	105,00
		SO.02.06	misurazione di livelli piezometrici	Messung von Wasserständen		Nr.	10,00
		SO.02.07	Prove su un pozzetto	Absenkungsverfahren in Röschen	AGI - giugno 1977	h	39,25
	Prova di deformabilità e resistenza meccanica - Bestimmung der Zusammendrückbarkeit und der Scherfestigkeit	SO.03.01	Prove penetrometriche statiche CPT	Drucksondierung mit Messung des Spitzenwiderstandes und der Mantelreibung CPT	ASTM D3441-86	m	40,00
		SO.03.02	Prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU)	Drucksondierung mit Messung des Spitzenwiderstandes, der lockalen Mantelreibung und des Porenwasserdrucks CPTU	ASTM D3441-86	m	45,00
		SO.03.03	esecuzione prove SPT	SPT-Versuch	ASTM D 4633-86	Nr.	60,00
		SO.03.04	Prova penetrometrica dinamica: esecuzione prove SCPT continua a punta chiusa	SCPT-Versuch		m	80,00
		SO.03.05	Prova scissometriche (vane test)	Scherversuch mit der Flügelsonde (VANE-TEST)	ASTM D 2573:2001	Nr.	11,00
		SO.03.06	Determinazione del modulo di deformazione di un sottofondo, di uno strato di fondazione o di uno strato di base, mediante prova di carico con piastra circolare (con ripetizione dei cicli di carico)	Bestimmung des Verformungsmoduls des Unterbaues oder der Tragschicht mittels Plattendruckversuch (mit Wiederholung des Belastungszyklus)	DIN 18134:2001 e CNR B.U. n. 146/92 e SNV-670317b:1998	Nr.	170,00
		SO.03.07	Determinazione del peso volume in sito - metodo con volumenometro a sabbia	Bestimmung der Dichte des Bodens (Feldversuche) - Sandersatzverfahren	DIN 18125-2:1999	Nr.	94,60
		SO.03.08	Determinazione del peso volume in sito - metodo con volumenometro ad Acqua	Bestimmung der Dichte des Bodens (Feldversuche) - Ballonverfahren	DIN 18125-2:2000	Nr.	90,00
		SO.03.09	misura inclinometrica	Inklinometermessung		m	10,00
		SO.03.10	Prova per la determinazione dell'indice C.B.R	Bestimmung des Tragfähigkeitswertes CBR	CNR UNI 10009:1964	Nr.	34,00
		SO.03.11	Determinazione del modulo di cedimento EVD con l'attrezzatura per la piastra dinamica leggera, secondo prescrizione tecnica per costruzioni stradali senza ripetizione dei cicli di carico e con un diametro della piastra di 300 mm	Bestimmung des Setzungsmoduls EVD mit dynamischen Plattendruckgerät (leichtes Fallgerät) nach technischen Vorschriften für Straßenbau ohne Wiederholung der Belastungszyklen mit einem Plattendurchmesser von 300 mm	TP BF - StB TB 8.3	Nr.	20,00
		SO.03.12	Controlli e letture di sistemi di monitoraggio di movimenti franosi e livelli piezometrici	Kontrolle und Ablesen von installierten Überwachungssysteme für Massenbewegungen und Grundwasser		Nr.	20,00

Espen	categoria - Kategorie	codice Kodex	descrizione italiana italienische Beschreibung	descrizione tedesca deutsche Beschreibung	norma - Norm	unità Einheit	Costo - Preis €
Prove su Bitumi - Prüfung von Bitumen	Conglomerati bituminosi - Asphalt	LB.01.01	Compattazione di provini di conglomerato bituminoso (max 6) con pressa giratoria - nr. 10 rotazioni	Verdichtung der Probekörper (max. 6) aus bituminösem Mischgut mittels Gyratorpresse - Nr. 10 Umdrehungen	UNI EN 12697-31	Nr.	70,00
		LB.01.02	Compattazione di provini di conglomerato bituminoso (max 6) con pressa giratoria - nr. 100 rotazioni	Verdichtung der Probekörper (max. 6) aus bituminösem Mischgut mittels Gyratorpresse - Nr. 100 Umdrehungen	UNI EN 12697-31	Nr.	80,00
		LB.01.03	Compattazione di provini di conglomerato bituminoso (max 6) con pressa giratoria - nr. 180 rotazioni	Verdichtung der Probekörper (max. 6) aus bituminösem Mischgut mittels Gyratorpresse - Nr. 180 Umdrehungen	UNI EN 12697-31	Nr.	90,00
		LB.01.04	Determinazione della resistenza alla trazione indiretta di un conglomerato bituminoso dopo 15 giorni di immersione in acqua	Bestimmung der indirekten Zugfestigkeit eines bituminösen Mischgutes nach 15 tägigem Wasserbad	CNR 134/91	Nr.	70,00
		LB.01.05	Determinazione del modulo complesso E	Bestimmung des komplexen E-Moduls	UNI EN 12697-26	Nr.	da concordare zu vereinbaren
		LB.01.06	Estrazione a caldo	Warmextraktion	UNI EN 12697-1	Nr.	28,00
		LB.01.07	Estrazione a freddo	Kaltextraktion	UNI EN 12697-1	Nr.	28,00
		LB.01.08	Analisi granulometrica per ogni setaccio	Kornverteilungsanalyse pro Sieb	UNI EN 12697-2	Nr.	4,00
		LB.01.09	Determinazione della densità di volume	Bestimmung der Volumensdichte	UNI EN 12697-6	Nr.	11,00
		LB.01.10	Peso specifico granuli miscela	Spezifisches Gewicht	UNI EN 12697-5	Nr.	14,00
		LB.01.11	Determinazione della % dei vuoti	Prozentsatz Hohlräume	UNI EN 12697-8	Nr.	11,00
		LB.01.12	Determinaz.dei valori Marshall 50 colpi	Bestimmung der Marshallwerte 50 Schläge	UNI EN 12697-30	Nr.	50,00
		LB.01.13	Perdita della stabilitá dopo 15 giorni di immersione in acqua	Stabilitätsverlust nach 15-tägigem Wasserbad	CNR 121/87	Nr.	70,00
		LB.01.14	Determinaz.dei valori Marshall 75 colpi	Bestimmung der Marshallwerte 75 Schläge	UNI EN 12697 -30	Nr.	63,00
		LB.01.15	Prelievo di campioni mediante carotaggio - carota diam. 50 mm o 2"	Bohrkern Durchmesser 50 mm - 2"		cm	1,30
		LB.01.16	Prelievo di campioni mediante carotaggio - carota diam. 100 mm o 4"	Bohrkern Durchmesser 100 mm - 4"		cm	2,00
		LB.01.17	Prelievo di campioni mediante carotaggio - carota diam. 150 mm o 6"	Bohrkern Durchmesser 150 mm - 6"		cm	2,00
		LB.01.18	Prelievo di campioni mediante carotaggio - carota diam. 200 o 8 "	Bohrkern Durchmesser 200 mm - 8"		cm	2,50
		LB.01.19	Spessore dello strato	Schichtdicke	A MISURA	Nr.	2,80
		LB.01.20	Skid - test	Skid - Test	UNI EN 13036 - 4	Nr.	25,00
		LB.01.21	Perdita di particelle del provino di asfalto poroso	Abbröckelung eines offenporigen Asphaltes	UNI EN 12697-17	Nr.	25,00
		LB.01.22	Determinazione della trazione indiretta	Bestimmung der indirekten Zugfestigkeit	CNR 134/91	Nr.	49,00
		LB.01.23	Materiale siliceo	Silikathaltiges Material	UNI EN 932-3	Nr.	14,00
	Bitume - Bitumen	LB.02.01	Determinazione della stabilitá allo stoccaggio 3 giorni a 180°C	Bestimmung der Lagerungsbeständigkeit 3 Tage bei 180°C	UNI EN 13399	Nr.	30,00
		LB.02.02	Determinazione del ritorno elastico di un bitume modificato	Bestimmung der elastichen Rückverformung eines modifizierten Bitumens	UNI EN 13398	Nr.	30,00
		LB.02.03	Viscositá dinamica 160°C Y10/s	Dynamische Viskosität 160°C Y10/s	UNI EN 13702-1	Nr.	30,00
		LB.02.04	Solubilitá di un bitume	Lösbarkeit eines Bitumens	UNI EN 12592	Nr.	30,00
		LB.02.05	Prova di separazione cromatografica su strato sottile (colorimetrica) per la determinazione della presenza di attivantichimici funzionali ACF	Chromatographische Trennung auf Dünnschicht (Kolorimeter) zur Bestimmung des Gehaltes an aktivierende chemische Zusätze ACF	ASTM 2327-68	Nr.	70,00
		LB.02.06	Viscositá cinematica 135 °C	Viskosität 135 °C	UNI EN 12595	Nr.	30,00
		LB.02.07	Variazione di massa del bitume dopo RTFOT (163°C)	Veränderung der Masse des Bitumens nach RTFOT (163°C)	UNI EN 12607-1	Nr.	30,00
		LB.02.08	Valori del bitume dopo RTFOT (163 °C)	Werte des Bitumens nach RTFOT (163°C)	UNI EN 1426	Nr.	60,00
		LB.02.09	Prova di separazione cromatografica su strato sottile (colorimetrica) per la determinazione della presenza di attivante d'adesione	Chromatographische Trennung auf Dünnschicht (Kolorimeter) zur Bestimmung des Gehaltes an Haftanregern	ASTM 2327-68	Nr.	70,00
		LB.02.10	Penetrazione	Penetration	UNI EN 1426; 1427; 12593	Nr.	21,00
		LB.02.11	Punto di rammollimento (met.palla e anel	Erweichungspunkt	UNI EN 1427	Nr.	25,00
		LB.02.12	Punto di rottura (met. Fraass)	Brechpunkt	UNI EN 12593	Nr.	32,00
		LB.02.15	Distillazione del bitume estratto	Destillierung des extra. Bitumen	UNI EN12607-1	Nr.	60,00
	Emulsione bituminosa - Bitumenemulsion	LB.03.01	Determinazione dell'indice di rottura di un'emulsione bituminosa	Bestimmung des Brechindexes einer Bitumenemulsion nach	UNI EN 12850	Nr.	25,00
		LB.03.02	Determinazione della polaritá di un'emulsione bituminosa	Bestimmung der Polarität einer Bitumenemulsion	UNI EN 1430	Nr.	25,00
		LB.03.03	Determinazione del contenuto di flussante di un'emulsione bituminosa	Bestimmung des Verflüssigergehaltes einer Bitumenemulsion	UNI EN 1431	Nr.	25,00
		LB.03.04	Determinazione del contenuto di bitume di un'emulsione bituminosa	Bestimmung des Bitumengehaltes einer Bitumenemulsion	UNI EN 1428	Nr.	25,00
		LB.03.05	Determinazione della sedimentazione a 7 giorni di un'emulsione bituminosa	Bestimmung des Sedimentatione einer Bitumenemulsion nach 7 Tagen	UNI EN 12850	Nr.	25,00
		LB.03.06	Determinazione del contenuto di legante (bitume+flussante) di un'emulsione bituminosa	Bestimmung des Bindemittelgehaltesgehaltes (Bitumen+Verflüssiger) einer Bitumenemulsion	UNI EN 1431	Nr.	25,00
		LB.03.07	Determinazione del contenuto d'acqua di un'emulsione bituminosa	Bestimmung des Wassergehaltes einer Bitumenemulsion	UNI EN 1428	Nr.	25,00
	Aggregati per conglomerati bituminosi Gesteinskörnung für Asphalte	LB.04.01	Stiffening Power - Rapporto filler/bitume =1,5	Stiffening Power - Verhältnis Füller/Bitumen =1,5	UNI EN 13179-1	Nr.	da concordare zu vereinbaren
		LB.04.02	Determinazione del valore di levigabilitá PSV	Bestimmung des PSV Wertes	UNI EN 1097-8	Nr.	da concordare zu vereinbaren
		LB.04.03	Determinazione dell'indice di plasticitá di un filler	Bestimmung des Plastizitätindex eines Füllers	UNI CEN ISO/TS 17892-12:2005	Nr.	da concordare zu vereinbaren
		LB.04.04	Porositá del filler secco compattato secondo Ridgen	Porosität des trockenen Füllers verdichtet nach Ridgen	UNI EN 1097-7	Nr.	da concordare zu vereinbaren
		LB.04.05	Determinazione della resistenza alla frantumazione "Los Angeles"	Verfahren zur Bestimmung des Widerstands gegen Zertrümmerung - Los Angeles	UNI EN 1097-2	Nr.	60,00
		LB.04.06	Determinazione della % di particelle frantumate	Bestimmung des % der gebrochenen Körner	UNI EN 933 - 5	Nr.	20,00
		LB.04.07	Determinazione della dimensione Massima dell'Inerte	Bestimmung des Größtkorns	UNI EN 933 - 1	Nr.	20,00
		LB.04.08	Determinazione del passante allo 0,063	Besimmung des Durgangs bei Sieböffnung 0,063	UNI EN 933 - 1	Nr.	20,00
		LB.04.09	Determinazione della resistenza al gelo/disgelo	Bestimmung des Widerstandes gegen Frost - Tau - Wechsel	UNI EN 1367 - 1	Nr.	130,00
		LB.04.10	Determinazione del coefficiente di appiattimento	Bestimmung der Plattigkeitskennzahl	UNI EN 933 - 3	Nr.	45,00
		LB.04.11	Determinazione dell'assorbimento d'acqua	Bestimmung der Wasseraufnahme	UNI EN 10970-06	Nr.	18,00
		LB.04.12	Determinazione dell'equivalente in sabbia	Bestimmung der Sandäquivalenz	UNI EN 933 - 8	Nr.	50,00
		LB.04.13	Analisi granulometrica	Siebanalyse	UNI EN 933 - 1	Nr.	4,00
		LB.04.14	Studio analitico di una miscela secca (composizione granulometrica di piú inerti) - mix design	Analytische Studie einer trockenen Mischung (Kornzusammensetzung mehrerer Zuschlagstoffe) - Mixdesign		Nr.	100,00
		LB.04.15	Determinazione della massa volumica del granulo ed assorbimento d'acqua	Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme der Körner	UNI EN 1097-6	Nr.	18,00
		LB.04.16	Determinazione della massa volumica mediante compattazione in formalle Marshall	Bestimmung von Raumdichte mittels Verdichtung in Marshallformen	UNI EN 1097-3	Nr.	18,00
		LB.04.17	Determinazione dei vuoti intergranulari	Bestimung des Hohlraumgehaltes	UNI EN 1097-3	Nr.	18,00
		LB.04.18	Determinazione del valore di levigabilitá PSV	Bestimmung des Polierwertes PSV	UNI EN 1097 - 8	Nr.	da concordare zu vereinbaren
		LB.04.19	Determinazione del contenuto d'acqua per essicazione in forno ventilato	Bestimmung des Wassergehaltes durch Ofentrocknung	UNI EN 1097-5	Nr.	15,00
		LB.04.20	Prova del blu di metilene	Methylenblauverfahren	UNI EN 933 - 9	Nr.	50,00
		LB.04.21	Determinazione dell'affinitá tra aggregato e bitume	Bestimmung der Verträglichkeit Zuschlagstoff - Bindemittel	UNI EN 12697 - 11	Nr.	da concordare zu vereinbaren

57644

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 12. Juli 2010, Nr. 1163

A.S.W.E. - Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen - Genehmigung des Statutes und Ernennung der diesbezüglichen Organe

Mit Landesgesetz vom 22. Dezember 2009, Nr. 11 wurde die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen, kurz A.S.W.E. genannt, als Körperschaft des Landes, mit öffentlicher Rechtspersönlichkeit sowie Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Vermögensautonomie errichtet;

die Bestimmung verfolgt das Ziel, Ausgaben, die die Verwaltung von beachtlichen Finanzmitteln voraussetzen, die Investitionsmöglichkeiten von finanziellen Verfügbarkeiten sowie die Beschaffung von Finanzmitteln vorsehen, in einer einheitlichen Verwaltungsstruktur zu vereinen;

die Agentur wird somit die Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge und der Fürsorge an pflegebedürftigen Personen verwalten, welche zur Zeit von der in diesem Bereich zuständigen Landesabteilung wahrgenommen werden; sie sorgt auch für die Investition der liquiden Mittel zur Erzielung der höchstmöglichen Renditen um sie für die Durchführung der Dienste einzusetzen;

mittels der Agentur kann das Land außerdem Investitionen durchführen, insbesondere Infrastrukturen schaffen, um die eigenen Entwicklungsprogramme schneller zu verwirklichen;

zusammenfassend bestehen die Aufgaben der Agentur in:

- der Verwaltung von Fonds für Maßnahmen der Fürsorge und Ergänzungsvorsorge, wie von den jeweiligen Gesetzen gemäß Anlage A des vorliegenden Beschlusses vorgesehen ist. Ermittlung und direkte Auszahlung an die Berechtigten aller von den Landesgesetzen vorgesehenen Fürsorgeleistungen, sowie jener der Ergänzungsvorsorge, deren Verwaltungsaufgaben durch Staats- und Regionalgesetze dem Land übertragen sind;

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 12 luglio 2010, n. 1163

A.S.S.E. - Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano - Approvazione dello Statuto e nomina dei relativi organi

Con legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, è stata istituita l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, in forma abbreviata ASSE, quale ente strumentale della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale;

la norma si è proposta di aggregare e ricondurre ad un'unica struttura operativa funzioni di spesa che presuppongono la gestione di significativi flussi finanziari, nonché la possibilità di investimento di disponibilitá finanziarie ovvero ancora di approvvigionamento di finanziamenti;

l'Agenzia gestirà, pertanto, gli interventi in materia di previdenza integrativa e di assistenza ai non autosufficienti, attualmente gestiti dalla ripartizione provinciale competente in materia, provvedendo peró anche all'investimento delle liquiditá al fine di massimizzare le disponibilitá da impiegare nell'erogazione delle prestazioni;

attraverso l'Agenzia, la Provincia potrà, inoltre, provvedere al finanziamento di investimenti, in particolar modo infrastrutture, in modo da realizzare con maggiore tempestivitá i propri programmi di sviluppo;

compiti dell'Agenzia in sintesi sono:

- la gestione dei fondi attinenti agli interventi di assistenza e previdenza integrativa, così come previsti dalle leggi in materia secondo l'allegato A della presente delibera. Istruttoria e diretta erogazione agli aventi diritto di tutte le prestazioni assistenziali istituite con leggi provinciali, nonché di quelle previdenziali di natura integrativa, le cui funzioni amministrative sono delegate alla Provincia da leggi statali e regionali;

- Finanzierungen zur Verwirklichung von öffentlichen Bauten oder Projekten zur Wirtschaftsentwicklung auf Anordnung des Landes, beziehungsweise Ausschüttung von vom Land verfügten öffentlichen Finanzierungen, sowie Ermittlung und direkte Auszahlung von Finanzierungen und/oder Beiträgen jeglicher Art an die Berechtigten;

um die Agentur geschäftsfähig zu machen ist es nun notwendig, das entsprechende Statut, so wie von Absatz 8 des Art. 12 vorgenannten Landesgesetzes vorgesehen, zu genehmigen.

festgestellt, dass der Genehmigung vorgenannten Statutes nichts im Wege steht;

für zweckmäßig erachtet folgende Ernennungen vorzunehmen:

- des Verwaltungsrates, der aus drei Mitgliedern besteht, für fünf Jahre im Amt bleibt und wiederbestätigt werden kann. Zwei Mitglieder, davon einer in der Funktion des Präsidenten, als Vertreter der Landesabteilung Familie und Sozialpolitik und einer als Vertreter der Landesabteilung Finanzen und Haushalt,
- des Direktors der Agentur, der für vier Jahre im Amt bleibt und in der Anlaufphase des Statutes in der Person des leitenden Beamten des Landesamtes für Vorsorge und Sozialversicherung der Abteilung Familie und Sozialpolitik namhaft gemacht wird,
- des Kollegiums der Rechnungsprüfer, das aus drei Mitgliedern besteht, für drei Jahre im Amt bleibt und wiederbestätigt werden kann;

festgestellt, dass die Zusammensetzung der vorgenannten Kollegien dem Bestand der drei Sprachgruppen entsprechen muss, wie er in der letzten allgemeinen Volkszählung ermittelt wurde, vorbehaltlich der Zugangsmöglichkeit für Angehörige der ladinischen Sprachgruppe;

wird von der Landesregierung mit der vom Gesetz vorgesehenen Stimmeneinhelligkeit

beschlossen

1) aus den in den Prämissen angeführten Gründen das Statut der Agentur für Sozial- und Wirtschaftsentwicklung, kurz A.S.W.E. genannt, welcher wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusse ist, zu genehmigen;

- finanziamenti riferiti alla realizzazione di opere pubbliche o progetti di sviluppo economico commissionati dalla provincia, ovvero erogazione di finanziamenti pubblici disposti dalla Provincia, nonché istruttoria e diretta erogazione agli aventi diritto di finanziamenti e/o contributi a qualsiasi titolo;

al fine di rendere operativa l'Agenzia è ora necessario approvare il relativo statuto, così come previsto dal comma 8 dell'art. 12 della succitata legge provinciale.

rilevato che nulla osta all'approvazione del suddetto statuto;

considerato, inoltre, necessario procedere alla nomina:

- del Consiglio di Amministrazione che rimane in carica per un quinquennio, può essere riconfermato ed è composto da tre membri. Due di essi, di cui uno con la funzione di Presidente, in rappresentanza dell'Assessorato provinciale alla Famiglia e politiche sociali ed uno in rappresentanza dell'Assessorato provinciale alle Finanze e Bilancio,
- del Direttore dell'Agenzia, che rimane in carica un quadriennio ed in fase di prima attuazione dello Statuto è il funzionario preposto alla direzione dell'ufficio provinciale previdenza ed assicurazioni sociali della Ripartizione famiglia e politiche sociali,
- del Collegio dei revisori, che rimane in carica 3 anni, può essere riconfermato ed è composto da tre membri;

dato atto che la composizione dei Collegi suindicati deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, ferma restando la possibilitá di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino;

la Giunta Provinciale ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo statuto dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, in forma abbreviata ASSE, che fa parte integrante della presente deliberazione;

2) folgende Personen zu Mitgliedern des Verwaltungsrates der Agentur zu ernennen:

   - Dr. Karl Tragust - Direktor der Abteilung Familie und Sozialpolitik - in der Funktion des Präsidenten
   - Rag. Fernando Bettega - Stellvertretender Direktor der Abteilung Finanzen und Haushalt
   - Dr. Oscar Kieswetter - Experte

3) folgende Personen zu Mitgliedern des Kollegiums der Rechnungsprüfer zu ernennen:
   - Dr. Walter Grossman
   - Dr. Mirko Mizzon
   - Dr. Hugo Perathoner

4) festzuhalten, dass in der Anlaufphase dieses Statutes der Direktor des Landesamtes für Vorsorge und Sozialversicherung der Abteilung Familie und Sozialpolitik zum Direktor der Agentur ernannt wird;

5) der Agentur die Verwaltung der Maßnahmen der Fürsorge und Ergänzungsvorsorge, wie von den jeweiligen Gesetzen gemäß Anlage A als integrierender Bestandteil des vorliegenden Beschlusses, vorgesehen ist;.

6) der Agentur die Lokale, Geräte und das für die Ausübung der eigenen Dienste notwendige Landespersonal unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

7) die Agentur ist unverzüglich geschäftsfähig hinsichtlich der Tätigkeiten laut Art. 2, Buchstabe b) des beiliegenden Statutes, und zwar in Bezug auf die Aufnahme, Verwaltung und Auszahlung von Finanzierungen zur Verwirklichung von öffentlichen Bauvorhaben oder für Projekte zur Wirtschaftsentwicklung im Auftrag des Landes.
   Die Ausübung der Aufgaben laut Art. 2, Buchstabe a) des Statutes, und zwar in Bezug auf die Verwaltung der Fonds für Fürsorgemaßnahmen und Ergänzungvorsorge, beginnt mit 1. Jänner 2011.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

2) di nominare come membri del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia le seguenti persone:
   - il dott. Karl Tragust - direttore della Ripartizione famiglia e politiche sociali - in qualità di Presidente
   - rag. Fernando Bettega - direttore sostituto della Ripartizione Finanze e Bilancio

   - dott. Oscar Kieswetter - esperto

3) di nominare come membri del Collegio dei revisori le seguenti persone:
   - dott.Walter Grossman
   - dott. Mirko Mizzon
   - dott. Hugo Perathoner

4) di dare atto che in prima attuazione del presente Statuto è nominato direttore dell'Agenzia il direttore dell'ufficio provinciale previdenza ed assicurazioni sociali della Ripartizione famiglia e politiche sociali;

5) di attribuire all'Agenzia la gestione degli interventi di assistenza e previdenza integrativa, così come previsti dalle leggi in materia secondo l'allegato A come parte integrante della presente delibera;

6) di mettere a disposizione dell'Agenzia a titolo gratuito i locali, l'attrezzatura ed il personale provinciale necessario all'espletamento delle proprie attivitá.

7) l'Agenzia é immediatamente operativa per quanto concerne le attivitá di cui all'art. 2, lettera b), dell'allegato statuto, ovvero per l'assunzione, gestione ed erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o progetti di sviluppo economico commissionati dalla Provincia.

   Lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2, lettera a), dello statuto, ovvero di gestione dei fondi attinenti agli interventi di assistenza e previdenza, decorrerá dall'1 gennaio 2011.

IL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen

TEIL I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1
Bezeichnung und Sitz

1. Die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen, A.S.W.E. genannt, errichtet mit L.G. vom 22. Dezember 2009, Nr. 11, ist eine vom Land abhängige Körperschaft öffentlichen Rechts mit Verwaltungs-, Buchführungs- und Vermögensautonomie.
2. Die Agentur unterliegt der Aufsicht durch die Landesregierung und hat ihren Sitz in Bozen.

Artikel 2
Aufgaben und Zielsetzungen

1. Die Agentur hat folgende Aufgaben:
   a) Verwaltung der Fonds für Fürsorgemaßnahmen und Ergänzungsvorsorge. Außerdem pflegt sie die Ermittlungsphase und verfügt die direkte Auszahlung aller Fürsorgeleistungen an die Berechtigten, die von Landesgesetzen vorgesehen sind, sowie der Leistungen der Ergänzungsvorsorge, deren Verwaltung durch Staats - und Regionalgesetzen an das Land übertragen wurde;
   b) Aufnahme, Verwaltung und Gewährung von Finanzierungen zur Verwirklichung von öffentlichen Bauten oder für Projekte zur wirtschaftlichen Entwicklung; Verwaltung von öffentlichen Geldmitteln im Auftrag des Landes, sowie Anweisungen und direkte Auszahlung von Finanzierungen und/oder Beiträgen jeglicher Art an die Berechtigten.

TEIL II
Organe

Artikel 3
Organe

1. Die Organe der Agentur sind:
   a) der Verwaltungsrat;
   b) der Direktor;
   c) das Kollegium der Rechnungsprüfer.

Agenzia per lo sviluppo Sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1
Denominazione e sede

1. L' Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, in forma abbreviata A.S.S.E., istituita con L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, è ente strumentale della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale.
2. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta Provinciale ed ha sede in Bolzano.

Articolo 2
Compiti e finalità

1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:
   a) gestione dei fondi attinenti agli interventi di assistenza e previdenza integrativa. Cura inoltre l'istruttoria e la diretta erogazione agli aventi diritto di tutte le prestazioni assistenziali istituite con leggi provinciali, nonché di quelle previdenziali di natura integrativa, le cui funzioni amministrative sono delegate alla Provincia da leggi statali e regionali;
   b) assunzione, gestione ed erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o progetti di sviluppo economico commissionati dalla Provincia; gestione di finanziamenti pubblici disposti dalla Provincia, nonché istruttoria e diretta erogazione agli aventi diritto di finanziamenti e/o contributi a qualsiasi titolo.

PARTE II
Organi

Articolo 3
Organi

1. Gli organi dell'Agenzia sono:
   a) il consiglio di amministrazione;
   b) il direttore;
   c) il collegio dei revisori.

Artikel 4
Verwaltungsrat

1. Der Verwaltungsrat wird von der Landesregierung ernannt und besteht aus drei Mitgliedern. Zwei von ihnen, einer davon in der Funktion des Präsidenten, als Vertreter der Landesabteilung Familie und Sozialwesen und einer in Vertretung der Landesabteilung Finanzen und Haushalt.

2. Der Verwaltungsrat bleibt für fünf Jahre im Amt und kann wiederbestätigt werden.

3. Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates muss der Zusammensetzung der drei Sprachgruppen entsprechen, wie sie aus der letzten Volkszählung hervorgegangen ist, vorbehaltlich der Beitrittsmöglichkeit für Ladiner, entsprechen.
4. Hinsichtlich der Gültigkeit der Beschlüsse ist die Anwesenheit aller Mitglieder des Verwaltungsrates notwendig.
5. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der Anwesenden gefasst.
6. Von den Verwaltungsratsbeschlüssen muss ein Protokoll abgefasst werden das vom Präsidenten zu unterzeichnen ist.
7. Jene Mitglieder, welche als Ersatz für während der Amtszeit aus beliebigen Gründen ausgefallene Mitglieder ernannt werden, bleiben bis zur Fälligkeit der Amtsdauer der jeweiligen Vorgänger im Amt.

Artikel 5
Aufgaben des Verwaltungsrates

1. Dem Verwaltungsrat obliegen:
   a) die Erstellung des jährlichen Tätigkeitsprogramms;
   b) die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages, der Berichtigungen, der Änderungen und der Abschlussrechnungen;
   c) die Ermächtigung an den Präsidenten zur Abwicklung von Vereinbarungen laut Artikel 12, Absatz 8 des L.G. vom 22. Dezember 2009, Nr. 11 sowie zur Unterzeichnung aller Akte, Verträge oder Vereinbarungen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Direktors der Agentur fallen;
   d) die Festlegung von allgemeinen Kriterien für die Erteilung von Aufträgen an Fachleute und für die Abwicklung von Verträgen und Vereinbarungen mit Körperschaf-

Articolo 4
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da tre membri. Due di essi, di cui uno con la funzione di Presidente, in rappresentanza dell'Assessorato provinciale alla Famiglia e politiche sociali ed uno in rappresentanza dell'Assessorato provinciale alle Finanze e bilancio.
2. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per un quinquennio e può essere riconfermato.
3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, ferma restando la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico ladino.
4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i membri del Consiglio di amministrazione.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
6. Delle deliberazioni consiliari è redatto processo verbale firmato dal Presidente.

7. I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

Articolo 5
Funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:
   a) l'adozione del piano annuale delle attività;
   b) l'approvazione del bilancio di previsione, degli assestamenti, delle variazioni e dei conti consuntivi;
   c) l'autorizzazione al Presidente alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 12, comma 8, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11 nonché alla sottoscrizione di tutti gli atti, contratti o convenzioni non rientranti nelle competenze del direttore dell'Agenzia;

   d) la fissazione di criteri generali per l'attribuzione di incarichi ad esperti e per la stipula di contratti e convenzioni con enti, istituzioni ed imprese;

ten, Einrichtungen und Unternehmen;
e) Ernennung des Vize-Präsidenten unter den Mitgliedern des Verwaltungsrates als Ersatz des Präsidenten im Falle Abwesenheit oder Verhinderung.

Artikel 6
Der Präsident

1. Der Präsident ist der gesetzliche Vertreter der Agentur und er hat folgende Aufgaben:
   a) Einberufung und Vorsitz des Verwaltungsrates;
   b) Einladung von Fachleuten zur Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrates, jedoch ohne Stimmrecht;
   c) Vertretung der Agentur vor Gericht nach Ermächtigung durch den Verwaltungsrat;
   d) Abschluss von Verträgen und Vereinbarungen innerhalb des eigenen Zuständigkeitsbereiches im Namen der Agentur nach vorheriger Ermächtigung durch den Verwaltungsrat, vorbehaltlich der Bestimmungen laut Artikel 7, Absatz 2, Buchst. d.

Artikel 7
Der Direktor

1. Der Direktor der Agentur wird gemäß den geltenden Bestimmungen im Bereich der Personalordnung des Landes ernannt. Die Aufgaben und die juridische Position entsprechen jenen einer Führungskraft gemäß Abschnitt I des L.G. vom 23. April 1992, Nr. 10 in geltender Fassung.
2. Der Direktor hat folgende Aufgaben:
   a) Erstellung der Unterlagen für die Sitzung des Verwaltungsrates;
   b) Organisation der Verwaltung, der Buchhaltung und des Steuerwesens der Agentur;
   c) Erstellung des Tätigkeitsplanes, des Haushaltsvoranschlages, der Maßnahmen zur Haushaltabänderung und der Abschlussrechnung;
   d) Ausführung der Vertragstätigkeit sofern die geschätzten Ausgaben unter dem Limit liegen, das die zur Vergabe von öffentlichen Ausschreibungen anzuwendenden EU-Richtlinien laut Artikel 6 des L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, vorsehen;
   e) Unterzeichnung der Zahlungsmandate und der Einhebungsanweisungen;

e) nomina fra i membri del consiglio di amministrazione il vice-presidente, che lo rappresenta in caso di assenza o impedimento.

Articolo 6
Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia ed esercita le seguenti funzioni:
   a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
   b) ha facoltà di invitare esperti, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
   c) rappresenta in giudizio l'Agenzia su autorizzazione del consiglio di amministrazione;
   d) stipula, contratti e convenzioni in nome dell'Agenzia, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera d.

Articolo 7
Il Direttore

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato in base alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale provinciale. I compiti e la posizione giuridica corrispondono a quelli di un dirigente, di cui al Capo I della L.P. 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche.

2. Al direttore dell'Agenzia sono attribuite le seguenti funzioni:
   a) predisposizione degli atti per le sedute del consiglio di amministrazione;
   b) gestione amministrativa, contabile e fiscale dell'Agenzia;

   c) predisposizione del piano delle attività, del bilancio di previsione, dei provvedimenti di variazione del bilancio e del conto consuntivo;
   d) espletamento dell'attività contrattuale ove gli importi di spesa stimati siano inferiori alla soglia di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, secondo quanto previsto all'articolo 6 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17;
   e) firma i mandati di pagamento e gli ordini di incasso;

f) Ergreifung von Maßnahmen von besonderer Dringlichkeit, die dem Verwaltungsrat in der darauf folgenden Sitzung zur Ratifizierung vorgelegt werden müssen.

Artikel 8
Das Kollegium der Rechnungsprüfer

1. Die Finanzgebarung der Agentur unterliegt der Überprüfung durch das Kollegium der Rechnungsprüfer, das folgende Aufgaben hat:
   a) Aufsicht über die Finanzgebarung und das Vermögen der Agentur;
   b) Feststellung der Richtigkeit der buchhalterischen Unterlagen und Maßnahmen;
   c) Durchführung von Kassenkontrollen;
   d) Abfassung eines Berichtes zum Haushaltsvoranschlag, der dessen Richtigkeit bestätigt;
   e) Vorlage an den Verwaltungsrat am Jahresende eines Berichtes zur Abschlussrechnung mit eigenen Anmerkungen zur erfolgten Gebarung.
2. Das Kollegium der Rechnungsprüfer wird von der Landesregierung ernannt und besteht aus 3 Mitgliedern.
3. In seiner ersten Sitzung wählt das Kollegium der Rechnungsprüfer unter sich den Präsidenten .
4. Das Kollegium der Rechnungsprüfer bleibt für 3 Jahre im Amt und kann wiederbestätigt werden.
5. Die Mitglieder des Kollegiums der Rechnungsprüfer sind ohne Stimmrecht zur Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrates eingeladen.

Artikel 9
Auflösung der Organe

1. Der Verwaltungsrat und das Kollegium der Rechnungsprüfer können von der Landesregierung aufgelöst werden, wenn schwerwiegende und wiederholte Missachtungen der vom Gesetz oder Statut vorgesehenen Pflichten vorliegen, oder wenn die Verwaltung aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist und deshalb ein Kommissar zur außerordentlichen Verwaltung der Agentur ernannt werden muss.
2. Die ordentliche Verwaltung muss innerhalb von sechs Monaten nach Auflösung des Verwaltungsrates und des Kollegiums der Rechnungsprüfer wieder bestehen.

f) adotta i provvedimenti di particolare urgenza che vengono comunque sottoposti al Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta successiva per la ratifica.

Articolo 8
Il collegio dei revisori

1. La gestione finanziaria dell'Azienda è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori, che ha i seguenti compiti:
   a) vigilanza sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia;
   b) accertamento della regolarità delle scritture e operazioni contabili;
   c) effettuazione dei riscontri di cassa;
   d) redazione di una relazione sul bilancio preventivo che ne attesti la correttezza;
   e) presentazione a fine anno al consiglio di amministrazione della relazione sul conto consuntivo, con le proprie osservazioni sulla gestione trascorsa.
2. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da 3 membri.
3. Nella prima seduta il collegio dei revisori elegge nel proprio seno il Presidente.
4. Il collegio dei revisori dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.
5. I membri del collegio dei revisori sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Articolo 9
Scioglimento degli organi

1. Il Consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori possono essere sciolti dalla Giunta provinciale in caso di gravi e ripetuti inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla legge e dallo Statuto o quando per qualsiasi regione non siano in grado di funzionare, nominando un commissario per la gestione straordinaria dell'Agenzia.
2. L'amministrazione ordinaria deve essere ricostituita entro sei mesi dallo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

Teil III

Gliederung und Tätigkeit der Agentur

Artikel 10
Gliederung der Agentur und Personal

1. Der Agentur obliegen folgende Dienste:
   a) Fürsorge und Ergänzungsvorsorge;
   b) Verwaltung der Geldmittel zur Förderung und Verwirklichung von öffentlichen Bauten und von Projekten zur wirtschaftlichen Entwicklung.
2. Für die Durchführung des Dienstes laut vorhergehendem Absatz 1, Buchstabe a) stellt das Land das Personal der Abteilung Familie und Sozialpolitik zur Verfügung.
3. Für die Durchführung des Dienstes laut vorhergehendem Buchstaben b) handelt die Agentur im Einklang mit den Strukturen der Landesabteilung Finanzen und Haushalt indem sie sich des jeweiligen Personals bedient.
4. Hinsichtlich der Personalführung gelten die Bestimmungen laut Artikel 13 des L.G. vom 23. April 1992, Nr. 10 in geltender Fassung. Die Personalverwaltung und Aufnahme obliegt der hierfür zuständigen Landesabteilung.

Artikel 12
Tätigkeit der Agentur

1. Die Agentur orientiert ihre Tätigkeit an Kriterien der guten Führung, der Transparenz, der Wahrung der Konkurrenz, der Wirksamkeit und der Effizienz.
2. Die Agentur zahlt alle Fürsorge- und Vorsorgeleistungen laut Artikel 2, Absatz1, Buchstabe a) des vorliegenden Statutes an die Berechtigten aus, wie dies vom Land bereits gehandhabt wurde.
3. Die Agentur sorgt an Stelle des Landes für die Auszahlung von Beiträgen und Finanzierungen an die Berechtigten laut Artikel 2, Absatz 1, Buchstabe b) des vorliegenden Statutes, die von Mal zu Mal vom Land mit Beschluss der Landesregierung an sie übertragen werden; letztere weist die notwendigen Finanzmittel zu, oder ermächtigt zur Inanspruchnahme des geeignetsten Finanzinstrumentes. Vor allem für die Verwirklichung von Bauvorhaben und Projekten von öffentlichem Interesse, kann die Agentur vom Land

Parte III

Articolazione ed attività dell'agenzia

Articolo 10
Articolazione dell'Agenzia e personale

1. L'Agenzia è costituita dai seguenti servizi:
   a) assistenza e previdenza integrativa;
   b) gestione finanziamenti finalizzati alla promozione e realizzazione di opere pubbliche e di progetti di sviluppo economico.

2. Per l'espletamento del servizio di cui al precedente comma 1, lettera a) la Provincia mette a disposizione il personale della Ripartizione Famiglia e politiche sociali.
3. Per l'espletamento del servizio di cui alla precedente lettera b) l'Agenzia agisce di concerto con le strutture della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, avvalendosi del relativo personale.

4. Per quanto riguarda la gestione del personale, valgono le disposizioni di cui all'articolo 13 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10 e successive modifiche. Alla gestione del personale ed alla sua assunzione provvede la Ripartizione provinciale competente per materia.

Articolo 12
Attività dell'Agenzia

1. L'Agenzia impronta la propria attività a criteri di buon andamento, trasparenza, tutela della concorrenza, efficacia ed efficienza.

2. L'agenzia eroga ai beneficiari tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente statuto, con le medesime modalità fin qui seguite dalla Provincia.
3. L'Agenzia, per conto della Provincia, provvede alla erogazione a favore dei beneficiari dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente Statuto di volta in volta trasferiti in gestione dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale che assegna le risorse necessarie o autorizza il ricorso al più idoneo strumento di finanziamento. In particolare, per la realizzazione di opere o progetti di interesse pubblico, l'Agenzia potrà essere autorizzata dalla Provincia a contrarre mutui ovvero a ricercare

zur Aufnahme von Darlehen oder zur Findung von geeigneten Finanzierungsformen ermächtigt werden. In den Beziehungen mit Dritten verwaltet die Agentur im eigenen oder im Namen des Landes die erwirtschafteten Geldmittel. Abgesehen davon, kann das Land eine eigene Garantie erlassen und muss für die notwendigen Finanzierungen sorgen die für die Rückzahlung der aufgenommenen Darlehen notwendig sind.

4. Der Beschluss legt im ersten Satz von Absatz 3, fest:
   a) die Kriterien und die Fristen, an denen sich die Agentur bei der Durchführung der Aufnahme- und Auszahlungsmodalitäten halten muss;
   b) die Modalitäten und die Auszahlungsfristen der Zuweisungen zu Lasten des Landes;
   c) sollte eine Aktualisierung der Beiträge oder eine vorgezogene Auszahlung von Zuweisungen zu Lasten des Landes notwendig sein, werden die Modalitäten festgelegt, mittels denen die Agentur diese Aktualisierung oder Vorauszahlung vornimmt;
   d) die Modalitäten zur Überwachung und zur Wiedererlangung gegenüber dem letzten Begünstigten des Beitrages;
   e) er genehmigt den Vereinbarungsentwurf laut Absatz 8 des Artikels 12 des L.G. vom 22. Dezember 2009, Nr. 11.
5. In jedem Fall kann das Land innerhalb der vom Errichtungsgesetz der Agentur und des vorliegenden Statutes vorgesehenen Grenzen, Garantien erlassen, Zahlungsvollmachten oder Kreditabtretungen annehmen oder auch andere zusätzliche Kreditformen erlassen sowie die Unwiderruflichkeit der Beitragsgewährung zugunsten des Vermittlers festlegen; aufrecht bleibt dabei im Falle des Widerrufs oder der Reduzierung des entsprechenden Betrages, die Rückforderung der eventuell unrechtmäßigen Auszahlung.

Teil V
Verwaltungsmäßige und buchhalterische Führung

Artikel 13
Finanzjahr, Haushalt und Abschlussrechnung

1. Das Finanzjahr stimmt mit dem Kalenderjahr zusammen.
2. Der Haushaltsvoranschlag und das Tätigkeitsprogramm für jedes Finanzjahr müssen innerhalb 30. November des Vorjahres ge-

forme di finanziamento idonee. Nei rapporti con i terzi l'Agenzia gestirà in nome e per conto della Provincia i fondi acquisiti in nome proprio. A fronte di ciò la Provincia potrà rilasciare idonea garanzia e dovrà provvedere ai trasferimenti necessari per far fronte al rimborso dei finanziamenti assunti.

4. La deliberazione di cui al comma 3, primo periodo:
   a) stabilisce i criteri ed i termini ai quali l'Agenzia deve attenersi nell'espletamento delle procedure di acquisizione ed erogazione;
   b) determina le modalità ed i tempi di erogazione delle assegnazioni a carico della Provincia;
   c) nel caso sia necessario procedere alla attualizzazione di contributi o comunque alla anticipazione di erogazioni a carico della Provincia, prevede le modalità attraverso le quali l'Agenzia provvede a tale attualizzazione o anticipazione;
   d) detta le modalità di monitoraggio e di recupero nei confronti dei beneficiari finali del contributo;
   e) approva lo schema di convenzione di cui al comma 8 dell'articolo 12 della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
5. In ogni caso, entro i limiti di cui alla legge istitutiva dell'Agenzia ed al presente statuto, la Provincia può rilasciare garanzie, accettare delegazioni di pagamento o cessioni di crediti o rilasciare altre forme di supporto del credito ovvero stabilire l'irrevocabilità dell' assegnazione dei contributi in favore del soggetto intermediario, fermo restando, in caso di revoca o riduzione dell'importo relativo, la ripetizione dell'eventuale indebita erogazione.

Parte V
Gestione amministrativo-contabile

Articolo 13
Esercizio finanziario, bilancio e rendiconto

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione ed il piano di attività per ciascun esercizio finanziario devono essere adottati entro il 30 novembre dell'anno

nehmigt und der Landesregierung übermittelt werden. Innerhalb 31. März des darauf folgenden Finanzjahres müssen die Abschlussrechnung und der Abschlussbericht des Vorjahres genehmigt und der Landesregierung übermittelt werden.

3. Hinsichtlich des Haushaltes, der Finanzrechnung und der Abschlussrechnung der Agentur finden die Bestimmungen des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1 in geltender Fassung Anwendung. Der Haushalt muss dem Grundsatz des finanziellen Ausgleiches entsprechen.
4. Die allgemeine Rechnungslegung umfasst die Finanzrechnung in Bezug auf die Haushaltsführung und die Vermögensrechnung.
5. Der Verwaltungsüberschuss oder -fehlbetrag aus der Rechnungslegung eines jeden Finanzjahres muss termingerecht in den Haushaltsvoranschlag des nachfolgenden Finanzjahres eingeschrieben werden.

Artikel 14
Einnahmen der Agentur

1. Die Einnahmen der Agentur setzen sich zusammen aus:
   a) den Einnahmen für Fürsorge- und Vorsorgeleistungen aus dem Haushalt des Landes, der Autonomen Region Trentino-Südtirol oder des Staates zur Deckung des Bedarfs für die Auszahlung von entsprechenden Leistungen an die Berechtigten**;**

   b) den Einnahmen aus Beiträgen, Finanzierungen und Zuweisungen die vom Land zur Förderung und Verwirklichung von öffentlichen Bauten und Projekten zur wirtschaftlichen Entwicklung verfügt werden;
   c) den Einnahmen aus aufgenommenen Finanzierungen;
   d) die Aktivzinsen und andere Einkünfte aus der Vermögensverwaltung der Fonds;
   e) den Beiträgen, die die in den verschiedenen Formen der Ergänzungsvorsorge eingeschriebenen Personen eingezahlt haben;
   f) allfälligen Einnahmen die die Führung und die Zielsetzungen der Agentur betreffen.

precedente ed approvati dalla Giunta provinciale. Entro il 31 marzo successivo all'esercizio finanziario concluso devono essere approvati ed inoltrati alla Giunta provinciale il rendiconto e la relazione finale dell'anno precedente.

3. Per quanto riguarda il bilancio, il conto finanziario ed il rendiconto dell'Agenzia si applicano le norme della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche. Il bilancio deve rispettare il principio del pareggio finanziario.

4. Il rendiconto generale comprende il conto consuntivo finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.
5. L'avanzo o disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario deve essere tempestivamente iscritto nel bilancio di previsione del successivo esercizio.

Articolo 14
Entrate dell'Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

   a) le entrate aventi natura previdenziale ed assistenziale o comunque destinate alla copertura del fabbisogno necessario all'erogazione ai terzi beneficiari delle relative prestazioni, siano esse provenienti dal bilancio della Provincia, della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o dello Stato;
   b) le entrate derivanti da contributi, finanziamenti ed assegnazioni disposti dalla Provincia in riferimento alla promozione e realizzazione di opere pubbliche e di progetti di sviluppo economico;

   c) le entrate derivanti dai finanziamenti assunti;
   d) gli interessi attivi ed altri proventi derivanti dalla gestione patrimoniale dei fondi;
   e) i contributi versati dalle persone iscritte alle varie forme di previdenza integrativa;

   f) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'Agenzia.

Artikel 15

Schatzamt

1. Die Agentur hat einen eigenen Kassendienst, der dem Schatzamtsdienst des Landes gegenüber autonom ist.
2. Unter Berücksichtigung des Absatzes 1, kann der Kassendienst dem selben Kreditinstitut anvertraut werden, der den Schatzamtsdienst für das Land ausübt.

Artikel 16

Vermögen

1. Die Agentur nutzt die vom Land zur Verfügung gestellten beweglichen und unbeweglichen Güter für die Ausübung der eigenen Tätigkeit.
2. Zum Vermögen der Agentur zählen:
   a) die Güter und die technischen Geräte in Zusammenhang mit dem Betrieb der Agentur;
   b) alle übrigen finanziellen und vermögensrechtlichen Posten der Aktiva und Passiva der Agentur.
3. Die beweglichen und unbeweglichen Güter sind laut Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2 in geltender Fassung unter der Verantwortung des Direktors im Inventarregister eingeschrieben.
4. Das Inventar ist in ein Inventar für die beweglichen Güter und in eines für die unbeweglichen Güter unterteilt. Die Inventare sind regelmäßig hinsichtlich der Zunahmen, der Verminderungen oder Umwandlungen sei es in Bezug auf die Beschaffenheit als auch auf den Wert der Güter zu ajournieren. Die Register müssen gemäß Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2 in geltender Fassung, der entsprechenden Durchführungsverordnung und der allgemeinen Landesbestimmungen geführt werden.

Artikel 17

Durchführungsbestimmungen

1. In Zuge der erstmaligen Anwendung dieses Statutes wird der leitende Beamte des Amtes für Vorsorge und Sozialversicherung der Abteilung Familie und Sozialwesen zum Direktor der Agentur ernannt.

Articolo 15

Tesoreria

1. L'Agenzia ha un proprio servizio di cassa, distinto ed autonomo rispetto al servizio di tesoreria della Provincia.
2. Fermo restando il principio di cui al comma 1, il servizio di cassa potrá essere affidato allo stesso istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria per la Provincia.

Articolo 16

Patrimonio

1. L'Agenzia utilizza i beni mobili ed immobili messi a disposizione dalla Provincia, necessari all'espletamento della propria attività.
2. Costituiscono il patrimonio dell'Agenzia:
   a) i beni e le attrezzature tecniche connessi con il funzionamento dell'Agenzia;
   b) tutte le altre attività e passività finanziarie e patrimoniali dell'Agenzia.
3. I beni mobili ed immobili sono iscritti, ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987. n. 2, e successive modifiche, in registri d'inventario, sotto la responsabilità del direttore.
4. L'inventario è suddiviso in un inventario per i beni mobili ed uno per i beni immobili. Gli inventari sono costantemente da aggiornare per quanto riguarda gli incrementi, le riduzioni o la trasformazione, sia in relazione alla composizione che al valore dei beni stessi. I registri sono da tenersi ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, del relativo regolamento di esecuzione e delle norme generali provinciali.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione del presente Statuto è nominato direttore dell'Agenzia il funzionario preposto alla direzione dell'ufficio provinciale previdenza ed assicurazioni sociali della Ripartizione famiglia e politiche sociali.

Anlage A

Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge und der Fürsorge an pflegebedürftige Personen

STAATSGESETZE

Gesetz vom 23. Dezember 1998, Nr. 448 - Artikel 65 und 66 „Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"

REGIONALGESETZE DER REGION TRENTINO-SÜDTIROL

Regionalgesetz vom 9. August 1957, Nr. 15
Gewährung von Beiträgen an die gemäß Gesetz vom 30. März 2001, Nr. 152 errichteten oder anerkannten Patronate und Sozialfürsorgeanstalten

Regionalgesetz vom 11. September 1961, Nr. 8
Ergänzungsbestimmungen zur Pflichtversicherung gegen die Silikose und Asbestose

Regionalgesetz vom 2. Jänner 1976, Nr. 1
Maßnahmen zugunsten von Arbeitern, die Taubheit
wegen Geräuschstörungen aufweisen

Regionalgesetz vom 9. Dezember 1976, Nr. 14
Maßnahmen hinsichtlich der Nachholungsbeiträge zu Pensionszwecken für die im Ausland geleistete Arbeit

Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7
Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der im Haushalt tätigen Personen, der Saisonarbeiter und der Bauern, Halb- und Teilpächter

Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3
Einführung der Freiwilligen Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen

Regionalgesetz vom 27. November 1993, Nr. 19
Regionalzulage zugunsten der Arbeitslosen, die in den Mobilitätsverzeichnissen der Provinzen eingetragen sind, und Bestimmungen auf dem Gebiet der ergänzenden Vorsorge

Regionalgesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3
Maßnahmen im Bereich der Ergänzungsvorsorge in Zusammenhang mit den Rentenfonds auf regionaler
Ebene

Regionalgesetz vom 19. Juli 1998, Nr. 6
Weitere Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen betreffend Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge und neue Maßnahmen in

Allegato A

Interventi in materia di previdenza integrativa e di assistenza ai non autosufficienti

LEGGI STATO

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 -artt. 65 e 66
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

LEGGI REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Legge regionale 9 agosto 1957, n. 15
Erogazione di contributi a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152

Legge regionale 11 settembre 1961, n. 8
Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbetosi

Legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1
Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori

Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14
Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici

Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7
Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3
Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe

Legge regionale 27 novembre 1993, n. 19
Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa

Legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3
Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale

Legge regionale 19 luglio 1998, n. 6
Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia

diesem Sachbereich
Art. 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 Einheitsfonds für die Finanzierung der übertragenen Befugnisse

Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1
Familienpaket und Sozialvorsorge

Regionalgesetz vom 15. Juli 2009, Nr. 5
Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009

LANDESGESETZE DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13 - art. 30/bis
Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz Bozen (Landesfonds für delegierte regionale Vorsorgeleistungen)

Landesgesetz vom 21. Dezember 1987, Nr. 33 - Art. 23-ter
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Anvertrauung von Minderjährigen
(Familiengeld des Landes)

Landesgesetz vom 12. Oktober 2007, Nr. 9
Maßnahmen zur Sicherung der Pflege

Art. 16 des Landesgesetzes vom 9. August 1999, Nr. 7
Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 1999 und für den Dreijahreszeitraum 1999-2001 und andere Gesetzesbestimmungen
(Familiengeld und Mutterschaftsgeld)

Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46
Maßnahmen betreffend die Zivilinvaliden, die Zivilblinden und die Taubstummen

Art. 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1
Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1
Pacchetto famiglia e previdenza sociale

legge regionale 15 luglio 2009, n. 5
Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009

LEGGI PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 - art. 30/bis
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano (Fondo provinciale per prestazioni previdenziali regionali delegate)

Legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 - art. 23ter
Assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni (Assegno provinciale al nucleo familiare)

Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9
Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti

Art. 16 della Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate
(Assegni al nucleo familiari e assegno di maternià)

Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Provvedimenti concernenti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti

57655

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 12. Juli 2010, Nr. 1166

Gemeinde Deutschnofen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 75 vom 23.11.2009

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde DEUTSCHNOFEN;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 75 vom 23.11.2009

Umwidmung von bestockter Wiese und Weide in Landwirtschaftsgebiet von Teilen der Gp. 3160 (12900 m²) und der Gp. 3161 (600 m²) K.G. Deutschnofen, gemäß graphischer Unterlage. Es handelt sich um eine Richtigstellung.

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 24.06.2010 erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.-1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

1. die von der Gemeinde DEUTSCHNOFEN mit Ratsbeschluss Nr. 75 vom 23.11.2009 beantragte Umwidmung von bestockter Wiese und

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 12 luglio 2010, n. 1166

Comune di Nova Ponente: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 75 del 23/11/2009

Visto il piano urbanistico comunale vigente di NOVA PONENTE;

Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico:

Delibera consiliare n. 75 del 23/11/2009

Trasformazione da prato e pascolo alberato in zona di verde agricolo di parti della p.f. 3160 (12.900 m²) e della p.f. 3161 (600 m²) C.C. Nova Ponente, secondo l'allegato grafico. Si tratta di una rettifica.

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 24/06/2010, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare la trasformazione da prato e pascolo alberato in zona di verde agricolo di parti della p.f. 3160 (12.900 m²) e della p.f.

Weide in Landwirtschaftsgebiet von Teilen der Gp. 3160 (12900 m²) und der Gp. 3161 (600 m²) K.G. Deutschnofen, zu genehmigen. Es handelt sich um eine Richtigstellung;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

3161 (600 m²) C.C. Nova Ponente, come proposta dal Comune di NOVA PONENTE con delibera consiliare n. 75 del 23/11/2009. Si tratta di una rettifica;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57656

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 19. Juli 2010, Nr. 1213

Gemeinde Ritten: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Korrektur des Amtes. Ratsbeschlüsse Nr. 04, 07 und 08 vom 09.03.2010

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde RITTEN;

Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 04 vom 09.03.2010

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 4.369 m² in Lengstein, Rotwand, gemäß graphischer Unterlage. Es handelt sich um eine Richtigstellung, wie dies auch das Forstinspektorat Bozen II, mit Schreiben vom 22.02.2010 Prot. Nr. 104751, festgestellt hat.

Ratsbeschluss Nr. 07 vom 09.03.2010

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 487 m² auf Gp. 45, 53/1 und 43 KG Wangen, in Oberinn, gemäß graphischer Unterlage. Die Fläche liegt im Bereich der Hofstelle und wird als Weide genutzt.

Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 18 vom 28.12.2009, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt.

Ratsbeschluss Nr. 08 vom 09.03.2010

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet in Lengstein, Antlas und Streichung der landschaftlichen Bindung, gemäß graphischer Unterlage. Die Fläche liegt in unmittelbarer Nähe des Hofes und wird schon landwirtschaftlich genutzt.

Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 01 vom 08.01.2010, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt.

Festgestellt, dass gegen obgenannte Ratsbeschlüsse weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 24.06.2010 erteilt wurde und darauf hingewiesen,

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 19 luglio 2010, n. 1213

Comune di Renon: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con una correzione d'ufficio. Delibere consiliari nn. 4, 7 e 8 del 9/03/2010

Visto il piano urbanistico comunale vigente di RENON;

Premesso, che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico:

Delibera consiliare n. 4 del 09/03/2010

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 4.369 m² ca., situata a Longostagno, Pietrarossa, secondo l'allegato grafico. Si tratta di una rettifica, come è stato constatato anche dall'Ispettorato forestale Bolzano II, con nota del 22.02.2010 prot. n. 104751.

Delibera consiliare n. 7 del 09/03/2010

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 487 m² ca., situata sulle pp.ff. 45, 53/1 e 43 CC Vanga, ad Auna di Sopra, secondo l'allegato grafico. L'area si trova in prossimità del maso ed è utilizzata come pascolo.

L'Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 18 del 28.12.2009 ha autorizzato il relativo cambio di coltura.

Delibera consiliare n. 8 del 9/03/2010

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo a Longostagno, Antlas e stralcio del vincolo paesaggistico, secondo l'allegato grafico. L'area si trova nelle immediate vicinanze del maso ed è già coltivata.

L'Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 01 del 08.01.2010 ha autorizzato il relativo cambio di coltura.

Constatato, che avverso le succitate delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 24/06/2010, facendo presente, che la sotto ripor-

dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

1. die von der Gemeinde RITTEN beantragten Abänderungen zum Bauleitplan, wie folgt zu genehmigen:

Ratsbeschluss Nr. 04 vom 09.03.2010
Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 4.369 m² in Lengstein, Rotwand, wird genehmigt. Es handelt sich um eine Richtigstellung, wie dies auch das Forstinspektorat Bozen II, mit Schreiben vom 22.02.2010 Prot. Nr. 104751, festgestellt hat. Das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 15.06.2010 Prot. Nr. 364775) schließt sich dem Gutachten der Forstbehörde an.

Ratsbeschluss Nr. 07 vom 09.03.2010
Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 487 m² auf Gp. 45, 53/1 und 43 KG Wangen, in Oberinn, wird genehmigt. Die Fläche liegt im Bereich der Hofstelle und wird als Weide genutzt.
Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 18 vom 28.12.2009, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt. Auch das Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 15.06.-2010 Prot. Nr. 364775) hat positives Gutachten erteilt.

Ratsbeschluss Nr. 08 vom 09.03.2010
Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet in Lengstein, Antlas wird genehmigt, während das Gebiet mit besonderer landschaftlicher Bindung unverändert beibehalten werden muss.

Das Forstinspektorat Bozen II hat mit Dekret Nr. 01 vom 08.01.2010, die entsprechende Kulturänderung ermächtigt;

tata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di RENON, come segue:

Delibera consiliare n. 04 del 09/03/2010
Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 4.369 m² ca., situata a Longostagno, Pietrarossa. Si tratta di una rettifica, come è stato constatato anche dall'Ispettorato forestale Bolzano II, con nota del 22.02.2010 prot. n. 104751. L'ufficio ecologia del paesaggio (nota del 15.06.2010 prot. n. 364775) si associa al parere dell'Ispettorato forestale.

Delibera consiliare n. 07 del 09/03/2010
Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un'area di 487 m² ca., situata sulle pp.ff. 45, 53/1 e 43 CC Vanga, ad Auna di Sopra. L'area si trova in prossimità del maso ed è utilizzata come pascolo.

L'Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 18 del 28.12.2009 ha autorizzato il relativo cambio di coltura; anche l'ufficio ecologia del paesaggio (nota del 15.06.2010 prot. n. 364775) ha espresso parere favorevole.

Delibera consiliare n. 08 del 09/03/2010
Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo a Longostagno, Antlas, mentre la zona con particolare vincolo paesaggistico deve rimanere invariato.

L'Ispettorato forestale Bolzano II, con decreto n. 01 del 08.01.2010 ha autorizzato il relativo cambio di coltura;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57638

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1249

Festlegung des Zeitraumes der Gärung der Traubenmoste

Der Artikel 9 des Gesetzes Nr. 82 vom 20. Februar 2006 regelt die Festlegung des Zeitraumes für die Gärungen.

Dies vorausgeschickt,

beschließt
die Landesregierung

mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich vorgeschriebener Form zum Ausdruck gebracht wird:

1. Der Zeitraum der Weinlese für das Jahr 2010/2011 beginnt am 1. August und endet am 15. November 2010. Dieser Termin wird in folgenden Fällen bis zum 10. Dezember 2010 verlängert:

   a) für Trauben, aus denen nach nachfolgendem Punkt 3, Weine in herkömmlicher Art hergestellt werden,
   b) für Trauben, die zur Bereitung von Weinen bestimmt sind, die zur Bezeichnung Spätlese berechtigt sind.

2. Der Zeitraum innerhalb welchem im Rahmen der Weinlese 2010/2011 die Gärung oder Nachgärung erlaubt ist, beginnt am 1. August und endet am 31. Dezember 2010.

3. Vom Verbot des Punkt 2 sind jene Gärungen ausgenommen, welche die traditionelle Herstellung der Strohweine betreffen und zwar innerhalb 15. Dezember 2010 bis 30. April 2011.
   Die im vorhergehenden Absatz erwähnte Abwiechung ist nur dann zulässig, falls die zur Verarbeitung bestimmten Traubenmengen bis spätestens 15. Dezember 2010 unter Angabe der warenkundlichen Beschaffenheit und Bezeichnung sowie der Herstellungsbeginn mindestens 2 Tage vor Beginn der Verarbeitung jeweils der zuständigen Stelle des „Ispettorato centrale della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari" gemeldet

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1249

Determinazione del periodo per la fermentazione dei mosti d'uva

L'articolo 9 della legge n. 82 del 20 febbraio 2006 disciplina la determinazione del periodo per le fermentazioni.

Ciò premesso,

la Giunta provinciale
delibera

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

1. Il periodo vendemmiale per la campagna 2010/2011 inizia il 1° agosto e termina il 15 novembre 2010. Tale periodo è prorogato al 10 dicembre 2010 nei seguenti casi:

   a) per le uve destinate alla preparazione dei vini tradizionali, di cui al successivo punto 3,
   b) per le uve destinate alla preparazione di vini aventi titoli alla dizione vendemmia tardiva.

2. Il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite, per la campagna 2010/2011, ha inizio il 1° agosto e termina il 31 dicembre 2010.

3. Sono esentati dal divieto di cui al punto 2 le fermentazioni per la preparazione tradizionale dei vini passiti limitatamente dal 15 dicembre 2010 al 30 aprile 2011.

   La deroga di cui al precedente articolo si applica purchè la quantità delle uve destinate a tale lavorazione siano denunciate con l'indicazione della natura merceologica e le denominazioni entro il 15 dicembre 2010 e l'inizio della lavorazione venga denunciato almeno 2 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, ciascuna all'Ispettorato centrale della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari".

werden.

4. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

4. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57647

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1250

Teilweise Änderung des Beschusses Nr. 4008 vom 03.11.2008, betreffend die Ernennung der Vorsitzenden und Mitglieder der örtlichen Höfekommissionen für den Zeitraum 2008-2013 - Ernennung der örtlichen Höfekommission Tscherms

....

beschließt

die Landesregierung
einstimmig und in gesetzlicher Form:

den eigenen Beschluss Nr. 4008 vom 03.11.2008, abgeändert mit Beschluss der Landesregierung Nr. 913 vom 30.03.2009, dahingehend abzuändern, dass die örtliche Höfekommission Tscherms wie folgt zusammengesetzt ist:

- Mitglied: Wolf Josef, Leitenweg 8, Tscherms
- Ersatzmitglied: Egger Franz, Leitenweg 3, Tscherms
- Mitglied: Laimer Golser Barbara, Gampenstraße 9,Tscherms
- Ersatzmitglied: Burger Wenter Monika, Lanaerweg 9. Tscherms

Dieser Beschluss wird auszugsweise im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1250

Parziale modifica della deliberazione del 03.11.2008, n. 4008, avente per oggetto la nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni locali per i masi chiusi per il periodo 2008-2013 - nomina della commissione locale per i masi chiusi di Cermes

omissis

la Giunta provinciale
ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera:

di modificare la propria deliberazione del 03.11.2008, n. 4008, modificata con deliberazione della Giunta provinciale del 30.03.2009, n. 913, nel senso che la commissione locale per i masi chiusi di Cermes si compone come segue:

- membro: Wolf Josef, via Leiten 8, Cermes
- membro sostitutivo: Egger Franz, via Leiten 3, Cermes
- membro: Laimer Golser Barbara, via Palade 9, Cermes
- membro sostitutivo: Burger Wenter Monika, via Lana 9, Cermes.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57643

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1251

Zusätzliche Treibstoffzuweisung aufgrund der besonderen klimatischen und meteorologischen Verhältnisse. Agrarjahr 2010

Das Legislativdekret vom 26.Oktober 1995 Nr. 504 in geltender Fassung, das den "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" genehmigt und besonders der Art. 24, sowie Abs. 5 der Tabelle A, die der Bestimmung beiliegt, und die Befreiung oder die Anwendung einer begünstigten Produktionssteuer für Erdölprodukte festlegt, die für landwirtschaftliche Arbeiten, Gartenbau, die Tierhaltung, die Forstwirtschaft, die Blumen- und Fischzucht, und die Pflanzschulen verwendet werden.

Das Gesetz vom 23. Dezember 1996 Nr. 662, und besonders Abs. 126 des Art.2, sieht vor, dass das Ministerium für Landwirtschaft den Durchschnittsverbrauch an Treibstoff für die Landwirtschaft festlegt, sowie Abs.127 des selben Artikels, der die Anwendung einer spezifischen begünstigten Produktionssteuer für Dieseltreibstoff festlegt, die für die Beheizung von Treibhäusern in Gärtnereien und Pflanzschulen dienen.

Das Legislativdekret Nr. 21 vom 15. Februar 2000, umgewandelt in Gesetz Nr. 92 vom 14. April 2000 und besonders Art.1, Abs.4, der unter Anderem vorsieht, dass die Festlegung der obgenannten Erdölprodukte für die Landwirtschaft mit Dekret des Landwirtschaftsministerium erfolgt.

Das Dekret vom 26. Februar 2002 des Ministeriums für Landwirtschaft, das in Art.1 den Durchschnittsverbrauch der Erdölprodukte festlegt, die vergünstigt der Landwirtschaft zugewiesen werden und besonders Art.2, Abs.2, Buchstabe d) des genannten Dekretes, das den Regionen und den autonomen Provinzen die Möglichkeit gibt, eine gerechtfertigte Erhöhung der Zuweisung bis maximal 100% vorzunehmen, wie im Anhang 1 des Dekretes angegeben.

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1251

Integrazione dell'assegnazione di prodotti petroliferi a causa delle particolari condizioni climatiche e meteorologiche. Annata agraria 2010

Il Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche che approva il "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", ed in particolare l'art. 24, nonché il punto 5 della tabella A allegata a tali disposizioni, che prevedono l'esenzione o l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

La Legge del 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare il comma 126 dell'art. 2 prevede che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura, nonché il comma 127 dello stesso articolo, che prevede l'applicazione di una specifica aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche.

Il Decreto Legge del 15 febbraio 2000, n. 21, convertito in Legge del 14 aprile 2000 n. 92, ed in particolare l'art. 1 comma 4, che prevede, tra l'altro, che la predetta determinazione dei prodotti petroliferi per l'agricoltura è disposta con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Il Decreto del 26 febbraio 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con il quale all'art. 1 si determinano i consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura ed in particolare l'art.2, comma 2, lettera d) del citato decreto, che ha dato facoltà alle Regioni e alle Province autonome, di disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1 del citato decreto, entro la misura massima del 100%.

Festgestellt dass im Laufe des Agrarjahres 2010 auf Landesebene in der Provinz Bozen besondere klimatische und meteorologische Verhältnissen vorherrschen:

- die Höchstwerte der Temperaturen weichen von den Durchschnittswerten dermaßen ab, dass eine Erhöhung der üblichen Bewässerungszyklen notwendig ist.
- die spärlichen Regenfälle können den Wasserbedarf, trotz Bewässerung nicht abdecken.

Weiters wird festgestellt, dass:

- aufgrund der besonderen klimatischen Verhältnisse und der örtlichen Sonderkulturen mit teilweise spezialisierten Bewässerungsanlagen zu den normalen Bewässerungszyklen noch zusätzliche Bewässerungen dringend notwendig sind;
- für die Bewässerung wurden jene Mengen von Erdölprodukten verbraucht, um die für die im Herbst anfallenden Arbeiten angesucht wurde;
- durch den Verbrauch der gesamten zugewiesenen Menge von Treibstoff haben die Betreiber große Schwierigkeiten, das normale Arbeitsprogramm abzuschließen.

Auf Berufung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 4787 vom 16. Dezember 2002 in geltender Fassung, mit dem die mittleren Verbrauchswerte von Dieseltreibstoff und Benzin für die Vergabe des begünstigten Treibstoffes in der Landwirtschaft an das Territorium der Provinz angepasst worden sind;

Nach den obgenannten Gründen, nach Anhörung der landwirtschaftlichen Berufsverbände und der Beregnungskonsortien, und nach Berücksichtigung der Verbrauchstabellen des begünstigten Treibstoffes in der Landwirtschaft, die in den Tabellen des Beschlusses Nr. 4787/2002 in geltender Fassung enthalten sind, wird für notwendig befunden, die Zuweisungen zu ergänzen.

Dies vorausgeschickt, wird von der Landesregierung mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

beschlossen

Accertato che nel corso dell'annata agraria 2010 sul territorio della Provincia di Bolzano si sono verificate particolari condizioni climatiche e meteorologiche e precisamente:

- le temperature massime si sono discostate dalle medie stagionali determinando la necessità di aumentare i turni irrigui normalmente praticati.
- la scarsa piovosità non ha soddisfatto i fabbisogni idrici delle colture anche se irrigue.

Accertato inoltre chę:

- per determinate situazioni particolari e per ordinamenti colturali localmente in uso, riferite in particolare alle colture irrigue con alto grado di specializzazione, si è reso necessario effettuare irrigazioni di soccorso oltre a quelle normalmente effettuate;
- per eseguire le irrigazioni sono stati utilizzati i quantitativi di prodotti petroliferi precedentemente richiesti per l'esecuzione delle operazioni colturali autunnali;
- avendo esaurito i quantitativi di prodotti petroliferi assegnati gli operatori sono in grave difficoltà alla normale prosecuzione delle operazioni colturali.

In riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 4787 del 16 dicembre 2002 e successive modifiche, con la quale vengono determinati adeguamenti alle tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina per l'impiego agevolato in agricoltura nel territorio provinciale;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni di cui sopra, sentite le Organizzazioni Professionali Agricole e i Consorzi di Irrigazione, tenuto conto dei valori di cui alla tabella consumi carburanti agevolati per l’agricoltura della succitata deliberazione n. 4787/2002 e successive modifiche, procedere all'integrazione delle assegnazioni.

Ciò premesso la Giunta provinciale a voti unanimi legalmente espressi

delibera

- den Antragstellern, die bereits vor dem 30. Juni 2010 um die ordentliche Zuweisung von begünstigten landwirtschaftlichen Treibstoff angesucht haben, eine zusätzliche Zuweisung zu gewähren, sofern sie bei der ursprünglichen Anfrage auch um Treibstoff für die Bewässerung angesucht haben und das Gesuch innerhalb 30. November 2010 einreichen;
- die zusätzliche Zuweisung für die Bewässerung der ursprünglich erklärten Kulturen und Flächen darf bis maximal 100% der Menge gemäß Tabelle des eigenen Beschlusses der Landesregierung Nr.4787 vom 16. Dezember 2002 in geltender Fassung für die Bewässerung ausmachen;

- diesen Akt dem Ministerium für Landwirtschaft und Forstwirtschaft zu übermitteln;

- den gesamten Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

- di integrare le assegnazioni di prodotti petroliferi oggetto delle richieste ai soggetti già ammessi al beneficio fiscale entro il 30 giugno 2010 da impiegare in lavori agricoli che ne facciano richiesta entro il 30 novembre 2010 e che abbiano dichiarato, al momento della prima assegnazione, fabbisogni per irrigazione;
- di maggiorare le assegnazioni di carburante agevolato per irrigazione secondo la tabella della delibera della Giunta Provinciale n. 4787 del 16 dicembre 2002 e successive modifiche, entro la misura massima del 100% tenendo conto dei dati relative alle colture e superficie dichiarati nella prima assegnazione;

- di inviare il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;

- di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57673

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1262

Führung des Fahr- und Begleitdienstes der Kinder / Schüler/innen mit Behinderungen

Das Landesgesetz vom 30. Juni 1983, Nr. 20, in geltender Fassung, insbesondere Art. 14 und Art. 16, Buchstabe b, legt fest, dass die Landesverwaltung für die Begleitung und Beförderung der Menschen mit Behinderungen von ihrer Wohnung zu Schulen/Einrichtungen sorgen muss.

Mit Beschluss vom 06.10.2008, Nr. 3555, Art. 4, Absatz 6, hat die Landesregierung die Kriterien für den Fahr- bzw. Begleitdienst für Kinder/Schüler/innen mit Behinderungen festgelegt

Die verschiedenen Kindergarten- bzw. Schuldirektionen reichen innerhalb 21. April eines jeden Jahres, und bei Bedarf auch nach Termin, Anträge für die Beförderung bzw. für den Begleitdienst von Kinder / Schüler/innen mit Behinderungen im Amt für Schulfürsorge ein, welche dann mit Beschluss der Landesregierung genehmigt werden.

Der Vertrag mit der Bietergemeinschaft der ONLUS Vereine „Arbeitsgemeinschaft für Behinderte Meran“ und „Lebenshilfe Bozen“ läuft am 31.08.2010 aus. Deshalb muss die Führung dieser Dienste ausgeschrieben werden.

Da der geschätzte Ausgabenbetrag über dem EU-Schwellenwert für öffentliche Aufträge liegt, erfolgt der Vertragsabschluss unter Einhaltung der EU-Richtlinien, laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 163/2006, in geltender Fassung.

Der Abschluss des Vertrages erfolgt unter Einhaltung des Artikel 6, Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, der das Vertragswesen regelt und insbesondere vorsieht, dass der Abschluss eines Vertrages über dem EU-Schwellenwert vorher in den wesentlichen Teilen von der Landesregierung ermächtigt werden muss.

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1262

Gestione del servizio di trasporto ed accompagnamento dei bambini / alunni/e disabili

La legge provinciale del 30 giugno 1983, n. 20 nel testo vigente, prevede all’articolo 14 e 16, lettera b, che la Giunta Provinciale debba provvedere per il servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con disabilitá dalla loro abitazione alla scuola/istituzione.

Con propria deliberazione del 06 ottobre 2008, n. 3555, art. 4, comma 6, la Giunta Provinciale ha fissato i criteri per il servizio di trasporto ed accompagnamento per bambini/e alunni/e con disabilitá.

Entro il 21 aprile di ogni anno, e se necessario anche dopo questo termine, le direzioni degli asili e delle scuole presentano all’ufficio assistenza scolastica le domande per il trasporto e l’accompagnamento di bambini/e alunni/e con disabilitá, le quali vengono approvate con deliberazione della Giunta Provinciale.

Il contratto con la cooperativa temporanea d’imprese delle associazioni ONLUS “Arbeitsgemeinschaft für Behinderte Meran” e “Lebenshilfe Bozen” scade il 31/08/2010. Perció risulta necessario indire un bando per la gestione di entrambi i servizi.

Considerato che l’importo di spesa stimato è superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici, la stipula di contratto avviene rispettando le direttive comunitarie nel testo vigente del decreto legislativo n. 163/2006.

La stipulazione del contratto avviene rispettando l’articolo 6 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo vigente, che regola i contratti e prevede in particolare che la stipulazione dei contratti con un importo superiore alla soglia comunitaria debba essere autorizzata, nelle parti essenziali, dalla Giunta Provinciale.

Da eine bestimmte Kontinuität bei der Führung des Transport- bzw. Begleitdienstes für Kinder/Schüler/innen mit Behinderungen anzustreben ist, wird es als zweckmäßig erachtet, die Dauer des Vertrages auf 4 Jahre festzulegen, wobei für die Autonome Provinz Bozen Südtirol bei bestimmten Vorkommnissen eine Kündigungsmöglichkeit vorgesehen wird.

Per garantire una certa continuità del servizio di trasporto ed accompagnamento per bambini/e alunni/e con disabilità, è ritenuto opportuno che la durata del contratto sia di quattro anni e che lo stesso possa essere disdetto da parte della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige per determinate motivazioni.

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird geschätzt, dass während der Vertragsdauer durchschnittlich pro Schuljahr voraussichtlich 130 Kinder / Schüler/innen mit Behinderungen zu befördern sind und voraussichtlich 105 Kinder/ Schüler/innen mit Behinderungen zu begleiten sind.

In base ad un confronto e di un'analisi degli ultimi anni è stimato che durante il periodo contrattuale saranno da trasportare mediamente 130 bambini/e alunni/e con disabilitá e da accompagnare 105 bambini/e alunni/e con disabilitá per anno scolastico.

Es wird für angemessen erachtet, für den Fahrdienst je eine Pauschale bis zum 30. gefahrenen Kilometer am Tag im Ausmaß von 30,00 (dreißg/00) Euro (mit Mw.St.) und ab dem 31. gefahrenen Kilometer eine Kilometerpauschale von 1,00 (ein/00) Euro pro Kilometer festzulegen.

Si ritiene opportuno fissare un importo forfetario di euro 30,00 (trenta/00) (IVA inclusa) fino al 30° chilometro percorso al giorno e a partire dal 31° chilometro percorso un importo chilometrico di euro 1,00 (uno/00) al chilometro per il servizio di trasporto.

Es wird für angemessen erachtet, für den Begleitdienst je eine Pauschale bis zum 30. gefahrenen Kilometer am Tag im Ausmaß von 20,00 (zwanzig/00) Euro (mit Mw.St.) und ab dem 31. gefahrenen Kilometer eine Kilometerpauschale von 0,70 (null/siebzig) Euro pro Kilometer festzulegen.

Si ritiene opportuno fissare un importo forfetario di euro 20,00 (trenta/00) (IVA inclusa) fino al 30° chilometro percorso al giorno e a partire dal 31° chilometro percorso un importo chilometrico di euro 0,70 (uno/00) al chilometro per il servizio di accompagnamento.

Erfahrungsgemäß werden für die Vertragsdauer pro Schuljahr für den Fahrdienst voraussichtlich 1.600.000 Euro und für den Begleitdienst voraussichtlich 600.000 Euro zweckgebunden.

In base all'esperienza verranno impegnati per anno scolastico euro 1.600.000,00 per il servizio di trasporto e euro 600.000,00 per il servizio di trasporto per l'intero periodo contrattuale.

Für den Fahrdienst sind erfahrungsgemäß mindestens 45 behindertengerecht ausgestattete Fahrzeuge mit Hebebühne vorzusehen.

In base ad un'analisi degli anni passati per il servizio di trasporto sono richiesti almeno 45 veicoli a misura di disabile forniti di ponte sollevatore.

Für den Begleitdienst sind mindestens 60 Personen vorzusehen, welche den Begleitdienst übernehmen.

Per il servizio di accompagnamento devono essere previsti almeno 60 persone che svolgeranno servizio di accompagnamento.

Aufgrund der Tatsache, dass einige Kinder / Schüler/innen aus Immunitäts- bzw. Gesundheitsgründen nicht mit anderen Personen in engen Kontakt kommen dürfen, könnten Einzelfahrten notwendig sein.

In base al fatto, che alcuni/e bambini/e alunni/e per motivi immunitari e di salute non possono entrare in stretto contatto con altre persone, potrebbero essere necessarie corse singole.

Es werden bei Notwendigkeit auch Fahrten zu Therapieorten während der Schulzeit genehmigt. D.h. die Fahrzeuge/ Fahrer/ Begleitperso-

Dove richiesto, vengono approvati anche trasporti a luoghi di terapia, svolte durante l'orario scolastico. Ciò vale a dire che gli automezzi/auti-

nen müssen während des gesamten Schultages verfügbar sein.

Es wird als angemessen erachtet, den Dienst durch die Anwendung des Kriteriums des wirtschaftlich niedrigsten Angebotes zu vergeben und dieses nach Maßgabe des größten prozentuellen Abschlages auf die festgelegten Grundausschreibungspreise pro Pauschalen und Kilometer abzuwickeln.

Die Vergabebedingungen werden von der Abteilung Bildungsförderung festgelegt.

Die Ernennung der Wettbewerbskommission und eventuell einer technischen Kommission sowie die Vergabeprozeduren werden unter Anwendung der Bestimmungen des Art. 6 des LG Nr. 17/93, in geltender Fassung sowie des D.LH. Nr. 25/95 vorgenommen.

Folgende Geldmittel sind für den Abschluss dieses Vertrages zweckzubinden:

Für das Jahr 2010 auf dem Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2010 Euro 600.000,00 (sechshunderttausend/00)

Für das Jahr 2011 auf dem Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2011 Euro 2.200.000,00 (zweimillionenzweihunderttausend/00)

Für das Jahr 2012 auf dem Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2012 Euro 2.200.000,00 (zweimillionenzweihunderttausend/00)

Für das Jahr 2013 auf dem Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2013 Euro 2.200.000,00 (zweimillionenzweihunderttausend/00)

Für das Jahr 2014 auf dem Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2014 Euro 1.600.000,00 (einemillionsechshunderttausend/00).

Dies vorausgeschickt ,

beschließt

die Landesregierung

mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit:

1) den Auftragnehmer für die Führung des Transport- und Begleitdienstes für den Vierjahreszeitraum 2010 - 2014 über eine europaweit ausgeschriebene freie Vergabe zu ermitteln;
2) die Vergabe unter Berücksichtigung der nach-

sti/persone d'accompagnamento devono essere disponibili durante la giornata scolastica.

Si ritiene opportuno assegnare l'incarico applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di procedere con il criterio del maggior ribasso percentuale sui prezzi forfetari e a chilometro posti a base di gara.

Le condizioni di contratto d'appalto verranno stabiliti dalla ripartizione diritto allo studio.

La nomina della commissione di gara ed eventualmente quella tecnica e l'assegnazione del servizio, saranno effettuati in base all'articolo 6 della LP n. 17/93 e successive modifiche ed integrazioni ed in base al DPGP n. 25/95.

Per la stipulazione del contratto dovranno essere impegnati gli importi indicati:

per l'anno 2010 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2010 euro 600.000,00 (seicentomila/00)

per l'anno 2011 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2011 euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00)

per l'anno 2012 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2012 euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00)

per l'anno 2013 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2013 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00)

per l'anno 2014 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2014 euro 1.600.000,00 (unmillioneseicentomila/00).

Ciò premesso

la Giunta Provinciale

delibera

a voti unanimi, legalmente espressi:

1) di appaltare il servizio per la gestione del servizio di trasporto ed accompagnamento per il quartennio 2010 - 2014 tramite una procedura aperta europea;
2) di autorizzare la gara tenendo conto dei se-

folgenden Grundmerkmale zu ermächtigen:

a) die Dauer des Vertrages wird auf vier Jahre festgelegt, wobei für die Autonome Provinz bei bestimmten Vorkommnissen eine Kündigungsmöglichkeit vorgesehen wird;
b) der Entgelt für den Fahrdienst besteht zum Teil aus einer Pauschale bis zum 30. gefahrenen KM am Tag von 30,00 Euro (dreißig/00) und zum Teil aus einer Kilometerpauschale ab dem 31. gefahrenen KM von 1,00 Euro (ein/00) pro Kilometer;
   der Entgelt für den Begleitdienst besteht zum Teil aus einer Pauschale bis zum 30. gefahrenen KM am Tag von 20,00 Euro (zwanzig/00) und zum Teil aus einer Kilometerpauschale ab dem 31. gefahrenen KM von 0,70 Euro (00/siebzig) pro Kilometer;
c) die Fahrzeuge/ Fahrer/ Begleitpersonen müssen während des gesamten Schultages verfügbar sein da bei Notwendigkeit auch Fahrten zu Therapieorten während der Schulzeit durchzuführen sind;
d) den Dienst durch die Anwendung des Kriteriums des wirtschaftlich niedrigsten Angebotes zu vergeben und dieses nach Maßgabe des größten prozentuellen Abschlages auf die festgelegten Grundausschreibungspreise pro Pauschalen und Kilometer abzuwickeln;
e) die Abteilung Bildungsförderung zu beauftragen, die Vergabebedingungen auszuarbeiten;
f) die Wettbewerbskommission und eventuell einer technischen Kommission sowie die Vergabeprozeduren unter Anwendung der Bestimmungen des Art. 6 des LG Nr. 17/93, in geltender Fassung sowie des D.LH. Nr. 25/95 zu ernennen.

3) Für das Jahr 2010 auf dem Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2010 Euro 600.000,00 (sechshunderttausend/00) zweckzubinden.

Für das Jahr 2011 auf dem Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2011 Euro 2.200.000,00 (zweimillionenzweihunderttausend-/00) zweckzubinden.

Für das Jahr 2012 auf dem Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2012 Euro 2.200.000,00 (zweimillionenzweihunderttausend-/00) zweckzubinden.

guenti elementi base:

a) la durata del contratto è fissata in quattro anni con la possibilità di disdetta da parte della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige per determinate motivazioni;
b) la retribuzione per il servizio di trasporto consiste in parte da una tariffa forfetaria di euro 30,00 (trenta/00) fino al 30° chilometro percorso al giorno e in parte da una tariffa chilometrica forfetaria di euro 1,00 (uno/00) a partire dal 31° chilometro percorso al giorno;
   la retribuzione per il servizio di accompagnamento consiste in parte da una tariffa forfetaria di euro 20,00 (venti/00) fino al 30° chilometro percorso al giorno e in parte da una tariffa chilometrica forfetaria di euro 0,70 (00/settanta) a partire dal 31° chilometro percorso al giorno;
c) gli automezzi/autisti/persone d'accompagnamento devono essere disponibili durante la giornata scolastica poiché se necessario, sono da svolgersi trasporti a luoghi di terapia, durante l'orario scolastico;
d) di assegnare l'incarico applicando il criterio dell'offerta economicamente più bassa e di procedere con il criterio del maggior ribasso percentuale sui prezzi forfetari e a chilometro posti a base di gara;
e) di incaricare la ripartizione diritto allo studio ad elaborare le condizioni di contratto d'appalto;
f) di nominare la commissione di gara ed eventualmente quella tecnica e di effettuare l'assegnazione del servizio, in base all'articolo 6 della LP n. 17/93 e successive modifiche ed integrazioni ed in base al DPGP n. 25/95.

3) Di impegnare per l'anno 2010 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2010 euro 600.000,00 (seicentomila/00).

Di impegnare per l'anno 2011 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2011 euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00).

Di impegnare per l'anno 2012 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2012 euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00).

Für das Jahr 2013 auf dem Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2013 Euro 12.200.000,00 (zweimillionenzweihunderttausend /00) zweckzubinden.

Für das Jahr 2014 auf dem Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2014 Euro 1.600.000,00 (einemillionsechshunderttausend/00) zweckzubinden.

4) Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

Di impegnare per l'anno 2013 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2013 euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00).

Di impegnare per l'anno 2014 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2014 euro 1.600.000,00 (unmillioneseicentomila/00).

4) La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57654

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1265

Gemeinde Toblach: Richtigstellung der Trasse des überörtlichen Radweges im Höhlensteintal - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - Endgültige Genehmigung

Die Landesregierung nimmt folgende Tatsachen, Rechtsvorschriften, Unterlagen und Gesetze zur Kenntnis:

- geltenden Bauleitplan der Gemeinde Toblach;
- Umweltbericht vom 18. Jänner 2010;
- das Schreiben der Gemeinde Toblach vom 26. Oktober 2009 betreffend die Richtigstellung der Trasse des überörtlichen Radweges im Höhlensteintal;
- eigenen Beschluss Nr. 3862 vom 6. September 1999 mit welchem die Eintragung von Amts wegen des überörtlichen Radweges Pustertal in die Bauleitpläne der betroffenen Gemeinden genehmigt worden ist;
- die in der vorherigen Papierversion des Bauleitplanes eingetragene Radwegtrasse im Höhlensteintal wurde nicht korrekt in die digitale Version übernommen. Durch die vorgesehenen Abänderungen wird die Radwegtrasse im Sinne des Beschlusses der Landesregierung Nr. 3862 vom 6. September 1999 korrigiert;
- eigenen Beschluss Nr. 452 vom 15. März 2010, betreffend eine Abänderung von Amts wegen des Bauleitplanes der Gemeinde Toblach durch Richtigstellung der Trasse des überörtlichen Radweges im Höhlensteintal, gemäß graphischer Beilage im Maßstab 1: 10.000;
- der oben erwähnte Beschluss wurde für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem 6. April 2010, im Sekretariat der Gemeinde Toblach, sowie am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt;
- der Zeitpunkt der Auflegung wurde vorher durch Anzeigen im Bürgernetz des Landes und im Amtsblatt der Region, bekannt gegeben;
- während dieser Frist sind weder bei der Gemeinde Toblach, noch bei der Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur beantragten Änderung von Amts wegen des

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1265

Comune di Dobbiaco: Rettifica del tracciato della pista ciclabile sovracomunale nella Val di Landro - Modifica d'ufficio al piano urbanistico - Approvazione definitiva

La Giunta Provinciale prende atto dei seguenti fatti, atti amministrativi, documenti e leggi:

- piano urbanistico vigente del Comune di Dobbiaco;
- rapporto ambientale datato 18 gennaio 2010;
- lettera del Comune di Dobbiaco del 26 ottobre 2009, con cui si richiede la rettifica del tracciato della pista ciclabile sovracomunale nella Val di Landro;
- propria delibera n. 3862 del 6 settembre 1999 con cui è stata inserita d'ufficio nei piani urbanistici dei Comuni interessati la pista ciclabile sovracomunale della Pusteria;
- il tracciato della pista ciclabile, inserito nel piano urbanistico cartaceo precedente, non è stato apportato correttamente nella versione digitalizzata. Con la presente modifica il tracciato della pista ciclabile é corretto ai sensi della delibera della Giunta Provinciale n. 3862 del 6 settembre 1999;
- propria delibera n. 452 del 15 marzo 2010, concernente una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di Dobbiaco mediante rettifica del tracciato della pista ciclabile sovracomunale nella Val di Landro, secondo l'allegato grafico in scala 1: 10.000;
- la succitata delibera è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30 giorni, a partire dal 6 aprile 2010, nella segreteria del Comune di Dobbiaco e presso la sede dell'Amministrazione provinciale;
- la data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nella rete civica della provincia e nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- durante questo periodo né al Comune di Dobbiaco, né all'Amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in merito alla modifica d'ufficio al piano

Bauleitplanes eingegangen. Auch die Gemeinde Toblach hat sich nicht dagegen ausgesprochen;
- positives Gutachten der Landesraumordnungskommission, Sitzung vom 15. Juli 2010, im Sinne des Artikel 2 des Landesraumordnungsgesetzes Nr. 13 vom 11. August 1997 i.g.F.;
- graphische Beilage im Maßstab 1: 10.000;
- Artikel 21 Absatz 4 des Landesraumordnungsgesetzes.

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. den Bauleitplan der Gemeinde Toblach durch Richtigstellung der überörtlichen Radwegtrasse im Höhlensteintal wie aus den Prämissen abzuändern;

2. für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

urbanistico in oggetto. Nemmeno il Comune di Dobbiaco ha espresso parere contrario;

- parere favorevole della commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 15 luglio 2010 ai sensi dell'articolo 2 della legge urbanistica provinciale n. 13 dell'11 agosto 1997 e successive modifiche;
- allegato grafico in scala 1: 10.000;
- articolo 21 comma 4 della legge urbanistica provinciale.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

ad unanimità di voti legalmente espressi

1. di modificare il piano urbanistico del Comune di Dobbiaco mediante rettifica del tracciato della pista ciclabile sovracomunale nella Val di Landro come specificato nelle premesse;

2. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57659

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1268

Gemeinde Sexten: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan mit einer Vorschrift von Amts wegen. Ratsbeschluss Nr. 22 vom 3. August 2009

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Sexten wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 4459 vom 11. Oktober 1999 genehmigt.

Die Gemeinde Sexten beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 22 vom 3. August 2009 folgende Änderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen:

Erweiterung des öffentlichen Parkplatzes im Bereich der Aufstiegsanlagen „Helm-Rotwandwiesen“ durch Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet mit besonderer landschaftlicher Bindung.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 8. Juli 2010 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 und 25 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

beschließt
DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1268

Comune di Sesto: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una prescrizione d’ufficio. Delibera consiliare n. 22 del 3 agosto 2009

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico comunale rielaborato del Comune di Sesto è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 4459 del 11 ottobre 1999.

Il Comune di Sesto con delibera consiliare n. 22 del 3 agosto 2009 propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Ampliamento del parcheggio pubblico nell’ambito degli impianti di risalita “Monte Elmo - Crodarossa” tramite trasformazione di verde agricolo con speciale vincolo paesaggistico.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni.

La Giunta provinciale prende visione nel parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta dell’8 luglio 2010, facendo presente che la sottoriportata decisione corrisponde a questo parere.

La Giunta provinciale prende visione negli art. 19, 20, 21 e 25 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell’11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera

Ratsbeschluss Nr. 22 vom 3. August 2009

Die Erweiterung des öffentlichen Parkplatzes in der Nähe der Aufstiegsanlagen „Helm-Rotwandwiesen“ durch Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet mit besonderer landschaftlicher Bindung zu genehmigen, da in diesem Bereich Bedarf an zusätzlichen Parkflächen besteht.

Von Amts wegen wird vorgeschrieben, dass die vorgeschlagenen Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen mit dem Amt für Landschaftsökologie abgestimmt und von einem Landschaftsplaner begleitet werden müssen.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

Delibera consiliare n. 22 del 3 agosto 2009

Di approvare l’ampliamento del parcheggio pubblico nei pressi degli impianti di risalita “Monte Elmo - Crodarossa” tramite trasformazione di verde agricolo con speciale vincolo paesaggistico, in quanto in questo ambito sussiste il fabbisogno di ulteriori aree per parcheggio.

D’ufficio viene prescritto che i provvedimenti di compensazione e di sistemazione devono essere concordati con l’ufficio ecologia del paesaggio e accompagnati da un pianificatore del paesaggio.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57660

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1269

Gemeinde Innichen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 22 vom 31. März 2010

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Innichen wurde mit Ratsbeschluss Nr. 21 vom 11. April 2005 beschlossen und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 4436 vom 21. November 2005 genehmigt.

Die Gemeinde Innichen hat mit Ratsbeschluss Nr. 22 vom 31. März 2010 folgende Abänderung am Bauleitplan, beantragt:

Umwidmung von Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung (Gp. 685/10 und 685/11 KG Innichen) in privates Grün.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingereicht worden.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 8. Juli 2010 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1269

Comune di San Candido: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 22 del 31 marzo 2010

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico rielaborato del Comune di San Candido è stato adottato dal Comune con delibera consiliare n. 21 dell'11 aprile 2005 e approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 4436 del 21 novembre 2005.

Il Comune di San Candido con delibera consiliare n. 22 del 31 marzo 2010 propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale:

Trasformazione da zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici (pp.ff. 685/10 e 685/11 CC San Candido) in verde privato.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Giunta provinciale prende visione nel parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta dell'8 luglio 2010, facendo presente che la sottoriportata decisione corrisponde a questo parere.

Visti gli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale dell'11 agosto1997, n. 13.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Ratsbeschluss Nr. 22 vom 31. März 2010

Die Umwidmung von Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung in privates Grün zu genehmigen, da es sich um die Anpassung an die tatsächliche Nutzung der Fläche handelt.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

Delibera consiliare n. 22 del 31 marzo 2010

Di approvare la trasformazione da zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici in verde privato, in quanto si tratta dell'adeguamento all'effettivo utilizzo dell'area.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57665

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1271

Gemeinde Ahrntal: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 15 vom 26. März 2010

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der digitalisierte Bauleitplan der Gemeinde Ahrntal wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 344 vom 05.02.2007 genehmigt.

Die Gemeinde Ahrntal beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 15 vom 26. März 2010 die Änderung des Art. 2 Landwirtschaftsgebiet der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan und zwar betreffend die Ergänzung von Punkt 4 (Mindestgrenzabstand) und 5 (Mindestgebäudeabstand) der Bauvorschriften mit folgenden Zusätzen:

4. Mit Einverständnis des Nachbarn kann im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches bis an die Grenze gebaut werden.
5. Der Gebäudeabstand zu den Gebäuden des gleichen Eigentümers ist durch die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingereicht worden.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 1. Juli 2010 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13.

Dies vorausgeschickt

beschließt

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1271

Comune di Valle Aurina: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 15 del 26 marzo 2010

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico digitalizzato del Comune di Valle Aurina è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 344 del 05.02.2007.

Il Comune di Valle Aurina con delibera consiliare n. 15 del 26 marzo 2010 propone la seguente modifica dell'art. 2 zona di verde agricolo delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale concernente l'integrazione del punto 4 (distanza minima dal confine) e 5 (distanza minima tra gli edifici) degli indici con i seguenti commi:

4. Con il consenso del vicino può essere costruito fino al confine ai sensi del Codice civile.
5. La distanza tra gli edifici appartenenti allo stesso proprietario è regolata dalle norme del Codice civile.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Giunta provinciale, visto il parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 1 luglio 2010, fa presente che la sotto riportata decisione corrisponde al suddetto parere.

La Giunta provinciale prende visione degli art. 19, 20 e 21 della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13.

Ciò premesso

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 15 vom 26. März 2010

Die Ergänzung des Art. 2 Landwirtschaftsgebiet der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan zu genehmigen, um eine rationelle Verbauung zu ermöglichen.

Der Art. 2 der Durchführungsbestimmungen wird deshalb wie folgt neu formuliert:

„Art. 2
Landwirtschaftsgebiet

Diese Zone umfasst jene Flächen, die vorwiegend für die landwirtschaftliche Nutzung bestimmt sind.

In dieser Zone gelten die Bestimmungen des Artikels 107 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, mit der entsprechenden Durchführungsverordnung.

Es gelten folgende Bauvorschriften:
1. Höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,50 m
2. Höchstzulässige Gebäudehöhe bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden: 10,00 m
3. Bei Produktionsgebäuden im sekundären Bereich im Fall einer Erweiterung darf die höchstzulässige Gebäudehöhe die der Wohngebäude nicht überschreiten.
4. Mindestgrenzabstand: 5,00 m
   Mit Einverständnis des Nachbarn kann im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches bis an die Grenze gebaut werden.
5. Mindestgebäudeabstand: 10,00 m
   Der Gebäudeabstand zu den Gebäuden des gleichen Eigentümers ist durch die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt.“

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Delibera consiliare n. 15 del 26 marzo 2010

Di approvare l’integrazione dell’art. 2 Zona di verde agricolo delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale, per consentire un’edificazione più razionale.

L’art. 2 viene quindi formulato come segue:

„Art. 2
Zona di verde agricolo

Questa zona comprende le parti del territorio destinate prevalentemente ad usi agricoli.

Per questa zona valgono le disposizioni dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nonché il relativo regolamento di esecuzione.

Valgono i seguenti indici:
1. Altezza massima degli edifici: 8,50 m
2. Altezza massima degli edifici aziendali rurali: 10,00 m
3. Per edifici adibiti ad attivitá produttiva secondaria l’altezza massima consentita nel caso di ampliamento non puó superare quella degli edifici residenziali rurali.
4. Distanza minima dal confine: 5,00 m
   Con il consenso del vicino può essere costruito fino al confine ai sensi del Codice civile.
5. Distanza minima tra gli edifici: 10,00 m
   La distanza tra gli edifici appartenenti allo stesso proprietario è regolata dalle norme del Codice civile.”

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57663

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1275

Gemeinde Toblach. Ablehnung einer Änderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 10 vom 4. Februar 2010

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der geltende Bauleitplan der Gemeinde Toblach wurde von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 68 vom 3. August 1999 beantragt und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 5232 vom 29. Dezember 2000 genehmigt.

Mit Ratsbeschluss Nr. 10 vom 4. Februar 2010 beantragt die Gemeinde Toblach folgende Änderung des Bauleitplanes, laut grafischer Unterlagen:

Ausweisung eines Gewerbegebietes mit besonderer Zweckbestimmung (Photovoltaikanlage) im Ausmaß von ca. 5.700 m².

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingereicht worden.

Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 8. Juli 2010 negatives Gutachten zur beantragten Änderung erteilt, und zwar in Anlehnung an das Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben Nr. 35971 vom 30.06.2010), da es sich um eine isolierte, gut einsehbare Anlage auf einer exponierten Südhanglage handelt. Die Errichtung der Anlage ist außerdem in Widerspruch zum Entwurf der Verordnung des Landeshauptmannes (Änderung der Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz Nr. 52/2007), laut welcher die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Gewerbegebiet mit besonderer Zweckbestimmung für die Energiegewinnung nicht zulässig und die Ausweisung von solchen Gewerbegebieten in der Hanglage verboten ist.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art.

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1275

Comune di Dobbiaco. Rigetto di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 10 del 4 febbraio 2010

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico comunale vigente del Comune di Dobbiaco è stato adottato con delibera consiliare n. 68 del 3 agosto 1999 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 5232 del 29 dicembre 2000.

Il Comune di Dobbiaco con delibera consiliare n. 10 del 4 febbraio 2010 propone la seguente modifica al piano urbanistico, secondo gli allegati grafici:

Previsione di una zona produttiva con destinazione particolare (impianto fotovoltaico) dell'estensione di ca. 5.700 m².

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 6 maggio 2010 ha espresso parere negativo in merito alla modifica proposta, in conformità al parere dell'Ufficio Ecologia del paesaggio (lettera n. 35971 del 30.06.2010), in quanto si tratta di un impianto isolato, ben visibile su un pendio esposto verso sud. La realizzazione dell'impianto è inoltre in contrasto con il progetto del Regolamento del Presidente della Giunta provinciale (modifica del Regolamento di esecuzione alla Legge urbanistica provinciale n. 52/2007), secondo la quale la trasformazione da zona di verde agricolo in zona produttiva con destinazione particolare per la produzione di energia non è ammissibile e la previsione di tale zone produttive non è ammessa sui pendii.

La Giunta provinciale prende visione degli

19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 10 vom 4. Februar 2010

Die Ausweisung eines Gewerbegebietes mit besonderer Zweckbestimmung (Photovoltaikanlage) aus den in den Prämissen angeführten Gründen, abzulehnen.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

Delibera consiliare n. 10 del 4 febbraio 2010

Di rigettare per i motivi di cui nelle premesse, la previsione di una zona produttiva con destinazione particolare (impianto fotovoltaico).

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57689

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1277

Gemeinde Latsch: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 11 vom 12. März 2010

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde LATSCH;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Umwidmung von ca. 1.680 m² öffentliche Grünzone in Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht in der Örtlichkeit Goldrain (BP 168 sowie GP.en 448/4, 449/1 und 448/3, K.G. Goldrain)

Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 8. Juli 2010 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

1. die von der Gemeinde LATSCH mit Ratsbeschluss Nr. 11 vom 12. März 2010 beantragte Umwidmung von ca. 1.680 m² öffent-

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1277

Comune di Laces: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 11 del 12 marzo 2010

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di LACES;

Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l'allegato grafico:

Trasformazione di ca. 1.680 m² zona di verde pubblico in zona per attrezzature collettive - istruzione nella località di Coldrano (p.ed. 168 nonché pp.ff. 448/4, 449/1 e 448/3, C.C. Coldrano)

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 8 luglio 2010, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

delibera

1. di approvare la trasformazione di ca. 1.680 m² da zona di verde pubblico in zona per attrezzature collettive - istruzione nella località di

licher Grünzone in Zone für öffentliche Einrichtungen - Unterricht in der Örtlichkeit Goldrain (BP 168 sowie GP.en 448/4, 449/1 und 448/3, K.G. Goldrain) zu genehmigen, um in diesem Bereich das neue Schulgebäude (Grundschule) für die Örtlichkeit Goldrain errichten zu können;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

Coldrano (p.ed. 168 nonché pp.ff. 448/4, 449/1 e 448/3, C.C. Coldrano), proposta dal Comune di LACES con delibera consiliare n. 11 del 12 marzo 2010, per poter realizzare in quest'ambito il nuovo edificio scolastico (scuola elementare) per la località di Coldrano;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

57688

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Juli 2010, Nr. 1317

Schülersonderbeförderungsdienst für das Jahr 2010 - 2011 - Verlängerung des Werkvertrages, Genehmigung des Vertragsmusters und Zweckbindung der Ausgabe

Nach Einsicht in das Landesgesetz vom 09.12.1976, Nr.60;

Nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung Nr. 1646 vom 15.06.2009, mit welchem die Ausschreibung, die Vergabebedingungen und das Vertragsmuster für die Übertragung des Schülersonderbeförderungsdienstes für das Jahr 2009 - 2010 genehmigt worden sind;

nach Einsicht in das Protokoll vom 17.07.2009, mit welchem das Konsortium der Südtiroler Mietwagenunternehmer (in der Folge KSM genannt) den Zuschlag für den Dienst erhält;

nach Einsicht in den Art 1, Absatz 3 des Werkvertrages Nr. 3763 vom 20.08.2009 für die Übertragung des Schülersonderbeförderungsdienstes für das Jahr 2009 - 2010 zwischen der Autonomen Provinz Bozen und dem KSM, der vorsieht, dass die Gültigkeit des Vertrages von Jahr zu Jahr bis zu einem Höchstmaß von vier zusätzlichen Jahren verlängert werden kann und zwar zu denselben rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen - keine ausgenommen-, die von der Ausschreibung, den Vergabebedingungen und dem Vertrag vorgesehen sind, mit Ausnahme der Anpassung der Zuschlagskilometerpreise an die lokale Inflationsrate des Sektors Transport, und dass das KSM verpflichtet ist, die allfällige Verlängerung anzunehmen;

für zweckmäßig erachtet, von der obgenannten Verlängerung für das Schuljahr 2010 - 2011 Gebrauch zu machen, da das KSM im vergangenen Schuljahr den Dienst zur Zufriedenheit der Landesverwaltung durchgeführt hat;

für zweckmäßig erachtet, in Anwendung des Artikels 3 der Ausschreibungsbedingungen, die Kilometertarife wie folgt festzulegen und sie an

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 26 luglio 2010, n. 1317

Servizio di trasporto speciale scolastico per l'anno 2010 - 2011 - Proroga del contratto di appalto, approvazione dello schema di contratto ed impegno della spesa

Vista la legge provinciale 09.12.1976, n. 60;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1646 del 15.06.2009, con la quale è stato approvato il bando, il capitolato e lo schema tipo di contratto per l'affidamento del servizio di trasporto speciale scolastico per l'anno 2009 - 2010;

visto il verbale del 17.07.2009 con il quale si aggiudica il servizio al Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori (di seguito denominato CAA);

visto l'art. 1, comma 3, del contratto di appalto nr. 3763 del 20.08.2009 per l'affidamento del servizio di trasporto speciale scolastico per l'anno 2009 - 2010 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e il CAA, che prevede la facoltá di prorogare la scadenza del presente contratto di anno in anno fino a un massimo di ulteriori quattro anni alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal bando, dal capitolato e dal contratto, salvo l'adeguamento delle tariffe chilometriche di aggiudicazione al tasso d'inflazione locale di settore trasporti, e l'obbligo del CAA di accettare l'eventuale proroga;

ritenuto opportuno avvalersi della suddetta facoltá di proroga per l'anno scolastico 2010 - 2011, in quanto il CAA nell'anno scolastico precedente ha effettuato il servizio in modo soddisfacente;

ritenuto opportuno, in applicazione dell'articolo 3 delcapitolato di gara, di determinare le tariffe chilometriche come segue, adeguandole al

die lokale Inflationsrate des Sektors Transport (6,1%) anzugleichen:

- Euro 1,6485 + 10 % Mwst. für die Fahrzeugklasse bis zu 9 Sitzplätzen;
- Euro 1,6907 + 10 % Mwst. für die behindertengerecht ausgestattete Fahrzeugklasse bis zu 9 Sitzplätzen,
- Euro 2,0159 + 10 % Mwst. für die Fahrzeugklasse von 10 bis zu 27 Sitzplätzen;
- Euro 2,2599 + 10 % Mwst. für die Fahrzeugklasse mit mehr als 27 Sitzplätzen.

festgestellt, dass für die Durchführung des Schülersonderbeförderungsdienstes im Jahr 2010 - 2011 eine Gesamtausgabe von 10.301.300,00 Euro (inklusive MwSt) vorzusehen ist, in welcher auch eventuell nachträglich genehmigte Zusatzdienste bis zu höchstens einem Zehntel der Gesamtvertragssumme enthalten sind ;

festgestellt, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1646 vom 15.06.2009 auf dem Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2010 die Summe von 6.111.457,57 Euro für den Zuschlag des Schülersonderbeförderungsdienstes für das Jahr 2009 - 2010 zweckgebunden worden ist, und auf diesem Kapitel ein zweckgebundener Überschuss von 550.000,00 Euro festgestellt worden ist;

nach Einsicht in das beigelegte Vertragsmuster für die Übertragung des Schülersonderbeförderungsdienstes im Jahr 2010 - 2011, das einen wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Beschlusses bildet;

beschließt

Die Landesregierung in gesetzlicher Form und mit Stimmeneinhelligkeit

1. den mit dem KSM laufenden Werkvertrag Nr. 3763 vom 20.08.2009 für die Übertragung des Schülersonderbeförderungsdienstes bis zum Ende des Schuljahres 2010 - 2011 zu verlängern;
2. die Kilometertarife wie folgt festzusetzen.
   - Euro 1,6485 + 10 % Mwst. für die Fahrzeugklasse bis zu 9 Sitzplätzen;
   - Euro 1,6907 + 10 % Mwst. für die behindertengerecht ausgestattete Fahrzeugklasse bis zu 9 Sitzplätzen,

tasso di inflazione locale del settore trasporti pari a 6,1%:

- in Euro 1,6485 + I.V.A al 10% per la classe di veicolo fino a 9 posti;
- in Euro 1,6907 + I.V.A al 10% per la classe di veicolo fino a 9 posti, attrezzato per il trasporto disabile,
- in Euro 2,0159 + I.V.A al 10% per la classe di veicolo dai 10 fino a 27 posti;
- in Euro 2,2599 + I.V.A al 10% per la classe di veicolo oltre i 27 posti.

constatato di prevedere per l'affidamento del servizio di trasporto speciale scolastico per l'anno 2010 - 2011 una spesa complessiva di Euro 10.301.300,00 (IVA inclusa), che comprende anche eventuali servizi aggiuntivi approvati successivamente fino ad un massimo di un decimo del corrispettivo totale in contratto;

constatato, che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1646 del 15.06.2009 è stata impegnata sul capitolo 04135,40 del piano di gestione del bilancio 2010 la somma di Euro 6.111.457,57 per l'affidamento del servizio di trasporto speciale scolastico per l'anno scolastico 2009 - 2010 e che è stato accertato sullo stesso un esubero di impegni di Euro 550.000,00;

visto l'allegato schema tipo di contratto per l'affidamento del servizio di trasporto speciale scolastico per l'anno 2010 - 2011, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La Giunta provinciale a voti unanimi legalmente espressi

delibera

1. di prorogare il contratto di appalto nr. 3763 del 20.08.2009 in atto con il CAA per l'affidamento del servizio di trasporto speciale scolastico fino alla conclusione dell'anno scolastico 2010 - 2011;
2. di determinare le tariffe chilometriche
   - in Euro 1,6485 + I.V.A al 10% per la classe di veicolo fino a 9 posti;
   - in Euro 1,6907 + I.V.A al 10% per la classe di veicolo fino a 9 posti, attrezzato per il trasporto disabile,

- Euro 2,0159 + 10 % Mwst. für die Fahrzeugklasse von 10 bis zu 27 Sitzplätzen;
- Euro 2,2599 + 10 % Mwst. für die Fahrzeugklasse mit mehr als 27 Sitzplätzen.

3. das beiliegende Vertragsmuster für die Übertragung des Schülersonderbeförderungsdienstes im Jahr 2010 - 2011, das einen wesentlichen Bestandteil des vorliegenden Beschlusses bildet, zu genehmigen.

4. den Betrag von Euro 550.000,00 der auf dem Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2010 mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1646 vom 15.06.2009 zweckgebunden worden, abzubuchen und auf demselben Kapitel wiederum zur Verfügung zu stellen;
5. die Gesamtausgabe von 10.301.300,00 Euro (MwSt inbegriffen) wie folgt zweckzubinden:

   Euro 1.800.000,00 auf Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2010, von denen 550.000,00 Euro aus dem oben abgebuchten Betrag stammen;
   Euro 7.021.300,00 auf Kapitel 04135.40 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2011;
   Euro 580.000,00 auf Kapitel 09100.25 des Gebarungsplanes des Haushaltes 2010;
   Euro 900.000,00 auf Kapitel 09100.25 des Gebarungsplans des Haushaltes 2011.

Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

- in Euro 2,0159 + I.V.A al 10% per la classe di veicolo dai 10 fino a 27 posti;
- in Euro 2,2599 + I.V.A al 10% per la classe di veicolo oltre i 27 posti.

3. di approvare l'allegato schema tipo di contratto per l'affidamento del servizio di trasporto speciale scolastico per l'anno 2010 - 2011, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

4. di disimpegnare l'importo di Euro 550.000,00 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione del bilancio 2010 impegnato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1646 del 15.06.2009 e di rimetterlo a disposizione sul medesimo capitolo;

5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.301.300,00 (IVA compresa) come segue

   Euro 1.800.000,00 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione del bilancio 2010, di cui 550.000,00 Euro proveniente dall'importo disimpegnato sopra indicato;
   Euro 7.021.300,00 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione del bilancio 2011;
   Euro 580.000,00 sul capitolo 09100.25 del piano di gestione del bilancio 2010;
   Euro 900.000,00 sul capitolo 09100.25 del piano di gestione del bilancio 2011.

La presente delibera sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE SCOLASTICO PER L'ANNO 2010 - 2011 NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

tra

la Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, con sede in Bolzano, via Crispi, n. 8, n. partita i.v.a. 00390090215, nella persona del Dott. Thomas Widmann, nato a Bolzano, il 16.09.1959, nella sua qualità di Assessore provinciale alla Mobilità pro tempore

e

il Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori (di seguito denominato contraente) con sede in Bolzano, Via di Mezzo ai Piani n. 7, partita i.v.a. 02321790210, nella persona del sig. Josef Franz Gross, nato a Sarentino (BZ) il 31.01.1947, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore

Premesso

che l'art. 1, comma 3, del contratto di appalto nr. 3763 del 20.08.2009 per l'affidamento del servizio di trasporto speciale scolastico per l'anno 2009 - 2010 tra la Provincia Autonoma di Bolzano e il CAA, prevede la facoltá di prorogare la scadenza del presente contratto di anno in anno fino a un massimo di ulteriori quattro anni alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal bando, dal capitolato e dal contratto, salvo l'adeguamento delle tariffe chilometriche di aggiudicazione al tasso d'inflazione locale di settore trasporti, e l'obbligo del contraente di accettare l'eventuale proroga;

di avvalersi della suddetta facoltá di proroga per l'anno scolastico 2010 -2011, in quanto il CAA

WERKVERTRAGSVERLÄNGERUNG

FÜR DIE ÜBERTRAGUNG DES SCHÜLERSONDERBEFÖRDERUNGS DIENSTES FÜR DAS JAHR 2010 - 2011 IN DER PROVINZ BOZEN

zwischen

der Autonomen Provinz Bozen, in der Folge Provinz genannt, mit Sitz in Bozen, Crispistr. Nr. 8, Mwst Nr. 00390090215, in der Person des Dr. Thomas Widmann, geboren am 16.09.1959 in Bozen. in seiner Eigenschaft als Landesrat für Mobilität pro tempore

und

dem Konsortium der Südtiroler Mietwagenunternehmer (in der Folge Vertragspartner genannt) mit Sitz in Bozen, Bozner Boden Mitterweg Nr. 7, Mwst. Nr. 02321790210, in der Person des Herrn Josef Franz Gross, geboren am 31.01.1947 in Sarnthein (BZ), in seiner Eigenschaft als Gesetzlicher Vertreter pro tempore

Vorausgeschickt

dass der Art. 1, Abs. 3 des Werkvertrages Nr. 3763 vom 20.08.2009 für die Übertragung des Schülersonderbeförderungsdienstes für das Jahr 2009–2010 zwischen der Autonomen Provinz Bozen und dem KSM, vorsieht, dass die Gültigkeit des Vertrages von Jahr zu Jahr bis zu einem Höchstmaß von vier zusätzlichen Jahren verlängert werden kann und zwar zu denselben rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen - keine ausgenommen, die von der Ausschreibung, den Vergabebedingungen und dem Vertrag vorgesehen sind, mit Ausnahme der Anpassung der Zuschlagskilometerpreise an die lokale Inflationsrate des Sektors Transport, und dass der Vertragspartner verpflichtet ist, die allfällige Verlängerung anzunehmen;

dass von der obgenannten Verlängerung für das Schuljahr 2010 - 2011 Gebrauch gemacht

nell'anno scolastico precedente ha effettuato il servizio in modo soddisfacente;

wird, da das KSM im vergangenen Schuljahr den Dienst zur Zufriedenheit der Landesverwaltung durchgeführt hat;

si stipula e conviene quanto segue

wird folgendes vereinbart

Art. 1 – Oggetto, corrispettivo e durata del contratto.

1. La Provincia affida al contraente, che si obbliga ad effettuarla, l'esecuzione del servizio di trasporto speciale scolastico per l'anno 2010 - 2011 nella Provincia di Bolzano, di cui all'allegato A verso il corrispettivo complessivo di Euro …… + IVA al 10%, e secondo le modalità, gli orari e le date di cui all'allegato B, applicando le seguenti tariffe chilometriche:

a) Euro 1,6485 + I.V.A al 10% per la classe di veicolo fino a 9 posti;
b) Euro 1,6907 + I.V.A al 10% per la classe di veicolo fino a 9 posti, attrezzato per il trasporto disabile,
c) Euro 2,0159 + I.V.A al 10% per la classe di veicolo dai 10 fino a 27 posti;
d) Euro 2,2599 + I.V.A al 10% per la classe di veicolo oltre i 27 posti.

2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono integralmente richiamati in esso.

3. Alla scadenza del contratto l'amministrazione provinciale si riserva la facoltá di prorogare la scadenza del presente contratto di anno in anno fino a un massimo di ulteriori tre anni alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal bando, dal capitolato e dal contratto, salvo l'adeguamento delle tariffe chilometriche di aggiudicazione al tasso d'inflazione locale del settore trasporti.
L' aggiudicatario è obbligato ad accettare le eventuali proroghe**.**

Art. 1 – Gegenstand, Entgelt und Dauer des Vertrages

1. Die Provinz überträgt dem Vertragspartner, der sich zur Ausführung verpflichtet, die Durchführung des Schülersonderbeförderungsdienstes für das Jahr 2010–2011 in der Provinz Bozen gemäß Anlage A gegen ein Gesamtentgelt von …… Euro + 10% Mwst., und laut den Modalitäten, den Stundenplänen und Daten gemäß Anlage B, und unter Verwendung folgender Kilometertarife:
a) Euro 1,6485 + 10% Mwst. für die Fahrzeugklasse bis zu 9 Sitzplätzen;
b) Euro 1,6907 + 10% Mwst. für die behindertengerecht ausgestattete Fahrzeugklasse bis zu 9 Sitzplätzen,
c) Euro 2,0159 + 10% Mwst. für die Fahrzeugklasse von 10 bis zu 27 Sitzplätzen;
d) Euro 2,2599 + 10% Mwst. für die Fahrzeugklasse mit mehr als 27 Sitzplätzen.

2. Die Anlagen A und B sind grundlegender Bestandteil des vorliegenden Vertrages und sie verstehen sich hier als vollständig angeführt.

3. Bei Fälligkeit des Vertrages behält sich die Landesverwaltung das Recht vor, den Vertrag von Jahr zu Jahr bis zu einem Höchstmaß von drei zusätzlichen Jahren zu verlängern und zwar zu denselben rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen - keine ausgenommen- die von der Ausschreibung, den Vergabebedingungen und dem Vertrag vorgesehen sind, mit Ausnahme der Anpassung der Zuschlagskilometerpreise an die lokale Inflationsrate des Sektors Transport.
Der Zuschlagsempfänger ist verpflichtet, die allfälligen Verlängerungen anzunehmen.

4. In caso di modifiche di servizi in corso o di nuovi servizi, richiesti dall'Amministrazione provinciale o dalle singole scuole elementari e medie, il contraente è obbligato ad eseguirli fino a concorrenza di un decimo del corrispettivo totale in contratto ed ai prezzi a km di aggiudicazione per classe di veicolo, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione via fax da parte dell' Ufficio trasporto persone o delle suddette scuole della richiesta di modifica del servizio o del nuovo servizio. Oltre il limite del decimo l'aggiudicatario ha diritto alla risoluzione del contratto.

Per i nuovi servizi, richieste dalle scuole elementari e medie, che non raggiungono almeno
i 20 km tra andata e ritorno per gli automezzi fino a 9 posti,
i 45 km tra andata e ritorno per gli automezzi dai 10 fino a 27 posti ed
i 75 km tra andata e ritorno per gli automezzi oltre i 27 posti,

sono comunque pagati giornalmente al contraente rispettivamente almeno:
20 km per gli automezzi fino a 9 posti,
45 km per gli automezzi dai 10 fino a 27 posti ed
75 km per gli automezzi oltre i 27 posti.

I servizi richiesti dalle suddette scuole saranno fatturati separatamente dal contraente all'Amministrazione provinciale e le fatture dovranno recare il visto di regolare esecuzione dei servizi da parte del direttore della struttura didattica.

5. Il contraente è obbligato a trasportare gratuitamente, quando vi siano posti liberi a bordo, altre persone, indicate dall'Amministrazione provinciale, dalle scuole, dai laboratori protetti o dai Comuni, anche se non appartenenti alle categorie per le quali il servizio è istituito.

4. Im Falle von der Landesverwaltung oder von den einzelnen Grund – und Mittelschulen beantragten Dienständerungen oder neuen Sonderdiensten ist der Vertragspartner verpflichtet, innerhalb von 3 Arbeitstagen nach der Faxmitteilung seitens des Amtes für Personenverkehr oder den obgenannten Schulen, den neuen Dienst oder die Abänderung bis zu einem Zehntel der Gesamtvertragssumme zu den Zuschlagskilometerpreisen auszuführen .
Bei Überschreiten des Höchstmaßes von einem Zehntel hat der Zuschlagsempfänger das Recht auf Auflösung des Vertrages.

Für die von den Grund– und Mittelschulen beantragten neuen Dienste, die nicht mindestens
20 Km bei der Hin- und Rückfahrt für Fahrzeuge bis zu 9 Sitzplätzen,
45 Km bei der Hin- und Rückfahrt für Fahrzeuge von 10 bis 27 Sitzplätzen und
75 Km bei der Hin- und Rückfahrt für Fahrzeuge mit mehr als 27 Sitzplätzen erreichen,
werden in jedem Falle dem Vertragspartner täglich mindestens
20 Km für die Fahrzeuge bis zu 9 Sitzplätzen,
45 Km für die Fahrzeuge von 10 bis 27 Sitzplätzen und
75 Km für die Fahrzeuge mit mehr als 27 Sitzplätzen bezahlt.

Die von den einzelnen Schulen beantragten Dienste werden vom Vertragspartner an die Landesverwaltung getrennt verrechnet, wobei die Rechnungen mit dem Sichtvermerk über die ordnungsgemäße Durchführung des Direktors der Ausbildungseinrichtung versehen sein müssen.

5. Der Vertragspartner ist verpflichtet, auch andere Personen, die von der Landesverwaltung, den Schulen, den Geschützten Werkstätten und den Gemeinden genannt werden, kostenlos zu befördern, sofern freie Plätze im Fahrzeug vorhanden sind, auch wenn diese nicht jenen Kategorien von Personen angehören,

I bambini della scuola materna sono ammessi al suddetto trasporto gratuito solo se accompagnati da un'unica persona maggiorenne.

Inoltre i bambini della scuola materna devono essere trasportati sugli automezzi mediante idonei sistemi di ritenuta in base al loro peso.

Art. 2 - Obblighi del contraente

1. Il contraente dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di trasporto scolastico.
In particolare è obbligo dello stesso:

a) di avvalersi di personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi;

b) di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale;

c) di osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

d) di garantire che il personale di guida manterrà un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e di provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso;

e) di comunicare tempestivamente all'ufficio Trasporto di persone eventuali ritardi, incidenti, guasti dell'automezzo, indicandone cause e modalità;

f) di assicurare l'immediata sostituzione degli autoveicoli eventualmente fermi per avarie e del personale assente;

g) di stipulare polizza assicurativa a copertura del rischio per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli utilizzati

für welche der Dienst eingerichtet worden ist.
Die Kindergartenkinder sind nur dann zum obgenannten kostenlosen Transport zugelassen, wenn sie von einer einzigen volljährigen Person begleitet werden.

Zudem müssen die Kindergartenkinder mit den vorgesehenen Haltesystemen auf Grundlage ihres Körpergewichtes in den Fahrzeugen befördert werden.

Art. 2 - Pflichten des Vertragspartners

1. Der Vertragspartner muss sich an alle gesetzlichen und alle Verwaltungsnormen halten, die den Schülertransportdienst regeln.
Insbesondere hat er die Pflicht:

a) für die Durchführung des Dienstes Personal einzusetzen, das im Besitz der notwendigen Voraussetzungen für die Ausübung der Dienste ist;
b) alle geltenden gesetzlichen und Verwaltungsbestimmungen in den Bereichen Arbeit, Fürsorge, Versicherung und Vorsorge zu befolgen;
c) alle Vorschriften zum Schutz der Gesundheit und der körperlichen Unversehrtheit des Personals sowie die geltenden Bestimmungen zur Arbeitssicherheit zu beachten;
d) zu garantieren, dass das Personal während der Ausübung des Dienstes ein rücksichtsvolles und korrektes Verhalten zeigt sowie Personal, das sich als ungeeignet für die Durchführung des Dienstes erweist, unverzüglich zu ersetzen;
e) dem Amt für Personenverkehr unverzüglich unter Angabe von Grund und Verlauf eventuelle Verspätungen, Unfälle und Fahrzeugschäden mitzuteilen;
f) unverzüglichen Ersatz für Fahrzeuge zu garantieren, die eventuell auf Grund von Schäden ausgefallen sind, und ebenso für fehlendes Personal;
g) eine Versicherungspolice zur Deckung des Risikos von Haftpflichtfällen abzuschließen, wie sie beim Verkehr von Fahrzeugen entstehen können, die

per il trasporto scolastico con massimale non inferiore a Euro. 10.000.000,00 sia per danni a persone che per danni a cose ed animali per ogni singolo automezzo fino a 9 posti e con massimale non inferiore a Euro. 30.000.000,00 sia per danni a persone che per danni a cose ed animali per ogni singolo automezzo oltre i 9 posti;

für den Schülertransport eingesetzt werden. Dabei darf die Höchstgrenze der Versicherungsleistung für Fahrzeuge mit bis zu 9 Plätzen nicht unter 10.000.000,00 Euro betragen, und zwar sowohl für Personenschäden als auch für Sachschäden und Schäden an Tieren, während die Höchstgrenze für Personenschäden ebenso wie für Sachschäden und Schäden an Tieren für Fahrzeuge mit mehr als 9 Plätzen mindestens 30.000.000,00 Euro betragen muss;

h) di garantire i servizi imprevisti conseguenti all'inizio posticipato ed al termine anticipato delle lezioni giornaliere per scioperi, riunioni, attività sindacale del personale docente, previo preavviso da parte delle scuole e laboratori protetti all'aggiudicatario di almeno 3 giorni lavorativi.

h) unvorhergesehene Dienste zu garantieren. die sich aus verspätetem Unterrichtsbeginn oder früherem Unterrichtsschluss aufgrund von Streiks, Versammlungen oder Gewerkschaftstätigkeit des Lehrpersonals ergeben, sofern der Zuschlagsempfänger mindestens 3 Arbeitstage zuvor von den Schulen und Geschützten Werkstätten benachrichtigt worden ist.

Art. 3 - Obblighi del personale di guida

1. I conducenti degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico dovranno essere in possesso della richiesta patente e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) o della prescritta .carta di qualificazione di conducente (C.Q.C.), ed usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida, accertarsi che durante il tragitto tutti gli alunni siano regolarmente seduti, assicurati dai prescritti sistemi di ritenuta ed assisterli nella fase di salita e discesa dall'autobus.

2. La vigilanza sugli alunni deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale ausiliario nel momento in cui gli alunni varcano i cancelli della scuola, o dei o dei genitori nel momento in cui gli alunni scendono dall'automezzo.

Art. 3 - Pflichten des Fahrpersonals

1. Die Lenker der Fahrzeuge, die mit dem Schülertransportdienst beauftragt sind, müssen im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und des vorgeschriebenen Berufsbefähigungsnachweises (C.A.P.) oder des vorgeschriebenen Fahrerqualifizierungsnachweises (F.Q.N) sein; sie müssen beim Fahren besondere Vorsicht und Umsicht walten lassen, sich überzeugen, dass während der Fahrt alle Schüler vorschriftsmäßig sitzen, die vorgesehenen Haltesysteme benutzen sowie den Schülern beim Ein- und Aussteigen behilflich sein.

2. Die Aufsicht über die Schüler muss vom Zeitpunkt der Verantwortungsübernahme (an der Haltestelle) bis zur tatsächlichen oder potenziellen Weitergabe an das Hilfspersonal oder die Eltern ausgeübt werden, die dann einsetzt, wenn die Schüler das Schultor durchschreiten beziehungsweise wenn die Schüler aus dem Fahrzug aussteigen.

3. Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale degli alunni trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'autobus.

3. Der Fahrer trägt die Verantwortung für alle Situationen, die eine Gefahr für die Unversehrtheit der beförderten Schüler darstellen und die er selbst durch fahrlässiges Verhalten während der verschiedenen Beförderungsphasen, einschließlich der vorbereitenden und der Zusatztätigkeiten, zum Beispiel beim Ein- und Aussteigen ausgelöst hat.

Art. 4 - Caratteristiche degli automezzi.

1. Gli automezzi utilizzati dovranno:
- possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- possedere i sistemi di ritenuta previsti dalla normativa vigente;
- dovranno essere regolarmente immatricolati e coperti da polizza assicurativa RC;
- dovranno essere in regola con le revisioni.

Art. 4 - Beschaffenheit der Fahrzeuge

1. Die eingesetzten Fahrzeuge müssen:
- die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorgeschriebenen Sicherheitsausrüstungen besitzen;
- die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Haltesysteme besitzen;
- regulär zugelassen und haftpflichtversichert sein;
- die technischen Überprüfungen vorschriftsmäßig durchlaufen haben.

Art. 5 - Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo dovuto al contraente verrà liquidato in tre rate e previa presentazione di regolare fattura :

- prima rata del 24 % dell'importo in contratto entro il 30.11.2010;
- seconda rata del 40 % dell'importo in contratto entro il 15.02.2011;
- terza rata del 36 % dell'importo in contratto entro il 30.06.2011.

Art 5. - Zahlungen

1. Die Bezahlung des dem Vertragspartner geschuldeten Betrages erfolgt in drei Raten nach vorheriger Vorlage einer regulären Rechnung:
- erste Rate von 24 % des Vertragsbetrages innerhalb 30.11.2010;
- zweite Rate von 40 % des Vertragsbetrages innerhalb 15.02.2011;
- dritte Rate von 36 % des Vertragsbetrages innerhalb 30.06.2011.

Art. 6 - Subappalto..

1. Il subappaltatore deve, a pena di nullitá del subappalto, possedere gli stessi requisiti dell'impresa aggiudicataria di cui all'art. 7 lettere A-B-C-D-E e rendere le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 8 lettere A-B-C del capitolato.

Art. 6 - Weitervergabe

1. Der Subunternehmer muss zur Vermeidung der Nichtigkeit der Weitervergabe dieselben Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers laut Art 7 Buchstabe A-B-C-D-E der Vergabebedingungen und Art 8 Buchstaben A-B-C der Vergabebedingungen besitzen.

Art. 7 - Penali e risoluzione contrattuale.

1. Danno luogo all'applicazione, a carico del contraente, di una penale pari ad Euro 600,00 per quanti sono i giorni di accertata violazione i seguenti fatti:

a) la mancata effettuazione in tutto o in parte di una singola corsa;

b) l'effettuazione di una singola corsa secondo modalità in tutto o in parte difformi da quelle risultanti dal bando, dal capitolato e dal presente contratto;

c) l'effettuazione di una corsa con un ritardo di oltre 10 minuti per i servizi costituiti da una sola corsa o con un ritardo di oltre 30 minuti per i servizi costituiti da piú corse.

2. Danno luogo alla risoluzione di diritto del contratto limitatamente al singolo servizio interessato dalla violazione, a seguito di comunicazione della Provincia, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, oltre che all'applicazione, a carico del contraente, di una penale pari ad Euro 1000,00 per quanti sono i giorni di accertata violazione, i seguenti fatti:

a) l'effettuazione di una singola corsa in sovraccarico rispetto al numero dei posti indicati nella carta di circolazione;

b) l'effettuazione di una singola corsa con automezzi non immatricolati per il servizio di noleggio con conducente o per il servizio di taxi;

c) l'effettuazione di una singola corsa con automezzi non in regola con le revisioni;

d) l'effettuazione di una corsa da parte di

Art. 7 - Vertragsstrafen und Auflösung des Vertrages

1. Für folgende Vorkommnisse sind, zu Lasten des Vertragspartners, Vertragsstrafen in Höhe von 600,00 Euro für jeden Tag der Vertragsverletzung vorgesehen:

a) die vollständige oder teilweise fehlende Durchführung jeder einzelnen Fahrt eines Dienstes;

b) die Durchführung jeder einzelnen Fahrt eines Dienstes nach Kriterien, die ganz oder teilweise von denen der Ausschreibung, der Vergabe-bedingungen, des gegenständlichen Vertrages abweichen;

c) die Durchführung jeder einzelnen Fahrt mit einer Verspätung von mehr als 10 Minuten für Dienste die nur eine Fahrt vorsehen oder mit einer Verspätung von mehr als 30 Minuten für Dienste, die mehrere Fahrten vorsehen.

2. Folgende Vorkommnisse führen, nach entsprechender Mitteilung der Provinz in Form eines Einschreibens und ohne weitere Formalitäten zur Vertragsauflösung, beschränkt auf jeden einzelnen durch eine Vertragsverletzung behafteten Dienst, und außerdem zur Anwendung einer Vertragsstrafe in Höhe von 1000,00 Euro zu Lasten des Vertragspartners für jeden Tag der Vertragsverletzung:

a) die Durchführung jeder einzelnen Fahrt mit einem Fahrzeug, das hinsichtlich der im Fahrzeugschein angegeben Zahl von Plätzen überladen ist;

b) die Durchführung jeder einzelnen Fahrt mit Fahrzeugen, die nicht für den Mietfahrzeugdienst oder Taxidienst zugelassen sind;

c) die Durchführung jeder einzelnen Fahrt mit Fahrzeugen, die nicht die regelmäßige technische Überprüfung durchlaufen haben;

d) die Durchführung einer Fahrt mit

conducenti nel caso di noleggio con autovetture fino a 9 posti o di taxi privi della prescritta patente o del prescritto certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) o dell'attestato di idoneitá rilasciato dalla camera di Commercio e dell'iscrizione nell'Albo dei conducenti;

Fahrern, die im Falle des Mietfahrzeugdienstes mit Fahrzeugen bis zu 9 Plätzen oder Taxi nicht über die vorgeschriebene Fahrerlaubnis und den vorgeschriebenen Berufsbefähigungsnachweis (C.A.P.) oder über die Eignungsbefähigung der Handelskammer und die Einschreibung in das Berufsverzeichnis der Fahrer verfügen;

e) l'effettuazione di una corsa da parte di conducenti nel caso di noleggio con autovetture oltre i 9 posti privi della prescritta patente o della prescritta .carta di qualificazione di conducente (C.Q.C.);

e) die Durchführung einer Fahrt mit Fahrern, die im Falle des Mietfahrzeugdienstes mit Fahrzeugen mit mehr als 9 Plätzen nicht über die vorgeschriebene Fahrerlaubnis oder den vorgeschriebenen Fahrerqualifizierungs-nachweis (F.Q.N.) verfügen;

f) l'effettuazione di una singola corsa su strade non pubbliche che non siano state dichiarate agibili ai sensi dell'art. 20 della L.P. n. 60/1976;

f) die Durchführung jeder einzelnen Fahrt auf nicht öffentlichen Straßen, die nicht im Sinne des LG Nr. 60/1976, Art. 20, als befahrbar erklärt worden sind;

g) l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;

g) die Feststellung, dass die im Verlauf des Wettbewerbs abgegebenen Erklärungen des Auftragnehmers nicht der Wahrheit entsprechen;

h) la perdita dei requisiti richiesti per partecipare alla gara attraverso la quale è rimasto aggiudicatario;

h) der Verlust der erforderlichen Voraussetzungen für die Teilnahme am Wettbewerb, die ihn zum Auftragnehmer gemacht haben;

i) il trasporto di bambini della scuola materna senza la presenza a bordo di un accompagnatore maggiorenne ovvero di disabili senza la presenza a bordo di un accompagnatore maggiorenne quando la stessa è prescritta.

i) die Beförderung von Kindergartenkindern, wenn diese ohne eine volljährige Begleitperson an Bord genommen werden oder von Behinderten ohne Begleitperson an Bord, wo die Anwesenheit einer Begleitperson vorgeschrieben ist.

j) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

j) jede sonstige Nichterfüllung, die hier nicht in Betracht gezogen worden ist oder jede Vorkommnis, das die Fortsetzung der Verdingung im Sinne von Art. 1453 des BGB unmöglich macht.

3. Tutti gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati.

3. Alle als Strafe angelasteten Beträge werden durch direkten Einbehalt von den fälligen Entgeltbeträgen eingezogen.

4. In ogni caso resta salva la facoltà della Provincia di agire per il risarcimento del maggior danno, nonché di procedere all'esecuzione del singolo servizio di cui all'allegato A in danno del contraente.

4. In jedem Fall bleibt das Recht der Verwaltung bestehen, Ersatzleistungen für den zusätzlichen Schaden zu verlangen und die Durchführung jedes einzelnen Dienstes gemäß Anlage A zum Nachteil des Vertragspartners anderweitig zu vergeben.

5. In caso di recesso del contraente dal contratto, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. all'ufficio trasporto locale di persone con un preavviso di almeno 2 mesi, il contraente è obbligato a pagare all'amministrazione un indennizzo pari al 15% del corrispettivo totale in contratto..

5. Falls der Vertragspartner vom Vertrag zurücktritt, was dem Amt für Personennahverkehr mindestens zwei Monate zuvor per Einschreiben mit Rückschein mitgeteilt werden muss, ist der Vertragspartner verpflichtet, eine Entschädigungszahlung in Höhe von 15% des vertraglichen Gesamtentgeltes an die Verwaltung zu entrichten.

Art. 8 - Spese ed oneri diversi.

1. Sono a carico del contraente tutte le spese di copia, bollo, registrazione fiscale ed ogni altra dovuta ai sensi di legge, connesse al presente contratto.

Art. 8 - Verschiedene Aufwendungen und Auflagen

1. Alle Ausgaben für Kopien, Stempelgebühren, steuerliche Registrierung und sonstige gesetzlich vorgesehen Aufwendungen, die mit dem gegenwärtigen Vertrag gehen zu Lasten des Auftragsnehmers.

Art. 9 - Foro competente.

1. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del foro di Bolzano.

Art. 9. - Zuständiger Gerichtsstand

1. Jede Streitigkeit hinsichtlich der Interpretation, Durchführung, Gültigkeit und Wirksamkeit des vorliegenden Vertrages fällt unter die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichtsstandes Bozen.

Art. 10 - Riservatezza.

1. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Provincia esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione del soggetto aggiudicatario; ne è garantita l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Art. 10 - Vertraulichkeit

1. Die Daten, verschiedenen Elemente und jegliche Information, die im Rahmen der Angebotsstellung erworben werden, werden von der Landesverwaltung ausschließlich zu Zwecken des Wettbewerbverfahren und der Ermittlung des Auftragnehmers verwendet. Die absolute Sicherheit und Vertraulichkeit dieser Informationen, auch bei der automatischen und manuellen Datenverarbeitung, ist garantiert.

Art 11. Rinvio

1. .Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 11 Verweis

1. Für alles, was in diesen Vergabebedingungen nicht ausdrücklich geregelt ist, wird auf die geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften verwiesen.

Per accettazione

PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
FÜR DIE AUTONOME PROVINZ BOZEN

L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ
DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT

Dr. Thomas Widmann

_____

Zur Annahme

PER IL CONTRAENTE
FÜR DEN VERTRAGSPARTNER

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DER GESETZLICHE VERTRETER

Herr Josef Franz Gross

_____

Il contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341cc, di aver posto particolare attenzione alle disposizioni contenute nei seguenti articoli del contratto e di approvarle specificatamente per iscritto:

Art. 1. Oggetto, corrispettivo e durata del contratto
Art. 2. Obblighi del contraente
Art. 3. Obblighi del personale di guida
Art. 4. Caratteristiche degli automezzi
Art. 5. Pagamenti
Art. 6. Subappalto
Art. 7. Penali e risoluzione contrattuale
Art. 8. Spese ed oneri diversi
Art. 9. Foro competente
Art 11. Rinvio

Per accettazione

PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
FÜR DIE AUTONOME PROVINZ BOZEN

L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ
DER LANDESRAT FÜR MOBILITÄT

Dr. Thomas Widmann

Bolzano, il

Der Vertragspartner erklärt im Sinne und kraft des Art. 1341 ZGB, den Bestimmungen in den folgenden Artikeln des Vertrages besondere Aufmerksamkeit gewidmet zu haben und die Bestimmungen schriftlich zu genehmigen:

Art. 1. Gegenstand, Entgelt und Dauer des Vertrages
Art. 2. Pflichten des Vertragspartners
Art. 3. Pflichten des Fahrpersonals
Art. 4. Beschaffenheit der Fahrzeuge.
Art. 5. Zahlungen
Art. 6. Weitervergabe
Art.7. Vertragsstrafen und Vertragsauflösung
Art. 8. verschiedene Aufwendungen und Auflag
Art. 9. Zuständiger Gerichtshof.
Art..11. Verweis

Zur Annahme

PER IL CONTRAENTE
FÜR DEN VERTRAGSPARTNER

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DER GESETZLICHE VERTRETER

Herr Josef Franz Gross

Bozen, den